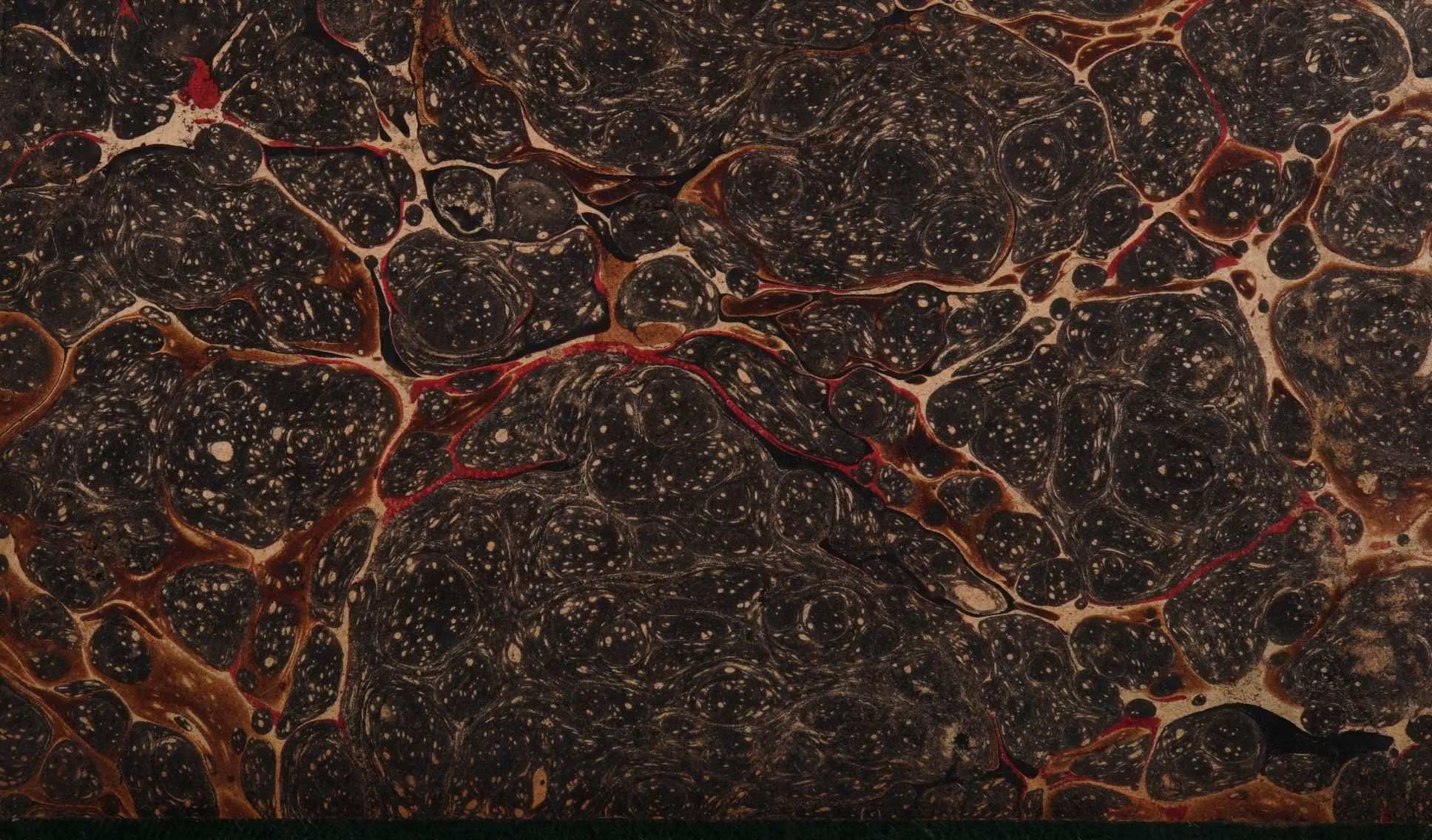

23, 552 / B

C. xvi

9/f

# MANUALE TEORICO-PRATICO

DI

# MEDICINA LEGALE

55350

# MANUALE

## TEORICO-PRATICO

DI

# MEDICINA LEGALE

AD USO

DEI MEDICI, DEI CHIRURGHI, DEI MAGISTRATI

COLLE ANNESSE DISPOSIZIONI

IN MATERIA CIVILE E CRIMINALE PORTATE DAI VIGENTI CODICI

DI

**PARMA, AUSTRIA, FRANCIA, PIEMONTE, NAPOLI, TOSCANA, ROMA, E MODENA**

DEL DOTTORE

**FRANCESCO FRESCHI**

CONTINUATORE DELLA STORIA PRAMMATICA DELLA MEDICINA
DI C. SPRENGEL, MEMBRO DI VARIE ACCADEMIE SCIENTIFICHE
E LETTERARIE, ECC.

VOLUME II.

MILANO
PER L'EDITORE F. PERELLI
MDCCCXLVI.

Dr. Luigi Tamagni

WELLCOME
HISTORICAL
MEDICAL
LIBRARY

TIPOGRAFIA GUGLIELMINI

# PARTE PRIMA

## SEZIONE QUARTA.

### Delle offese ed attentati contro la salute e la vita.

Sotto il titolo di offese e di attentati contro la salute e la vita si comprendono: 1.° Le *ferite*, *percosse*, e *violenze* d'ogni genere portanti più o meno grave lesione nella salute, pericolo di vita, o morte: 2.° Tutti i generi di morte violenta, o procurata, dei quali verrà parlato distintamente. — Questa sezione è destinata ai ferimenti.

### CAPO I.

*Delle ferite considerate in rapporto alla legge penale.*

#### ARTICOLO I.

*Legislazione penale di Parma intorno alle ferite.*

Fino ne' più remoti tempi dell' umana società troviamo che la legge puniva tutte quelle violenze, le quali esercitate o nel bollore dell'ira, o per altre più brutali passioni, portavano lesioni più o meno gravi sull'altrui persona. Le leggi Mosaiche (1) punivano colla multa quelle ferite che adducevano soltanto malattia o storpiamento di parti. Che se la morte ne era la conseguenza « *sin autem*

(1) *Exod. Cap.* XXI.

*mors ejus fuerit subsecuta, reddet animam pro anima.* » Conciossiachè si mirava da quelle leggi anche a calcolare la rea intenzione, o volontà del feritore, ciò rilevandosi da quelle parole dell' *Esodo* « *Qui percusserit hominem volens occidere*, ecc. » Differenti pene alle diverse ferite, secondo che procurate o da fortuito accidente, o da mala intenzione, venivano inflitte pure dai greci legislatori. E la Giureprudenza romana puniva le ferite volontariamente fatte coll' ultimo supplizio, essendochè, come avverte *Paolo* (1) nei casi contemplati dalla famosa legge Cornelia, « *dolus pro facto accipitur.* » Generalmente però questo incomportabile rigore di pena veniva moderato, come lo provano gli esempi recati da *Marciano* e da *Ulpiano.* Chè giusta la legge Aquilia, si ammettevano delle distinzioni di casi « *si vulneratus fuerit servus, non mortifere negligentia autem perierit, de vulnerato actio erit, non de occiso.*» In generale poi nel diritto penale di Roma si faceva distinzione della ferita semplice dalla mortale, come si può rilevare dalle seguenti parole: « *Si in rixa percussus homo perierit, ictus uniuscujusque in hoc collectorum contemplari oportet.* »; ciò che poi più chiaramente ancora distinguono le leggi VII ed VIII e XLV *de injuriis*, non che la legge XIII *de pœnis*, e la legge VI § 6 *de re militari.* Se non che per ben valutare la natura e le differenti maniere di ferite, onde poi alle medesime proporzionare le convenienti pene, usavano quegli antichi legislatori di esporre i cadaveri dei morti per ferite all'esame dei passeggieri e degli esperti, a ciò pronunciassero il loro giudizio: « *circa sanguinem pro-*

(1) V. L. 7 ff. ad Leg. Cornel. de sicar. — V. *Sirey* - Cod. Pen. franc. ann. pag. 349.

*fusum in defuncto, et sanguinem profundendum in reo.* La moderna Giureprudenza criminale, che sul diritto romano piantò principalmente sue basi, ammaestrata dalla esperienza dei secoli passati, illuminata dalla filosofia del diritto naturale, specificò con molta rettitudine, e collocò sopra una scala più giusta e proporzionale tutti i varj crimini e delitti di questo genere, come si può scorgere dalle seguenti disposizioni:

Art. 315. « Gli atti di violenza volontarj che, non avendo il carattere di tentato omicidio, avranno prodotto *ferimenti, contusioni, lacerazioni e offese simili*, saranno puniti colla reclusione, quando siavi il concorso delle seguenti due circostanze:

1.° Se per giudizio delle persone dell'arte, le offese, di cui sopra, portino pericolo di vita:

2.° Se la malattia che ne deriva oltrepassi la durata di trenta giorni. »

Art. 316. « Saranno egualmente puniti colla reclusione gli atti di violenza, quando anche non traggano seco il pericolo di vita o la malattia durevole come sopra, nei casi seguenti:

« Se produrranno rottura d'ossa o in una gamba o in una coscia o in un braccio o in altra principale parte del corpo.

« Se avranno fatto perdere l'uso assoluto di un occhio o di qualche membro.

« Se porteranno seco, oppure cagioneranno, la mutilazione di qualche parte del corpo.

« Se renderanno deforme l'aspetto. »

Art. 317. « Quando, per effetto degli atti di violenza, la persona offesa abbia perduto l'uso assoluto della vista o di ambe le braccia o le gambe, il colpevole sarà punito coi lavori forzati a tempo. »

Art. 318. « Se i crimini, di cui è menzione nei tre articoli precedenti, sieno commessi con premeditazione, saranno puniti col grado di pena immediatamente superiore. »

Art. 319. « Gli atti di violenza volontarj o premeditati, che avranno per sè medesimi portata la morte entro i quaranta giorni che immediatamente succedono, saranno uguagliati all' omicidio o all' assassinio, e saranno puniti colle pene corrispondenti.

« Se la morte ne sarà avvenuta dopo i quaranta giorni, la pena sarà inferiore di un grado. »

Art. 320. « Quando le ferite, contusioni, lacerazioni e simili offese sieno giudicate semplici, o almeno non cadano sotto alcuna delle precedenti disposizioni, saranno punite colla prigionia da un mese a due anni, e colla multa da trenta lire a trecento.

« Se vi sarà stata premeditazione, la prigionia non sarà minore di sei mesi, e la multa potrà estendersi dalle cinquanta alle cinquecento lire. »

Art. 321. « La prigionia prescritta nell' antecedente articolo non sarà minore di sei mesi, e nel caso di premeditazione, non minore di un anno, quando vi concorra alcuna delle seguenti circostanze :

« Se la malattia cagionata dal delitto ha oltrepassati i venti giorni.

« Se il delitto è stato commesso per tratto di vendetta sopra testimonj che hanno deposto in giustizia, e per motivi di tale testimonianza.

« Se il ferimento è stato comesso con armi insidiose. »

Art. 322. « Ne' ferimenti soggetti a pene criminali, dei quali è parlato nelle diverse disposizioni di questo capo, se il feritore abbia fatto uso di armi o stromenti di cui nell' articolo precedente, non gli sarà mai applicato il minimo della pena. »

Art. 323. « Non constando della qualità dell' arme usata, si starà al giudizio che ne sarà dato dal chirurgo o da altro perito. »

Art. 324. « Gli atti di violenza considerati in questo capo, ove sieno commessi dal figlio sulle persone del padre o della madre o d' altri ascendenti legittimi, o sulla persona di genitori naturali che abbiano legalmente riconosciuto il figlio colpevole, saranno puniti con un grado di pena superiore a quella rispettivamente prescritta negli articoli precedenti.

« Se da questi atti di violenza sia derivata la morte, in qualunque tempo ciò avvenga, sarà sempre applicata la pena del parricidio. »

Art. 325. « I crimini e delitti, de' quali è menzione nel presente capo e nell'antecedente, se vengano commessi in unione sediziosa, o in caso di ribellione contro giustizia, o di saccheggio, sono imputabili a' capi, autori, istigatori o provocatori della sedizione o ribellione o del saccheggio, e saranno questi condannati alle stesse pene a cui soggiacciono quelli che li hanno personalmente commessi. »

Art. 326. » Il crimine di castrazione soggiacerà alla pena dei lavori forzati a vita.

« Se ne è seguita la morte entro i quaranta giorni immediatamente successivi al crimine, il colpevole soggiacerà alla pena di morte. »

Nelle qui riferite disposizioni del Codice penale parmense intorno alle *ferite* noi non possiamo a meno di qui ricordare la imperfezione o la poca chiarezza di espressione degli articoli 315 e 316, già da noi dimostrata in altra nostra apposita scrittura (1). La ambi-

(1) « *Riflessioni medico leg. sulle contusioni, e sulle fratture*, ecc. » Inserite nel vol. III, fascicolo 5 delle Memorie della Società Medico-chirurgica di Bologna, 1844.

guità o il troppo lato senso della espressione, « *offese simili* » inclusa nel 315; quell' altra non meno vaga e incongrua del 316 « *qualunque altra principal parte del corpo*, » lasciano, come ben si vede, un campo troppo vasto alla interpretazione diversa, e schiudono la via all' incertezza ed all' errore. Al quale proposito nella nostra allegata scrittura abbiamo fatto sentire come esistano degli atti di violenza o lesioni, le quali non essendo propriamente nè *ferite*, nè *lacerazioni*, nè *contusioni*, prese queste in istretto significato, in quanto però agli effetti che producono sul corpo vivente, meritano di essere collocate nella stessa categoria delle offese contemplate dall' addotto articolo 315. Basta bene che le lesioni, qualunque sieno per essere ritenute « *offese simili* » a quelle in esso articolo specificate, portino con seco il carattere della violenza, e lascino sul corpo delle *tracce più o meno permanenti*, riconoscibili e valutabili dalle persone dell'arte. Alle quali però avrebbe parso sempre bastevole il termine generale di *ferite* che in Medicina legale abbraccia, come tutti sanno, qualunque fatta di lesioni violente. Ma giacchè la legge parmense volle pure entrare in quelle particolarità, necessita adunque, che in seguito alle specificate lesioni dell' articolo summentovato, vadano parecchie altre delle quali si tacque, avendole però impropriamente comprese nel termine troppo vago di « *offese simili.* » E però ripetendo a questo luogo il voto che esprimevamo allora in quella nostra scrittura, e rispettando d' altronde nella sua interezza il concetto del legislatore parmense, avvisiamo che sieno da mettersi in coda alle lesioni violente particolarizzate dal riferito articolo 315, pur tutte quelle che adducono *alterazione più o meno permanente di forma, di continuità o di contiguità di parti.* Fra

le quali rammentiamo: 1.° Le *tumefazioni*; 2.° gli *arrossamenti*; 3.° le *lussazioni*; 4.° gli *stiramenti* e *distensioni forzate*; 5.° gli *storcimenti* o *contorsioni*. Tutte queste lesioni, senza essere propriamente nè *ferite*, nè *lacerazioni*, nè *contusioni*, meritano però, come tutti veggono, e per la loro natura e per gli effetti più o meno duraturi che producono, di essere poste sotto l'articolo mentovato. Quindi noi crediamo che il detto articolo 315 del Codice parmense possa essere vantaggiosamente rettificato collo esprimerlo ne' seguenti termini:

« Gli atti di violenza volontarj, che non avendo il carattere di tentato omicidio, avranno prodotti ferimenti, lacerazioni, contusioni, *tumori*, *rosseggiamenti di parti*, *slogamenti*, *distrazioni*, *distendimenti forzati*, *storcimenti od altre offese permanenti che ledano la forma, la contiguità o la continuità naturale e normale delle parti stesse saranno puniti*, ecc. »

Intorno all'articolo 316 poi facevamo del pari sentire che le fratture in esso contemplate, indipendentemente dal disposto dell'articolo 315, volevano essere considerate per ciò che recano o sospensione o cessazione immediata della funzione che a quel tal membro compete, e al quale l'osso o le ossa fratturate appartengono. Questo ci sembra veramente lo spirito dell'articolo allegato. Che se codeste lesioni si avessero volute dalla legge parmense considerare per ciò che spetta alle loro conseguenze, od al pericolo che possono in sè stesse avere, le avrebbe allora annoverate sotto l'articolo 315 allegato. In quella vece le considerò esclusivamente come *fratture*, vale a dire come offese, le quali accadendo o nelle gambe o nelle cosce o nelle braccia, fanno issofatto cessare la funzione del membro, al quale l'osso

rotto appartiene; e per ciò punibili nel colpevole criminalmente, indipendentemente e dal pericolo e dalla malattia che possono trarre seco.

Se non che lo avere messe innanzi a tutt' altre le fratture degli arti come meritevoli di questa punizione criminale, fa supporre che il legislatore parmense ritenesse, senz' altro dirne, già di per sè stesse punibili criminalmente quelle altre fratture che potessero avvenire in parti più considerevoli ed importanti alla vita che non sono le membra superiori ed inferiori. Ovvero ritenne in sua mente, che le fratture delle ossa delle tre principali cavità del corpo non potessero avvenire che con più o meno grave pericolo della vita, e conseguenze più o meno gravi, nel qual caso vi ha sempre applicabile l'articolo 315 che vi provvede. Ciò almeno lo si argomenta dallo avere poste innanzi le fratture degli arti come fatte in parti principali del corpo, poichè appunto alle parti principali del corpo, cioè al tronco, sono immediatamente quelle ossa applicate. Ma quali altre parti, oltre le ricordate nel 316 del Codice parmense, dovranno essere in pratica ritenute per *principali* nel corpo, da potere le ossa loro, in caso di rottura, essere pareggiate a quelle della gamba, della coscia, del braccio? Ecco lo scoglio gravissimo, contro il quale urta bene spesso la pratica applicazione di quell' articolo. Sia d' esempio la clavicola, osso non certamente de' più principali od importanti dello scheletro, ma collocato senza alcun dubbio *in una parte principale del corpo*, quale si è il tronco, facendo parte dell'articolazione della spalla e dell'omero. La frattura di quest' osso è stata dai nostri tribunali di Parma e di Piacenza giudicata e punita quando criminalmente e quando correzionalmente; comecchè stando alla espressione materiale dell' articolo allegato

non v'abbia pur dubbio sulla punibilità di una tale frattura giusta il disposto dell'articolo stesso.

Per togliere adunque ogni ambiguità, od equivoco, che certamente vi ha sempre in forza della espressione « *in qualunque altra parte principale del corpo* », noi proponevamo e proponiamo tuttavia la rettificazione del testo della legge al citato articolo 316 ne' termini seguenti:

« Saranno egualmente puniti colla reclusione gli atti di violenza volontarj, quando anche non traggano seco il pericolo di vita e la malattia durevole come sopra ne'casi seguenti: *se produrranno rottura d'osso o d'ossa nelle estremità superiori od inferiori, o in altra parte del corpo, per modo che dalla sola rottura venga a sospendersi o cessare immediatamente la funzione propria delle dette estremità, o di quella qualunque altra parte del corpo alla quale l' osso o le ossa rotte appartengono.* »

I vantaggi di questa rettificazione sarebbero i seguenti:

1.° Dicendo osso od ossa delle estremità superiori od inferiori, non solo vi si comprendono le cosce, le gambe, le braccia, ma l' *antibraccio*, ma la *mano*, ma il *piede*, di cui dai fisiologi e dagli anatomici si fa distinzione non tanto per la struttura diversa, quanto anche per la diversa funzione.

2.° Che le ossa verrebbero a questo modo considerate non solo dal lato della importanza che possono avere in sè stesse, ma da quello pure dei rapporti esistenti fra l' uno e l' altro.

3.° Che questa importanza verrebbe misurata, sia assolutamente, sia relativamente, dalla funzione della parte cui appartengono.

4.° Che la misura della funzione poi sarebbe il più

giusto termometro per giudicare della qualità dell'osso fratturato, non tanto in sè stesso considerato, quanto relativamente alla parte cui appartiene.

Ma poichè le modificazioni che proponiamo, per quanto ragionevoli sembrino e giuste, non è sperabile, almeno per ora, che possano essere acconsentite, giova di determinare per un momento:

1.° Quali offese debbano praticamente almeno essere dai magistrati ritenute per *simili* affatto alle *ferite*, alle *lacerazioni* ed alle *contusioni*, onde parla l'allegato articolo 315 del codice penale.

2.° Quali fratture d'osso o di ossa debbano essere *praticamente* considerate come fatte « *in qualunque altra parte principale del corpo* », oltre quelle della gamba, coscia e braccio, giusta il disposto del citato art. 316 del Codice penale parmense.

Per rispondere, giusta la nostra opinione, a tali due inchieste, noi offriremo qui un piccolo prospetto e delle une e delle altre lesioni nominative, il quale può, secondo noi, valere di qualche norma ai magistrati per l'applicazione dei due articoli summentovati.

| Specificazione delle *offese* dichiarate *simili* alle *ferite*, alle *contusioni*, alle *lacerazioni*, giusta l'art. 315 del Cod. pen. di Parma. | Specificazione delle varie fratture d' osso giusta il cit. art. 316 del Cod. di Parma. | |
|---|---|---|
| | In parte principale. | In parte non principale. |
| 1.° *Tumori* di parti per ingorgo sanguigno. | 1.° Fratture del cranio. | 1.° Rottura di qualche dente. |
| 2.° *Rosseggiamenti* di parti per injezione vascolare. | 2.° „ delle ossa della faccia, e del naso - del collo - e osso ioide. | 2.° Rottura delle ossa del carpo. |
| 3.° *Scottature* di 1.° e di 2.° grado (con semplice vescica). | 3.° „ delle vertebre. | 3.° Rottura del metacarpo. |
| 4.° *Cauterizzazioni*, e *abbruciature* d' altro genere. | 4.° „ dello sterno. | 4.° Rottura delle falangi. |
| 5.° *Slogature* d'osso, o lussazioni. | 5.° „ della clavicola e coste. | 5.° Rottura del tarso. |
| 6.° *Stiramenti*, o distensioni forzate di parti. | 6.° „ dell' osso sacro, e coccige. | 7.° Rottura del metatarso. |
| 7.° *Storcimenti*, o contorsioni di membra. | 7.° „ delle ossa della pelvi. | 8.° Rottura delle falangi delle dita dei piedi (2). |
| 8.° *Addentature* (senza lacerazione). | 8.° „ della scapola. | |
| 9.° *Congelamento* di parti. | 9.° „ dell' omero. | |
| 10.° *Morsicature* (1). | 10.° „ dell' ulna. | |
| | 11.° „ del femore. | |
| | 12.° „ della tibia. | |
| | 13.° „ della rotella. | |
| | 14.° „ della fibula. | |
| | 15.° „ dell'osso del calcagno. | |

(1) Non si possono veramente considerare come lacerazioni, o ferite comuni, perchè ritengono ordinariamente la forma della causa che le produsse, ed hanno perciò un nome proprio.

(2) Ripetiamo che questa tabella non è dettata dai principj rigorosi della scienza; ma esposta solamente per una norma pratica, alla quale attenersi i magistrati dell' ordine giudiziario negli Stati di Parma, costretti come pur sono a non dipartirsi dalle parole materiali della legge penale espresse ne' due articoli allegati.

Le distinzioni qui date delle rotture di ossa nelle diverse parti o principali, o non principali del corpo, riguardano esclusivamente *alla sola rottura*, e non già al più o men grave pericolo, o alle più o meno gravi conseguenze alle quali possono dar luogo. Conciossiachè anche delle fratture della mano, del piede, di una falange, di un dente possono essere e sono bene spesso più gravi assai e pericolose che non quelle della clavicola o di qualche costa. Ma allora simili fratture non sono da questo lato più soggette all' articolo 316, ma bensì al 315 del Codice parmense.

## ARTICOLO II.

*Legislazione penale francese sullo stesso argomento.*

Art. 309. « Sarà punito colla reclusione chiunque avrà volontariamente fatte delle ferite o date percosse, qualora da questi atti di violenza ne sia derivata una malattia o incapacità di lavoro personale per più di venti giorni (1). »

(1) La Corte di Cassazione in Francia, con sua sentenza del 9 luglio 1813, stabilì che la pena inflitta dall'articolo 309 non può essere applicata al caso in cui la malattia abbia durato *venti giorni appena.* Con altra poi del 17 dicembre 1819, decise che la stessa disposizione penale non si debba estendere nè manco al caso in cui, non già la malattia, ma le sole cicatrici abbiano durato per più di venti giorni. Chè quella suprema Corte ha sempre ritenuto per massima, che l' applicazione del detto articolo richiede necessariamente che la percossa o ferita abbia portata una malattia durata *a più di venti giorni*, ossia una assoluta incapacità *a qualunque* lavoro personale durante un tal tempo. Si disse a qualunque lavoro personale, giacchè la Cassazione stessa, con sua sentenza del 14 di-

La legge poi del 28 aprile 1832 vi aggiunse quest'altro paragrafo: « Se le percosse o le ferite fatte volontariamente, ma non con intenzione di portare con esse la morte, l'avranno non per tanto portata, il colpevole subirà la pena dei lavori forzati a tempo. »

Art. 310. « Se vi sarà stata premeditazione o agguato, la pena, quando ne sia derivata la morte, sarà quella dei lavori forzati a vita: e quando non ne sia derivata la morte, sarà quella dei lavori forzati a tempo. »

Art. 311. « Quando le ferite o le percosse non avranno cagionato alcuna malattia o incapacità al travaglio personale, giusta quanto è detto nell' articolo 309, il colpevole sarà punito colla prigionia da sei giorni a due anni, e con una multa da sedici a duecento lire, o all'una di queste due pene solamente.

« Se siavi stata premeditazione o agguato, la prigionia sarà dai due ai cinque anni, e la multa dai cinquanta ai trecento franchi (1). »

cembre 1820, stabilì che, qualora una tale incapacità o impossibilità al lavoro fosse limitata a non potere il ferito servirsi di uno de' suoi bracci, non sia questa circostanza da riputarsi malattia o incapacità al lavoro nel senso della legge.

V. Sirey, Collez. delle Leggi e Decis. vol. 13, P. I, pag. 65, e vol. 20, P. I, pag. 145.

V. Sirey, Op. cit. vol. 21, P. I, pag. 20.

V. anche Denevers, Giorn. delle Udienze della Corte di Cassazione, vol. 18, P. I, pag. 41 e vol. 19, P. I, p. 145.

(1) La suprema Corte di Cassazione in Francia, con sua sentenza del giorno 9 dicembre 1819, posò per massima che uno *schiaffo* costituisce una percossa punibile colle pene prescritte dall' articolo 311 ( V. Sirey, Op. cit. tom. 20, P. I, pag. 120). Con altra poi del 9 aprile 1825, stabilì che le percosse e le ferite cagionate alla moglie dal marito costituiscono il delitto previsto e punito dall' articolo 311 stesso, qui sopra riferito;

Art. 312. « Ne' casi contemplati dagli articoli 309, 310, 311, se il colpevole avrà commesso il misfatto contro suo padre o sua madre legittimi, o naturali, o adottivi, o altri ascendenti legittimi, sarà punito come segue:

« Se l' articolo al quale si riporterà il caso pronunci la prigionia e la multa, il colpevole soggiacerà alla pena della reclusione.

« Se l' articolo pronunzj la pena della reclusione, egli soggiacerà a quella dei lavori forzati a tempo.

« Se l' articolo pronunzj la pena dei lavori forzati a tempo, egli soggiacerà a quella dei lavori forzati a vita. »

Art. 313. « I misfatti e i delitti preveduti in questa sezione e nella precedente, se sieno commessi in riunione sediziosa con ribellione o saccheggio, sono imputabili a' capi, agli autori, agli istigatori e provocatori di queste riunioni, ribellioni, o saccheggi, i quali saranno puniti come colpevoli di questi misfatti o delitti, e condannati alle stesse pene di quelli che gli avranno personalmente commessi. »

Alle riferite penali disposizioni si debbono poi aggiugnere i risarcimenti di danni e interessi, che giusta gli articoli 1382 e 1383 del Codice civile, e 366 del Codice di istruzione criminale, è tenuto a dare chiunque offenda altrui, o rechi danno o per fatto proprio, volontario od

e che i giudici della sezione correzionale non possano per tale riguardo dichiararsi incompetenti sotto pretesto che la legge, in caso di sevizie e maltrattamenti, accorda la sola separazione personale. Essi non possono nè anche rinviare il querelato sul pretesto che le vie di fatto di chi si rese colpevole non avessero avuto veruna gravità (V. Sirey, Op. cit. vol. 26, P. I, pag. 254).

anche involontariamente, verso la persona offesa o danneggiata, giacchè in simili circostanze ha luogo l'azione civile indipendentemente dall' azione pubblica.

La legislazione francese, come ben si vede, tanto riguardo alle ferite o percosse non seguite da morte, quanto agli omicidj, come in appresso vedremo, volle proporzionare la pena non tanto alla gravezza degli effetti prodotti da simili atti di violenza sulla persona rimasta offesa od uccisa, quanto anche alla più o meno rea intenzione avuta o manifestata dall' offensore nel commetterli. Epperò giustamente ha contemplate le offese od atti di violenza volontarj e premeditati distintamente dai volontarj senza premeditazione, non che dai meramente involontarj, commessi cioè per inavvedutezza, per ignoranza, o per imprudenza. E in ciò venne perfettamente imitata dal Codice parmense e da altre legislazioni penali d'Italia.

E per vero se una semplice percossa, data senza volontà veruna di uccidere, pure arreca fatalmente la morte, dovrà essere questo omicidio involontario pareggiato al volontario, al premeditato? (1) Fortunatamente

(1) Eppure la Cassazione di Francia con due sue sentenze, l' una del 14 febbrajo 1812, l' altra del 12 luglio 1819, espresse alcune massime di Giureprudenza molto avverse al principio di questa innegabile distinzione di fatti, collo avere stabilito che le percosse recate volontariamente, ove ne segua la morte, costituiscono il delitto di omicidio, sebbene non si abbia avuto intenzione di recare con esse la morte. Dunque se reggesse questa massima, uno che con un urto, con un calcio inavvertentemente dato, percuote sull'ernia di un tale, e vi suscita rapida infiammazione cangrenosa che in quattro o cinque giorni lo trae al sepolcro, dovrà essere punito come omicida al pari di quegli che per ira brutale, provocata da lieve cagione, dà di

la grande sproporzione di pene che esiste tra il 309 ed il 311 del Codice penale francese venne tolta e corretta molto opportunamente dalla legge del 25 giugno 1824. Ma una tale modificazione però non venne recata agli articoli 231 e 232, che risguardano la eccezione fatta dalla legge pei funzionarj pubblici ed agenti designati negli articoli 228 e 230 dello stesso Codice penale (1).

piglio al coltello, e te lo caccia spietatamente nel cuore? Pare che un tale principio non consuoni molto colla ragione, nè colla giustizia. E lo stesso *Merlin* ha infatti impugnata quella massima della Cassazione di Francia, come si può vedere alla parola *Omicidio*.

(1) Riportiamo qui in nota gli articoli qui citati del Codice penale francese:

Art. 228. « Chiunque anche senza armi, e senza che vi sieno intervenute ferite, avrà percosso un magistrato nell' esercizio di sue funzioni, o per causa, o nell' occasione di un tale esercizio, subirà la pena della prigionia dai due ai cinque anni.

« Se una tale violenza ebbe luogo all'udienza di una Corte o di un Tribunale, il colpevole sarà punito colla gogna. »

Art. 229. « Nell' uno e nell' altro dei casi espressi nell'articolo precedente, il colpevole potrà inoltre essere condannato ad allontanarsi per cinque a dieci anni dal luogo ove siede il magistrato, e per un raggio di due miriametri.

« Questa disposizione avrà la sua esecuzione dal giorno in cui il condannato avrà terminata la sua pena.

« Se il condannato infrange questi ordini prima che spiri il termine fissato, sarà punito col bando. »

Art. 230. « Le violenze della qualità espressa nell'articolo 228 dirette contro ad un uffiziale ministeriale, ad un agente della forza pubblica, o ad un cittadino incaricato d' un servizio pubblico, se hanno avuto luogo mentre essi esercitavano il loro ministerio, o per questa occasione, saranno punite con una prigionia da uno a sei mesi. »

Conciossiachè, secondo l'articolo 231, basta bene (per applicare il disposto dell'articolo 309) che vi sia stata effusione di sangue, ferita o malattia riguardo ai pubblici funzionarj. Le semplici percosse non basterebbero quando non fossevi stato spargimento di sangue, essendo queste contemplate a parte dall'articolo 228 qui riferito. Se non che la seconda parte del citato articolo 231 punisce di morte il colpevole di ferimenti in un pubblico uffiziale, quando la morte sia avvenuta in quest'ultimo entro i primi quaranta giorni dalla patita violenza, e non ostante che il feritore non avesse la menoma intenzione di volerlo uccidere. Del resto queste distinzioni di pene relativamente ai colpevoli di atti violenti esercitati sulla persona dei pubblici uffiziali, o funzionarj, o magistrati, vengono ritenute quasi del pari dal Codice penale di Parma, come si rileva dalle disposizioni qui sotto allegate (1).

Art. 231. « Se le violenze esercitate contro a'funzionarj, ed agli agenti designati negli articoli 228 e 230, sieno state la causa di effusione di sangue, di ferite, o di malattia, la pena sarà della reclusione. Se ne è seguita la morte fra il quarantesimo giorno, il colpevole sarà punito di morte.»

Art. 232. « Nel caso stesso in cui queste violenze non avessero cagionata effusione di sangue, ferite, o malattia, le percosse saranno punite colla reclusione, se sono state date con premeditazione, o con agguato. »

Art. 233. « Se le ferite sono di quelle che hanno il carattere dell' omicidio, il colpevole sarà punito di morte. »

(1) Ecco le disposizioni del Codice penale parmense relative a questo medesimo subbietto:

Art. 228. « Chiunque con violenze o minacce costringa un ufficiale pubblico, un agente, o incaricato d' una pubblica amministrazione a fare o a non fare qualche atto dipendente dal suo uffizio, sarà punito colla reclusione, salvo

## ARTICOLO III.

*Legislazione penale austriaca sullo stesso argomento.*

§ 136. « (*Cod. Pen. Aust. Univ. Parte* I.) Chi colla intenzione di nuocere a qualcuno lo ferisce gravemente, o gli reca una grave lesione, o gli cagiona pregiudizio nella salute, si fa reo d'un delitto. »

§ 137. « **a**) Se all'offesa recata va congiunto il pericolo della vita, o se fu recata in guisa, che l'offeso ne abbia a soffrire un grave pregiudizio nel suo corpo;

**b**) Se l'offesa fu recata con istromento tale, ed in

che la natura della violenza usata non portasse pena più grave, giusta quanto è disposto nella presente sezione. »

Art. 232. « Ogni persona che avrà percosso un magistrato dell'ordine amministrativo o giudiziario nell'esercizio delle sue funzioni, o in causa di tale esercizio anche senz'armi, e senza che ne siano provenute ferite, sarà punita con prigionia non minore di un anno.

« Se le percosse hanno avuto luogo all'udienza di un giudice o tribunale, il colpevole sarà punito col massimo della prigionia. »

Art. 233. « In amendue i casi espressi nell'articolo precedente, il colpevole potrà di più essere condannato al confino.

« Questa disposizione, se ha luogo, sarà eseguita dopo il termine della pena di prigionia. »

Art. 234. « Le violenze della specie espressa nell'articolo 223, dirette contro un uffiziale ministeriale, un agente, o depositario qualunque della pubblica forza, o un cittadino

tal modo, da cui comunemente non va disgiunto il pericolo della vita;

c) Se una persona venne sorpresa a tradimento, e fu lesa violentemente anche soltanto con battiture, la pena è del carcere tra uno e cinque anni. A misura però del maggior grado di malizia, della maggior violenza, e gravità della lesione, la pena è anche del carcere duro da uno a cinque anni. »

§ 138. « I gravi ferimenti, e le gravi lesioni non espresse nel precedente paragrafo sono punite col carcere fra sei mesi ed un anno. »

§ 139. « Quelli, che per un' uccisione accaduta in rissa vengono dichiarati rei di grave ferimento a norma del § 126, sono puniti col carcere duro da uno fino ai cinque anni. »

§ 96. « (*Codice cit. Parte* II.) Chi per inavvertenza, o improvidamente uccide, o ferisce mortalmente qual-

legittimamente incaricato di un pubblico servigio, in tempo che esercitano le loro funzioni, o in causa delle medesime, saranno punite colla prigionia di uno a sei mesi. »

Art. 235. « Se le percosse o violenze usate sulle persone, di cui negli articoli 232 e 234, abbiano cagionate ferite o malattie punibili correzionalmente, la pena dei colpevoli sarà quella della reclusione.

« La stessa pena sarà applicata nel caso in cui le percosse o violenze non avessero cagionata ferita o malattia, ma fossero accompagnate da premeditazione. »

Art. 236. « Le percosse, violenze, ferite che avessero di per sè stesse, e secondo le disposizioni di questo Codice, il carattere di crimine, ove cadano sopra le persone di cui negli articoli 232 e 234, saranno punite col grado di pena immediatamente superiore, con che però non si giunge mai per solo effetto della gradazione ad applicare la pena di morte. »

(Cod. Pen. Parm. Lib. II, Sez. II)

cheduno col passarvi sopra con vettura, od a cavallo, è punito, secondo la qualità del caso, con arresto da tre giorni a tre mesi. Oltre di ciò gli viene proibito, secondo le circostanze, di guidare più carrozza, o di andare a cavallo. »

§ 126. « Chi fabbrica un' arma proibita, o di qualità sospetta, oppure, venendogli portata un'arma di questa specie da riparare, non la trattiene, e non ne fa la denuncia alla Magistratura, è punito coll' arresto da tre giorni ad un mese; e se taluno con tal arma sarà stato ferito, od ucciso, coll' arresto rigoroso da uno a tre mesi. »

§ 127. « I cacciatori, od altre persone, che tengono in casa arme da fuoco caricate, sono obbligati di custodirle, onde non siano esposte innanzi ai ragazzi, od altre persone incaute ed inesperte. Qualora dall' omissione di questa cautela sia derivato pregiudizio ad alcuno, ha luogo la pena dell'arresto da una settimana ad un mese, il quale viene inoltre esacerbato a misura della maggiore negligenza, e cangiato in arresto rigoroso, se alcuno sia stato ferito gravemente, od ucciso. »

§ 128. « L' istessa pena devesi applicare a misura delle conseguenze dannose contro colui, che senza prava intenzione spara un'arma da fuoco contro qualcheduno, senza essersi prima assicurato che l' arma non sia carica. »

§ 130. « In generale quelli, a cui per dovere di natura, o per impegno assunto, incumbe la cura di ragazzi o di altre persone incapaci di guardarsi, e difendersi da sè stesse dai pericoli, sono responsabili per la negligenza dimostrata nell' adempimento di tale dovere. Perciò se tal ragazzo od individuo viene uc-

ciso o ferito gravemente, quegli, o quella, a cui è da imputarsi la provata mancanza della dovuta cura, dev'essere punito coll'arresto da tre giorni a tre mesi, da esacerbarsi poi col digiuno, o col castigo corporale, ove risulti un maggior grado di trascuratezza. »

§ 131. « In ispecie ha luogo la pena dell'arresto rigoroso da uno a tre mesi contro quelli, ai quali incombe la cura, o la sorveglianza di un ragazzo, qualora il fanciullo affidato alla loro cura, e sorveglianza avesse perduto la vita, o fosse stato pregiudicato nella salute e nel corpo per essere stato abbandonato a sè stesso in un luogo pericoloso per ragazzi. L'arresto poi viene prolungato ed esacerbato col castigo corporale, quando la disgrazia avvenuta al ragazzo fu occultata. »

§ 133. » Quando in occasione di una fabbrica si omette di esporre i prescritti segnali d' avviso, l' architetto, o chiunque altro ha la direzione della fabbrica, viene punito per ciascuna trasgressione colla multa da dieci a cinquanta fiorini. Se per causa di questa omissione alcuno sarà stato danneggiato, oltre la multa, ha luogo, secondo le circostanze del caso, l' arresto da uno a tre mesi. «

§ 134. « Se una casa, od un edificio, minaccia rovina in qualche parte, il proprietario, o quegli a cui ne è affidata la sorveglianza, è obbligato a chiamare un architetto, onde sia visitata preventivamente, e assicurata. Scoprendosi successivamente, che questa precauzione è stata omessa, quando a giudizio dei periti dell' arte era necessaria, tale omissione viene punita colla multa da venticinque fiorini a duecento, quand'anche non fosse avvenuta la rovina. »

§ 135. « Succedendo la rovina, senza però recar danno

ad alcuno, la multa è da cinquanta a cinquecento fiorini. Qualora poi taluno per causa della rovina sia stato ucciso, o ferito gravemente, si aggiunge alla multa l' arresto rigoroso da uno a tre mesi. »

§ 136. « Un architetto che intraprende una fabbrica con armatura, o che dee assicurare parte dell' edificio con puntelli, cadendo l'armatura, o l'edificio senza però recar danno ad alcuno, è punito per la prima volta colla multa da venticinque a duecento fiorini. La seconda volta poi, oltre la condanna alla multa, gli viene ingiunto per l' avvenire di farsi assistere ogni volta nelle sue fabbriche da un altro architetto, sotto pena di essere interdetto dall'esercizio della sua professione. »

§ 137. « Se in una tale caduta alcuno fosse stato ucciso, o ferito gravemente, l'architetto viene condannato ad una multa di cinquanta a cinquecento fiorini, e gli viene proibito di dirigere fabbriche fintanto che non provi innanzi ai periti dell'arte d' aver migliorato sufficientemente le sue cognizioni in questa parte dell'architettura. »

§ 141. « Chi omette di fare la denunzia quando in un cane, o in qualunque altro animale si spiegano segni di attuale rabbia, o indizj tali che dieno luogo a sospettare che la rabbia possa sopravvenire, è condannato all'arresto da tre giorni a tre mesi, il quale è da cangiarsi in arresto rigoroso, se la rabbia fosse realmente sopravvenuta, o ne fosse derivato danno a persona, o ad animale. »

§ 142. « Nessuno può tenere animali feroci, o di natura perniciosa senza un permesso speciale della podestà. In caso di trasgressione di questo divieto, l' animale deve tosto essere allontanato, ed il proprietario è pu-

nito secondo le circostanze con una multa da cinque a venticinque fiorini. »

§ 143. « Se alcuno fu danneggiato da un tal animale tenuto senza superiore permesso, la multa viene accresciuta in proporzione del danno da venticinque a cento fiorini. »

§ 144. « Anche quando la podestà ha concesso di tenere un animale feroce, il proprietario è sempre responsabile per la sicura sua custodia; quindi se per averla trascurata alcuno sarà stato danneggiato, viene condannato alla multa da dieci a cinquanta fiorini. »

§ 145. « Ogni proprietario di un animale domestico di qualunque specie, che conosca qualche sua nocevole qualità, deve tanto in casa, quanto facendone uso fuori di casa custodirlo, e sorvegliarlo in modo, che nessuno possa esserne danneggiato. Chi omette questa precauzione, ancorchè non ne sia avvenuto alcun danno, è condannato ad una multa da cinque a venticinque fiorini; qualora poi fosse avvenuto un danno, alla multa da dieci a cinquanta fiorini. »

§ 146. « Se dalla inquisizione istituita nel caso di danno arrecato da un animale risulta che taluno vi abbia dato causa coll' aizzarlo, irritarlo, o con qualunque altro atto volontario, il reo è punito coll' arresto d'una settimana, che secondo le circostanze viene inoltre esacerbato col digiuno o col castigo corporale. »

§ 161. « Chi volontariamente mutila, od in qualunque altro modo lede sè stesso, è punito secondo la natura del fatto, e delle circostanze, coll' arresto rigoroso da quattordici giorni a tre mesi. »

§ 163. « Se in caso di rissa qualcheduno viene maltrattato, in modo che l' offesa lasci visibili tracce e

conseguenze, tutti quelli che hanno avuta parte nell'offesa, sono puniti coll'arresto da tre giorni ad un mese, in modo però che la pena sia sempre più sensibile per gli autori della rissa che per gli altri complici. »

§ 165. « Il diritto della domestica disciplina non può mai estendersi fino a maltrattare il castigato, in modo che ne resti danneggiato nel corpo. Perciò qualora i genitori maltrattino in tal modo i loro figli, i tutori i loro pupilli, un conjuge l'altro, l'educatore e maestro gli allievi e scolari, i maestri d'arte i loro garzoni, ed i padroni la servitù, sono puniti come rei di grave trasgressione di polizia. »

§ 174. « Lasciandosi di nottetempo sopra una piazza pubblica, in una strada, dinanzi una casa, o bottega carri di qualunque sorta, legname, materiali da fabbrica, mercanzie in botti, o casse, in generale qualunque cosa, da cui possa derivar danno ai passeggieri, il proprietario è di regola punito con una multa da dieci a cinquanta fiorini, o con arresto da tre a quattordici giorni; in caso poi di recidiva la multa viene raddoppiata, e l'arresto esacerbato col digiuno, o con una più stretta custodia. »

§ 178. « Chi pone, o sospende alcuna cosa nella strada, innanzi le finestre, sui balconi, od in qualunque altro luogo della sua abitazione senza averla prima sufficientemente assicurata contro la caduta; chi dalle finestre, dai balconi, o da qualunque altro luogo getta qualche cosa, che possa recar danno ai passeggieri, è punito con multa da cinque a venticinque fiorini, o con arresto da tre giorni ad una settimana. Se taluno sarà rimasto leggiermente ferito per causa della caduta, la multa viene raddoppiata, e l'arresto esacerbato col digiuno, o con gastigo corporale. Se poi taluno fosse

stato ferito gravemente, od ucciso, si applica secondo le circostanze la pena stabilita per simil caso dal § 135.»

§ 183 « . . . in generale . . . tutte le azioni od omissioni, delle quali ciascuno può facilmente riconoscere il pericolo, od il danno per la corporale sicurezza *debbono* essere considerate come gravi trasgressioni di polizia, e punite seconde le qualità delle circostanze, e delle persone, specialmente quando abbiano avute conseguenze, con una multa da cinque a cinquecento fiorini, o con arresto da tre giorni fino a tre mesi. »

## ARTICOLO IV.

*Legislazione penale sarda sullo stesso argomento.*

Art. 586. « Le ferite e le percosse volontarie, che non hanno il carattere di tentato omicidio, sono punite colla reclusione, e colla relegazione estensibile ad anni dieci, quando vi concorrano cumulativamente le due seguenti circostanze:

« Che le offese sovra espresse portino seco il pericolo della vita.

« Che da dette offese ne sia derivata malattia od incapacità di lavoro personale, che ecceda la durata di trenta giorni. »

Art. 587. « Colle stesse pene saranno punite le ferite, e le percosse volontarie nei seguenti casi:

« Se avranno prodotto rottura d'ossa o in una gamba o in una coscia, o in un braccio, od in altra principale parte del corpo.

« Se avranno fatto perdere l'uso assoluto di un occhio o di qualche membro.

« Se porteranno seco, oppure cagioneranno la mutilazione, o la debilitazione permanente di qualche parte del corpo.

« Se renderanno deforme l'aspetto. »

Art. 288. « Quando per effetto di delte ferite o percosse la persona offesa abbia perduto l'uso assoluto della vista, o l'uso assoluto delle braccia o delle gambe, il colpevole sarà punito colla reclusione, o colla relegazione non minore di anni sette, e la pena potrà anche estendersi ai lavori forzati per anni dieci. »

Art. 589. « Se i crimini di cui nei tre precedenti articoli sono stati commessi con prodizione, o con premeditazione od agguato, od in totale mancanza di causa, la pena sarà aumentata di uno o di due gradi. »

Art. 590. « Le ferite e le percosse volontarie, per cui segua la morte entro i quaranta giorni immediatamente successivi, sono uguagliate all'omicidio, e punite colle pene corrispondenti.

« Se la morte dell'offeso seguita entro i quaranta giorni immediatamente non sia succeduta per la sola natura delle ferite o percosse, ma per causa preesistente o sopravvenuta, la pena sarà diminuita di uno o di due gradi. »

Art. 592. « Quando le ferite o le percosse volontarie non cadano sotto alcuna delle precedenti disposizioni, saranno punite col carcere da un mese a due anni.

« Se vi concorrerà alcuna delle circostanze aggravanti, di cui nell'articolo 589, il carcere non sarà minore di sei mesi, o potrà estendersi a tre anni. »

Art. 593. « La pena del carcere non sarà minore di un anno, e potrà estendersi a cinque anni in ciascuno dei casi seguenti:

1.° Se le ferite o percosse volontarie portino seco il pericolo di vita;

2.° Se le ferite o percosse volontarie, quantunque non portino seco il pericolo della vita, abbiano però cagionata una malattia, od incapacità di lavoro, eccedente i trenta giorni;

3.° Se il reato è stato commesso per vendetta sopra testimonj o periti che hanno deposto in giustizia o dato il loro giudizio, e per motivi di tale testimonianza o perizia;

4.° Se le ferite sono state cagionate con armi di cui è proibito il porto, ovvero con coltelli, ancorchè di genere non proibito, salvo il disposto dall' articolo 596 per le ferite cagionate colle armi ivi menzionate. »

Art. 594. « Nei casi previsti dal precedente articolo, se vi concorrerà alcuna delle circostanze aggravanti, di cui nell' articolo 589, la pena del carcere non sarà minore di due anni. »

Art. 595. « In tutti i casi indicati nelle precedenti disposizioni, nei quali le ferite sono punite con pene criminali, se il feritore avrà fatto uso di armi di cui è proibito il porto, non sarà mai al medesimo applicato il *minimum* della pena. »

Art. 596. « Le ferite punibili colla sola pena del carcere, se sono state fatte con armi insidiose, ovvero con armi da fuoco anche permesse, saranno punite colla reclusione o colla relegazione. »

Art. 600. « Il crimine di evirazione è punito coi lavori forzati a vita.

« Se dalla evirazione ne sia derivata la morte entro i quaranta giorni immediatamente successivi, il colpevole è punito di morte. »

## ARTICOLO V.

*Legislazione penale di Napoli sullo stesso argomento.*

Ma una importante ed utile riforma circa alla valutazione penale de' ferimenti venne introdotta nella legislazione criminale del regno delle Due Sicilie in questi

ultimi tempi. Forse dir si può la sola legislazione italiana che siasi messa d'accordo coi progressi fatti dalla Medicina legale in questo secol nostro. Chè viene colà distinta la ferita o percossa *grave* dalla *lieve*; quella giudicata pericolosa della vita, e questa non adducente pericolo veruno, o se pur ne adduce, non è che quello dello storpiamento (1) o *storpio* che si voglia dire. La ferita grave viene dalla legge penale di Napoli punita col terzo grado di prigionia; mentre l'altra, cioè la lieve o produttrice del solo pericolo di storpio, soggiace alla pena del primo al secondo grado di prigionia, giusta l'articolo 356. Che se poi tali ferite venissero commesse con premeditazione, con agguato, con proditorio attentato; oppure contro le persone qualificate negli articoli 348, 349 e 353 (2), oppure con arme da fuoco o con qualunque arma propria, la pena è in tali circostanze del primo grado dei ferri nel presidio, giusta l'articolo 357. E fin qui, si avverta bene, non si parla che di ferimenti che adducono *pericolo di storpio*. Che se poi lo *storpio* o la mutilazione di alcuna parte o membro qualunque succeda realmente, la pena è del primo grado di ferri nel presidio; e qualora

(1) Lo *storpio*, secondo la definizione data dalla Corte suprema di giustizia di Napoli con sua decisione del 30 gennajo 1824 « *è secondo il comune linguaggio l'essersi renduta permanen-* « *temente viziosa una parte della costruzione fisica del corpo* « *umano, o l'essersi in tutto, o in parte permanentemente* « *debilitata l'umana agibilità.* » Quindi dichiarò che la deformità risultante da una ferita all'angolo della bocca non costituisce lo *storpio* nel senso della legge (decis. del 21 marzo, e 2 maggio 1822), ma che un'ernia in seguito a grave ferita, costituiva lo *storpio* nel senso della legge stessa (decis. del 21 aprile 1824).

(2) In questi tre articoli si parla de'pubblici funzionarj, magistrati, agenti della forza pubblica, ecc.

l' offesa o la violenza venga fatta ne' modi o contro le persone qualificate ne' citati articoli 348, 349 e 353, allora la pena è del primo al secondo grado di ferri, giusta l' articolo 358.

Ciò nulla meno, quando il pericolo, vuoi della vita, vuoi dello storpio, venga giudicato soltanto per rapporto agli *accidenti* diversi, i quali possono occorrere a peggiorare la condizione del ferimento qualunque, allora la percossa, ferita o violenza qualunque siasi viene ne' casi ordinarj punita col primo grado di prigionia; e col secondo al terzo grado quando sia stata commessa nei modi o contro le persone e funzionarj qualificati negli articoli accennati sopra 348, 349, 353, in forza dell'articolo 359.

Qualora poi il pericolo di mutilazione o di storpio, anche solamente accidentale si verifichi realmente colla mutilazione avvenuta, la pena è del primo grado di ferri nel presidio non applicata *al maximum*; e quando avvenga ne' modi, o contro le persone designate ne' ripetuti articoli 348, 349, 353, la si punisce col primo al secondo grado della stessa pena giusta l' articolo 360.

Del resto la legge penale del regno delle Due Sicilie rispetto ai ferimenti camminò sulle tracce della francese; chè i riportati articoli 309, 310, 311 di quest' ultima corrispondono agli articoli 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363 di quella. E gli articoli pure riferiti sopra del Codice penale francese 228, 229, 230, 231, 232, 235 corrispondono quasi intieramente agli articoli 175, 176 e 177 del Codice napoletano. Oltre di che la percossa o ferita *lieve*, non adducente cioè alcun pericolo con seco (1),

(1) Egli è per ciò che la suprema Corte di giustizia di Napoli con sua decisione del 31 gennajo 1823 disse non potersi dichiarare lieve una ferita giudicata anche solo *accidentalmente* pericolosa.

è punita da quest' ultimo col primo grado di esilio correzionale; riserbando alla medesima il secondo grado della stessa pena, quando venga fatta ne' modi o nelle persone designate negli articoli 348, 349, 353 surricordati; salve però sempre le pene maggiori portate dall' articolo 361, quando venisse fatta con armi insidiose o proibite.

Anche la legge penale di Napoli ha previsto il caso in cui la morte tenga dietro a qualche percossa o ferimento volontario. E in questo caso distingue se la morte avvenga entro i primi quaranta giorni immediatamente successivi alla ferita, o dopo; o se sia esclusivo ed immediato suo prodotto, oppure di cause sopravvenute e non esistenti all' atto del ferimento. Quindi se la morte avviene entro i primi quaranta giorni immediatamente successivi al ferimento stesso, il colpevole soggiace alla pena dell' omicidio volontario; e se per causa sopravvenuta, allora la pena, giusta l' articolo 362, discende di uno o di due gradi. Se poi la morte avvenga dopo i quaranta giorni immediatamente successivi alla ferita e per solo effetto di questa, il colpevole è pure punito come volontario omicida; ma la pena in questo caso discende di uno o di due gradi. E se la morte stessa avvenga per causa sopravvenuta, discende allora la pena di tre gradi; però essendo la pena dei ferri, questa, giusta l'articolo 363, viene sempre espiata nel presidio.

## ARTICOLO VI.

*Legislazione penale toscana sul medesimo argomento.*

Il diritto penale vigente in Toscana, e in forza particolarmente di una legge del 30 novembre 1786 (arti-

colo 72) stabilisce che le ferite fatte con armi di qualunque specie, e con premeditazione, saranno punite con pena afflittiva di corpo fino ai pubblici lavori inclusivamente. E qualora consti che il feritore avesse intenzione di uccidere, la pena sarà sempre dei pubblici lavori. Quando poi le ferite vengano fatte in rissa con arme atte ad uccidere, se la ferita sarà grave, comecchè non pericolosa, si punirà sempre con pena afflittiva ad arbitrio del giudice. E per tutte le altre offese leggiere o fatte senz'arme, si puniranno i colpevoli con pena pecuniaria, secondo la qualità di esse dalle venticinque alle duecento lire toscane.

L'articolo 102 poi della succitata legge prescrive che l'abuso dell'arma bianca di corta misura nei ferimenti ed omicidj, sebbene derivati da provocazione, è sempre considerata come una circostanza aggravante il ferimento o l'omicidio; non però per variare, ma solo per accrescere dentro sua specie e qualità la pena imposta a simili ferimenti ed omicidj.

Questa disposizione speciale pei ferimenti, sieno o non sieno giudicati sulle prime pericolosi, quando cioè producano l'effetto della deturpazione o dello storpio, vuol essere sempre valutata per condannare il reo alla pena di cinque anni di servizio ai pubblici lavori; e quando un tale effetto non succeda, alla pena di sette anni di confino. Che se poi dalle circostanze del fatto risulterà che il feritore avesse intenzione di uccidere, la pena del ferimento premeditato che non abbia però prodotta deturpazione o storpio della persona, dovrà essere di anni cinque di servigio ai pubblici lavori, e di anni dieci quando abbia un tale effetto recato.

Tutte queste pene poi dovranno accrescersi ciascuna di un grado nella loro specie, qualora risulti che le

ferite sieno state fatte da arma bianca di corta misura, dovendo la qualità di tale arma essere considerata per una circostanza aggravante il ferimento, giusta il surricordato articolo 102 della legge stessa.

Parimenti tutte le ferite provenienti da rissa o provocazione, qualunque esse sieno, gravi o leggiere, pericolose o no, purchè fatte con armi atte ad uccidere, non potranno essere punite con minor pena che dell' esilio dalla podesteria o dal vicariato, la qual pena dovrà estendersi a quella del confino a Volterra e suo territorio fino a cinque anni, quanto alle ferite con pericolo, e fino a tre anni quanto alle altre, avuto il conveniente riguardo al pericolo prossimo o rimoto, alla qualità più o meno grave delle ferite, al loro numero, all' essere il feritore stato autore della rissa, all' eccesso del provocato e alle altre circostanze aggravanti, od attenuanti secondo la prudente considerazione del giudice; fermo però stante sempre il disposto del § 72 della citata legge 30 novembre 1786 quanto alle offese leggiere fatte senz' arme e senza premeditazione.

Una legge poi del 1722, tuttavia in vigore, prescrive ai medici e ai chirurghi sotto pena di privazione dell' esercizio della loro arte e di altre ad arbitrio del giudice che visitando e medicando ferite, sieno mortali o no, gravi o leggiere, debbano farne immediato rapporto al Tribunal criminale; e qualora vi abbia pericolo di morte, sono tenuti a fare un secondo rapporto entro le prime ventiquattro ore.

## ARTICOLO VII.

*Legislazione penale degli Stati Pontificj sullo stesso argomento.*

Art. 315. « (Vedi *Regolamento dei delitti*, ecc. *cit. Tit. XXIII*). Le ferite agli ascendenti e discendenti in linea retta, al fratello e sorella carnale, al conjuge, le ferite al magistrato in odio di officio, le ferite proditorie, e quelle fatte con insidie, ed appostatamente o con mandato:

§ 1.° Se sono con assoluto pericolo di vita, si puniscono con la galera perpetua;

§ 2.° Se sono con qualche pericolo, si puniscono con la galera dai dieci ai quindici anni;

§ 3.° Se sono senza pericolo, con l'opera pubblica dai tre ai cinque;

§ 4.° Alle stesse pene è soggetto il mandante; nè per questi, nè pel mandatario si osserva che vi sia intervenuta promessa o mercede.

§ 5.° Nel caso di provocazione gravissima, la pena potrà essere minorata di un grado. »

Art. 316. « Le ferite fatte in occasione di furto violento sono considerate e punite come nel precedente articolo. »

Art. 317. « Le ferite tendenti al suicidio sono punite colla detenzione sotto a sorveglianza da uno ai tre anni. »

Art. 318. « Negli altri casi, le ferite con assoluto pericolo di vita sono punite con dieci anni ai quindici di galera.

§ 1.° Le ferite di qualche pericolo si puniscono con cinque anni ai dieci di galera.

§ 2.° Le ferite senza pericolo con l' opera pubblica da un anno ai tre. »

Art. 319. « Le ferite contemplate nell' articolo precedente, se furono fatte in seguito di provocazione, sono punite con un grado minore di pena:

§ 1.° Se con grave provocazione con due gradi minori di pena. »

§ 2.° Se con provocazione gravissima, quando la ferita sia di pericolo assoluto, è punita con la detenzione di un anno; ed essendo di qualche pericolo, colla detenzione di sei mesi. »

Art. 320. « Le ferite, dalle quali derivi la perdita o la debilitazione di qualche membro, o che producano deformità apparente nella persona dell' offeso, sono sempre punite coll' aumento di un grado alle pene stabilite negli articoli precedenti. »

Art. 321. « Sono anche punite coll' aumento di un grado se le ferite sono prodotte da uno strumento comburente. »

Art. 322. « Il reo di ferita semplice in seguito di provocazione è dimesso se ha sofferta prigionia di tre mesi, e se offre il consenso della parte offesa, in difetto del quale dovrà compiere i sei mesi di detenzione, o soggiacere ad una multa proporzionale. »

Art. 323. « Ma quando la provocazione sia stata gravissima, compita la prigionia di tre mesi, è dimesso senza bisogno di esibire il detto consenso. »

Art. 324. « La entità delle ferite si desume dall' ultimo giudizio del chirurgo. »

Art. 325. « Morendo il ferito dopo il quarantesimo giorno, non risanata ancora la ferita, il delinquente è punito come autore di ferita con assoluto pericolo di vita, quando non risulti dalla ispezione giudiziale che la ferita ha prodotta la morte, nel qual caso è punito

colla pena prescritta alla specie d' omicidio di cui è dichiarato reo. »

Art. 326. « Le ferite senza pericolo, prodotte da istromento semplice, contundente, e lacerante, sono punite con pena di detenzione da sei mesi ad un anno; ed alle stesse pene sono soggette le contusioni e le lacerazioni. »

Art. 327. « In caso di ferita involontaria prodotta da sola colpa, la pena è della detenzione da un mese a due anni secondo i gradi della colpa. »

## ARTICOLO VIII.

*Legislazione penale estense sul medesimo argomento.*

Art. 34. « (*Cod. crim. Lib. V, Til. VI.*) Che se qualcuno ardirà in luogo alcuno di questi Stati scaricare archibugiate di che sorte sieno, o sgrillettare armi da fuoco contro alcuno, ancorchè non ferisca, o ferendo non ammazzi, anzi quand' anche l' accialino e l' archibugio, o altra arma da fuoco come sopra non pigli fuoco, mentre tal atto segua per ammàzzare o ferire, e tanto a caso pensato o premeditato, quanto in rissa di cui sia stato l' autore, incorrerà tal delinquente nella pena della galera in vita e di scudi dugento d'oro, e sempre si presumerà che l'arma fosse carica ed atta ad offendere. Non essendo poi il delinquente in rissa l'autore della medesima rissa, la pena sarà afflittiva anche sino alla galera a tempo, ed inoltre pecuniaria, secondo le circostanze dei casi e delle persone. »

Art. 35. « Parimenti se alcuno ardirà di offendere qualche persona con coltelli, stiletti, daghetti, o altre delle

armi corte da taglio e punta, o da punta solamente, proibite a portarsi, o con alcuno degli istrumenti ad uso degli artisti, taglienti e perforanti, o perforanti solamente, quali instrumenti vogliamo e dichiariamo doversi a questo effetto riputare e considerare nel grado medesimo che si considerano i coltelli, stiletti, ed altre armi corte sopra enunziate; seguendo tale offesa con animo deliberato, o in rissa di cui l'offensore sia stato l'autore come sopra, incorrerà chi offenderà con tali armi corte, o istrumenti, nella pena della galera per dieci anni, ed anche in vita ad arbitrio del giudice, secondo la qualità dei casi e delle persone, ed inoltre di scudi duecento d'oro; la qual pena si minorerà rispettivamente, secondo le circostanze, nel caso che l'offensore in rissa non ne sia stato l'autore, e molto più se la ferita sarà seguita a difesa. »

Art. 36. « Che se per tale offesa seguita con una o più ferite ne succedesse la morte dell'offeso, la pena, oltre il confisco dei beni, sarà della morte, alla sola riserva del caso a difesa, in cui, oltre la pena corrispondente alla delazione dell'armi, sarà luogo a quella ulterior pena che si riconoscerà a termini di ragione, a misura delle circostanze. »

Art. 37. « La pena di chi ferirà con coltelli non proibiti, con spada, palosso, sciabola, bajonetta, bastoni con punte di ferro, armi in asta, o altre simili di misura, sarà di cento scudi d'oro, e della galera per anni cinque, da accrescersi anche o sminuirsi secondo le circostanze; ma se per tali ferite ne seguisse la morte, sarà la prescritta per l'omicidio, come nel suo titolo. »

Art. 39. « Per gli omicidj, ferite, ed altri delitti con

armi che si commettono da figli di famiglia, il che in buona parte deve attribuirsi alla mala cura de' padri, od altri loro ascendenti, trascurati ed indolenti in vegliare sopra la condotta e procedura dei medesimi, dichiariamo e comandiamo che, quando essi figli di famiglia con tolleranza ed indolenza colpevole de'padri ed avi loro portassero, o ritenessero armi di qualità proibita a ritenersi, oppure portassero armi non proibite, ma senza le dovute facoltà e licenze, e molto più commettessero con esse qualche delitto, sieno essi padri ed avi rispettivamente tenuti a pagare le spese della processura, e le pene pecuniarie per simili trasgressioni incorse, seguite che saranno le condanne dei rei anche in contumacia, sino al valore dell'intiera legittima ad essi figli, o nipoti in qualsiasi forma spettante, non ostante qualunque rinunzia da essi preventivamente fatta, che si dichiara di niuna forza e valore, come cautela inventata al solo oggetto di fraudare il Fisco, deludere la giustizia, e fomentare impunemente i delitti. »

Art. 40. « Per la prova della qualità dell'armi da punta e taglio che non si potessero avere nell'uffizio criminale, quando concorra la perizia dei chirurghi, che riferiscano, giudicare la ferita essere fatta con arma, o con istrumento incidente, o perforante, o incidente solamente, tale ferita si presumerà sempre fatta con arma della qualità giudicata dal chirurgo, riserbata però al reo la facoltà di potere più precisamente provare la vera qualità di detta arma. »

Art. 7. (Cod. cit. lib. V, tit. IV) « I figli e discendenti che percuoteranno, o feriranno gravemente e dolosamente i loro padri, oascendenti, incorreranno la pena della forca; ma se in semplice rissa, purchè non sieno

i provocanti, incorreranno quella della galera a tempo, ed anche in vita a misura delle circostanze; e se feriranno con animo di uccidere, la pena sarà della morte. »

Art. 8. « Gli ascendenti pure, che nel correggere e castigare i loro discendenti li ferissero, e percuotessero gravemente, e con eccessivo trasporto, saranno puniti a misura dell' eccesso. »

Art. 17. « Per il solo atto prossimo dell' assassinio con percuotere o ferir gravemente, si incorrerà la pena della forca tanto dal mandatario, quanto dal mandante, e dagli altri complici; e se la percossa o ferita non sarà grave, la pena per l'uno e per gli altri sarà della galera a vita. »

## CAPO II.

*Delle ferite in genere considerate in senso medico-legale.*

La definizione della parola *ferita*, o il suo significato pratico che ha in Medicina legale, è molto diverso di quello che ottiene in chirurgia. Chè mentre questa sotto un tal nome comprende un numero determinato di lesioni, quella abbraccia ogni maniera di violenze e di offese esercitate sul corpo umano, ponendole tutte sotto un tale vocabolo generale. — Quindi è che in Medicina forense le *contusioni*, *lacerazioni*, *fratture*, *ecchimosi*, *slogature*, ecc., tutte in somma siffatte lesioni sono comprese nella denominazione di *ferite*. — Le quali, come tutti sanno, possono essere fatte tanto *sul corpo umano vivo*, quanto *sul corpo umano appena morto*; ciò che importa sommamente di distinguere in fatto.

Il perito che verrà impertanto richiesto dalla compe-

tente autorità, in caso di ferimento, non potrà mai prescindere dallo esaminare:

a) La *forma*, o figura apparente della lesione; se cioè lineare, triangolare, rettilinea, o curva, arcuata, circolare, crociata, oppure irregolare nel suo perimetro, a margini netti, oppure laceri, con perdita di tessuto.

b) La *estensione* considerata nelle sue dimensioni di *lunghezza*, *larghezza* e *profondità*, misurate colla maggiore possibile esattezza (1).

c) La *situazione* precisa del ferimento, sì rispetto alle parti vicine, che alle sottostanti, indicandone il luogo esattamente.

d) La *direzione*, o andamento della ferita, rispetto o all'asse principale del corpo, o alle fibre dell'organo, o parte lesa.

e) L'*epoca*, o la data della lesione - se è recente

(1) Le due prime dimensioni risguardano le ferite esterne *non penetranti* in alcuna cavità; la terza, cioè la *profondità*, vuol essere determinata non tanto per valutare la estensione, e l'addentramento dell'arma ne' tessuti, quanto anche per giudicare se penetrasse in qualche cavità del corpo, con o senza offesa, o traslocamento de'visceri contenuti. Ad evitare molti sconci ed errori, onde veggonsi non rade volte, almeno fra noi, ingombre le perizie, massime de'medici e chirurghi di campagna, sarebbe utilissimo che questi si provvedessero della misura in pollici del piede parigino, essendo questa la più generalmente adottata. Con questa misura, che è poi facile colle *tavole di confronto* di ragguagliare a quella di ciascuna città o provincia, si eviterà lo sconcio non lieve di sentir parlar di pollici e mezzi pollici misurati sulla prima, o seconda falange del pollice della mano del perito, il quale crede di ripararvi al caso con un *circa* messo in coda alle segnate dimensioni.

cioè - e quindi sanguinolenta - infiammata - suppurante, - oppure antica - quindi più o meno cicatrizzata - e se la cicatrice è vera, o falsa, molle, o dura, soda e resistente, oppure facile ad essere lacerata.

**f**) La *causa* che ha potuto produrre il ferimento, indicando cioè se da corpo semplicemente contundente o lacerante ad un tempo, se da arma *pungente* soltanto, o tagliente e pungente ad un tempo, od *ambitagliente*, *tricuspidale*, o da qualsiasi altra causa chimica, meccanica, o d'altro genere.

**g**) Il *modo* con che probabilmente venne operato il ferimento, desunto dalla cognizione della *forma*, della *estensione*, e *situazione* e *causa* del medesimo.

**h**) Gli *effetti* o conseguenze del ferimento stesso, desunti dalla qualità della parte lesa e dei vincoli, e rapporti di essa colla economia generale della vita, non che della cognizione del temperamento, e costituzione individuale.

**i**) Le *complicazioni* morbose, onde le ferite possono essere accompagnate, sì per cause preesistenti nell'individuo, e sì per effetti immediati provenienti dalle ferite medesime.

**k**) Il *pericolo* più o meno grave, più o meno urgente, onde possono essere accompagnate.

**l**) La *durata* o l'esito delle medesime, che comprende il loro *prognostico*, e che debb' essere incluso nel *giudizio* che gli esperti debbono dare all'autorità giudiziale richiedente: giudizio desunto dal complesso de' dati qui sopra espressi.

## ARTICOLO I.

### *Classificazione delle ferite.*

Non vi ha scrittore di medicina legale, che non si sia studiato di dare una classificazione particolare de' ferimenti. Alcuni li classificarono in ragione della estensione; altri del pericolo; altri delle cause che li produssero; altri delle conseguenze che seco traggono. Ma in onta a tante classificazioni date da scrittori diversi, si può dire che niuna di esse abbia veramente giovato allo scopo della scienza, che è quello di apprestare alla Giureprudenza penale una scala proporzionale di lesioni, collocate per modo, che facile ne venga la cognizione della loro natura, del loro grado e conseguenza, onde non sia nè più nè meno pregiudicato l'autore delle medesime. Ma sia perchè la Giureprudenza penale non ha voluto per anco adottare le riforme che per questa parte introdussero i nuovi progressi della Medicina e Chirurgia forense, o sia perchè la Giureprudenza stessa non volle invocarne l'ajuto nella valutazione di questi fatti, onde proporzionare ai medesimi le pene, egli è certo che niuna classificazione fin qui si è messa d'accordo veramente collo spirito del diritto penale vigente nelle più colte nazioni d'Europa. Ciò però, di cui la Giureprudenza stessa sembra andarsi giornalmente persuadendo, si è la necessità di distinguere in pratica le ferite, non tanto dalla loro natura o semplice o grave, quanto eziandio dalla loro sede, e conseguenze più o meno rapide e immediate che arrecano alla vita. Ciò è frutto dei tanti avanzamenti fatti in questi ultimi sessant'anni dalla fisica animale sana e morbosa, che ha mostrato con più

di fondamento la struttura e le funzioni degli organi viventi, e svelati i reciproci loro rapporti, ed influenze meglio assai che pel passato non si faceva. Le condizioni caratteristiche di *letalità*, o di *sanabilità*, che spettano alle ferite, sembrano oggi entrare nello spirito della Legge, perchè da *Fortunato Fedeli*, che primo le propose, infino ad oggi la esperienza le ha pienamente sanzionate.

La più parte degli scrittori di medicina legale, tali che *Gerdy*, *Ploucquet*, *Orfila*, *Briant*, *Sedillot*, ed altri parecchi, riconoscono la necessità di distinguere la mortalità delle ferite in *assoluta*, ed in *accidentale*, e *individuale*. Il *Puccinotti*, seguitatore delle idee di *Remer* e *Mayer*, preferisce di classificare le ferite dal lato della loro *insanabilità* o *sanabilità*; e le ragioni e gli argomenti che con tanto ingegno e dottrina produce, sono, per vero dire, de' più convincenti.

Noi senza tanto affaccendarsi a trovare un nuovo metodo di classificazione dei ferimenti, amiamo seguire quello di *Ploucquet*, che è oggi il più generalmente abbracciato. Non è però da negare come il carattere della *insanabilità assoluta* per le ferite necessariamente mortali venne da lui pure apertamente dichiarato pel più essenziale (1) Eccone il prospetto generale da noi appena in qualche punto modificato.

(1) Ecco le sue parole: « *non habemus aliud fundamentum, vel aliud caractherem absolutæ læthalitatis, nisi lesionis insanabilitatem, vel impossibilitatem mortem avertendi.* »

## CLASSIFICAZIONE GENERALE DI TUTTE LE FERITE.

### CLASSE PRIMA.

Ferite mortali.

**Ordine I.**

Ferite mortali *assolutamente*, o *necessariamente*, quindi *insanabili* affatto.

**Ordine II.**

Ferite mortali *accidentalmente*, quindi insanabili *per accidente*.

**Ordine III.**

Ferite mortali *individualmente*, o relativamente mortali, quindi *insanabili relativamente all' individuo*.

### CLASSE SECONDA.

Ferite non mortali.

**Ordine I.** Ferite *lievi*, *semplici*.

**Ordine II.** Ferite *gravi* e *pericolose*.

**Ordine I.**

Genere I. Ferite lievi *sanabili perfettamente*.

Genere II. Ferite lievi *sanabili imperfettamente*, o con *reliquia*.

**Ordine II.**

Genere I. Ferite gravi e pericolose durevoli a trenta giorni.

Genere II. Ferite gravi e pericolose durevoli a più di trenta giorni.

Genere I.

*Specie I.* Ferite gravi durevoli a trenta giorni, *sanabili senza reliquia*.

*Specie II.* Ferite gravi durevoli a trenta giorni, *sanabili con reliquia*.

Genere II.

*Specie I.* Ferite gravi durevoli a più di trenta giorni, *sanabili senza reliquia*.

*Specie II.* Ferite gravi durevoli a più di trenta giorni, *sanabili con reliquia*.

## ARTICOLO II.

### CLASSE I. ORD. I. *Delle ferite mortali* assolutamente.

Sono ferite *necessariamente* mortali tutte quelle le quali penetrando nell'interno tessuto degli organi i più essenziali alla vita, vi ledono qualche cospicuo tronco vascolare centrale, o qualche plesso, o ganglio nervoso da cui gli organi stessi pigliano movimento e vita. Tali sono le ferite *profonde* del cervello, della spina, dei polmoni, del cuore, del fegato, quando sieno lesi i tronchi vascolari centrali di questi visceri, o i plessi, o rami nervosi principali dei medesimi.

Non ignoriamo le eccezioni che a questa regola generale possono fare alcuni casi singolari di ferita del cervello, del cuore, dei polmoni ecc., in cui la morte non nè è venuta. Ma questi casi eccezionali, qualunque valore si voglia ai medesimi accordare, non potrebbero mai distruggere il principio stabilito. Conciossiachè si è ammesso che a costituire la assoluta letabilità, e quindi la insanabilità di simili lesioni non sieno esse già superficiali, ma *profonde*, ma toccanti al centro degli organi mentovati, e al segno da lederne e distruggerne i vasi maggiori, o i rami nervosi più cospicui, o di penetrare ne'loro intimi ricettacoli, dove si separano, o si raccolgono umori di prima necessità all'esercizio della vita, strumenti immediati del senso e del moto animale, e per giungere ai quali debbe necessariamente lo strumento feritore attraversare tessuti di prima importanza. Ma una lesione superficiale, leggiera de'visceri indicati, non traendo seco tutte le circostanze or ora cennate, può in alcuni rari casi, non essendo da altre concause

accompagnata, non togliere per buona ventura la vita. E ciò vuol dire che non si avvera allora veruna di quelle due essenziali condizioni o di *angiotomia*, o di *nevrotomia*, che abbiamo dette essere le caratteristiche dell' assoluta letalità di un ferimento; e la morte, qualora avvenga dopo più o men tempo, può essere l'effetto *accidentale* delle conseguenze morbose portate dal ferimento stesso.

## ARTICOLO III.

### CLASSE I. ORD. II *Delle ferite* accidentalmente *mortali.*

Diconsi ferite *accidentalmente* mortali quelle le quali si rendono tali, non perchè insanabili assolutamente, come le prime onde abbiamo or ora parlato, ma perchè per qualche impreveduto, o imprevedibile accidente, o non fu posto, o non si potè porre immediatamente riparo al male. Simili accidenti, pei quali si può rendere letale un ferimento, che in sè stesso non era a principio, ma che ammetteva più o meno qualche grado di sanabilità, sono numerosi, indeterminabili. Essi dipendono da un cumulo di circostanze, che i soli casi speciali possono realizzare e mettere a nudo. Essi sono riferibili tanto a condizioni individuali, preesistenti nel ferito, quanto anche ad alcune estrinseche circostanze o relative al tempo, al luogo in cui viene soccorso, oppure alla persona che lo soccorre, alla sua docilità nel lasciarsi soccorrere, e a mille altre eventualità che non si saprebbero tutte nè prevedere, nè prevenire.

## ARTICOLO IV.

### CLASSE I. ORD. III. *Delle ferite* individualmente *mortali.*

Anche queste possono essere annoverate fra le ferite per accidente letali; chè si può riguardare per una vera *accidentalità* lo imbattersi in una costituzione o malsana o già infralita da malattie pregresse, o depauperata e malconcia da infermità attuali, per cui le conseguenze del ferimento, le quali in altro individuo sarebbero state certamente riparabili dall'arte, sono invincibili in individuo così male disposto e malmenato. Vuolsi però notare che pochi giureconsulti vogliono ammettere questa *insanabilità individuale* delle ferite, per cui tanto ragionevolmente insiste il *Puccinotti* sull'esempio di altri scrittori di Medicina forense. La Giureprudenza criminale però sembra che, in molti casi almeno, non possa esimersi dallo ammettere ne'ferimenti questa triplice forma di mortalità che abbiamo or ora mentovata. Infatti lo stesso *Carmignani* ebbe a pronunciare queste gravi parole: « *Præterea vulnera, aut per* « *se, aut per accidens lethalia esse possunt, per se quæ* « *semper omnibusque cujuscumque ætatis roboris letalum* « *afferrunt; per accidens, quæ mortem pariunt, eo* « *quod aliqua causa vulneri prorsus extrinseca id ef-* « *ficit. Hujusmodi vero causæ aut physicæ sunt, veluti* « *aeris, ac climatis constitutio, vulnerati corpus natura* « *infirmum, in putredinem pronum; aut morales, ve-* « *luti chirurgi accersendi impossibilitas, chirurgi* « *ipsius imperitia, vulnerati negligentia, intemperan-* « *tia,* » etc. . . . (§ 945.)

## ARTICOLO V.

### CLASSE II. ORD. I. *Delle ferite lievi o semplicissime.*

Sono *leggiere* o semplici tutte quelle ferite, le quali non adducendo alcun pericolo, interessano la cute, il tessuto cellulare sottocutaneo, e i primi strati muscolari. Però sebbene *tutte* queste lesioni sieno sanabili dall'arte, pure alcune lo sono più intieramente, o più perfettamente delle altre, vale a dire può la guarigione ottenersi senza che rimanga vestigio alcuno della preceduta lesione, o può rimanervi qualche reliquia per più o men tempo, od anche permanentemente. La guarigione di queste lesioni, nella più grande generalità dei casi, si ottiene in otto, dieci, dodici o quindici giorni al più di tempo. Se abbisognasse per ottenerla uno spazio maggiore, esse non apparterrebbero più alle semplici, ma alle gravi o pericolose.

## ARTICOLO VI.

### CLASSE II. ORD. II. *Delle Ferite gravi, o pericolose.*

Allorquando una ferita, o perchè penetrante in qualche principal cavità del corpo con o senza lesione dei visceri contenuti nella medesima, o perchè interessante i tessuti profondi e duri del sistema, arreca tali conseguenze, che, per essere tolte coi soccorsi dell'arte, abbisognano venti, venticinque, trenta e più giorni, non vi ha dubbio nel doversi in tal caso la ferita (sia pur *semplice*, *composta* o *complicata*) dichiarare grave e più o meno pericolosa. Un tale carattere di gravità si desume

e dalla sede che occupa la ferita stessa, ovvero dalla lesione dell'organo più o meno essenziale ed importante alla vita, e dai rapporti di parentela che sussistono più o meno stretti fra esso e gli altri. Dal che dovendone derivare necessariamente delle conseguenze più o meno immediate, ossia una *malattia* propria più o meno dell' organo offeso, è certo che alla costui lesione si lega necessariamente un pericolo più o meno grave, che la natura o l' arte può sì bene allontanare nel progredire del travaglio morboso, ma che però non si potrebbe non confessare.

Ciò nulla meno anche le gravi e pericolose ferite vogliono essere distinte, nella generalità dei casi, secondo la poca o molta durata loro. E questa distinzione noi crediamo utile di basare sulle disposizioni portate dagli art. 315, 320 e 321 del Codice penale parmense, da noi già riferiti. Non già che una tale distinzione sia la più assoluta e conveniente che si possa stabilire; ma perchè possa servire di norma in pratica a' magistrati nostri per proporzionare a simili lesioni le convenienti pene, giusta il disposto degli articoli allegati. E per vero niuno vorrà negare che una ferita qualunque di parti molli, o dure, e penetrante in alcuna delle principali cavità del corpo, e molto più se con lesioni de'visceri in essa contenuti, non debba dirsi grave o pericolosa in genere, che un pericolo poco, o molto, va sempre compagno a siffatte lesioni, allorchè sieno spinte a questo grado. Ma questo pericolo può per favorevoli circostanze svanire in pochi giorni, e allora osservando al tempo solamente che impiegò la ferita a chiudersi, dovrebb' essere messa fra le leggiere. Nè vi avrebbe dubbio per questa parte; dappoichè la legge richiede per i gravi ferimenti punibili con pena correzionale secondo l' articolo 321 del Codice

parmense che la malattia, conseguenza della ferita, duri a più di venti giorni: e se dura meno di venti giorni, vi ha il 320 che vi provvede; mentre una ferita per essere punita criminalmente, giusta l'artic. 315 del Codice stesso, dee portare di conseguenza una malattia durevole a più di trenta, e con pericolo di vita dichiarato dalle persone dell' arte. Dunque in vista delle disposizioni recate in questi articoli del Codice medesimo possono darsi ferite gravi e pericolose, ma sanabili entro trenta giorni, e cadere sotto il disposto dell' articolo 320 o 321, ed altre che, durando più di trenta e colla notata condizione, entrano nelle prescrizioni portate dal 315. — E giacchè tanto queste quanto quelle possono guarire perfettamente od imperfettamente, ben vede ognuno che da queste circostanze emergono distinzioni pratiche importanti, in quanto che, succedendo l'esito più in un modo che nell' altro, può darsi luogo ad una diversa applicazione di pena, essere cioè o alleviata, o aggravata, giusta il caso e le circostanze.

Tutte le distinzioni e differenze tra ferite e ferite fin qui discorse mirano a mettere il più possibilmente in accordo col diritto penale tutte le singole specialità di questi fatti morbosi, effetti di cause od atti violenti. E sebbene noi ci siamo in questo rapporto attenuti alle disposizioni del Codice penale parmense, non ignoriamo però che *Biessy*, *Briant* ed altri si appigliarono in vece a quelle della legge francese. Qualunque però sia la classificazione delle ferite che si voglia adottare, certo è che vuol essere in accordo colla legge penale. Chè del resto siamo perfettamente d' accordo con *Chaussier* nel credere che le sistematiche classificazioni dei ferimenti, onde portano esempi diversi le tante opere di Medicina legale, non sieno basate sopra invariabili fondamenti; sì perchè è

impossibile lo abbracciare in un quadro sinottico tutte quante le differenze, e gradazioni diverse delle ferite, sì perchè menano piuttosto a delle vane scolastiche disputazioni, o ad oscurare il subbietto, che a chiarire la via al giudice per la misurata proporzione delle pene.

## ARTICOLO VII.

### *Specificazione delle ferite.*

Nella *prima classe*, che comprende le ferite *assolutamente* mortali, vanno collocate le seguenti lesioni:

**a**) Tutte le ferite penetranti nel cranio, con lacerazione, puntura profonda, più o meno centrale del cervello, del cervelletto, midollo allungato, accompagnate da stravaso sanguigno interno.

**b**) Tutte le ferite penetranti e profonde del collo, con taglio delle giugulari, delle carotidi, della laringe, trachea, slogamento delle prime vertebre cervicali assolutamente irreparabili dall'arte.

**c**) Tutte le ferite penetranti nel petto, con lesione profonda, e centrale, o quasi, dei polmoni, del cuore, accompagnate da stravaso sanguigno interno, e irreparabili dall'arte.

**d**) Tutte le ferite dell'aorta e della cava, del fegato, se nella parte sua centrale, o al sistema della vena porta — del tronco celiaco — dello stomaco con ferita della coronaria maggiore — delle meseraiche — del pancreas, dei reni con taglio delle emulgenti — dell'utero, ed ovaja con taglio dei vasi maggiori, accompagnate da stravaso sanguigno cospicuo nel ventre.

Quando tutte queste ferite non riescano assolutamente

e in brev' ora mortali, lo possono diventare poi per le più o meno pericolose conseguenze alle quali danno luogo.

Nella *seconda classe*, che abbraccia le *non mortali*, e queste poi suddivise in *leggiere* e *gravi*, voglionsi enumerare le seguenti.

*All' ordine* 1 delle *leggiere.*

**a)** Tutte le ferite della *cute* e de'primi strati muscolari.

**b)** Tutte le contusioni del tessuto cellulare sottocutaneo, della cute, e dei muscoli, che terminano in suppurazione.

**c)** Le *piaghe semplici*, che guariscono o per prima o per seconda intenzione.

**d)** Le *piaghe non molto estese* e *senza perdita di sostanza*, le quali si chiudono per via di sola e poca suppurazione.

**e)** Le scottature di 1.°, 2.°, 3.° grado, purchè queste ultime sieno ristrette a piccolo spazio.

**f)** Le *lussazioni* semplici, non complicate, degli arti.

**g)** Le ecchimosi semplici della cute, i rossori, ingorghi e flogosi della medesima, del tessuto cellulare sottocutaneo e delle membrane mucose.

**h)** Alcune *fratture semplici* degli arti, senza veruna complicazione morbosa.

*All'ordine* 2.° poi, comprendente le *gravi* e *pericolose*, si riferiscono:

1.° Tutte le ferite penetranti in qualche cavità del corpo con, o senza lesione superficiale de' visceri contenuti, e seguite generalmente da più o meno lunga malattia.

2.° Tutte le fratture delle ossa del cranio, anche *semplici*, con o senza depressione di frammenti, con o senza lesione superficiale del cervello.

3.° Tutte le fratture *composte* e *complicate*, o *comminutive* delle ossa del tronco, e degli arti, seguite da altre conseguenze morbose più o meno gravi.

4.° Tutte le *lussazioni* complicate a frattura anche semplice, e molto più se composta.

5.° Le contusioni *profonde* de' visceri e degli organi riposti nelle principali cavità del corpo, con o senza *attrizione* loro, e richiedenti a guarire un più o men lungo ed esteso processo suppurativo.

6.° Tutte le *commozioni* de' visceri, specialmente del cervello con o senza paralisi, o versamento sanguigno interno.

7.° Le piaghe con perdita di sostanza più o meno estese.

8.° Le piaghe complicate, lacero-contuse, prodotte principalmente da arme da fuoco, o da altri stromenti, o corpi laceranti e contundenti ad un tempo, con o senza introduzione del corpo scagliato nei tessuti.

9.° Scottature di 4. 5. 6. grado, portanti cioè escare molto estese, e suppurazione copiosa.

10.° Infine tutte quelle lesioni, offese, violenze in genere, le quali producono necessariamente per loro stesse, o indirettamente, delle più o meno gravi infiammazioni, suppurazioni, versamenti od altri prodotti flogistici; o che richieggono necessariamente, per esser tolte, delle operazioni chirurgiche più o meno difficili e pericolose.

## ARTICOLO VIII.

*Alcune considerazioni generali intorno all'andamento, al pericolo, all' esito delle ferite, e sulla parte che hanno in sè stesse a produrli più o meno gravi.*

Uno dei punti precipui che in materia di ferimenti interessa moltissimo alla Giureprudenza criminale di vedere nettamente chiarito, si è il tempo, o la *durata* della malattia che la ferita produsse. Avendo la legge prescritti dei limiti di tempo, entro i quali sta la qualificazione o *criminale*, ovvero *delittuosa* di questi atti violenti, per poter applicare le pene corrispondenti o all' una o all' altra loro qualità, niun mezzo più giusto vi aveva per arrivare allo scopo che di attaccarsi al fatto della malattia più o meno lunga, più o meno grave, onde le ferite sono sempre causa. Quindi è che ai periti viene strettamente imposto l'obbligo di pronunciarsi sull'esito e sulla durata loro; non tanto quando esse sieno di recente fatte, ma anche quando abbiamo un' antica data. In quest' ultimo caso, non potendo dedurre la durata che o dal cadavere, o dalla cicatrice nel vivo, non può il giudizio procedere così franco e sicuro come nel primo caso. Però vi hanno taluni così meticolosi e sottilizzatori in siffatta materia, che avvisano impossibile di pronunciare un simile giudizio, appoggiati al fatto delle individuali condizioni del ferito, le quali variano tanto nei varj casi, che *a priori* non è dato di partire da alcun dato sicuro. A costoro sentenza, non si potrebbe mai, nè manco nel caso di una semplice lesione cutanea, dire *a priori* del tempo che potrà richiedere a guarire, essendochè potrebbe darsi accidente tale di organica

costituzione, che quella semplicissima, superficialissima lesione cutanea fosse come la favilla che gran fiamma accende e seconda.

Noi non vogliamo negare che un giudizio in simili materie non implichi nel più gran novero di casi grandissima difficoltà, e non sia oltremodo complicato. Nulla di meno pensiamo che si possa in non pochi di essi nettamente pronunciare, evitando i due estremi opposti.

Il *corso* o *andamento* delle ferite o è rapido, o lento. Essendo *costante*, e generale prodotto d' ogni fatta ferimenti la *irritazione*, e la *flogosi* della parte lesa, e quest' ultima poi susseguita da esiti più o meno fatali, ne viene di conseguenza, che un tale effetto succederà più rapidamente:

1.° In individui di buona tempra sanguigna o biliosa sani, robusti, giovani.

2.° In individui o già predisposti, o già in corso di infiammazione in qualche parte del corpo; ciò che nel caso aumenterebbe il pericolo dello stato morboso preesistente.

3.° Quando l'arte e sappia e possa soccorrere in tempo, o i suoi soccorsi sieno non ritardati, respinti, o negletti.

Per lo contrario accadrà che la infiammazione si svegli più lenta, od abbia più lunga durata,

1.° In individui di temperamento linfatico o nervoso, malsani, vecchi, acciaccosi, di gracile costituzione.

2.° In individui già in preda a malattie croniche, o affetti da piaghe di mala natura, o scrofolosi, o rachitici, o cachetici, aventi insomma qualche vizio originario di costituzione.

3.° Quando i soccorsi dall'arte non furono pronti, o non adattati, o respinti, o ritardati, od usati a sproposito.

Queste circostanze, o condizioni speciali dell'individuo, dovranno essere sempre scandagliate dai periti, per poter basare più giustamente il loro giudizio.

Parimenti l'*esito*, che in generale possono avere le ferite, vuol essere da queste fonti principalmente argomentato. Se non che si esige che prima venga precisata la costoro *sede* ; la quale però non è sempre determinabile nel vivo, dovendosi molte volte aspettare dal cadavere la soluzione del problema. In ogni modo però, quando si possa arrivare a conoscere e determinare esattamente la *sede di una ferita*, e che non si ignorino le condizioni individuali del ferito, in quanto al renderne più o meno presto effettuabili le conseguenze, si potrà sempre pronunciare un giudizio e sul *pericolo*, e sull'*esito* più o meno probabile della ferita stessa. Quando poi questa esattezza di dati non sia fattibile di ottenere :

1.° O per complicazione del ferimento,

2.° O pel concorso di altre estranee cause,

3.° O per intervento di particolari circostanze individuali, non prevedibili, e non conosciute,

e non rimangano che i fenomeni morbosi più o meno relativi alla lesione di quella data parte, il giudizio non sarà più positivo come nel primo caso ; ma bensì dubitativo, e vorrà essere prudentemente o sospeso, o riservato, fino a che il corso della malattia, che necessariamente consegue al ferimento, metta a portata i periti di decidere della sua gravezza, o per via della risoluzione, o della morte, od anche di incompleta guarigione.

In ogni maniera, volendo anche dar peso a tutti quei casi eccezionali che modificano o cambiano in qualche modo il principio stabilito, egli è certo che i periti potranno pronunciare un giudizio più o meno sicuro sulla durata di un ferimento tutte volte :

a) Che dall'accurato e scrupoloso esame *risulti* trattarsi di ferimento puramente esterno, interessante cioè i soli tessuti esterni, senza lesione veruna o diretta, o indiretta, di visceri o tessuti profondi.

b) Che dall' accurato e scrupoloso esame delle parti lese *risulti* trattarsi di ferimento od offesa diretta, o indiretta di visceri nobilissimi, e di prima importanza alla vita, o di vasi e nervi cospicui.

In questi due estremi, cioè ferite leggiere, e ferite o assolutamente, o accidentalmente mortali, ci sembra che gli esperti possano raccogliere tali e tanti elementi di fatto da potere pronunciare un giudizio positivo sulla durata ed esito di tali lesioni.

Se non che fra questi estremi stanno di mezzo non pochi casi, i quali, o per essere molto equivochi, o per essere molto complicati, mascherano per modo lo stato delle cose, che non si potrebbe certamente pronunciare intorno ad essi un giudizio molto netto; chè può darsi:

1.° Che ad una ferita in apparenza leggiera tenga dietro più o men presto la morte, senza apparire che questa ne sia la più diretta conseguenza, o che altre cause cooperassero più o meno a produrla.

2.° Che ad una ferita giudicata gravissima e pericolosissima della vita, tenga dietro una guarigione rapida, meravigliosa, la quale mostra errato il giudizio di prima.

Nella serie non piccola di questi casi, ove il giudizio degli esperti *in faccia alla legge* comprendesse *soltanto* il niuno, o poco, o molto pericolo che seco trae un ferimento qualsiasi, certamente questi loro prognostici sarebbero bene spesso mentiti dal fatto. — Ma poichè la legge contemplò non solo il pericolo della vita che può seco trarre una ferita, ma anche la durata sua più o

meno lunga che impiega a sanare, così egli è certo che quando una ferita, giudicata lieve a prima giunta, fosse dopo seguita da malattia più o meno grave e duratura, o che la morte stessa ne fosse la conseguenza, mostrerebbe col suo *corso*, o andamento, e col suo *esito* :

1.° O che il perito errò nel suo primo giudizio, non avendone ben precisata la natura, o la sede, e calcolate le conseguenze;

2.° O che condizioni *puramente individuali* del ferito, non conosciute, nè forse prevedibili, si complicarono alla lesione, per modo che addussero un effetto che certamente non avrebbe quella di per sè sola recato.

Parimenti, quando una ferita giudicata gravissima e pericolosa venisse prontamente a guarire, farebbe coll'esito suo vedere :

1.° O che non era la ferita quella veramente che si credeva, ed era stata giudicata;

2.° O che un complesso fortunato di condizioni individuali, o la pronta e bene appropriata natura de' soccorsi apprestati cooperassero a togliere rapidamente il pericolo ond'era apparsa accompagnata.

In ogni maniera, e nell'un caso e nell'altro, la legge penale non sarebbe vincolata per nulla al giudizio dei periti; chè facendosi essa dal tempo più o meno lungo che avrebbe la medesima durato a guarire, oppure giudicando dall'esito fatale, inaspettato, con che verrebbe a terminare, è certo che la punizione del reato, e nell'uno e nell'altro caso, non verrebbe elusa, quando però fosse provato che tanto la malattia, quanto la morte, in caso di ferite giudicate lievi in sulle prime, fossero state la conseguenza più o meno diretta delle medesime.

## CAPO III.

*Delle diverse maniere di ferimento considerate in rapporto alla causa.*

### ARTICOLO I.

*Della contusione.*

Quella lesione, la quale senza offendere la pelle, determina o un infiltramento, od uno spandimento sanguigno nel tessuto cellulare sottocutaneo, ed è causata da corpi duri, non incidenti, ottusi, pesanti, si chiama con famigerato vocabolo *contusione*. Della quale esistono tanti gradi quanti possono essere nei diversi momenti di forza contundente, e nei costei diversi effetti sui tessuti animali. Il sangue per effetto del corpo che contunde, che pesta, che schiaccia, che comprime il tessuto, *o si infiltra* solamente, o *si spande*, e stravena nel tessuto sottocutaneo stesso. Nel primo caso, è l'ingorgo de' capillari sanguiferi sottostanti alla cute, che appariscono distesi e gonfi di sangue; nel secondo, è la lacerazione, o rottura dei medesimi, che non poterono resistere alla forza contundente che gli schiacciò. Questi effetti esterni non sono sempre immediati all'azione del corpo che offese; sono bene spesso consecutivi, e tardano a comparire alla cute più o men tempo. Però la forza che contunde il tessuto vivente, può essere tanta da ben anco *attriderlo*, disorganizzarlo; e l'*attrizione* allora ne segna l' ultimo grado.

Quando alla *contusione* dei tessuti si associa anche la *lacerazione*, la *ferita* allora dicesi *lacero-contusa*.

Gli effetti della contusione, essendo, come or dicevamo, o *immediati*, o *consecutivi*, sono riconoscibili generalmente ai seguenti caratteri:

**a**) Infiltrazione, ingorgo più o meno pronto de' capillari sanguiferi.

**b**) Spandimento, o versamento di sangue per rottura o lacerazione loro nelle maglie del tessuto cellulare sottocutaneo.

**c**) Dolore più o meno vivo e intenso nella parte contusa.

Ma codesti effetti sono poi suscettibili di una serie di gradi diversi; per cui si assegnano comunemente a questa maniera di lesione tre gradi distinti: il primo non porta che infiltramento, il secondo lo spandimento del sangue, il terzo l' *attrizione* o il disorganizzamento.

Ma sia che il sangue solamente si infiltri, o si insinui ne' capillari sottocutanei, o si espanda per rottura loro nelle maglie del tessuto cellulare, egli è certo che, nell'uno e nell'altro caso, nasce un coloramento più o meno livido e scuro della pelle nella parte che fu contusa. Questo coloramento, in forza della varia maniera e grado d'azione del corpo contundente, comprende tanto il *semplice rubore* della parte stessa, prodotto dalla sola compressione, quanto la più cupa *lividura*, o tinta fosca, che nella profonda contusione, e nell'attrizione dei tessuti succede, effetti di ammaccamento forte e continuato.

Ma queste lividure, o macchie, o coloramenti diversi che le varie contusioni producono, non tengono sempre dietro immediatamente alla loro causa. Talvolta impiegano a comparire uno, due, tre, o quattro e più giorni, e ciò si osserva sopra tutto nel caso di contusione delle parti molli. Simili macchie sono dette *ecchimosi*.

Può darsi anche il caso, che nell' istante della prima compressione, o ammaccamento esercitato dal corpo

contundente, oppure sotto un'azione continuata e lenta di questa sopravvenga anche la morte. Allora, essendo state schiacciate, peste, stipate le maglie del tessuto cellulare sottocutaneo, comparirà *la pelle secca, dura, di colore fosco come una pergamena.* Questa apparenza della pelle si osserva generalmente:

1.° In caso di compressione lenta e continuata, come nel collo degli appiccati.

2.° In tutti quegli individui stati legati con nodi strettissimi alle mani ed ai piedi, innanzi di togliere loro la vita.

3.° In quegli altri, sulla cui parte anteriore del collo si sia lungamente e con forza continuata tenuto applicato il pollice della mano allo scopo di ucciderli, e di soffocarli.

Tutti i tessuti viventi sono suscettibili di essere contusi. Se non che il pericolo che ne può sorgere, varia in forza delle varie commozioni de'visceri, ed organi interni, e delle rotture che possono derivare, e delle infiammazioni e suppurazioni che ne sono la conseguenza.

## § I.

*Della ecchimosi, o contusione per ispandimento sanguigno.*

Nella più parte delle *contusioni* succede spandimento di sangue nel tessuto cellulare sottocutaneo. Ciò, come dicemmo, dipende dalla rottura dei vasi capillari. La quale quando avvenga in quelli più esteriori, e sottostanti appena alla cute, fa sì che la ecchimosi succeda più o men tosto alla cute stessa. Ma se avvenga in tessuti profondi, e in parti riposte, la ecchimosi stessa può ritardare e ore e giorni a comparire all'esterno.

In generale le ecchimosi cutanee, limitate, cioè, alla sola cute, si riconoscono ai seguenti dati:

1.° Fra il primo, secondo, o terzo giorno dalla operata contusione, compariscono alla pelle delle macchie o rosse o turchinicce;

2.° Dal quinto al sesto giorno, questo colore rossastro, turchiniccio, delle dette macchie o lividure suole mutare in una tinta piuttosto plumbea o verdastra;

3.° Dal settimo all'ottavo, questa ultima tinta cangia essa pure in altra o violacca, o giallastra, più rilevante nel centro che alla circonferenza.

4.° Dall' ottavo al dodicesimo giorno circa, la contusione cutanea è scomparsa intieramente.

## § II.

### *Caratteri della contusione del tessuto cellulare sottocutaneo.*

In generale si osserva:

1.° Che dopo dopo dodici, ventiquattro, trentasei ore circa, da che la contusione venne esercitata, sogliono comparire alla cute delle macchie o rosse, o azzurrognole, che formano le *lividure*.

2.° Che tra il quarto e il quinto giorno, sono succedute da altre o verdastre, o di colore plumbeo.

3.° Che tra il decimo, duodecimo, quattordicesimo giorno circa, queste ultime mutano in altre violacee, o giallastre, più rimarchevoli al centro che alla circonferenza.

Questi segni o caratteri sono appoggiati, come ben si vede, alla sola varietà delle macchie o tinte che la pelle della parte contusa presenta. Vi hanno poi i segni desumibili dal volume della parte stessa; poichè quando

la ecchimosi avviene per versamento o congestione, che volgarmente dicono *bozza* o *trombo*, generalmente la parte gonfia, il volume suo aumenta più o meno, si sente molliccia, fluttuante; ciò che non è quando la ecchimosi stessa provenga da semplice infiltramento, dove anzi allora la parte si mostra dura, tesa, resistente. Chè se lo spandimento sanguigno è soverchio, in alcuni casi è regola di tosto aprirgli un' uscita onde essere evacuato.

Come abbiamo fatto notare, questi segni esteriori della contusione variano assai in quanto al tempo della prima loro comparsa alla cute. Generalmente si manifestano entro le prime ventiquattr'ore dall'avvenuta contusione; in non pochi casi, impiegano due, tre, quattro o cinque giorni a mostrarsi, come già abbiamo notato sopra. Qualche volta non compariscono al luogo preciso nel quale venne operata la contusione, ma bensì o in punti diversi, od opposti, come quando per gravi percosse patite alla parte anteriore della coscia, compariscono tre o quattro giorni dopo alla parte sua posteriore, ovvero al ginocchio le lividure.

## § III.

### *Cause della ecchimosi.*

Generalmente i colpi, le percosse, gli urti violenti, ed altre meccaniche offese di questo genere, sono le ordinarie cause delle contusioni ed ecchimosi conseguenti. Anzi di queste propriamente noi intendiamo dire in questo luogo. Possono però in alcuni casi essere effetto di altre cause, che è bene di non confondere colle or ora cennate. Conciossiachè possono più o meno anche procurarle:

**a**) Certune specie di ferite molto strette, ed oblique, per le quali non possa avere libera uscita il sangue internamente versato.

**b**) Certe costituzioni morbose, come sarebbero lo *scorbuto*, e la *porpora emorragica* così detta.

**c**) Una pressione anche lieve, ma lungo tempo continuata sopra una data parte.

**d**) Certi sforzi o movimenti rapidi della persona, o delle membra, ed anche le più lievi compressioni, ed urti.

**e**) Certe affezioni morbose congenite, applicazioni recenti di epispastici, alcuni esantemi acuti o cronici, produttori di macchie livide alla pelle.

**f**) L'applicazione di alcune particolari sostanze alla pelle stessa.

Se non che in tutti questi casi, oltrechè vi avrà lo stato morboso preesistente dell' individuo, il quale potrà servire di molto lume nel distinguere gli uni dagli altri, si osserverà che quelle lividure cutanee, non prodotte da vere cause contundenti, non presenteranno mai quella progressiva degradazione di tinta che la vera ecchimosi per contusione produce, come abbiamo superiormente mostrato.

## § IV.

### *Sede dell' ecchimosi.*

Nella più parte dei casi di contusione semplice, abbiamo detto essere la sede dell'ecchimosi o la cute, o il tessuto cellulare sottocutaneo. Ma in altri molti è diversa, come quando occupa la sostanza dei muscoli, il periostio, il parenchima dei visceri, i costoro involucri. Queste differenze di sede, dipendenti sempre dal vario

agire delle cause contundenti, spiegano poi anche tutte le varie gradazioni di tinta che la pelle della parte contusa presenta più o meno prontamente, e influiscono poi sulla durata dello spandimento sanguigno. La quale anzi vuol essere dedotta non tanto dalla superficialità, o profondità poca o molta della contusione, quanto anche dall'esame di tutte le cause più o meno influenti a ritardarla, o a renderla minore, come sarebbero l' età, il temperamento individuale, lo stato fisiologico, o morboso, dell' individuo, la sede della ecchimosi, e la causa che l'ha prodotta.

## § V.

### *Diagnosi della ecchimosi.*

In generale la diagnosi delle ecchimosi da causa contundente non è difficile. Esse non si possono confondere colle *macchie* o lividezze *cadaveriche*, qualora si osservi che queste non sono prodotte da altro, che da una semplice stasi sanguigna dei capillari cutanei, senza coloramento cupo delle parti, o tessuti sottostanti. Il che non è nelle vere ecchimosi da causa contundente, dove si trova sangue od infiltrato, od effuso, nelle maglie del tessuto cellulare sottocutaneo, con gradazioni diverse di tinta, come abbiamo superiormente spiegato.

Nè si possono scambiare pure con quelle macchie livide della pelle che vi adduce il morso della sanguisuga, macchie nel cui centro si scorge pur sempre la ferita triangolare fattavi da questo anelide. Nè manco le si potrebbero con quelle *macchie livide*, o nerastre, che lasciano sulla pelle le *lamine di piombo*, o il *solfuro d'antimonio*, come quelle che al solo lavarle con acqua spariscono affatto.

Qualche volta però non riesce tanto facile il distinguere nel cadavere se quelle ecchimosi che si osservano nel medesimo, sieno piuttosto cagionate da corpi contundenti che le produssero nel vivo, o dalla incipiente putrefazione. Ma questa distinzione si otterrà pur sempre tutte volte che si osservi:

1.° Che le ecchimosi, effetto di putrefazione, si manifestano per l' ordinario in certe regioni determinate del corpo, e quando la putrida decomposizione è già incominciata.

2.° Che nelle ecchimosi da putrefazione, non vi ha mai quella gradazione di tinta gialla, la quale si osserva generalmente in quelle che furono conseguenza di colpi, o percosse, nell'individuo vivente, e di cui abbiamo parlato sopra.

## ARTICOLO II.

### *Della commozione.*

Quella scossa o stupore di un organo, di un viscere contenuto in una data cavità del corpo, in seguito di colpi, percosse, urti, cadute fatte sulle pareti della cavità medesima, per cui l' organo, il viscere in essa chiuso rimane ammaccato, ingorgato, screpolato, lacero, più o meno offeso, o contuso, vuoi direttamente, vuoi indirettamente, chiamasi *commozione*. Le cause più comuni di questa affezione sono i colpi, le percosse, e le cadute da varie altezze. Essa avviene generalmente nell'organo, o nel viscere il più vicino alla parte colpita, ma talvolta accade anche ne'più lontani dalla parte stessa, come quando succede la *commozione del cervello* per

una caduta sulle natiche, sulle ginocchia, o sui piedi. La scossa che i visceri ne ricevono, o è immediata, e diretta; ovvero mediata e indiretta, ossia *per contraccolpo*, come quando rimanendo percosso il sistema osseo, viene lo scuotimento ad essere comunicato ai visceri interni, senza che vi pongano ostacolo le infrapposte articolazioni. L'effetto allora è tanto più prontamente sentito nei visceri, quanto più molle e dilicato si è il loro tessuto.

Gli *effetti* che in generale produce la *commozione*, sono:

1.° Stupore, inerzia dell'organo o del viscere commosso.

2.° Reazione più o meno pronta, che si appalesa per un afflusso di sangue che si determina nel viscere o nell' organo stesso.

3.° Congestioni *attive*, o *flogosi* più o meno pronte, che si ingenerano nell' organo medesimo.

4.° Congestioni *passive*, e stasi sanguigne nelle parti scosse dalla commozione, di dove poi la tinta azzurrognola, il *poco calore*, e la insensibilità che si manifestano nelle parti medesime.

5.° Emorragia o versamenti sanguigni per rotture o lacerazioni di vasi, che accompagnano non rade volte codeste affezioni.

### *Specificazione delle commozioni.*

#### A) *Commozione del cervello.*

Sono cause le più comuni di questa commozione i colpi — le percosse che si riportano al cranio — le cadute o gli urti violenti del capo contro corpi duri

come pure le cadute dall'alto sulle natiche, oppure sui ginocchi, o sui piedi.

Nella commozione cerebrale, sendo *lieve*, si osserva in generale:

1.° Stupore, stordimento del cervello, con vertigine, e abbandono di forze.

2.° Essendo *grave*, succedono le emorragie dal naso, dagli occhi, e dagli orecchi; — pupilla immobile, dilatata.

3.° Accompagnamento non raro della paralisi o generale, o parziale, di convulsioni, di perdita dei sensi e della parola.

4.° Versamenti di sangue nell' interno del cranio, — con respiro stertoroso — anelito — immobilità del corpo — ciò che allora rende *mortale* una tale affezione.

### B) *Commozione della spina.*

Rarissime volte si presenta da sola; chè per lo più suol essere compagna di quella del cervello. Le stesse cause la producono, e gli stessi effetti a un dipresso la accompagnano; se non che in questa sono più presto riconoscibili le paralisi generali o parziali degli arti, e dei visceri interni, e in generale di tutte quelle parti a cui vanno i nervi provenienti dalla spina, inferiormente però a quel punto di essa che venne colpito o percosso.

### C) *Commozione del fegato.*

Anche questo viscere, tra pel volume, e tra per il peso, è uno dei più esposti e malmenati dalla commo-

zione. La quale quando avvenga in esso, suol ingenerare nel più dei casi:

1.° Itterizia o spandimenti locali di bile;
2.° Infiammazione del fegato;
3.° Emorragia più o meno copiosa;
4.° Rammollimento del viscere;
5.° Lacerazioni, o crepature più o meno profonde di esso.

### D) *Commozione della milza.*

Anche questo viscere è esposto come il fegato a patire gli effetti di una violenta commozione. Generalmente la si trova rotta, lacerata qua e colà, lacerazioni però che ordinariamente non vanno più in là della sua membrana involgente. Gli effetti poi si misurano dal grado più o men forte di rottura, e quindi dalla emorragia più o meno forte ed irreparabile che ne consegue, potendo la violenza sovr' essa esercitata esser tale e tanta da renderla sul momento fatale.

Anche il polmone, i grossi vasi, e specialmente l'aorta si trovano in taluni casi rotti, crepati, squarciati in seguito a commozioni gravi per cadute dall' alto. Allora non è che l'autossia, la quale svela gli spandimenti interni del sangue ora in una ed ora in altra cavità.

In generale però si dee ritenere, che quando vi ha commozione di organi o di visceri interni per violenze esteriori, vi ha sempre pericolo più o meno grave, per cui i periti debbono procedere molto cauti e prudenti nel loro giudizio sulla durata e sugli esiti di queste malattie.

## ARTICOLO III.

*Di altre maniere di ferimenti.*

### § I.

*Distensione — distorsione — e distrazione di parti.*

Lo stiramento forzato delle parti, per cui ne avvenga o slogamento o rottura, è ciò che dicesi *distensione*. La quale può essere tanto *accidentale*, quanto *volontaria* o criminosa.

Quando poi succeda contorcimento forzato di parti, sia delle membra, sia della ossa in senso contrario alle loro giunture ed articolazioni, allora la lesione ha il nome di *distorsione* o *distrazione*. E allora si vede la parte, o il membro, o l' articolo qualunque enfiare più o men presto, ed essere impedito ogni suo movimento. Simili offese possono derivare da cagioni mille, tanto fortuite quanto volontarie. Una caduta, un passo falso, un piede mal situato possono cagionare delle gravi e dolorosissime distrazioni, ma possono essere anche il prodotto di atti barbari o violenti esercitati sull' altrui persona. In generale queste lesioni producono:

1.° Dolore vivissimo con forte intormentimento della parte.

2.° Perdita o sospensione della sua mobilità.

3.° Gonfiezza più o meno considerevole della parte medesima stirata, contorta o distratta.

4.° Ecchimosi più o meno estesa al luogo della lesione.

Simili effetti si osservano ordinariamente nella distrazione violenta dell' articolazione della gamba col piede,

non che in quella dell'antibraccio colla mano per caduta violenta sulla costei palma. Quando la distorsione è lieve, questi segni scompajono fra i ventiquattro e i trenta giorni. Ma in alcuni casi, essendo grave, si richieggono settimane, mesi, e perfino qualche anno.

## § II.

### *Lussazioni, o slogamenti.*

Le slogature o lussazioni degli arti sono spostamenti dei capi, o estremità articolari delle ossa, per cui queste, uscendo dalle loro cassule, rendono il movimento del membro o nullo affatto, o in gran parte scemato. Quando avvengono nelle principali articolazioni, può anche succedere di vedere la paralisi tener dietro alla slogatura, ancorchè questa sia stata ridotta. Ciò dipende dalla lesione di qualche considerevole ramo, o plesso nervoso stato contuso, sfregato, compresso. Le slogature si tolgono colla *riduzione*, vale a dire rimettendo il capo o pezzo osseo articolare nel nicchio della sua articolazione. Una lussazione che fu ridotta a dovere, non lascia dopo di sè alcuna reliquia morbosa, e cessa colla riduzione ogni pericolo. Se non che, anche dopo la praticata riduzione, vi ha bisogno di grande riposo del membro, o della parte, a norma della molto o poco interessante articolazione. Se la lussazione venne accompagnata da paralisi del membro slogato, questa scompare appena il membro venne ricollocato al suo posto, purchè la paralisi non sia che l'effetto semplice d'una compressione esercitata dal capo articolare uscito su qualche tronco nervoso. Che se invece di compressione vi fosse mai stata *contusione* di nervi, allora non solo

la paralisi rimarrebbe, ma potrebbe anche essersi resa irremovibile. In tal caso, il membro slogato, poi ridotto, lo si vedrebbe cadere a poco a poco in atrofia.

## § III.

### *Fratture d' osso.*

La rottura di un osso od anche di una cartilagine per qualche esterna violenza, come sarebbe uno sforzo, una percossa, un colpo, una caduta, è ciò che in Medicina legale ha il nome di *frattura*. Questa si riconosce generalmente fra tutte le altre lesioni del corpo ai seguenti segni :

1.° Cambiamento di forma o di figura della parte alla quale l' osso rotto appartiene.

2.° Mobilità non naturale in proporzione del membro od arto fratturato.

3.° Crepitazione, o scroscio dei pezzi ossei fratturati, quando si soffreghino l' uno contro l' altro.

Questi segni però sono più o meno pronti a comparire, e possono essere più o meno modificati secondo la causa e la sede della frattura, e le sue complicazioni e disposizioni dei frammenti.

Si distinguono poi queste lesioni in *semplici*, in *composte*, in *complicate*, secondo i casi diversi. — Una rottura d' osso in due soli frammenti è il caso di *frattura semplice*, in due, tre o più pezzi di *frattura composta*. Se vi ha rottura in più o meno piccoli frammenti, allora dicesi *frattura comminutiva*, scheggiata. Se insieme alla frattura esiste lacerazione di parti molli, allora si ha il caso di *frattura complicata*.

Le fratture semplici variano rispetto al tempo che im-

piegano a guarire. Ciò dipende dall' essere fratturato piuttosto il corpo dell'osso o le sue estremità articolari; non che dall'età, costituzione e stato abituale degl' individui nei quali succede una tale lesione.

Sono, a cose pari, *meno gravi* le fratture della parte media dell'osso. Se non che bene spesso si complicano a delle lacerazioni e ferite dei tessuti profondi; ciò che le rende non rade volte fatali. Sono, a cose pari, per lo contrario *più gravi* le fratture delle estremità, o capi articolari di un osso, attesochè gli apparecchi contentivi hanno poca presa sui capi stessi, quando sieno fratturati.

*Gravissime* poi sono generalmente le fratture limitate al tessuto del capo articolare di un osso lungo; esse conducono bene spesso a delle tristissime conseguenze, e molte volte si debbe procedere alla amputazione.

La gravidanza non pone ostacolo alla formazione del *callo* osseo, come molti una volta pensavano.

In generale il perito, richiesto a giudicare in caso di frattura, non debbe considerare tanto il genere e il grado di violenza esercitato per produrre la rottura dell'osso, quanto anche la qualità del temperamento e dello stato fisiologico o morboso dell' individuo. Chè si danno molte volte dei temperamenti particolari, in cui il tessuto osseo è così friabile e sottile (1), che anche la più

(1) Nel settembre del 1843, dietro richiesta della Procura Ducale di Piacenza, dovetti assistere alla esumazione del cadavere di un tale, sepolto già da otto giorni circa, e morto per frattura di cranio derivatagli da una bastonata sulla testa. La mancanza di alcune osservazioni su quel cadavere per parte dei primi periti avendo necessitato il disseppellimento, si osservò che il cranio di quell' individuo, giovane e robustissimo di circa trent' anni, presentava una estrema sottigliezza in tutte le sue ossa. Per guisa che le due tavole erano quasi a

lieve percossa è sufficiente a lederne la continuità, come noi stessi abbiamo varie volte osservato.

## ARTICOLO IV.

### *Delle scottature e delle abbruciature.*

La *bruciatura* è una lesione prodotta dal fuoco o dal caustico, che abbraccia tanto la semplice rubefazione della parte, quanto la carbonizzazione e distruzione di essa. La medesima ha quindi gradi diversi. La *scottatura* è una forma di abbruciatura.

In quanto alle *scottature*, noi seguiteremo *Dupuytren*, il quale ne stabilì *sei gradi* diversi, accompagnati ciascuno di essi da fenomeni più o meno particolari.

1.° *Grado.* — Scottatura con flogosi superficiale della pelle, senza flittene.

2.° *Grado.* — Scottatura con flogosi più viva, accompagnata da flittene, o vescichette piene di un umore più o meno limpido o sieroso.

3.° *Grado.* — Scottatura con distruzione di parte del corpo papillare.

4.° *Grado.* — Scottatura con disorganizzazione del derma fino al tessuto cellulare sottocutaneo.

5.° *Grado.* — Scottatura con disorganizzazione del derma,

contatto l' una dell' altra, non rimanendo che qualche linea, o mezza linea appena di diploe fra l' una e l' altra. Di maniera che là dove suol essere maggiore lo spessore delle ossa del cranio, appena una qualche linea ve ne aveva. Infatti la frattura del parietale destro era stata prodotta da un colpo solo (dicevano), il quale avea determinato anche l' abbassamento del pezzo infranto, e senza la menoma lesione dei tessuti esterni.

del tessuto cellulare, de' muscoli sottoposti, formante un' escara sola.

6.° *Grado.* — Combustione e carbonizzazione dei tessuti.

## § I.

### *Scottatura di primo grado.*

Questo genere di scottatura ordinariamente si riconosce ai dati seguenti:

1.° Rossore più o meno vivo della parte scottata, evanescente però sotto la pressione del dito.

2.° Gonfiezza lieve, superficiale affatto, della pelle.

3.° Dolore vivissimo, cocente, mitigato alquanto dal contatto di qualche corpo freddo.

Questa scottatura può durare per delle ore soltanto, od anche ventiquattro ore al più. Nel primo caso, ritorna la pelle qual prima; nel secondo, si esfoglia.

## § II.

### *Scottatura di secondo grado.*

Questa maniera di scottatura è per l' ordinario l' effetto di acqua o liquidi bollenti versati in sulla pelle. Generalmente si riconosce ai seguenti dati:

1.° Flitteni o vesciche piene di un siero diafano, citrino, nascenti immediatamente, oppure entro le prime ventiquattro ore, crescendo man mano di volume anche le già esistenti all' atto della scottatura, o immediatamente susseguite all' atto medesimo.

2.° Aperti i flitteni, e scolata la sierosità, l' epiderme si appassisce, dissecca e cade dopo alcuni giorni.

3.° Piaga dolorosissima, suppurante, però con suppurazione leggiera e affatto superficiale.

Guarisce prontamente e facilmente in pochi giorni, anche senza lasciar cicatrice.

## § III.

*Scottatura di terzo grado.*

Questa produce ordinariamente i seguenti effetti:

1.° Macchie grigie, gialle o brune, dolorose più o meno al contatto del dito che le comprima anche leggiermente.

2.° Escare contrastanti colla flogosi che circonda la piaga; o in mancanza di escare, de'flitteni pieni di siero scuro, lattiginoso, sanguinolento.

3.° Ulcerazioni più o meno estese al luogo delle escare, allora quando queste vengano a cadere.

4.° Cicatrici più o meno appariscenti e durature, per essere stato il tessuto cutaneo distrutto e rimpiazzato dalla fibrina.

L'esplosione *sola* della polvere ardente produce una bruciatura di questo genere. Se non che la piaga comparisce nerastra. Osservandola attentamente, si trovano o nel fondo o nel contorno della piaga stessa alcuni granellini di polvere non combusta.

Le scottature di terzo grado guariscono generalmente nello spazio di venti a trenta giorni circa.

## § IV.

*Scottature di quarto grado.*

Essendo in questo genere di scottatura disorganizzato più o meno profondamente il derma, si hanno generalmente:

1.° Escare più solide, più dense, più grosse.

2.° Insensibilità maggiore della parte lesa.

3.° Raggrinzamento, od increspamento dei tessuti circostanti alla parte lesa o carbonizzata.

4.° Vivissima infiammazione con flitteni, accompagnata da bruciore intenso, dolorosissimo negli stessi tessuti circostanti.

Giova osservare poi, che quando le scottature di questo grado sono l'effetto di liquidi bollenti, le escare sono piuttosto molli, grigie o gialle. E quando provengono da corpo infocato, candescente, sono sonore, vuote, brune, piuttosto oscure o affatto nerastre.

In fra il quarto e il sesto giorno, generalmente cadono le escare. Le quali mettono a nudo delle piaghe profonde, irregolari, di assai difficile e lunga cicatrizzazione, che lasciano sempre deforme la parte, o molta difficoltà ne' suoi movimenti (1).

(1) Un singolare esempio di scottatura di quarto grado io ebbi a guarire nel 1841. Trattavasi di un fanciullo di sette anni, il quale nel correre, avendo urtato colla fronte in una pentola piena d'acqua bollente, che una sua sorella maggiore portava in una vicina stanza, si versò di quel liquido tanta quantità sulla persona, che cominciando dalla fronte, e giù scendendo alla faccia, al collo, al petto, al ventre, fino al pube era una sola piaga. Essa però non occupava che la parte anteriore del

## § V.

*Scottature di quinto e sesto grado.*

Nella scottatura di quinto grado, si hanno i medesimi sintomi che in quella di quarto; solamente essi si presentano in grado maggiore.

Nella scottatura poi di sesto ed ultimo grado, si ha la carbonizzazione intiera, o distruzione della parte scottata. In generale allora si osserva:

1.° Retrazione del membro o di parte del membro combusto, seguita da una malattia più o meno grave secondo la importanza maggiore o minore del membro offeso.

2.° Infiammazione viva, gagliarda, gravissima, nelle parti circonvicine, che si svolge dal primo al secondo, fino al nono e decimo giorno consecutivo.

### ARTICOLO V.

*Conclusioni intorno alle scottature, al loro prognostico, e quistioni relative.*

Le gradazioni che sulle tracce di *Dupuytren* abbiamo stabilite intorno alle scottature, non mettono differenze essenziali intorno alla natura loro; non sono che manifestazioni diverse sintomatiche relative alla lesione più

corpo. Quella piaga impiegò cinque mesi a cicatrizzare perfettamente; la cicatrice fu alquanto deforme in sul petto e in sul ventre; ma per nulla sulla faccia e sul collo. Qualche punto di carbonizzazione erasi mostrato nei tessuti profondi del petto: copiosa la suppurazione, le escare estese, grigie e nerastre in alcuni punti.

o meno profonda de' tessuti sottoposti all'azione ignea, o caustica di certi agenti. In generale però in ogni fatta scottatura si osserva:

1.° Dolore vivo, molte volte spasmodico, insopportabile, e più o meno duraturo alla parte bruciata.

2.° Infiammazione più o meno grave, conseguenza immediata del calorico applicato.

3.° Suppurazione più o meno abbondante e prolungata alla parte stessa.

In quanto al *dolore*, questo sintomo nelle scottature di primo e secondo grado va a poco a poco scemando, nè più si riproduce dopo che è cessato. In quelle di terzo e quarto grado, e più oltre ancora, formata che siasi l'escara, il dolore si attuta. Ma verso il quarto giorno, allo svegliarsi di nuovi sintomi infiammatorj per la caduta dell'escara nella parte disorganizzata, il dolore risorge vivissimo tuttavia.

In quanto poi alla *infiammazione*, questa può riescire talvolta pericolosa pure nelle scottature di primo, secondo e terzo grado, quando siano molto estese; nel qual caso, può propagarsi più o men presto alla cute interna, ed ivi suscitare delle infiammazioni di stomaco o d'intestini che possono riescire anche funeste. Talvolta in queste molto estese scottature l'infermo muore entro i primi otto giorni della malattia.

Nelle scottature di quarto, quinto e sesto grado, la stessa infiammazione non è da eguali pericoli accompagnata. E ciò deriva dalla minore sensibilità e maggiore distendibilità del tessuto cellulare e delle carni sottoposte. Finalmente rispetto alla *suppurazione*, giova di avvertire che questa è nel più dei casi pericolosissima, vuoi per la troppo lunga durata, vuoi per l'abbondanza sua; per cui od occupa soverchio spazio, o troppo si addentra nei

tessuti profondi; ciò che si osserva dopo la caduta di escare molto estese.

## § I.

### *Del prognostico intorno alle scottature.*

Il prognostico o giudizio intorno alla durata od esito delle scottature in genere dipende da queste due circostanze fondamentali:

**a**) Dall' estensione della scottatura.

**b**) Dal grado di disorganizzazione da essa prodotta nei tessuti.

L' estensione in larghezza espone a più presto pericolo di vita per la rapida propagazione della flogosi dalla esterna alla interna cute. La estensione in profondità cagiona più di sovente difformità o mutilazioni di parti. Le scottature di primo, secondo e terzo grado guariscono generalmente senza lasciare deformi o deturpate le parti, ma sono in quella vece pericolose per la flogosi che possono rapidamente diffondere ai visceri ed agli organi interni.

All' incontro quelle di quarto, quinto e sesto grado sono pericolosissime, non tanto per il dolore e per la flogosi, quanto, e più, per la sempre vasta e profonda e lunga suppurazione cui danno luogo. E quando pure guariscono, non è che a spese di una forte distensione o prolungamento forzato de' margini della piaga con più o meno forte trasudamento di fibrina che succede una tale guarigione; guarigione però accompagnata da cicatrici più o meno difformi.

## § II.

*Come distinguere si possa una scottatura fatta nel vivo, da quella fatta nel cadavere.*

I fenomeni che seguono più o meno immediatamente le scottature fatte o col fuoco, o con liquidi bollenti, o col calorico in altra guisa applicato al corpo vivente, sono, generalmente parlando, i seguenti:

**a**) Formazione di una striscia rossa, larga dalle tre alle sei linee circa, che cinge la parte bruciata o scottata; striscia rossa, la quale non isvanisce anche compressa col dito.

**b**) Flitteni o tumoretti vescicolari, più o meno pieni di siero, o di umore limpido, che seguono tosto dopo la scottatura, e che rimangono anche dopo la morte, quando questa avvenga per siffatta lesione.

Ora questi due caratteri, i più generali e comuni ad ogni fatta bruciatura, non si presentano, nè si possono presentare, suppostele fatte nel cadavere; e questa loro mancanza serve a farle distinguere da quelle fatte nel vivo.

## § III.

*Scottature per mezzo di caustici.*

Gli effetti immediati che le sostanze *caustiche*, come gli acidi concentrati, gli *alcali*, ed altri agenti, producono sulla vivente economia, quando vengono applicati ad alcuna sua parte, hanno molta rassomiglianza con quelli che il calorico vi produce. Esse sono propriamente una guisa di *scottature*, le quali però hanno

caratteri più o meno distinti secondo la differenza de' caustici impiegati. Taluni con rea volontà ricorsero a questi mezzi allo scopo o di mutilare, o di sfigurare le sembianze naturali, e l'aspetto di qualche persona malevisa. La intensità de' loro effetti, e la loro più o meno pronta apparizione dipendono nella più grande generalità dei casi:

1.° Dal grado di concentrazione, quindi di causticità dell' agente, o solido, o liquido, impiegato.

2.° Dalla estensione dell'effetto morboso recato.

In generale poi l' azione di queste sostanze chimiche è *caustica*, *corrosiva*, distruggente; ma in fondo sempre *irritante* i tessuti animali. Succede una guisa di chimica combinazione di essi coi tessuti stessi, per cui questi ne rimangono più o meno alterati o decomposti. Quando operano profondamente sopra di essi, vi determinano delle lesioni analoghe alle scottature di terzo e quarto grado; scottature accompagnate:

1.° Da senso di calore più o meno intenso alla parte cauterizzata.

2.° Da senso di dolore più o meno vivo alla parte stessa.

3.° Da infiammazione più o meno forte, che ne consegue.

4.° Da escare più o meno estese, di vario colore, che determinano piaghe poco o molto profonde, poco o molto suppuranti, e di più o meno difficile guarigione.

Volendo stabilire una prognosi sulla durata di queste lesioni, converrà che i periti osservino generalmente sempre:

1.° La qualità dell' acido o del caustico usato.

2.° Il grado di concentrazione del medesimo, e il modo di sua chimica preparazione.

3.° La quantità in che venne adoperato.

4.° Il tempo più o meno lungo di sua applicazione e contatto colla parte.

5.° La natura ed importanza del tessuto principalmente offeso.

6.° I rapporti e i vincoli di organica affinità esistenti fra la parte lesa, e la economia generale della vita.

Nella più parte dei casi però, quando si sieno usati degli acidi molto concentrati, e questi poi versati sulla faccia, sul petto, o sopra altre parti del corpo, inducono tale e così rapido guasto nei tessuti, che la morte suole esserne la più o meno pronta conseguenza.

## ARTICOLO VI.

### *Della combustione umana spontanea.*

Gli antichi penavano assai nello abbruciare interamente il corpo dei rei. Una grande quantità di legna vi abbisognava; e il corpo stesso doveano prima mettere in brani. Ma la *combustione spontanea* rapidamente distrugge e carbonizza il corpo: un' ora o due bastano al compimento dell' orrenda scena. Questo terribile accidente diede talvolta motivo a delle accuse o d' incendio o d'omicidio ingiustamente imputate ad opera altrui. Ed è per ciò che la Medicina forense, avendo studiato in ogni suo rapporto questo fatto, ha potuto illuminare la Giureprudenza criminale sulle grandi differenze che vi hanno fra la *combustione spontanea*, e la volontaria, o criminosa.

Non è però conosciuta per anco la causa dalla quale può essere prodotta. Generalmente si crede che un grave, inveterato abuso di bevande alcooliche, spiritose, ne sia

la precipua fondamentale cagione. Taluni avvisarono anche ad un eccesso di *fosforo* sviluppatosi (comunque) nell'organismo. Altri credettero ad uno sbilancio *elettrico*, senza però saperne determinare il come, ed il perchè. Quello che dai fatti fin qui osservati di combustione umana spontanea risulta finora dimostrato, si è:

1.° Che questo spaventoso fenomeno avviene più particolarmente nei forti bevitori di liquori alcoolici, avvezzi da lunga stagione ad abusarne fuor misura.

2.° Che più facilmente accade nelle donne che negli uomini, e più nei corpulenti e pingui, di quello che nei magri di corpo.

3.° Che si è visto generalmente succedere più nella fredda che nella calda stagione; più nello stato di salute che di malattia.

4.° Che ha luogo generalmente dietro il contatto di qualche corpo in ignizione, come una candela, od una pipa accesa, o il fuoco, o altro qualsiasi corpo infiammato.

Questo è che i fatti finora osservati ci dicono di certo. Del resto ella è una ipotesi quella che crede farsi in tali individui un eccesso di sviluppo d'alcoole, che sarebbe il veicolo pel quale, accendendosi il corpo, verrebbe in breve ora combusto e annientato. Non si può però negare qualche fatto di combustione umana spontanea, in cui vi aveano circostanze affatto contrarie alle or ora indicate; ma si possono tali fatti ritenere per pure eccezioni.

I fenomeni ond'è accompagnata la combustione spontanea del corpo umano sono i seguenti:

1.° Dapprima si svolge una fiamma leggiera, poco viva, mobilissima, azzurrognola, che si appiglia a qualche parte del corpo, difficilissima a spegnersi coll'acqua,

e qualche volta anzi avvivata maggiormente da questa.

2.° Talvolta la fiamma sparisce, lasciando escare estese, profonde, cui tengono dietro delirio, convulsioni, vomito, diarrea, putrida scomposizione dei tessuti, e morte.

3.° Continuando la combustione, rapidamente il corpo è carbonizzato: fra un'ora, due, tre al più, tutto è finito: non però mai intieramente, osservandosi in generale dei rimasugli, cioè o gli stinchi delle gambe, o alcune dita, o qualche vertebra.

4.° Generalmente non abbruciano i mobili della stanza, massime se si trovino ad una certa distanza dal corpo in combustione; o se pure bruciano, bruciano incompletamente.

5.° Una fuliggine densa e grassa cuopre i muri e i mobili della stanza; ed un fumo denso, vaporoso, nerastro, cadaverico è sparso in tutto l'ambiente insieme ad un odore empireumatico insopportabile.

6.° Generalmente rimangono carbonizzati, inceneriti i visceri delle tre grandi cavità del corpo, ma più particolarmente il tronco; però alcune parti non rimangono talvolta che per metà soltanto torrefatte; e quando la combustione è parziale, ossia limitata soltanto a qualche membro, non spegne la vita, è vero, ma rapido succede lo sfacelo del membro cui s'era la spontanea fiamma appigliata.

Sono questi in generale i precipui caratteri che contraddistinguono la combustione spontanea del corpo umano da tutt' altre guise di combustioni e scottature, e abbruciature delle quali si è parlato fin qui.

## CAPO IV.

*Delle ferite propriamente dette, e del modo loro di guarigione o cicatrizzazione.*

La *ferita* propriamente così chiamata è una soluzione accidentale di continuità, recente o antica, cruenta nel più dei casi, prodotta da meccanico agente. Sotto a questa generale denominazione si comprendono tutte le seguenti specie.

**a**) Le graffiature.
**b**) Le escoriazioni.
**c**) Le abrasioni, e lacerazioni.
**d**) Le punture.
**e**) Le incisioni, o tagli.
**f**) Le ferite lacero-contuse.
**g**) Le morsicature, o addentature.
**h**) Le ferite con perdita di sostanza.
**i**) Le ferite avvelenate.

Come ben si può scorgere dalla sola loro enumerazione, tutte queste specie di ferite sono le une dalle altre diverse e per *causa*, e per *forma*, e per *natura*, e per *grado*. Quindi il pericolo, onde possono essere accompagnate ne'singoli casi, varia necessariamente, come variabile si è pure la durata, e la terminazione loro. — Il medico o il chirurgo può essere chiamato a pronunciare il suo giudizio tanto sulla natura, o qualità, quanto sull' esito e durata di un ferimento, sia recente, sia antico. E molte volte occorre di avere a desumere la qualità, e la durata di una lesione già guarita, *dalla sola cicatrice* che rimase alla parte lesa.

Ora variando notabilmente la forma della cicatrice,

giusta la variabilità delle ferite e dei casi, giova innanzi tutto di stabilire per una norma generale i modi più comuni di formazione della cicatrice stessa, onde da questa, formata che sia, argomentare con giusto fondamento il processo fisiologico che la governò nel chiudimento della piaga, e di qualunque soluzione di continuità propriamente detta.

Due sono i modi più generali di formazione della cicatrice nelle *ferite propriamente dette*; ovvero due i modi di terminazione del processo infiammatorio, che lieve o grave consegue sempre alle medesime. L'uno per antico uso nella Chirurgia è detto *cicatrizzazione* o *chiudimento per prima intenzione*, l'altro per *seconda intenzione*. Diremo distintamente e dell' uno e dell' altro.

## ARTICOLO I.

### *Della guarigione delle ferite per prima e per seconda intenzione.*

Chiamasi chiudimento *per prima intenzione* quel processo di cicatrizzazione di una ferita, che si opera per la riunione immediata dei due margini, o bordi stati divisi, purchè i tessuti non sieno che *solamente divisi*, senza esser ammaccati, contusi, o sciolti. Questo processo si osserva generalmente nelle semplici ferite da taglio, quando i margini delle medesime sieno netti e regolari. La riunione che si ottiene per questo modo vuolsi, secondo alcuni, essere opera della così detta *infiammazione adesiva* di *Giovanni Hunter*, attribuita alla forza eminentemente plastica e riparatrice del sangue. Ma più probabilmente è dovuta allo imboccarsi e raccostarsi nettamente l'una coll'altra le fibre e i vasi divisi, tagliati, da non v'essere, come in tanti altri casi, mestieri della

interposizione di alcuna sostanza riparatrice per compensare il manco lasciato dalla lesione, come quando vi ha perdita di tessuto.

Una ferita da taglio semplice, a bordi regolari, guarisce generalmente in tre o quattro o cinque giorni per siffatto modo. L'emorragia che ne era venuta si arresta pel combaciamento e reciproca pressione de' due labbri, che con varj adoperamenti meccanici vengono tenuti a mutuo contatto. Nè tarda a farsi nei medesimi una leggiera tumefazione infiammatoria con rossore circostante, e calore più o meno vivo; ciò che è sufficiente a determinare quel lieve trasudamento di linfa plastica o di fibrina, che conglutina le due parti divise, e vi si assoda sopra.

Questa immediata riunione, quando gl'individui sieno giovani, ben costituiti e sani, si opera nello spazio di sole trentasei, quarant' otto, sessanta ore. Generalmente il sottilissimo trasudamento fibrinoso, trasparente, senza colore, si opera dal primo al secondo giorno; fra il secondo e il terzo, diviene più tenace, e biancastro; al quarto giorno, è già riunita, lasciando una cicatrice sulla cute per lo più lineare, che appena formata appare rossa, ma che poi diviene pallida, assumendo il color della pelle colla quale si confonde e per tinta e per eguaglianza di superficie (1). Questa maniera di chiudi-

(1) Non possiamo a meno di qui richiamare un giudizio da noi pronunciato insieme ad altri due egregi nostri colleghi nella causa *Bajardi*, trattata innanzi alla Sezione Criminale del Tribunale di Piacenza il giorno 27 e 28 maggio 1845; causa di così dolorose reminiscenze, e di sciagura, onde furono colpiti due nostri colleghi foresi. I quali avendo nel loro referto scritto, attestato, e giudicato, che la ferita al costato destro di ben quattro pollici lunga, e penetrante in cavità, da essi curata nell' individuo ferito dal *Bajardi*, situata fra la quinta e

mento esclude necessariamente qualunque suppurazione. La quale, allorquando o molto o poco precede la rimarginazione d' una piaga, o ferita qualunque, costituisce il processo di cicatrizzamento *per seconda intenzione*, o aderimento secondario, mediato.

Questa terminazione favorevole ha luogo sempre nelle ferite lacero-contuse, ossia con perdita di tessuto; op-

sesta costa vera orizzontalmente, erasi chiusa e cicatrizzata per prima intenzione « *senza una goccia di suppurazione* » parve a noi tre periti sopra chiamati fatto meraviglioso, considerando:

1.° Che questo processo di chiudimento si osserva generalmente nelle semplici incisioni tegumentali esterne.

2.° Che assai difficilmente potrebbesi ammettere trattandosi di lesioni profonde di diversi strati muscolari.

3.° Che nel caso di ferite penetranti nel torace ancor meno si potrebbe ammettere, sì per la particolare disposizione fibrosa de' muscoli intercostali, la quale essendo crociata, toglie il paralellismo delle fibre divise, e lascia delle lacune più o meno cospicue fra le une e le altre, rese maggiori poi anche dalla continua mobilità del costato.

Le quali nostre riflessioni trovavano poi il più ampio appoggio nel fatto stesso, in onta alla contraria attestazione de'primi periti fiscali. Chè visitata la cicatrice, che era rimasta in sul costato offeso al ferito, ci fu facile di scorgere che la medesima erasi in parte operata per seconda intenzione, se forse non si era operata intieramente. Chè massime agli angoli si vedeva manifestamente il *tessuto bianco di cicatrice*, la quale era poi ineguale in tutta la sua lunghezza; segno non dubbio della preesistita suppurazione. Questo fatto risultato dalla oculare ispezione alla pubblica udienza del Tribunale, non potè essere negato pure da altri tre medici parmensi, che si vollero interpellare per insinuazione principalmente dei molti che si adoperavano a liberare dall' accusa di falso, ond' erano colpiti que' primi due esperti; e troppo era il fatto materiale e palese, perchè potesse esservi il menomo dubbio.

pure anche quando nel ferito vi abbiano condizioni morbose, o viziature di temperamento che si oppongano alla immediata riunione delle parti divise. Generalmente in questa specie di ferite, cicatrizzanti cioè per seconda intenzione, si osserva che quando la emorragia prodotta cessa, il sangue, che alcun poco stilla sempre dalle medesime, vi si raggruma, vi si coagula sopra, vi forma un incrostamento più o meno duro e alto, che le protegge dal contatto immediato dell'aria e dello stesso apparecchio contentivo.

Dal primo al secondo giorno, quelle croste o coaguli fibrinosi di sangue vengono compenetrati da un po' di siero sanguinolento, che al terzo dì circa comincia a cessare. Allora la ferita diviene rossa, tumida, s' infiamma, e ceduto alquanto l'impeto flogistico, trasuda a poco a poco un siero marcioso. A quest' epoca, la ferita apparisce tumefatta, livida, pallida, o variegata ben anco da macchie pavonazze, scure, o verdastre. Se non che queste apparenze sono fugaci, in quanto che poco tempo dopo non tarda a formarsi la *granulazione*, la quale precede il rimarginamento. Chè tutt'attorno alla ferita, o piaga, spuntano de' piccoli tubercoletti conici, ripieni, d' una sostanza densa, biancastra, i quali ingrossano, si fanno rossi, crescono man mano, e sono poi que' bottoni carnosi, che riparano al tessuto distrutto. Essi a guisa di molle e più o meno rossa membrana cuoprono la superficie della ferita, dalla quale geme del pus prima sottile e sieroso, poscia più denso, omogeneo, simile a quello del flemmone.

Stabilita questa granulazione, la ferita a poco a poco si sgonfia, si abbassano i margini, scema la marcia progressivamente, e vi si va formando sopra una guisa di pellicola rossa, e densa, che è appunto la cicatrice. La

quale nelle piaghe rotonde, od ovali, fa sì che per le mutue trazioni dei margini, si conformi ad una figura raggiata. Col tempo poi la cicatrice, che sulle prime è rossa, impallidisce e diviene più bianca della stessa pelle. Il quale maggiore imbianchimento è dovuto alla fibrina del sangue da cui viene formata (1).

La prontezza poi, o il ritardo della formazione di una cicatrice, dipendono da infinite circostanze, fra le quali:

1.° La natura, la estensione, la forma, la situazione della ferita.

2.° L'età, lo stato sano o morboso del ferito, e quelle speciali condizioni nelle quali si trovò all'atto del ferimento.

Ma in generale però le ferite cicatrizzano più prontamente nelle seguenti circostanze:

**a**) Se sono fatte al capo, alla fronte, oppure alle braccia.

**b**) Negl'individui giovani, robusti e sani, e quando sieno poco estese, e senza perdita di tessuto.

E per avverso, stentano più o meno a chiudersi:

**c**) Se vengano fatte alle estremità inferiori.

**d**) Se sieno molto estese, con perdita di sostanza o scopertura di tendini, o di ossa (2).

**e**) Se sieno state fatte in persone di avanzata età, scorbutiche, cachetiche, scrofolose, o già debilitate da pregresse malattie.

(1) A mostrare evidentemente questo carattere della fibrina, abbiamo il fatto innegabile delle ferite dei Negri, le quali cicatrizzano lasciando su quella scura loro pelle delle bianchissime cicatrici.

(2) In questi casi la cicatrizzazione, la quale è tardissima ad effettuarsi, viene preceduta dalla esfogliazione di questi tessuti.

f) Se cadano sopra antiche cicatrici, nel qual caso si veggono presto a degenerare in vere ulceri.

La *cicatrice recente* si presenta ordinariamente di colore roseo, vescicolare, come injettata più o meno, molle e sensibile al tatto. Col tempo si fa liscia, meno sensibile, bianca, o per solito rimane più colorata della pelle. Se non che le cicatrici in generale presentano varj caratteri ed aspetti diversi, secondo la natura della soluzione di continuità, sulla quale sonosi formate. Le cicatrici di ferite semplici, o successive ad operazioni chirurgiche, sono per lo più lineari, solide, insensibili. Quelle che avvengono dietro ferite con perdita di sostanza, sono per lo più infossate, aderenti all'osso, facilmente lacerabili. Quelle che lasciano le scottature stanno rosse per del tempo molto, e sono per lo più irregolari e deformi. Quelle agli inguini per bubboni suppurati, si mostrano come increspate, ossia hanno una forma come stellata. Le cicatrici di antiche ulceri sono per lo più levigate, o coperte di croste che possono acquistare molta densità. In generale però è più facile distinguere le cicatrici diverse e il vario loro grado di più o meno antica, osservandole nel vivo, che nel cadavere, per i varj cambiamenti ai quali le ferite, massime se aperte, soggiacciono dopo la morte.

## ARTICOLO II.

*Esame comparativo delle ferite fatte nel vivo, e nel cadavere.*

Non rare volte avviene che i periti vengano richiesti a giudicare se quelle ferite o violenze esterne, onde si trova qua e colà improntato ed offeso un individuo morto, venissero al medesimo fatte in tempo di vita, oppure dopo morte; distinzione importantissima, che è

necessaria alla diversa qualificazione del crimine. Voglionsi adunque determinare i caratteri più generali, ai quali riconoscere le ferite fatte nel vivo da quelle praticate più o men tempo dopo la morte in sul cadavere, acciò gli esperti abbiano nel caso una norma onde sapersi regolare nella generalità dei casi.

A questo proposito noi dobbiamo fare giustizia ai varj esperimenti istituiti da *Orfila* (1) sopra dei cani, e da cui ebbe risultamenti molto chiari e positivi. Imperocchè fossero *incisioni*, *punture*, *contusioni* o ferite *lacero-contuse*, o prima appena della morte, o qualche quarto d'ora dopo, o ventiquattro ore da che era seguita la morte stessa, i segni di differenza delle une e delle altre non mancarono mai. E però puossi ritenere per dimostrato:

1.° Essere impossibile di confondere le ferite fatte nel vivo, cioè poche ore prima della morte, con quelle che possono essere fatte nel cadavere, dopo varie ore dalla morte.

2.° Che queste ultime presentano i loro margini (la cui costrizione può essere più o meno considerevole) pallidi, senza veruna tumefazione e senza vestigio alcuno di grumo aderente alla loro superficie.

3.° Che in queste medesime non vi ha alcuna infiltrazione sanguigna nel tessuto cellulare sotto-cutaneo, a meno che non fosse stato leso qualche grosso tronco venoso.

4.° Che le ferite di questo genere fatte nel vivo, ed esaminate ventiquattro ore dopo la morte, presentano i loro margini retratti nella parte media o centrale delle medesime, con qualche grumo ivi ade-

(1) V. *Orfila* Op. cit. Lez. XLIV articolo 4.

rente, e più o meno tumidi, e con una infiltrazione sanguigna più o meno rimarchevole nel tessuto cellulare.

5.° Questa distinzione essere però qualche volta difficile a farsi, qualora le ferite sieno state fatte poco innanzi, o poco dopo la morte; giacchè e nell' un caso e nell' altro, può esistere l' infiltramento sanguigno nel tessuto cellulare circostante, e più o meno apparire i soprannotati segni nei margini.

6.° Che però, anche in questi casi, ponderando bene le circostanze, sembra potersi stabilire che, rispetto ai grumi di sangue, questi sono e in maggior numero, e più voluminosi; e che la sanguigna infiltrazione nella tela cellulare è maggiore quando le ferite vennero fatte qualche ora prima che qualche ora dopo la morte.

7.° Essere finalmente facile il distinguere le ferite e violenze di qualunque genere esercitate sul cadavere più o men tempo dopo la morte da quelle praticate lungo tempo prima nel vivo; giacchè conoscendo fondatamente il naturale processo della cicatrizzazione delle ferite in genere, e il modo di guarigione delle contusioni, non si potrà mai confondere le une colle altre.

## ARTICOLO III.

### *Delle cause o circostanze estranee, le quali possono aggravare gli effetti delle ferite.*

Molte volte una ferita trae con seco degli effetti sproporzionati alla sua natura. Ciò avviene però solamente in alcuni casi speciali. Questo aggravamento di effetti è

relativo o alla sua *durata*, che si fa maggiore, o al suo *esito*, che finisce colla morte per delle circostanze speciali, improvvise, imprevedute, e molte volte imprevedibili, nelle quali si può trovare il ferito. E però giova conoscere e distinguere in pratica queste circostanze, acciò non venga sempre de' maggiori, e non aspettati effetti di una ferita in origine lieve tenuto risponsabile il feritore. Quindi noi diremo che queste circostanze estrinseche riguardano ad alcune *condizioni individuali*, di cui si debbe far caso sempre. Imperocchè o sono *conosciute*, *esterne*, *visibili*, e ben sente ognuno che di queste può essere sempre tenuto risponsabile il feritore; ovvero sono *sconosciute*, *interne*, *invisibili*, e in allora il caso è diverso, e la risponsabilità sul feritore non cade più tanta come nell'opposto caso.

Sono impertanto a ritenersi come circostanze o condizioni individuali *manifeste, esterne, visibili* 1.° l'*età*: 2.° il *sesso*; 3.° alcune viziature di fisica costruzione, visibili esteriormente; 4.° la situazione o luogo in cui si può trovare il ferito; 5.° lo stato apparente di sua salute.

Certamente il percuotere o ferire un bambino, un fanciullo, non è delitto o crimine scusabile come il percuotere, o ferire un uomo adulto e vigoroso. Perchè se un eccesso d'ira, di sdegno, o di vilipeso onore, possono spingere un uomo ad uccidere un altro uomo, niuna ragione vi avrebbe mai che potesse scusare o un infanticidio, o altra grave offesa recata ad un fanciullo. Così si dica di un vecchio cadente, vacillante sotto il peso dell'età, il quale venisse da uomo vigoroso percosso, battuto, ucciso; nell'un caso e nell'altro, la circostanza visibilissima e calcolabilissima dell'età aggraverebbe maggiormente la condizione del feritore, che non potrebbe addurre scusa veruna a palliare il suo misfatto.

Lo stesso è del *sesso*. Conciossiachè se è da vile in generale che l'uomo alzi la mano contro la donna, che la natura fece e più debole e più suscettiva, ella sarebbe poi colpa inescusabile il percuoterla, il ferirla od ucciderla quando si trovasse incinta. Quest' ultima circostanza, è vero, non è sempre nota e palese chiaramente. Ma è però *presumibile* sempre, massime quando sia il caso di donna maritata. Per guisa che può benissimo questa circostanza essere valutata come aggravante gli effetti d'un ferimento, sì per lo sconcerto morale che ne può avvenire alla donna, come per i più o meno gravi effetti che sul feto, e vicendevolmente sull'organismo della madre, si possono far sentire, nel caso di gravidanza.

Lo stesso si dica di certune appariscenti e visibili viziature nella persona del ferito, come quando è storpio di qualche membro, o costretto a camminare colle grucce, o quando lascia vedere alla testa, al collo, alla faccia dei tumori più o meno cospicui, od è impotente a camminare da sè. Certamente il percuotere, ferire, o spingere in qualche grave pericolo un qualcuno così mal conformato può essere seguito da ferite maggiormente pericolose, che non quando si trattasse di persona non così viziata nella fisica sua struttura.

Anche la situazione, o luogo in cui si può trovare il ferito all'atto dell'offesa, è circostanza pure aggravante il ferimento; come quando venisse precipitato dall'alto, gittato in qualche precipizio, o dal sommo di una scala. Ma queste circostanze, le quali sono relative alla moralità del fatto, spetta ai magistrati e ai giudici il chiarirle e valutarle. E quando le medesime sieno appieno conosciute, possono essere sottoposte all'esame dei periti onde vedere se per esse o la qualità o il numero delle

ferite dovea necessariamente essere maggiore in un dato caso che nell'altro.

Finalmente lo stato di salute del ferito vuol essere, come già abbiamo notato altrove, sommamente valutato nell' esame de' ferimenti. Chè certamente questi saranno e più gravi, e verranno seguiti da più funeste conseguenze, quando la mano feritrice abbia offeso un individuo già travagliato da malattie, o già tanto malconcio nella salute da destare pietà.

Queste sono in generale quelle più palesi e visibili circostanze, le quali possono aggravare gli effetti delle ferite, e delle quali fino ad un certo punto può rendersi risponsabile l' autore delle medesime.

Ma ve ne hanno delle altre conosciute, o non visibili esternamente, le quali sono certamente imprevedibili a tutt' uomo.

Un taluno di assai nervoso temperamento, soggetto ad affezioni convulsive di vario genere, per una semplicissima puntura che gli viene fatta ad un dito, è preso da *tetano* spaventoso, e muore in pochi dì.

Un altro riceve per colpa altrui una leggiera contusione: atteso però il suo temperamento pletorico, o sanguigno, si svolge in conseguenza una di essa flogosi, che passa a suppurazione, e quindi a cangrena, per cui vi ha bisogno di amputare l'arto contuso; ciò che non si sarebbe fatto in altro temperamento, dove in pochi giorni sarebbesi anzi risolta.

Un altro ha un' ernia scrotale od inguinale : viene percosso in sul sacco erniario, e dopo qualche giorno muore. Così si dica di chi, avendo un'aneurisma in qualche esterior parte del corpo, viene su quella percosso, e ne rimane vittima per la rottura del sacco aneurismatico.

Tutte queste circostanze, o condizioni individuali in cui si può trovare il ferito, sono certamente sconosciute, imprevedibili al feritore. Ciò però starà ai magistrati giudicanti il cercare fino a qual punto si estendesse la costui ignoranza.

Imperocchè anche concesso che non sarebbe giusto di attribuire al feritore tutte le conseguenze che per la rottura di un' aneurisma, o per la lesione de' visceri contenuti in un' ernia, o per contusione del cranio, e conseguente commozione cerebrale in chi ha le ossa molto sottili, ne possono derivare, conviene però ammettere che sarebbe ingiusto d' altra parte lo scusarlo sotto pretesto dello ignorare egli la esistenza dell' aneurisma, dell' ernia, o di altra morbosa disposizione. Importa adunque di esaminare attentamente se gli effetti dello strumento vulnerante, o contundente, fossero in quello stesso caso eguali, anche non esistendo le condizioni morbose individuali sopra notate. Quando si sieno presumibilmente determinati gli effetti che le ferite avrebbero nel caso prodotti nell' individuo, anche indipendentemente da quelle condizioni morbose, è facile allora il farne confronto cogli altri realmente osservati nel caso, lasciando poi ai magistrati il carico di valutarne la importanza e stabilirne la colpabilità.

## ARTICOLO IV.

### *Delle circostanze più o meno influenti sulla guarigione delle ferite.*

Noi abbiamo stabiliti de' termini alla durata delle ferite voluti necessariamente dalla Giurepru denza penale per la valutazione de' singoli atti violenti, e per la de-

bita proporzione delle pene loro corrispondenti. Si può dire che, nella più grande generalità dei casi, basti la latitudine stabilita dalla legge a qualificare per criminosi o delittuosi quegli atti stessi. Se non che a diminuire, o ad accrescere la durata dei ferimenti in genere, possono intervenire, come già abbiamo fatto notare, delle circostanze estrinseche, le quali vogliono essere a questo luogo chiarite. E primieramente notano i chirurghi più accreditati come circostanza più o meno influente a ritardare il chiudimento di una piaga:

**a**) La *stagione*, il *clima*, lo *stato generale dell'atmosfera*, e *l'ambiente* in cui si trova il ferito. Chè si pretende da molti essere l'aria *umida e calda* cagione influentissima a ritardare il rimarginamento delle piaghe. Le quali invece o inciprigniscono, o volgono a putredine, o mutano in cangrena. Certe stagioni poi e certi climi, dove appunto l'atmosfera si mostra quasi costantemente piovosa, umida, calda, sembrano essere maggiormente influenti a ciò. Però debbesi confessare che per questo lato la chirurgia non ha fatti grandi progressi: molta oscurità avvolge tuttavia questi fatti, nè noi sappiamo ancora fin dove questa influenza possa arrivare, e quali sieno i suoi veri effetti distintamente da quelli che sono riferibili ai soli ferimenti.

**b**) Il *regime e metodo curativo*. — Il quale vuol essere più assai della stagione e del clima valutato. Chè quando un buon metodo curativo venga *prontamente* e *convenientemente* usato, la guarigione delle ferite in generale più presto e più sicura procede. Il contrario accadrà operando in contrario modo. Talune volte poi non è tanto il *cattivo*, o male appropriato metodo di cura, quanto anche la *ignoranza* dell'uomo dell'arte chiamato alla cura. Una lussazione male ridotta, una frattura

male accomodata, un'allacciatura di qualche ramo arterioso mal fatta o non saputa fare, possono aggravare per modo le conseguenze di un ferimento da renderne anche possibile la morte. Ma in questi casi allora non parrebbe giusto il rendere risponsabile il *solo* feritore di tutte queste conseguenze.

**c**) La *condotta del ferito e degli assistenti.* — Anche questa circostanza vuol essere sommamente valutata. Talvolta il ferito è indocile al punto, che non vuole sottomettersi ad alcun trattamento; oppure non obbedisce alle prescrizioni fattegli, non rispetta le misure igieniche prescritte, disordina nel vitto, nella bevanda, si muove, si agita, si adira, quando vi avrebbe bisogno di severa e rigorosa dieta, di astinenza da ogni bevanda alcoolica, di assoluto riposo, e calma di spirito: in tali casi, è evidente che tutte queste imprudenze, ommissioni e negligenze per parte del ferito influiranno potentemente a ritardare più o meno la guarigione. Quindi è che i periti dovranno valutare in ogni caso non solamente la qualità del metodo curativo applicato, ma anche come venisse rispettato, o mantenuto a norma delle prescrizioni, essendo questa circostanza influentissima sulla durata delle ferite, le quali da semplici possono farsi gravi, e trascinare ad un esito diverso da quello che era sperabile in sulle prime.

**d**) Lo *esasperamento volontario delle ferite.* Talvolta si dà bene il caso, che certuni individui feriti lievemente a qualche parte, o per odio, o per vendetta, o per mal animo, o per avidità di maggior lucro in caso di risarcimento di danni, esacerbino volontariamente le loro ferite, sia collo strapparne gli apparecchi, collo irritarne le superficie, o in qualunque altro modo. I segni di queste esacerbazioni sono nel più dei casi riconosci-

bili quando sieno fatti con mezzi meccanici, o dalla mano del ferito stesso. Ma qualche volta accade il caso che questo esasperamento venga procurato colla applicazione dell'*acido nitrico*, o della pasta cantaridata, o d'altri caustici. Simili frodi non sono molto difficili a scoprirsi nella generalità dei casi. Chè trattandosi di acido nitrico, la sola ispezione della ferita basterebbe a mostrarla, in quanto che la sua superficie si troverebbe ingiallita e sparsa tutt'attorno di pustoline risipelatose. Quando poi si trattasse di altri caustici, non sarebbe così facile lo scoprirne la esistenza materiale sulla piaga, e converrebbe usare ogni cautela per sorprendere il ferito in ore fuori del consueto.

Tali sono le circostanze valutabili sempre dai periti come quelle che possono moltissimo influire sul ritardo della guarigione de' ferimenti, e che essi debbono il più possibilmente chiarire ne' singoli casi.

## CAPO V.

### *Classificazione delle ferite in quanto alla causa.*

Quattro grandi classi emergono dalla considerazione de'ferimenti rispetto alle diverse cause che li producono. Sono le seguenti:

Classe I. *Ferite da taglio* — sieno esse prodotte da arma semplicemente tagliente; o perforante e tagliente ad un tempo.

Classe II. *Ferite da punta* — ossia punture, che sono prodotte da corpi solamente perforanti.

Classe III. *Ferite lacere* — o lacerazioni, o strappamenti, o squarciature de' tessuti, prodotte da' corpi solamente laceranti.

CLASSE IV. *Ferite lacero-contuse* — che sono, cioè, prodotte da corpi contundenti e laceranti ad un tempo, e in ispecial modo quelle prodotte dalle armi da fuoco.

## ARTICOLO I.

### CLASSE I. *Delle ferite da taglio in generale.*

Queste ferite o sono *con perdita di sostanza*, oppure non ne ammettono alcuna. In quest'ultimo caso, possono guarire *per prima intenzione*, come abbiamo già mostrato E per questo modo guariscono più ancora facilmente, quando trattandosi di ampie ferite e massime avendovi mutuo allontanamento de'margini, questi vengano raccostati fra loro con listerelle di cerotto, od apparecchi contentivi, acciò succeda il perfetto loro combaciamento. Se la ferita venga abbandonata a sè stessa, senza riunione de'margini, difficilmente, trattandosi di ferita ampia, ha luogo la guarigione per prima intenzione. Sono poi indizj di buona infiammazione adesiva, in simili casi, l'essere i sintomi proporzionali al grado della lesione moderati, e quando sopravvengono entro le prime dodici, o ventiquattro ore dalla ferita. Chè conviene pure che il trasudamento della materia plastica, adesiva, si faccia entro tal tempo, e calmino quindi i fenomeni morbosi. E qualora questo non avvenisse, e che anzi tra il secondo ed il terzo giorno i fenomeni stessi aumentassero, vi sarà a temere sempre la *suppurazione*, la quale farà sì che la riunione avvenga non più per prima, ma per seconda intenzione (1).

(1) Giova avvertire che la riunione di queste ferite è più spesso disturbata da una soverchia, che da una mancante e debole infiammazione.

Questo modo di chiudimento delle piaghe ha luogo sempre nelle *ferite con perdita di sostanza*, o quando anche non avendovi perdita, siensi lasciate aperte, e non accostati i loro bordi per tentarne la riunione loro immediata. — Una ferita *semplice* da taglio in parti esterne, abbandonata a sè stessa, presenta ordinariamente questo corso naturale di fenomeni:

1.° Allargamento, o scostamento immediato, e più o meno considerevole dei margini, o delle parti divise, giusta il modo di divisione usato dall' arma, e la direzione e profondità più o meno grande della lesione.

2.° Uscita più o meno copiosa di sangue, che va poscia scemando, coagulandosi infine alla superficie della piaga.

3.° Dopo l' emorragia, trasudamento di siero in prima sanguinolento, poscia più scolorato.

4.° Rossore, gonfiezza, infiammazione dei bordi, e rovesciamento loro quando manchi il ritegno della cute.

5.° Suppurazione al terzo o al quinto giorno a tutta la superficie della ferita, che fa staccare il grumo sanguigno.

6.° Diminuzione nella gonfiezza de' bordi che tornano ad abbassarsi, avvicinarsi, e rivolgersi l'uno verso dell' altro.

7.° Granulazione, e bottoncini carnei sorgenti e al fondo, e in fra le labbra della ferita.

8.° Livellazione del fondo della piaga colla cute, e traimento reciproco delle labbra l'uno verso dell'altro colla chiusura della piaga stessa, che si presenta coperta della sua *cicatrice*, che nel formarsi si ristringe, e asciugando, avvicina più sempre i mar-

gini l' uno verso dell' altro fino a chiudere ogni spazio (1).

Tale si è il corso spontaneo di una ferita anche semplice, e da sola arma tagliente, abbandonata a sè stessa. Che se invece si avvicinino a mutuo contatto i suoi margini, come abbiamo detto, allora l' adesione riesce immediata per mezzo della sola linfa coagulabile o fibrina, la quale trasuda fra un labbro e l' altro della ferita. Questo modo di cicatrizzazione per unione secondaria è indispensabile quando nel ferimento, di cui parliamo, siasi fatta più o meno perdita di sostanza, o le fibre siensi divise per modo che, anche accostando i due margini fra loro, non possa succedere un vero e perfetto combaciamento, o imboccamento mutuo di parti. Generalmente allora la suppurazione incomincia al terzo giorno, ed è in pieno vigore fra il quarto ed il quinto, e dura cinque, sei, otto, dieci giorni, compiendosi il processo di cicatrizzazione fra i quindici o venti giorni, quando le ferite sieno: 1.° *semplici*: 2.° non molto penetranti e profonde: 3.° fatte in parti molto vitali.

Si può quindi ritenere che in generale una *ferita semplice*, la quale non porti seco perdita di sostanza, che non sia molto profonda, ancorchè venga abbandonata a sè stessa, cicatrizza e si chiude tra il quindicesimo e il ventesimo giorno. Nel qual caso la cicatrice apparisce molle, e di colore roseo; il quale colore però va man

(1) Nota *Monteggia*, che nelle piccole ferite del corpo umano, non medicate, come pure in altre più grandi fatte sugli animali, e abbandonate a sè stesse, questo processo di chiudimento si fa per mezzo di *croste*; vale a dire, prima è una crosta di sangue, che vi si forma sopra; questa è surrogata da una seconda di pura linfa, e da una terza di pus; e che le guarigioni *per crosta* sono ancora più pronte.

mano scomparendo a segno, che fra il trentesimo e quarantesimo giorno ordinariamente diviene bianco: allora è la *cicatrice perfetta*.

Ma quando la ferita porti con seco perdita più o meno sensibile di sostanza, essa impiega generalmente quindici, venti, trenta, e più giorni circa a chiudersi perfettamente. E quando la perdita fosse stata molta, lascia anche delle più o meno appariscenti deformità alla parte.

Una ferita portata a perfetto combaciamento (ciò che si ottiene più facilmente nelle piccole, che nelle grandi), non lascia trasudare quasi nulla dalla linea d'unione, e può essere quindi consolidata fra la quinta e la settima giornata. Ma se il combaciamento fu incompleto, o se non fu fatta la riunione subito dopo la lesione, e scorsero delle ore prima che venisse fatta, la ferita necessariamente dovrà suppurare; ciò che si osserverà al terzo o al quinto giorno in sull' apparecchio unitivo, sul quale comparirà sparso più o meno del siero o del pus. I quali umori, e per la quantità e per la qualità loro più o meno buona, daranno poi norma al chirurgo di ripeterne più o meno frequentemente la medicatura.

## ARTICOLO II.

### CLASSE II. *Delle ferite da punta, o punture.*

Le *punture* sono lesioni violente prodotte da corpi o stromenti perforanti, aventi cioè poca larghezza, stretti e terminati in punta più o meno acuminata. Carattere principale di queste lesioni si è di avere una lunghezza o profondità sproporzionata alla loro larghezza esterna, od orificio. Possono però essere fatte anche da certune armi pungenti, e taglienti ad un tempo, come sarebbero

spade, coltelli, massime allora che il colpo cadde quasi perpendicolarmente, e non obliquamente, ciò che rende il taglio esterno molto più ampio.

Queste lesioni sono bene spesso accompagnate da sintomi molto più gravi che nelle semplici incisioni. Ciò dipende dalla lesione profonda dei nervi, dal non avere il sangue effuso potuto ottenere un libero scolo per l'apertura della ferita, e dalla materia marciosa che perciò si genera nel tragitto della ferita stessa, per cui esigesi, non rade volte, di aprirla, e spaccarla per dar esito alle morbose raccolte di umori

Credono molti che le dimensioni esterne della ferita, misurate e paragonate con quelle dello strumento pungente, possano valere di norma a determinare la profondità della ferita stessa; e che la costei forma o figura valga a far conoscere la forma, o foggia dello strumento feritore. Questa opinione, la quale può essere vera nel maggior numero dei casi, non si potrebbe però ammettere come cosa generalmente dimostrata. Chè un' arma da punta, e incidente ai margini, la quale venga cacciata *perpendicolarmente* ne' tegumenti esterni, distesi in modo uniforme, vi determina generalmente una lesione di forma eguale a quella dello strumento feritore; ma però avente una lunghezza minore della larghezza dello strumento stesso.

Ma se questa medesima arma venga in quella vece cacciata *obbliquamente* nelle carni, e nei tegumenti inegualmente distesi, allora la forma della lesione non può rappresentare quella dell'arma feritrice. Imperocchè può darsi benissimo che uno dei due margini rimanga rettilineo, e l' altro più o meno concavo (1).

(1) Nel 1843, venne giudicato dal Tribunale criminale di Piacenza un caso di grave ferimento fatto quasi proditoriamente

E se lo strumento pungente e tagliente incide da una parte sola, come sarebbe la lama di un coltello, può darsi che i margini della ferita restino fermi dal lato incidente del coltello, e sieno in quella vece contusi, rovesciati, o addossati l' uno sull'altro da quello del dosso o parte non tagliente del coltello medesimo.

Quindi non si potrebbe mai dalla forma esteriore della lesione argomentare giustamente quella dell' arma feritrice quando questa fosse stata solo perforante. Imperocchè anche allora che è perfettamente conica, e soltanto acuminata, potrebbe determinare una ferita non sem-

da una guardia di Finanza ad un maresciallo d'alloggio de' dragoni ducali al lato sinistro del petto, fra la settima e la sesta costa vera. La lesione essendo stata trovata dal chirurgo, che primo la vide, e la esplorò, penetrante obliquamente nella cavità del ventre, dovette l'infermo essere esposto a grave pericolo di vita, e impiegare più di trenta giorni per guarire. Noi che dal giudice processante domandati ebbimo a visitare dopo alcuni mesi la rimasta cicatrice, non sapevamo a prima giunta comprendere come fosse stata dichiarata una ferita da arma tagliente, come lama di coltello, sciabola, ecc., quando la forma della cicatrice era manifestamente triangolare. Si credeva quindi che od una bajonetta, o qualche altra arma di simil foggia l'avesse determinata. D' altronde stava in fatto, che una sciabola l' avea certamente recata. Ma il dubbio nostro fu tolto allora che, visitato l' uniforme del maresciallo, e avuti da esso schiarimenti, e cognizioni sul fatto, che prima non avevamo avute, potemmo sapere che il feritore avendo colpito il maresciallo stesso mentre era corcato sopra un tavolo nell'atto di difendersi da un' altra persona, si scosse, e rialzò bruscamente al sentirsi ferire, per cui la sciabola incontrata per accidente una delle due coste indicate scivolò, e fece una semi-rotazione sul proprio asse, per cui invèce di andare nel petto, per cui era diretta, penetrò obliquamente nel ventre, e così fece un terzo lato alla ferita, che apparve triangolare.

pre di figura circolare, come pure sembrerebbe; ma anche di figura o ellissoide, o angolosa, non tanto quando cadesse obbliquamente, quanto eziandio perpendicolarmente sui tessuti. E però anche una bajonetta può formare una ferita di figura ovale; mentre un' arma quadrilatera potrebbe lasciare una ferita o solamente triangolare, o ellissoide nella sua forma.

In generale le *punture* tengono in qualunque regione del corpo sempre un particolare andamento. Per guisa che, fatte ai due lati del collo, sono oblique dall'alto al basso, e dall' indietro all' innanzi; mentre fatte anteriormente, hanno un tragitto trasversale. Se avvengono poi nel tronco, cioè nella parte anteriore dell' ascella, scendono dall'alto al basso: e se nel petto, procedono paralelle all'andamento delle coste, o agli spazj intercostali. Fatte anteriormente nel basso ventre, camminano oblique a seconda dell' andamento delle fibre muscolari; nella parte media dell'addome stesso, sono trasversali; e negli arti, riescono nel loro tragitto longitudinali.

Per ultimo uno strumento pungente e rotondo può dare luogo a ferite eguali per forma a quelle di uno stiletto tricuspidato, o bicuspidato. In generale le armi semplicemente perforanti procedono egualmente nello stesso senso, qualunque sia la parte entro la quale si piantino. Non è così di quelle che sono perforanti e taglienti insieme, le quali possono tenere diverse direzioni.

Lo stesso strumento a ripetuti colpi può determinare delle piaghe di figure diverse a seconda del vario andamento delle fibre attraversate dallo strumento feritore.

Le conseguenze morbose poi, che in generale si hanno da questa fatta di ferimenti, sono:

1.° Infiammazioni più o meno gravi, e tanto più per-

chè le ferite aventi piccolo l' orificio esterno si allargano più o meno nel loro tragitto interno.

2.° Lesioni, laceramenti di aponevrosi profonde, di vasi arteriosi o venosi, di nervi più o meno cospicui, operate nel cammino dall'arma feritrice.

3.° Malattie più o meno gravi, durature, che possono esigere, per essere tolte, trattamento lungo, recare pericolo più o meno grande, e richiedere operazioni chirurgiche diverse.

## ARTICOLO III.

### CLASSE III. *Delle ferite lacere , o lacerazioni.*

Le ferite *lacere* avvengono per una violenta rottura, stracciatura, o strappamento di fibre. Sono bene spesso accompagnate da contusione, in quanto che anche i corpi contundenti possono determinarle, come quando percuotono obliquamente sulle ossa piane, per esempio sul cranio, sulla tibia, ecc. Ve ne hanno però alcune per solo e vero strappamento, come quando la ruota di un mulino, il morso di un animale, una tanaglia strappi via alcun pezzo di sostanza animale, o qualche parte. In generale si osserva:

1.° Che il *dolore* in questa specie di ferite non è molto intenso:

2.° Che la *emorragia* è poca.

Esse però difficilissimamente possono guarire per prima intenzione; ma più facilmente, e quasi sempre per seconda. E ciò dipende dalla irregolarità e frastaglio dei loro margini, che non si possono tirare a perfetto contatto, e passano quindi prestissimo alla suppurazione. Però alcuni rari casi vi hanno, in cui guariscono

anche per prima intenzione, quando cioè lo strappamento fu fatto in guisa così regolare da essere accostevoli l'una all' altra le singole estremità che vennero divise. Ma quando in queste ferite, le quali sono per lo più a lembi, vi abbia contusione di una parte, o perdita di tessuto, o molta irregolarità nella lacerazione, allora è inevitabile il processo suppurativo. In quest' ultimo caso, si ha poi anche maggior dolore; ma quando la riunione o per prima o per seconda intenzione si possa in simili casi ottenere, e si impieghino i mezzi convenienti, guariscono queste ferite non difficilmente, ed anche senza ulteriori inconvenienti.

## ARTICOLO IV.

### CLASSE IV. *Delle ferite lacero-contuse.*

Queste ferite, come bene lo addita lo stesso loro nome, partecipano e della lacerazione, o strappamento, e della contusione. Esse sono molto più gravi e pericolose che non le accennate fin qui. Variano moltissimo e di forma, e di grado, secondo i casi, e secondo che prevalga o più l'effetto del corpo contundente, o più la lacerazione. Non possono cicatrizzare che per seconda intenzione. Chè il corpo ottuso avendo acciaccate, disorganizzate, e totalmente spogliate di eccitabilità alcune fibre, o particelle nella superficie della ferita, queste vengono a costituire come altrettante piccole cangrene superficiali, che cadono poi per mezzo della suppurazione (1).

(1) Si danno però talvolta delle ferite contuse così regolari, che parrebbero fatte da corpo semplicemente dividente, come avviene alcune volte al cranio ed alla tibia. E all' incontro

Il pericolo onde sono accompagnate queste lesioni, non si limita solamente alla loro località, ma bensì agli effetti di rottura, distrazione, o commozione, che possono produrre in parti più o meno lontane. Quindi nella diagnosi, e prognosi loro, si debbe fare osservazione non tanto alla parte visibile, esterna delle medesime, quanto, e forse più, allo stato de' visceri ed organi interni più o meno vicini al luogo della contusione, come abbiamo già fatto osservare.

È precetto generale, che le ferite lacero-contuse non vanno unite per prima intenzione; meno lo accostare alquanto le parti lacerate fra loro, acciò la ferita non rimanga aperta e spalancata.

Ma fra le ferite lacero-contuse, che bene spesso si osservano, vogliono annoverarsi quelle prodotte dalla esplosione delle arme da fuoco. Una volta si credeva che l'escara, a cui viene ridotta la parte pesta, e disorganizzata dal projettile, dipendesse da bruciatura, o scottatura della parte istessa per causa del projettile medesimo riscaldato dalle combustione della polvere. Oggi però è opinione generale, che l'escara in simili casi sia l'effetto, non già della scottatura, ma bensì dell'attrito, o pressione forte esercitata sulla parte (1).

ve ne hanno di quelle fatte da stromenti taglienti, come sarebbero sciabole non bene affilate, che si presentano con tutti i caratteri delle lesioni contuse.

(1) *Prévost* in questi ultimi tempi volle sostenere ancora il riscaldamento de' projettili vibrati dalle armi da fuoco. In questa sua opinione si appoggiava anche alla scoperta del fisico *Mollet,* avente osservato, che l'aria compressa sprigiona del calorico e della luce. Ciò però non è parso ancora bastevole per distruggere il valore delle ragioni e degli sperimenti in questo particolare istituiti dal sommo nostro Galileo.

Le ferite da armi da fuoco possono essere facilmente perforanti, quando, cioè, attraversano tutto il membro, o tutto il corpo da parte a parte. Nel qual caso si hanno due ferite, l'una all' ingresso della palla, l'altra all'uscita. Nella prima, v' ha prevalente la contusione; nella seconda, la lacerazione, in quanto che i tessuti sono lacerati e spinti all' infuori. Generalmente le due ferite non si corrispondono mai in linea retta. I caratteri onde sono contraddistinte comunemente le piaghe, o ferite causate dalle armi da fuoco, sono i seguenti:

1.° Superficie della piaga nerastra, come disseccata.
2.° Margini gonfj, densi, raggrinzati.
3.° Fondo di un rosso cupo.
4.° Tutti i tessuti circostanti abbrunati, anneriti, ecchimosati, quasi che fossero combusti.
5.° Escita più o meno copiosa di sangue, secondo poi la lesione dei vasi più o meno cospicui della parte, e dell' impulso col quale venne lanciato il projettile.
6.° Paralisi o generale o parziale, che in molti casi ne deriva.
7.° Fratture d'osso bene spesse complicate alla penetrazione del projettile nel tessuto, dal quale o esce, o entro il quale rimane.
8.° Insinuazione entro la ferita o di qualche pezzo di vestito, o d'altro corpo straniero, che ne mantiene irritato il fondo.
9.° Infiammazione, suppurazione, cangrena, che bene spesso terminano la tremenda scena.

La sola polvere ardente, anche senza projettile, col semplice suo scoppio, purchè esplodendo in vicinanza del corpo, può far nascere piaghe simili alle or ora descritte, e bene spesso pericolosissime.

Di tutte le ferite e piaghe prodotte dai projettili, le meno gravi e pericolose sono quelle cagionate dalla così detta *granice da caccia*, purchè venga lanciata ad una certa distanza. Imperocchè anche questa, quando venisse scagliata a breve distanza dal corpo, potrebbe produrre una ferita simile a quella che vi produrrebbe una palla da schioppo, vale a dire una *piaga sola*, più o meno rotonda, a bordi laceri e neri. Se il colpo venga dato molto dappresso, i bordi della ferita sono scuri, quasi come abbruciati dalla polvere. È raro il caso, che i grani di piombo attraversino un viscere da parte a parte. Generalmente essi si diffondono fra le carni, e in questo caso riescono molto più pericolosi, che non quando *una sola palla* fosse stata scagliata, e si fosse perduta nelle carni medesime.

## ARTICOLO V.

*Delle ferite lacero-contuse cagionate particolarmente dalle armi da fuoco, e dei caratteri speciali per distinguerle dalle altre.*

I segni, o caratteri particolari, che sono proprj delle ferite di questa specie, sono nella più grande generalità dei casi i seguenti:

1.° La ferita prodotta da una palla ha un' apertura esterna di un diametro minore di quello della palla entrata.

2.° Il canale, o tragitto che la palla medesima si apre attraverso ai tessuti, si va ognora più ampliando, a misura che si allontana dall' esteriore apertura medesima.

3.° L'apertura d'uscita della palla, quando abbia attra-

versato un membro da parte a parte, ha un diametro maggiore di quello della palla che di là usciva.

4.° Quando una palla venga a cadere *perpendicolarmente al corpo*, e sia di forma regolare, sferica, vi induce una piaga di figura *circolare*, la cui circonferenza piccola e nera comparisce depressa, o più o meno infossata.

5.° Attraversando la palla il membro da parte a parte, l' apertura d' uscita della piaga, molto più larga, come si disse, di quella d'ingresso, presenta bordi ineguali, laceri, saglienti, e rovesciati dall'indentro all' infuori.

6.° Cadendo in quella vece *obbliquamente*, l'apertura d'ingresso della ferita ha una *forma piuttosto ovale*, con un angolo ottuso da una parte, ed uno acuto dall'altra, e questi formati dal tragitto tenuto dalla palla colla superficie della piaga.

Per mille cause e circostanze può una palla deviare dal suo cammino nell'atto che attraversa i tessuti animali. Ciò dipende principalmente:

**a**) Dall' angolo sotto il quale colpisce,

**b**) Dal movimento di rotazione impresso al projettile,

**c**) Dalla densità diversa dei mezzi che attraversa.

E però accade non rade volte, che il projettile o esca in un punto più o meno lontano da quello pel quale si era fatta una strada, o tenga un cammino curvilineo; o ben altrimenti avviene l' uscita, come quando una palla scagliata nella fronte esce per l'occipite senza attraversare la cavità del cranio. Ma bene spesso succede che quando una palla colpisce perpendicolarmente delle parti coperte dagli abiti, porti seco un piccol disco di stoffa, il cui diametro è più piccolo di quello della palla medesima. Se non che in altri casi avviene che questa attraversi

i tessuti senza trarre con seco frammento alcuno di vesti; ciò che dipende dal tessuto più o meno cedevole, elastico della stoffa. In altri casi, scagliata con poca forza, o venendo da molta distanza, caccia innanzi a sè il vestito, lo infossa nelle carni senza pur lacerarlo. Quando però accade che la palla porti con seco un pezzo d' abito, talvolta o ne rimane coperta, e attraversa con esso le carni; oppure lo abbandona nel tragitto. Non rade volte poi, quando furono diversi gli strati di stoffe o tessuti differenti attraversati dal projettile, si osserva che i pezzi di queste stoffe si trovano lungo il tragitto percorso dal projettile stesso collocati in ordine inverso a quello, nel quale vennero trapassati. Per guisa che, per modo d' esempio, la camicia che è l' ultima ad essere perforata, s' incontra prima del soprabito e degli altri strati intermedj fra questo e quella.

Generalmente parlando una palla d'archibugio, scagliata colla esplosione della polvere ardente, apre un canale più o meno lungo e stretto; causa poi di gravissime conseguenze flogistiche, e di guasti diversi. I quali però sono molto più temibili e pericolosi quando la palla trapassi da parte a parte; e gravissimi poi e ordinariamente mortali, quando la palla non esca punto. Ciò nullameno i fenomeni morbosi, onde sono accompagnate queste ferite, cedono *in generale* sempre, quando si possa far sortire la palla, o qualunque altro corpo estraneo penetrato nelle carni. Se non che, nel maggior novero dei casi, simili ferite divengono fistolose; ordinariamente poi sono sempre pericolosissime e bene spesso mortali.

I medici ed i chirurghi adunque, richiesti a pronunciare giudizio sulla natura e durata di queste ferite lacero-contuse, dovranno procedere cauti assai. Imperoc-

chè quando pure in alcuni rari casi volgono a buon fine, importano sempre e necessariamente un trattamento curativo assai lungo, e lasciano dopo di sè reliquie morbose, e deformità più o meno considerevoli.

## CAPO VI.

### *Delle ferite considerate rispetto alla sede.*

#### ARTICOLO I.

#### *Delle ferite fatte al capo.*

Le *ferite del capo* vogliono essere attentamente studiate e per la importanza della sede che occupano, e per i pericoli che adducono nel più dei casi, e per le varie complicazioni cui danno luogo, e pei facili inganni di diagnosi e di prognosi loro.

Si dividono in *penetranti* o interne, e in *non penetranti* o esterne.

In moltissimi casi però sono *miste*, in quanto che alla esterna si complica o si associa ordinariamente pure la interna lesione del viscere.

Si considerano relativamente a queste ferite: 1.° la natura o qualità: 2.° la estensione: 3.° il grado: 4.° gli effetti che seco traggono: 5.° il pericolo maggiore o minore al quale espongono.

Fra gli effetti più sinistri di questa fatta di ferite vi ha la *commozione* del cervello, la costui infiammazione, non che quella del cervelletto, e degl' involucri cerebrali, le emorragie e i versamenti o stravasi interni di sangue, o di pus, o d'altri umori, ciò che è cagione poi di più o men pronto morire. Codesti effetti interni possono

esistere anche indipendentemente da qualunque offesa, o violenza esteriore sul capo.

Le ferite del capo, qualunque sieno, purchè gravi più o meno, presentano ordinariamente questo complesso di sintomi:

1.° Dolore più o meno vivo a quella parte del capo che venne lesa.

2.° Infiammazione con tendenza a diffondersi più o meno dal terzo al quarto giorno.

3.° Gonfiezza, rossore flogistico ai margini della piaga.

4.° Ingorgo vascolare nei dintorni della medesima.

5.° Cefalea, od emicrania, o dolore di capo più o meno intenso.

6.° Assopimento e paralisi talvolta.

7.° Delirio, e febbre in alcuni casi.

8.° Morte o per congestione, o per flogosi, o per versamento interno in altri gravissimi casi.

Queste ferite considerate poi rispetto alla *forma*, sieno esse penetranti o no nel cranio, si distinguono nelle seguenti specie:

**a**) Ferite del capo *da taglio* semplici.

**b**) Punture del capo, o *ferite da punta*.

**c**) Contusioni del capo, o *ferite contuse*.

**d**) Lacerazioni del capo, o *ferite lacere*.

**e**) Ferite del capo *lacero-contuse*.

**f**) *Fratture* del cranio.

## ARTICOLO II.

### *Delle ferite da taglio semplici del capo.*

Le ferite prodotte da arma *soltanto* tagliente, che ponno essere fatte alla testa, generalmente non interessano che i soli tegumenti esteriori. Esse vanno per lo più esenti da pericolo, a meno che non vi sia stata commozione di cervello, oppure qualche offesa di alcun cospicuo tronco vascolare *esterno*, alla quale non siasi posto immediatamente riparo (1).

Quando queste lesioni, interessanti i soli tegumenti, e senza scopertura d'osso, sieno state fatte in modo che i loro margini sieno a taglio netto e regolare, senza perdita di sostanza, possono guarire *per prima intenzione*, ossia per riunione immediata de'loro bordi. Generalmente si osserva:

1.° Che la cicatrizzazione, e guarigione di queste ferite si ottiene nello spazio di dieci, dodici, quindici, venti giorni circa, tutte volte che non vi abbia scopertura, o scalfitura d'osso.

2.° Che quando le ossa del cranio vennero scoperte, o denudate, o scalfite col tagliente, allora la riunione avviene molto più tardi; essendochè abbisogna prima che avvenga la esfogliazione dell'osso denudato.

Se non che bene spesso accade che queste ferite non abbiano margini netti e regolari. E allora costituiscono

(1) Queste ferite possono assumere caratteri più o meno pericolosi, quando vengono fatte sui muscoli crotafiti, non solamente per la lesione facilissima ad avvenire dell' arteria temporale, quanto anche per la rapida accensione della flogosi cui danno luogo.

un altro genere di lesioni, che diconsi *lacere*, perchè cagionate da corpo o stromento tagliente e lacerante ad un tempo. E si noti bene che la lacerazione può esser tale e tanta ne' tegumenti esteriori del capo da compromettere ben anco e interessare la aponevrosi pericranica, scuoprendo la parete ossea sottostante. Allora la guarigione non potrà avvenire che per seconda intenzione, vale a dire per mezzo di una più o meno copiosa suppurazione; e sempre più tardi ad effettuarsi, che non in quelle or sopra descritte. Quando poi vi abbia, come nelle ferite da taglio, scopertura o scalfitura delle ossa craniche, allora la cicatrizzazione e guarigione loro si ottiene più tardi ancora, nè può essere determinato il tempo di loro durata. Si aggiugne poi, essere in questo caso molto più facile che sopravvenga la flogosi più o meno viva del cervello o delle meningi, ovvero anche la *commozione*, la quale suscita poi più o men tempo dopo la stessa flogosi o cerebrale o meningea, della quale non è sempre facile il determinare a prima giunta la più o meno probabile durata.

### ARTICOLO III.

### *Delle punture del capo.*

Queste lesioni particolari si dividono: 1.° in *punture de' tegumenti esterni*: 2.° in *punture non penetranti* delle ossa del cranio: 3.° in *punture penetranti* nella cavità del cranio.

## § I.

### *Punture de' soli tegumenti.*

In generale queste ferite non sono pericolose. Vi ha qualche caso in cui il pericolo può essere anche grave. Supponendo che lo stromento perforante si limiti ai tegumenti esterni, ecco gli effetti che ordinariamente ne derivano più o meno pronti:

1.° Comparsa di un tumore infiammatorio, poco dolente, più o meno esteso, e che talvolta occupa tutto il capo.

2.° Nausee, vomiturazioni, cefalea, febbre.

3.° Dal terzo al quarto giorno, ingorgo infiammatorio che assume i caratteri della *risipola*; e ciò quando sieno stati dallo stromento feritore imperfettamente recisi alcuni filamenti nervosi.

4.° *Febbre* con tutti i caratteri della *gastrica*, con sopore, delirio, convulsioni (in alcuni rari casi), per cui si ha allora a combattere una *encefalite*, od una *meningite* più o meno grave. Questo però non accade nella maggior parte dei casi.

## § II.

### *Punture non-penetranti delle ossa del cranio.*

Quando uno strumento pungente, intaccando le ossa del cranio, limita la sua offesa al tavolato esterno, non vi produce che una *scalfitura*, o *screziatura* più o meno rimarchevole. Allora questa lesione, riguardata ne' suoi effetti e conseguenze, è a un dipresso eguale alla or

sopra descritta; ed essa pure non è, generalmente parlando, accompagnata da alcun pericolo, e può in pochi giorni guarire. Ma se la scalfitura esteriore delle ossa del cranio venne fatta in modo che qualche pezzo o frammento osseo si sia staccato, ed infossato (comunque) nel diploe, allora la guarigione non può essere più così pronta come nel primo caso. Vuolsi allora più o men tempo ad ottenerla, essendochè occorre un processo suppurativo piuttosto lungo alla parte lesa, che determina la esfogliazione di porzione dell'osso, e che in alcuni casi può condurre a funesto esito il ferito.

## § III.

### *Punture penetranti nel cranio.*

Ma più assai pericolose, e bene spesso fatali sono queste altre *punture*. Chè per esse può essere perforata la meninge, vulnerato il cervello, offesi i ricettacoli sanguigni del cranio. Generalmente queste ferite non si osservano che contro i seni frontali, le volte orbitali, le fosse temporali, e allora che lo stromento pungente cade a perpendicolo su queste parti. È ben raro il caso, che queste punture penetranti, quando ledono più o meno profondamente il cervello, non sieno seguite da morte.

Sono infinite le complicazioni alle quali possono dar luogo queste lesioni. Chè o schegge ossee possono staccarsi e infiggersi nel cerebro, o i seni diversi di questo viscere possono essere divisi, attraversati, e determinare emorragie, e stravasi interni più o meno prontamente mortali. In generale quando la morte non segue immediatamente questa fatta di lesioni, sono causa d'infiammazione più o meno violenta e di versamenti interni più

o meno pericolosi. Quando la puntura fu poco profonda, in qualche raro caso la si è veduta guarire.

## ARTICOLO IV.

### *Delle contusioni al capo.*

Le *contusioni della testa*, o si limitano ai soli tegumenti esterni, e sono dette *semplici*, *tegumentali*; o interessano le ossa del cranio, e sono allora *ossee*. Queste ultime più pericolose assai delle prime.

### § I.

### *Contusioni de' tegumenti.*

Le contusioni alla testa, quando si limitino ai soli tegumenti esterni, presentano ordinariamente i seguenti caratteri:

1.° Infiltrazione, oppure versamento di sangue nel tessuto cellulare sottocutaneo, o sotto l' aponevrosi, o sotto il pericranio.

2.° Questo infiltramento, o travaso di sangue, costituisce una specie di *bernoccolo* o *bozza*, che non porta seco alcun pericolo, e che può far prendere degli abbagli ai poco esperti osservatori (1).

(1) A questo proposito giova ricordare un fatto di questo genere trattato innanzi al Tribunal criminale di Piacenza nel 1843. Un giovinotto di Bettola (Governo e Ducato di Piacenza) veniva accusato di avere dato, con un calcio col calcagno del piede calzato con stivale, un colpo siffatto sulla testa di un altro suo compagno, che gli avea rotto il cranio superiormente. E due periti, che aveano diagnosticata quella rottura, assicuravano che si era staccato da uno dei due parietali un pez-

3.° La *bozza* è molle, cedevole, quando è prodotta da semplice infiltrazione sanguigna; ed è dura, con bordi più o meno rialzati, quando è prodotta da stravaso di sangue nel tessuto cellulare sottocutaneo.

4.° In qualche raro caso si ha flogosi o della aracnoide, o della pia meninge, che porta per lo più suppurazione, e raccolta di pus fra queste membrane.

5. Quando sieno state prodotte da armi da fuoco, la infiammazione ne è la immediata conseguenza.

6.° La commozione cerebrale, anche a lieve grado, tiene dietro sempre più o meno anche alle contusioni esterne, ancorchè limitate ai soli tegumenti. Però queste possono esistere anche indipendentemente da quella.

Simili lesioni guariscono generalmente o per risoluzione, o per via di blanda suppurazione, entro sei, otto, dieci, quindici, venti giorni circa, secondo i casi.

zetto d' osso di figura rotonda, che aveano sentito, e depresso nel sottoposto cervello. Ma siccome quella supposta rottura stava in fatto che era guarita in due o tre dì, senza avere addotta pure una febbre, così que'due periti, a spiegare questa guarigione così rapida, che smentiva il loro giudizio, ricorsero alla poetica supposizione, che il cervello col moto suo peristaltico avesse spinto in su quel piccolo disco osseo che vi si era infossato, per cui avevano trovato dopo due o tre dì livellato l'osso come prima!!

Fu facile a noi il persuadere il Tribunale, che quello era il caso di una *bozza* per contusione de' tegumenti.

## § II.

*Contusioni delle ossa del cranio.*

Più gravi assai, e sommamente pericolose sono le contusioni delle ossa del cranio per la serie delle più o meno funeste conseguenze alle quali danno luogo. Generalmente sono effetti più o meno costanti ed immediati di queste lesioni i seguenti, che variano però più o meno di grado, secondo i casi:

1.° La denudazione dell' osso.
2.° La sua rottura.
3.° La disgregazione od allontanamento delle suture.
4.° La commozione del cervello.
5.° La flogosi di questo viscere, con tutti i suoi esiti e conseguenze.

La contusione anche *senza scopertura* d'osso dà luogo alcune volte alla *carie*, alla *necrosi*, ed anche alla *esostosi*; malattie, come tutti sanno, pericolosissime, e di difficile guarigione.

La *denudazione dell' osso* può esistere però anche *senza contusione*. Allora è malattia leggiera, facilmente sanabile, purchè si tratti di uomo sano, e non sia stata la parte denudata esposta da lungo tempo all' aria.

La contusione *con scopertura d' osso* porta necessariamente la esfogliazione del medesimo, le cui lamine superficiali si veggono depresse e sensibilmente abbassate.

La *disgiunzione delle suture* non potrebbe avvenire senza effusione di sangue tra il cranio e la dura madre; ciò che arreca nel caso gravissimi, e per lo più mortali disordini nell' interno del cranio. Fortunatamente

questo accidente è assai raro ad avvenire, ed è quasi impossibile di osservarlo nei vecchi.

Degli altri effetti morbosi, prodotto ordinario delle contusioni al capo, noi parleremo in breve, trattando delle lesioni speciali del cervello.

### ARTICOLO V.

*Delle ferite lacero-contuse del capo.*

Anche queste o interessano i soli tegumenti esterni del capo, e possono guarire entro dieci o quindici giorni, o venti circa, tutte volte che non sieno molto estese, nè accompagnate da altri fenomeni morbosi cerebrali. O interessano l'aponevrosi cranica, il pericranio, e allora la guarigione loro porta necessariamente un tempo molto maggiore, dovendo essere necessariamente preceduta dalla inflammazione suppurativa e dalla esfogliazione.

In generale, trattandosi di queste ferite, è bene che i medici procedano molto cauti nei loro giudizj intorno al pericolo ed alla loro durata, e non lo pronuncino a lesione appena fatta, ma se lo riserbino a più matura osservazione, e fino a che abbiano essi potuta escludere ogni partecipazione morbosa del cervello.

### ARTICOLO VI.

*Delle ferite penetranti nel cervello.*

Ben più assai pericolose delle fin qui accennate sono le ferite penetranti nel cranio, che arrecano lesione più o meno profonda delle parti in essa contenute. Esse riescono quasi sempre mortali tutte volte che lo stromento

penetri nel cervello lateralmente, o verso le sue parti profonde e centrali. Allora è che succedono le rotture, i versamenti interni, che sono più o meno presto seguiti dalla morte, qualunque sia stata l'arma pungente o lacerante che abbia determinate simili lesioni. Le quali possono essere il prodotto: 1.° o di arma, o corpo solamente perforante: 2.° o di arma perforante e tagliente insieme: 3.° o di corpo contundente e lacerante.

Quando vi ha *puntura di cervello*, questa riesce più o meno prontamente mortale nelle seguenti circostanze:

**a**) Se la puntura cadde sul cervelletto, alla midolla allungata, alla base del cervello, o ne' suoi ventricoli.

**b**) Se fu complicata a frattura del cranio, od a stravaso di sangue interno per la ferita di qualche *seno* o tronco vascolare cospicuo.

La puntura delle parti superiori e laterali del cerebro purchè affatto *superficiale*, non porta seco necessariamente la morte; anzi in qualche rarissimo caso si è vista guarire: e il prognostico dipende sempre dalla più o meno forte *commozione*, o dalla flogosi che più o meno rapida si accende a quell'organo.

Ma queste lesioni profonde del cerebro, massime quando sieno prodotte da corpi contundenti, sono per lo più accompagnate da fratture del cranio più o meno estese e complicate. Le quali per la depressione che bene spesso accade dei frammenti ossei nella sostanza cerebrale, ma più sovente per la forte commozione, e versamenti sanguigni interni, riescono ordinariamente mortali.

*Fratture delle ossa del cranio.*

Queste violente lesioni riescono nel più dei casi assolutamente mortali:

**a**) Quando sieno composte, estese, scheggiate, e alla base del cranio (1).

**b**) Quando traggono seco lacerazioni di vasi cerebrali e spandimenti sanguigni nella cavità del cranio.

**c**) Quando insieme alla rottura di qualche osso del cranio esista pure contusione del cervello.

E si debbono sempre giudicare più o meno pericolose:

**d**) Quando interessino soltanto le ossa laterali del cranio, e sieno semplici.

**e**) Quando avvengano alla vôlta superiore del cranio.

**f**) Quando non vi abbia infossamento d' alcun frammento osseo nel cervello.

(1) Rammentiamo a questo proposito il caso miserando accaduto in Piacenza la mattina del giorno 20 dicembre 1845 in cui il signor *Gioachino Pigorini*, conservatore delle Ipoteche, cadde precipitando da un ponte per costruzione muraria in sua casa, da un' altezza di circa sette in otto metri, con sopra il capo tutto il materiale di costruzione raccolto sul ponte stesso, dal quale rovinarono pure insieme a lui due muratori, che vennero estratti semi-vivi, e con ossa fracassate da quella macerie. Quello sciagurato padre di sette figli, e nell' ancor fresca età di cinquantadue anni, morì quasi sul colpo. L' autossia, che abbiamo fatta praticare di quel cadavere, mostrò contuso il cervello a tutto il lobo medio dell' emisfero sinistro, in corrispondenza perfetta al sinistro parietale, tutto contuso esso pure; essendosi trovato pure rotto intieramente con *frattura squamosa* lo sfenoide dall' innanzi all'indietro, dalla sua unione col coronale fino alla sua congiunzione col temporale sinistro.

In generale poi tutte le fratture della ossa del cranio portano per conseguenze inevitabili

1.° La commozione del cervello e del cervelletto più o meno violenta.

2.° Lacerazioni di vasi sanguiferi, di membrane, di sostanza cerebrale, quando sieno estese, composte o complicate.

3.° Spandimenti e stravasi di sangue nel cranio.

4.° Infossamenti e distacchi parziali di pezzi ossei.

5.° Screpolature, rime, o fessure in parte del cranio opposta alla parte lesa, o *rotture per contraccolpo*.

6.° Infiammazione del cervello, seguita poi da suppurazione più o meno estesa e duratura del medesimo; e bene spesso fatale.

## ARTICOLO VII.

### *Delle ferite lacero-contuse e delle fratture del cranio prodotte da armi da fuoco.*

Gravissime, pericolosissime e per lo più mortali sono le ferite penetranti del cervello *lacero-contuse*, cagionate dallo sparo di armi da fuoco caricate con projettili. La commozione del cervello in simili casi è violentissima; e i guasti ne sono per lo più mortali sempre. Però furonvi dei casi, nei quali una palla trapassò da parte a parte il cranio, attraversando una grande porzione di cervello, e rimanendo in essa infossata, senza che perciò sopravvenissero gravissimi e mortali accidenti. Talvolta la palla si arrestò sulla dura meninge, o si imprigionò nello spessore delle ossa. Ma quando penetra nella parte media centrale del viscere, o alla sua base, la morte allora succede all'istante.

Queste ferite però, anche quando la palla si arresti nel cervello, sono o presto o tardi susseguite dalla morte. Per guisa che alcuni rarissimi casi, ne' quali si narra di ferite penetranti di cervello con projettile o rimasto dentro, o trapassato da parte a parte, non potrebbero infirmare il principio generale dell' essere, cioè, tali lesioni assolutamente mortali. Chè quei pochissimi casi eccezionali dipendono da cause puramente eccezionali, che non si possono nè prevedere, nè calcolare sempre.

E quando pure in qualche caso si ottenne la guarigione, questa non fu mai completa; chè generalmente rimane superstite tale sconcerto nelle funzioni cerebrali da non essere più riparabile dall' arte.

## § I.

### *Commozione cerebrale.*

Il più grave, il più terribile accidente, che accompagna le ferite del capo, massime le più pericolose, si è la *commozione del cervello*, effetto delle grandi scosse, e sussulti o colpi, che direttamente o indirettamente si fanno sentire su questo viscere nobilissimo della vita. Talvolta la commozione è tanta, che riesce issofatto mortale. Nel più dei casi, è seguita da stupore, da perdita dei sensi, paralisi, irritazione e flogosi consecutive, sintomi tutti, i quali con opportuno metodo curativo possono essere tolti, quando la commozione del cervello non sia accompagnata da rotture di vasi e stravasi sanguigni interni, che portano poi una *compressione* del cervello stesso, e quindi la sospensione o cessazione dei movimenti suoi. In generale questa com-

mozione è tanto più grave quanto più le ossa del cranio resistono all' urto del corpo contundente: infatti una frattura di cranio avvenuta per piccola causa porta con seco generalmente poca commozione del cerebro.

## § II.

### *Stravasi di sangue nel cranio.*

I vasi esterni del cranio per forti colpi e percosse possono rimanere schiacciati, compressi, lacerati, e dare quindi origine a versamenti di sangue più o meno pericolosi, o fatali. Questi possono accadere tanto fra le ossa del cranio e la dura madre, oppure fra questa e il cervello, quanto anche nelle costui cavità, od alla sua base.

Lo stravaso di sangue che si fa fra il cranio e la meninge esterna è detto *superficiale*. Esso può essere l'effetto di urto, o caduta accidentale col capo, senza veruna lesione violenta, o frattura, o contusione. Tali stravasi si trovano per lo più alla regione temporale, per la rottura dell' arteria meningea media, la quale in simili casi suole rompersi per contraccolpo. Il sangue allora viene versato fuori in copia; si espande fra il cranio e la dura madre, staccando questa membrana dalla volta cranica, per cui i vasellini che serpeggiano sopra di questa, continui colla meninge stessa, si rompono, versano pur essi sangue, e se l'arte non vi soccorre pronta, può lo stravaso essere tanto da comprimere il cervello, e riescire prontamente fatale (1).

(1) Casi di rottura dell' arteria meningea media *senza frattura del cranio*, ma per contraccolpo, vennero osservati da *Béclard*, da *Abernethy*, ed altri. Nel caso da noi più sopra mentovato del signor *Pigorini*, trovammo sì bene rotta l' arteria meningea sinistra, ma vi avea frattura dello sfenoide.

Più gravi, e più spesso mortali riescono i profondi travasi di sangue alla base del cervello, o ne'suoi ventricoli; e tanto più quando essi tengono dietro alle violente commozioni di questo viscere. Essi portano ordinariamente seco il sopore, il letargo, la paralisi, la immobilità più o meno completa del corpo, che sogliono di poco precedere la morte.

Al quale proposito, è bene che i periti osservino per una norma generale, che in simili casi, quando la perdita dei sensi e della parola è l'effetto di una violentissima commozione cerebrale, essa succede *all'istante*; e quando in vece è cagionata da stravaso di sangue, avviene grado grado, e *lentamente*, vale a dire alcun tempo dopo l'azione della causa che produsse lo stravaso. E qui si vuol porre grande attenzione a questa duplice provenienza del sintomo notato. Chè talvolta il sangue può effondersi in seguito ad una esterna lesione violenta del cranio così lentamente, da portare la *compressione* del cervello solamente molte ore, o parecchi giorni dopo la riportata lesione, quasi facendo credere all' intervento di altre estranee cause.

## § III.

### *Infiammazione, e suppurazione del cervello.*

Ordinariamente la infiammazione o delle meningi, o del cervello tien dietro alle gravi ferite del capo. Si può dire che anche nei casi non gravi, poca o molta si risvegli sempre. Quando si appiglia a questo viscere in seguito a grave contusione del cranio, passa la infiammazione per lo più alla suppurazione, la quale fa bene spesso patire al cervello gli effetti di una *compressione*. Essa è sem-

pre malattia grave e pericolosa, della quale non si possono ognora prevedere nè prevenire le conseguenze. Generalmente si può sperare di vincerla nei casi in cui la ferita, o la contusione si limiti alle ossa del cranio, oppure sia il prodotto di una locale irritazione mantenuta da qualche corpo estraneo facilmente amovibile dall'arte. All'incontro si dee ritenere insanabile tutte volte che la suppurazione siasi pienamente stabilita, e che non si possa al pus aprire una via all'uscita. Quando nella encefalite e nella meningite gravi, da violenze esterne, si ha un alleviamento di sintomi progressivo, lento, e preceduto da più o meno copiose evacuazioni, giova allora sperare un qualche miglioramento del male. Ma quando è istantaneo, nè preceduto da altre circostanze, non bisogna fidarsi di quella calma apparente per fare de' prognostici, perchè si può essere tratti in grandi abbagli. Giova poi riflettere che non sono soltanto la infiammazione e la suppurazione i prodotti delle ferite al capo; ma che possono derivarne parecchie altre malattie, specialmente ascessi al fegato, alienazioni mentali, paralisi, vertigini, dolore *fisso* e permanente a qualche punto del capo, ed altre ancora.

## CAPO VII.

### *Delle ferite della faccia.*

Anche le ferite della faccia sono: 1.° o da semplice arma tagliente: 2.° o da arma perforante, e quindi *punture*: 3.° o da corpo contundente, e quindi *contusioni*: 4.° o da corpo lacerante, e perciò *lacerazioni*; ovvero: 5.° da strumento contundente e lacerante ad un tempo, e perciò *lacero-contuse*: 6.° per ultimo o sono *fratture*, o, 7.° *lussazioni*.

## ARTICOLO I.

### *Delle ferite alle sopracciglia.*

Sembrerebbe che le *punture*, le *ferite da taglio*, e le *contusioni* alle sopracciglia si dovessero credere sempre semplici, non pericolose. Ma questo bene spesso non accade; anzi si danno dei casi nei quali esse nè guariscono subito, nè intieramente, ma lasciano indietro qualche più o meno grave reliquia morbosa. L'oscuramento, od anche la perdita della vista, dei movimenti convulsivi agli occhi, alle labbra, la paralisi alle palpebre, il delirio, l' assopimento, sono fenomeni che talvolta accompagnano queste lesioni, allorchè massimamente dipendono da stravaso sanguigno, o purulento, vuoi sulla dura madre, vuoi sul cervello, o lungo il tragitto de' nervi ottici, e per lo più derivanti da immediata lesione del ramo sopraorbitale del quinto pajo.

Generalmente l' *amaurosi*, o perdita della vista, è piuttosto prodotta dalle punture delle sopracciglia, che non dalle semplici loro incisioni. Le quali, quando sono veramente semplici, guariscono in cinque, sei, otto giorni circa. Lo stesso è delle contusioni che vengano fatte alla parte stessa. Le quali non solo stentano a guarire, ma sono bene spesso susseguite dall' amaurosi più o meno completa.

Quando le punture si limitano alle sole palpebre, senza lesione dell'occhio, allora possono in pochi giorni guarire, nè trarre con seco alcuna grave conseguenza. Anche quelle dipendenti da semplice taglio sono generalmente poco pericolose, e guariscono in pochi giorni. Esse però possono lasciare l' occhio più o meno difettoso, quando sieno complicate, e situate specialmente agli an-

goli dell' occhio. Se non che quando una ferita, anche da semplice taglio, determina una piaga all' angolo interno, oltre il difetto di apertura palpebrale che vi può rimanere, non è difficile che sopraggiunga anche la *fistola lagrimale*; e quando ciò succeda invece all'angolo esterno, può venire in campo perfino l' *amaurosi*.

Le *contusioni alle palpebre* determinano delle ecchimosi, e lividure più o meno rimarchevoli, e tumefazioni così cospicue da non rendere più possibile il loro aprimento. Ciò dipende da quel lasso tessuto cellulare sotto-palpebrale, che facilmente s' infiltra e si riempie di sangue. Esse in generale sono sanabili fra gli otto, dieci, quindici, venti giorni circa. Se non che bene spesso la contusione non è limitata alla palpebra, ma si estende pure al globo dell'occhio.

## ARTICOLO II.

### *Delle ferite al globo dell'occhio.*

Generalmente le *punture* della cornea, della coroide, del nervo ottico, sono gravi lesioni in quanto che sono più o men presto seguite da infiammazioni, e suppurazioni considerevoli, che lasciano poi dietro di sè difetto di conformazione nell' occhio, e bene spesso la perdita della vita.

Le *contusioni al globo dell' occhio* sono esse pure lesioni più o meno gravi sempre. Generalmente sono accompagnate da questi sintomi:

1.° Dolore vivo, momentaneo.
2.° Spandimento sanguigno entro il globo oculare.
3.° Sbalordimento, quando sono gravi.
4.° Rottura talvolta delle costui membrane; segni tutti susseguiti dopo:

5.° Dalla oscurità, opacità, o spostamento della lente cristallina.

6.° Dalla infiammazione più o meno grave della lente stessa.

7.° Dalla disorganizzazione dell'occhio.

8.° Dalla morte ben anco in alcuni casi.

9.° Dall'amaurosi nei casi seguiti da guarigione.

Le contusioni sono le più gravi e pericolose offese del globo oculare; esse lo sono assai più delle punture, e delle ferite da taglio. Quando sono leggiere, si limitano ad uno infiltramento sanguigno della congiuntiva, la quale appare più o meno rossa e livida. Ma essendo gravi e imponenti, i sintomi or ora notati non tardano a comparire, e possono riescire qualche volta mortali. Quando volgono in bene, è sempre la perdita della vista che esse producono.

Se le dette contusioni vengono prodotte da pallini di piombo, o *granice*, per esplosione di arma da fuoco, si è osservato che generalmente la perdita della vista ha luogo pure allora che la offesa si limitò alla superficie esteriore del globo oculare, e che si fece il riassorbimento del sangue effuso, il quale si era mescolato agli umori dell' occhio. In simili casi, accade che la pupilla rimanga dilatata, e l'iride più non si muova per la commozione e paralisi avvenuta nella retina. Il perchè debbono i periti su questo particolare procedere molto cauti ne' loro giudizj intorno alla perdita più o meno probabile della visione. Chè bene spesso accadde che alcuni pigliassero grave abbaglio, giudicando riacquistabile la vista al veder scomparire lo intorbidamento degli umori dell' occhio, quando che in vece la amaurosi sarebbe pur sempre inevitabile, e inamovibile in simili casi.

## ARTICOLO III.

*Delle ferite del naso, de' seni mascellari e frontali.*

### § I.

*Ferite del naso.*

Il naso può essere contuso, fratturato alla sua radice, lacerato nelle parti molli, tagliato od asportato per istrappamento, o addentatura.

Quando non vi ha che *sola contusione*, e che questa determini una semplice ecchimosi, la guarigione si può anche ottenere in pochi giorni.

La *frattura* può comprendere: 1.o la lamina cribrosa dell' etmoide: 2.° il setto nasale: 3.° le ossa nasali propriamente dette: tutte queste parti possono essere fratturate nel medesimo tempo, e può anche una parte soltanto esserlo, e può anche limitarsi talvolta alle sole cartilagini. Quando sia una frattura così composta, o complicata, può avere delle gravi e pericolose conseguenze. In generale però, quando sia semplice e limitata, è una lesione suscettibile di guarire entro venti, trenta o quaranta giorni circa. Per lo più rimane una deformità nel naso; nè la voce e il respiro sono più liberi dopo, com'erano prima della frattura.

Quando poi venga tagliato di pianta, o strappato coi denti, non si può riparare a quella perdita, e l'odorato è perduto. Ma se la lesione si limiti all'apice solamente, questo può essere più o meno perfettamente riparato. La guarigione però, anche in tal caso, non si ottiene che nello spazio di quindici, venti o trenta giorni, ancorchè

la ferita sia semplice. Ciò dipende dalla poca vitalità di questa parte cartilaginea in confronto delle altre della faccia.

## § II.

### *Ferite dei seni mascellari.*

Queste ferite si distinguono in quelle che sono limitate alla parete *interna*, e in quelle che impegnano solamente la parete *posteriore* del seno. Generalmente queste ultime sono più gravi di quelle.

Le *punture del seno mascellare* guariscono facilmente, purchè non vi abbia infossamento di pareti, o frattura di esse. Nel qual caso tra per la contusione, e tra per le scheggie ossee che se ne staccano, sorgono irritamenti e infiammazioni suppurative più o meno pericolose, le quali lasciano poi dopo di sè delle fistole più o meno profonde e gravi.

Quando sieno ferite *semplici* della parete anteriore di questi seni, la guarigione si ottiene generalmente e facile e pronta. Non è così di quelle della parete posteriore, che a buon dritto spetterebbero piuttosto a quelle del cranio. La guarigione poi e delle une e delle altre è, a a parità di cose, molto più difficile e lontana dall' ottenersi, quando sieno ferite lacero-contuse; giacchè allora nascono quasi sempre degli ascessi che vogliono essere aperti e vuotati.

## § III.

### *Ferite dei seni frontali.*

Le stesse considerazioni che abbiamo or ora fatte sulle ferite dei seni mascellari, si applicano pure a quelle dei seni della fronte. Anche in questi le lesioni limitate alla parete anteriore sono generalmente e più presto, e più facilmente sanabili che non quelle della parete posteriore. Quando poi sono penetranti nel cranio, allora diventano *ferite cerebrali.*

In questa fatta di lesioni, ove il medico ed il chirurgo non procedano molto cauti, e non osservino attentamente tutte le morbose loro apparenze, possono commettere il grossolano errore che taluni pure commisero, di prendere la pituitaria che tappezza questi seni, per la dura madre, e la parete loro posteriore, dalla quale, denudata che sia, vanno gemendo de' fiocchi albuminosi, o mucosi, scambiarla nella sostanza cerebrale creduta scoperta, e quindi giudicare di ferita cerebrale, quando non sarebbe che una ferita de' seni frontali.

## ARTICOLO IV.

### *Di altre ferite della faccia.*

## § I.

### *Ferite delle labbra.*

Queste ferite sono generalmente semplici. Guariscono in pochi giorni, siano poi tagli, lacerazioni, od altre

simili violenze, purchè alle sole labbra circoscritte. Quando vi abbia emorragia (e questa già sempre poco o molto si presenta nella soluzione di continuità), si debbe allora solo temere che venga lesa l'arteria labbiale; emorragia che può avere delle gravi conseguenze, quando l'arte non ripari prontamente. Del resto queste lesioni guariscono presto, e facilmente, attesa la molta vascolarità, e vita, che nelle parti tutte della faccia vi hanno a preferenza di molte altre parti del corpo.

## § II.

### *Ferite delle guance.*

Generalmente le *punture della guancia* sono facili a guarire, anche quando la parotide, e il suo condotto stenoniano, o salivare, vengano offesi. Ma quando sieno lesioni provenienti da arme da taglio, è facile che queste parti vengano lese per modo che ne nascano malattie più o meno lunghe, e difficili a guarirsi, e *fistole salivari* più o meno profonde. Le quali fistole sono poi a temersi più facilmente nel caso di *contusioni*, o di *ferite contuse.*

## § III.

### *Ferite dell' orecchio.*

Queste lesioni comprendono: 1.° le ferite del padiglione: 2.° le ferite del timpano. In quanto alle prime, gli autori non vanno tutti d'accordo circa al grado più o meno forte di gravezza, onde sono accompagnate le

estese ferite, o la ablazione intiera del padiglione dell'orecchio. Chi vuole che l'udito venga per esse perduto, e chi lo nega. In generale però si ritiene che, in conseguenza di tali lesioni, rimanga più o meno ottuso ed alterato. Quando succeda poi spandimento sanguigno nella cassa del timpano, o nelle cellule mastoidee, può essere anche del tutto perduto. Generalmente è sempre temibile in simili casi la infiammazione che ne deriva, la quale si è vista alcuna volta terminare in cangrena, massime in alcune specie di punture fatte al padiglione.

Rispetto poi alle seconde, non è minore la discrepanza delle opinioni degli autori. Taluni pensano che la lacerazione della membrana del timpano porti con seco la intiera sordità; altri solamente durezza, ottusità d'udito. Quello però che è vero, si è che questo senso rimane sempre più o meno alterato e offeso, quando la laccrazione, o la lesione sia stata tale da avere guasta, o distrutta la intiera membrana.

## § IV.

### *Ferite delle ossa mascellari.*

L'osso mascellare superiore, non che l'arco del zigoma soggiacciono a *fratture*, le quali, essendo *semplici*, guariscono ordinariamente fra i venti o trenta giorni, tranne però il caso in cui sopraggiungano *esostosi* o *carie*, od altri guasti, vuoi alla volta del palato osseo, vuoi sul margine alveolare. Le quali ultime conseguenze morbose non sono sempre incolpabili alla frattura. Quando però avvengano codeste conseguenze, o complicazioni morbose, allora la guarigione ritarda fino ai quaranta o cinquanta giorni circa, e può lasciare anche più o meno deformi le parti.

Il mascellare, o *mandibola inferiore*, soggiace e a *lussazione* e a *frattura*. I caratteri indicanti la avvenuta lussazione di quest' osso sono generalmente i seguenti:

1.° Abbassamento della mandibola.

2.° Depressione della medesima nella parte anteriore al meato uditivo esterno, e sotto la estremità posteriore dell' apofisi zigomatica.

3.° Innalzamento della apofisi coronoide nell' interno della bocca.

Questa slogatura però è di facile riduzione, e prontamente risana, quando non sia complicata con altre lesioni.

Anche la *frattura* di quest' osso, o da uno o da amendue i lati, guarisce facilmente. Quella però dei condili, portando lacerazione e contusione di parti molli, riesce più grave. La sua guarigione può quindi talvolta oltrepassare la durata di cinquanta giorni.

## § V.

### *Ferite della lingua.*

La lingua può essere da ferro tagliente soltanto divisa, lacerata, od essere anche asportata in parte. Queste ferite però guariscono facilmente per una pronta riunione in pochi giorni, attesa la grande vascolarità di quest' organo.

La *asportazione totale della lingua* non si oppone al compimento della masticazione, della deglutizione, e alla funzione del gusto. Anche la malattia cui può dar luogo, quando non vi abbiano gravi complicazioni, è poco pericolosa, abbenchè si richiegga moltissimo tempo a vincerla. Pensano taluni che nello spazio di circa tre anni

possano le funzioni di quest'organo essere completamente ripristinate.

## § VI.

*Ferite della faccia prodotte da arma da fuoco.*

La disposizione e la natura particolare delle ossa componenti la faccia, spugnose cioè o cave, sono causa che le commozioni cerebrali avvengano raramente, quando queste ossa vengano offese. Però quando la lesione loro dipenda dalla esplosione di un' arma da fuoco che venga scaricata nella bocca, o porta immediatamente la morte, se il projettile penetra nella base del cranio; oppure ne avvengono lacerazioni e rotture nelle ossa del cranio per contraccolpo. Quando la palla, dopo avere attraversate le fosse nasali, penetra alla base del cervello, la morte allora è istantanea. Meno pericolosa, o non così subito mortale diviene, quando si perde nello spessore della faccia. Allora vi ha per lo più frattura di uno o di più ossi, e specialmente della mandibola inferiore; la lingua combusta è spezzata; velo pendulo e tonsille per modo ingrossati, infiammati da impedire la deglutizione; altri tessuti della faccia laceri. In qualche raro caso però una palla così arrestata nello spessore della faccia, e con tutte queste lesioni non produsse la morte. Ma questa generalmente o avviene all' istante, quando si averi il caso sopra accennato, o non tarda a venire più o men tempo dopo le suddescritte lesioni (1).

(1) Nel 1837, io ebbi ad esaminare il cadavere di un disperato marchese suicida, il quale si diede la morte con un colpo di fucile, sparatosi in bocca. Ciò che fu osservabile in quel

## ARTICOLO V.

### *Delle ferite del collo.*

Le ferite che spettano a questa regione si dividono pure in *incisioni* o tagli, in *punture*, in *lacerazioni*, in *ferite lacero-contuse*. Tanto le une quanto le altre riescono più o meno sempre pericolose per le seguenti circostanze:

1.° Pei vasi sanguiferi più o meno cospicui, i quali sono interessati in queste ferite.

2.° Pei nervi cerebrali o spinali, o simpatici, che rimangono lesi.

3.° Per le più o meno gravi offese della laringe, e della trachea.

4.° Per le sempre gravi e pericolose infiammazioni, onde sono tutte queste ferite profonde del collo generalmente accompagnate.

Le ferite del collo causate da arma tagliente, come *rasojo* o coltello bene affilato, sono generalmente tutte *trasversali*, sieno pur fatte da omicida o suicida mano.

Simili *ferite da taglio* nel collo si distinguono pei seguenti caratteri:

a) Retrazione in alto e in basso de' margini della ferita pel troncamento avvenuto delle fibre muscolari.

caso, si fu che la carica era di sola carta e polvere, e non a pallini, o a palla di piombo. Eppure tutte le ossa della base del cranio, tutte quelle della volta cranica, e della faccia si trovarono parte infrante e a pezzi, parte screpolate, o fesse, e il viluppo di carta, piuttosto ingente, fu rinvenuto innicchiato tra il cervelletto ed i lobi posteriori del cervello.

**b**) Allargamento più o meno forte della piaga per lo allontanamento de' bordi or mentovato.

**c**) Recisione de' muscoli *sterno-tiro* — ed *omo-joidei*, tutte volte che la ferita comprenda quello spazio che è in fra la cartilagine tiroidea, e l'osso joide. In questo caso, si osserva la epiglottide là in fondo, come sospesa; la scialiva e le bevande escono per la ferita, e così anche l'aria; e difficoltata rimane assai la loquela.

**d**) Se la ferita occupa trasversalmente la cartilagine tiroide sopra la glottide, rare volte arriva fino alla faringe; i margini della piaga sono meno allontanati l' uno dall' altro, l' emorragia è imponente, ed è sempre minacciata una gravissima laringite.

**e**) Perdita della parola e della voce, quando la lesione pigli le parti al di sotto della glottide.

## § I.

### *Punture del collo.*

Le punture al collo riescono più o meno gravi sempre, e pericolose, per le varie conseguenze e complicazioni cui danno luogo, cioè quando si complichino:

1.° Con la emorragia.

2.° Con la presenza del corpo vulnerante.

3.° Con la offesa dei nervi cervicali, o del midollo spinale.

Quando le punture vengano fatte nella parte posteriore del collo, è ben difficile e raro che succeda la emorragia. Ciò dipende dall' esservi in questa parte soltanto l' arteria cervicale posteriore, profondamente situata, e perciò difficile ad essere ferita, e molto più per essere anche collocata in fra i muscoli *trasverso-spi-*

*noso* e *gran complesso*, non che coperta da altri grossi muscoli che farebbero nel caso ostacolo alla libera uscita del sangue.

Al contrario le punture fatte nella parte anteriore del collo sono ordinariamente più pericolose, ivi esistendo numerose e grosse arterie, non sempre facili ad essere allacciate.

Le *punture delle carotidi primitive*, giudicate generalmente dai più, massime pel passato, come necessariamente mortali, oggi non lo sono più. Sopra diciotto operazioni eseguite o per aneurisma o per ferita di questi vasi, nove volte furono seguite da esito felicissimo. Nulla di meno la morte è sempre pronta ad avvenire, quando la allacciatura non venga fatta tostamente.

Pericolosissima, e per lo più mortale riesce la ferita o puntura della *carotide esterna*. Ma questa pure ammette la possibilità della legatura, meglio ancora della *primitiva*, purchè venga prontamente eseguita.

Ma ferita la *carotide interna*, la morte è inevitabile ed immediata. Quando la puntura di questi vasi non sia completa, ma solamente di qualcuna delle loro tonache, può nascere aneurisma.

La puntura delle arterie *vertebrali*, per cui ne venga emorragia, è necessariamente mortale, comecchè difficilissima sia una tale lesione.

Meno pericolose e non sempre mortali, e più o meno facilmente guaribili sono le ferite delle arterie *tiroidea*, *sublinguale*, *massillare*, e *palatina*, ecc., rami tutti della carotide esterna, purchè prestamente allacciati, se possibile sia lo allacciarli.

La *puntura della vena giugulare esterna* non è necessariamente mortale, perchè la emorragia può essere arrestata colla compressione.

La *puntura della vena giugulare interna*, situata lungo la parte anterior-laterale del collo, riesce più o meno prontamente mortale, se non si procede tosto alla sua legatura.

Queste lesioni poi acquistano più o meno gravezza, quando sieno complicate colla presenza del corpo vulnerante; e il precisarne il grado dipende dalla più o meno grave lesione locale.

## § II.

### *Lesione de' nervi spinali.*

Le punture suddescritte sono pericolosissime sempre, e bene spesso mortali, quando portino lesione più o meno profonda de' nervi spinali. Quando sono feriti il pneumogastrico, i diaframmatici, ecc., nascono convulsioni, dolori vivissimi, tetano, flogosi, e bene spesso questa scena è chiusa dalla morte.

La puntura semplice dei nervi *ricorrenti* produce l'afonia, che non è sempre guaribile dall' arte.

La puntura del midollo spinale nella sua parte superiore reca prontamente la morte. La lesione non riesce immediatamente mortale quando sia superficiale appena, o in punto elevato. La paralisi poi più o meno completa delle membra, che ricevono nervi spinali al di sotto della puntura, ne è la ordinaria conseguenza.

## § III.

### *Ferite da taglio.*

La recisione del nervo pneumo-gastrico, e del diaframmatico, arreca immediatamente la morte. La recisione

degli altri nervi del collo adduce la paralisi di quelle parti alle quali si distribuiscono.

Le ferite fatte al di sopra dell'osso joide, quando interessino solamente la cute e i muscoli, sono facilmente guaribili. Riescono pericolosissime, e bene spesso mortali, quando penetrino fino nella bocca per lacerazione delle parti, e per le più o meno gravi emorragie che ne derivano. Queste ferite profonde sono per lo più accompagnate dai sintomi seguenti.

1.° Emorragia più o meno copiosa.
2.° Uscita delle bevande e della scialiva, stando a testa ritta.
3.° Difficoltà di introdurle nella faringe, stando a testa bassa.
4.° Tosse convulsiva.
5.° Difficoltà ognora crescente nel respiro.
6.° Congestione sanguigna ai polmoni, cui tiene dietro bene spesso la morte.
7.° Voce debolissima, per lo più *afonia*, e perdita della parola.

Quando queste lesioni non riescono prontamente mortali, portano di conseguenza delle malattie lunghe, difficilissime a guarirsi; e la guarigione, quando pure si ottenga, non è mai completa. Generalmente esse non sono prodotte da mano suicida, ma quasi sempre omicida.

## § IV.

### *Ferite in fra l'osso joide e la tiroide.*

Le lesioni limitate in fra l'osso joide e la cartilagine tiroide non sono ordinariamente accompagnate da molta emorragia. Eppure molti pratici le credono sempre pe-

ricolosissime, non già pel cadere degli umori nella laringe, e quindi per la soffocazione che minacciano, o per lo uscire delle mucosità, o bevande dalla ferita; ma sì bene per la impedita loquela, per la aridezza delle fauci, e per la cangrena cui spesso danno luogo. Però la *lesione dei vasi arteriosi*, e principalmente del ramo laringeo della tiroidea superiore, che si distribuisce alla membrana tiro-joidea, vuol essere tenuta per la precipua causa delle pericolosissime, e bene spesso fatali conseguenze che seco trae questa fatta di ferite.

## § V.

### *Ferite della laringe.*

Le ferite dell'organo della voce sono sempre pericolosissime per le gravi emorragie e infiammazioni cui danno luogo, per la difficoltà di riunire le parti cartilaginose, e per altri ostacoli imprevedibili. Allorchè vi abbia troncamento laterale della trachea, con recisione de' grossi tronchi vascolari, la morte è istantanea ed inevitabile, perchè in allora rimangono necessariamente recise le carotidi e le giugulari interne.

Quando la ferita della trachea è piccolissima, è generalmente pericolosa. Ma se questo canale è stato reciso di pianta, o quasi totalmente, è allora gravissima e pericolosissima lesione, in quanto che, ritirandosi in basso il segmento inferiore della recisa trachea, l'aria esce dalla ferita, non può più entrare liberamente nel polmone, e l'infermo perisce soffocato. La morte poi è ancora in tal caso più pronta, se insieme alla completa recisione della trachea vada pur quella dell'esofago. Quando la recisione non sia completa, la morte può

egualmente avvenire più o men tempo dopo per la lesione di uno o più vasi sanguigni, per la caduta del sangue ne' bronchi, e per le gravissime flogosi che se ne hanno.

## § VI.

### *Ferite contuse del collo.*

Le contusioni del collo limitate alla sola cute, e muscoli, non sono pericolose. Però quando occupano la laringe e la trachea, divengono pericolosissime, e molto più, a parità di circostanze, di quelle prodotte da arma tagliente. Ciò dipende dalla tumefazione infiammatoria che può svilupparsi rapida a quelle parti, e dalle violenti angosce, alle quali sono esposti i feriti, che non furono immediatamente soffocati.

Le contusioni sulla parte anteriore del collo dirette dall' innanzi all' indietro presentano maggior pericolo, che non quelle lateralmente situate.

Le ferite lacero-contuse della laringe e della trachea riguardano precipuamente quelle prodotte da esplosioni di armi da fuoco. Gli effetti maggiori sono:

1.° Le lesioni *locali* di questi organi coi loro vasi e nervi.

2.° Le gravissime infiammazioni che ne derivano rapidamente.

3.° La difficoltà di respiro e la soffocazione.

Meno pericolose, e meno fatali riescono qualora non vi abbia perdita di sostanza, e solamente denudazione di uno o più anelli cartilaginosi, senza indurimento del tessuto cellulare (1).

(1) Narra *Van-Swieten* di un caso, in cui un colpo di fucile avea portato via un pezzo di trachea; molti anni dopo si vedeva

Le ferite lacero-contuse con frattura delle vertebre cervicali riescono quasi sempre mortali. In tal caso la morte immediata dipende dalla più o meno cospicua lesione del midollo spinale.

Tuttavia si hanno esempi di individui che poterono vivere più giorni, ancorchè feriti a questo modo (1). Non molto grave offesa riesce la frattura delle vertebre cervicali, quando si limiti alle apofisi trasverse e spinose delle medesime, purchè se ne estraggano convenientemente le scheggie.

La contusione dei nervi derivanti dalla porzione cervicale del midollo spinale non porta, è vero, seco necessariamente la morte; ma è però malattia pericolosa assai per le paralisi più o meno complete che ne provengono.

Le ferite lacero-contuse delle *vertebrali*, delle *carotidi*, per cui ne venga copiosa emorragia, riescono prontamente mortali.

Le ferite della faringe e dell'esofago traggono principalmente il loro più o men grave pericolo dalla lesione di altre parti che quasi necessariamente si collegano a quelle.

Generalmente però le ferite dell' esofago riescono più assai pericolose, quando sono fatte nella parte inferiore, che nella superiore di questo tubo.

ancora una larga apertura al sito della lesione. L' individuo, che era accattone, dovea chiudere quell' apertura tutte volte che volea parlare.

(1) « Un individno, in cui eravi frattura delle sei ultime « vertebre cervicali, rottura dei legamenti, e lussazione incom- « pleta della prima vertebra sulla seconda, non morì che al « decimonono giorno. Nulla meno gli organi tutti situati al « di sotto del punto fratturato erano paralizzati. » (Vedi *Orfila*. Lez. di Med. Log. Lez. XXXIX.)

Queste ferite esofagee possono guarire, quando sieno piccole e semplici, senza veruna perdita di sostanza; quando vi abbia perdita più o meno forte, riescono per lo più fistolose.

## CAPO VIII.

### *Delle ferite del petto.*

Le ferite del petto sono o interne, o esterne; ossia *penetranti*, o *non penetranti* nella cavità toracica. Queste ultime non interessano che i tegumenti, e i muscoli esterni; quelle le pleure costali ed anche i visceri. Quindi è che le *penetranti* si distinguono in quelle *senza lesione*, e in quelle *con lesione* dei visceri contenuti nel torace. In generale le ferite penetranti del petto sono tutte gravi e pericolose; pericolosissime poi sempre, e bene spesso mortali, quando vi abbia lesione più o meno profonda dei visceri contenuti; non tanto per la costoro offesa, quanto anche per le più o meno gravi conseguenze e complicazioni morbose onde sono seguite:

Vogliono impertanto essere divise:

1.° In ferite esterne, o non penetranti.

2.° In ferite interne, o penetranti senza lesioni dei visceri.

3.° In ferite interne o penetranti con lesione dei visceri.

### ARTICOLO I.

### *Delle ferite non penetranti.*

Questo genere di ferite comprende le seguenti specie:

1.° Punture delle parti molli, esterne del torace.

2.° Lacerazioni e contusioni delle medesime.
3.° Lussazioni di alcune ossa del tronco.
4.° Fratture delle medesime.

## § I.

### *Punture delle parti molli.*

Quando la puntura delle pareti toraciche non è seguita da emorragia, o da alcuna violenta infiammazione, nè sia complicata con la presenza del corpo vulnerante, costituisce una malattia non pericolosa, di pronta e facile guarigione. Quando invece fossero lesi i vasi sanguiferi ascellari, sotto-clavicolari, o i grossi rami loro, e non fossero tosto allacciati, l'emorragia potrebb'essere nel caso più o meno prontamente mortale.

Qualora non esista emorragia prontamente mortale, ma spandimento sanguigno nel tessuto cellulare sottocutaneo, è facilissimo che insorga una flogosi suppurativa più o meno grave e pericolosa. Conciossiachè tutti sanno, come gli *ascessi marciosi*, che si formano in fra gli strati muscolari del petto, riescano bene spesso fatali, se non venga data uscita alla marcia in essi contenuta. Queste punture sono molte volte complicate colla presenza del corpo vulnerante, la estrazione del quale non è sempre da pericoli accompagnata. L' *enfisema*, che bene spesso tien dietro a queste lesioni, non è sintomo molto grave. Quello che qui si dice delle *punture*, può essere egualmente applicato al caso delle ferite da taglio limitate ai tessuti esterni del petto.

## § II.

### *Contusioni del petto.*

Le contusioni esercitate sul torace riescono più o meno pericolose a seconda del grado di forza col quale operò il corpo contundente sopra il medesimo. Ben di rado però, limitate che sieno alle parti molli ed esterne solamente, sono seguite da pericolose conseguenze, eccettuate le donne, per lo indurimento, infiammazione e scirro, che possono venire alle mammelle, in seguito a compressione, o contusione forte della ghiandola mammaria.

Il percuotere però con molta violenza sul petto può portare tale commozione sui visceri toracici, e specialmente sui polmoni, da lacerarli, o produrre emorragie più o meno prontamente mortali.

Le contusioni quindi sono pericolose per ciò appunto che, o producono infiammazione, o suppurazione, o sono seguite da commozione dei visceri toracici, o sono complicate colla presenza del corpo contundente.

Le *contusioni del petto derivanti dai projettili* sono pericolosissime e seguite da più o meno fatali accidenti, quando vengano fatte sullo sterno, o sopra qualche costa, per le fratture di queste ossa, e la lacerazione delle parti molli sottostanti, che danno luogo a degli stravasi sanguigni, quali vogliono essere prontamente evacuati, altrimenti producono presto la cangrena.

## § III.

### *Lussazioni.*

Avviene qualche volta che la clavicola, osso immediatamente congiunto al torace, soggiaccia a lussazioni per cause esterne. Questa slogatura può succedere o nella sua estremità *sternale*, o nella sua parte *acromiale*. La lussazione verso la parte sua sternale proviene generalmente da forte colpo, o percossa, che abbia rovesciata indietro la spalla. Essa si distingue generalmente:

1.° All' innalzamento più o meno rimarchevole della parte slogata sul livello sternale, per essere la estremità clavicolare uscita dalla sua nicchia, e protuberante allo innanzi.

2.° Allo abbassamento più o meno sensibile della spalla.

Ridotta questa lussazione, si esige la assoluta immobilità dell' arto perchè si possa formare la consolidazione de' legamenti articolari; ciò che si ottiene generalmente fra trenta o trentacinque giorni circa, quando non vi esistano altre complicazioni morbose.

L' altra specie di lussazione è invece caratterizzata dai seguenti fenomeni:

1.° Innalzamento più o meno rimarchevole della spalla.

2.° Mobilità della clavicola.

3.° Ripristinamento del moto articolare, portando la testa dell' omero in alto, e dall' indentro all' infuori. — Ridotta che ella sia, guarisce generalmente fra trenta o trentacinque giorni circa. Però vi rimane quasi sempre qualche deformità proveniente dalla difficoltà di mantenere costanti i rapporti articolari.

## § IV.

### *Fratture.*

Per colpi, o percosse, od altre violenze simili, possono rompersi: 1.° la clavicola; 2.° lo sterno; 3.° le coste; 4.° le vertebre; 5.° la scapola.

#### a) *Frattura della clavicola* (1).

Questa rottura avviene ordinariamente nel corpo o parte media dell'osso, ed in allora si può conoscere facilmente. Ma quando quest'osso stesso si rompa alle sue due estremità articolari, e massime nell'acromiale, è in allora molto difficile la diagnosi, per essere i frammenti nascosti dai legamenti articolari, che si gonfiano, nè lasciano così tosto sentire i frammenti stessi. Vuolsi un apparecchio contentivo di qualche complicazione per essere tenuta immobile la parte. La frattura della clavicola si conosce

(1) La frattura della clavicola è materia di quistioni medico-legali nei Tribunali nostri, per causa della troppo vaga espressione, già da noi censurata, che l'artic. 316 del Codice penale parmense adopera in quelle parole « *o in qualunque altra parte principale del corpo.* » Nel luglio del 1843, io venni insieme ai miei colleghi professore *Morigi* e dottor *Bonora* richiesto dal Tribunale correzionale di Piacenza sul proposito di una frattura di clavicola, che il Tribunale stesso, credendosi competente, giudicò e punì con pena correzionale. Ma quella sentenza venne poi cassata dalla Sezione degli appelli correzionali di Parma, che ordinò l'arresto e la traduzione del colpevole innanzi alla Sezione criminale, che infatti più tardi lo condannò criminalmente, giusta il citato artic. 316 del Codice penale parmense.

1.° Allo abbassamento della spalla, ed alla costei trazione all' indietro.

2.° Alla cessazione dei movimenti di adduzione del braccio sul torace.

3.° Alla inclinazione più o meno sensibile del capo dal lato della frattura per essere tolto il punto di leva ai muscoli rotatori del collo.

Generalmente questa frattura guarisce tra i trenta, quaranta, cinquanta giorni circa, secondo che sia *semplice*, *composta*, o *complicata*.

### b) *Fratture dello sterno.*

Queste lesioni avvengono generalmente in direzione trasversa, cioè tra il primo e secondo osso dello sterno. Qualora la frattura sia semplice, e non vi abbia spostamento di pezzi fratturati, guarisce ordinariamente fra venticinque o trenta giorni. Però è rarissimo il caso di frattura semplice dello sterno. Nella più parte dei casi, vi ha spostamento, o depressione di frammenti nella cavità toracica. Sovente sono queste fratture accompagnate da così gravi contusioni, e commozioni dei visceri toracici, che la morte ne segue più o meno prontamente. Quando in qualche raro caso guariscono, rimane o deformità nel torace, o tosse secca, e molestia di respiro, ed altri fenomeni relativi alle funzioni dei visceri del petto.

### c) *Fratture delle coste.*

Allorchè queste fratture sono semplici e senza scheggie e spostamento di pezzi fratturati, possono guarire fra i quindici, venti, venticinque giorni circa. Si debbe

notare però, che a spezzare le coste superiori ed inferiori vi vuole uno sforzo molto maggiore che a fratturare le medie. Allora la commozione dei visceri toracici, e del fegato, e della milza si debbe mai sempre temere. Quando succeda la frattura di queste ossa in modo che i frammenti sieno rivolti all' indentro, allora è più assai pericolosa, che non quando sono rivolti all' infuori. Imperocchè, nel primo caso, possono avvenire ferite, lacerazioni di polmoni, emorragie, flogosi, enfisema, ed altri fenomeni morbosi più o meno gravi. Si possono dare fratture diverse di coste, purchè semplici, senza segni di alcuna sorta (1).

### d) *Fratture delle vertebre dorsali.*

Queste lesioni riescono o pericolosissime, o subitamente mortali, per la più o meno grave offesa del midollo spinale che adducono con seco. Generalmente sono le *apofisi spinose* che si rompono. Quando però sono semplici, non traggono seco grandi conseguenze, e in alcuni casi possono anche felicemente guarire. Ma nel più dei casi, se non dalla morte, sono seguite da *commozioni*,

(1) Nel 1840, io ebbi a visitare un ferito, il quale aggresso sulla pubblica strada di notte, da più persone, a mano armata, avea riportata una grave ferita da arma tagliente alla gola, ed un' altra al carpo di una mano; nè accusava altro. Tradotto dopo la prima visita all' ospitale civile di Piacenza, dopo alcuni giorni vi morì. L' autossia mostrò, oltre le lesioni surricordate, e per le quali era giudicata principalmente avvenuta quella morte, fratturate anche cinque coste vere; due da un lato, e tre dall' altro; e alcune anche con frattura composta. Non vi era stato spostamento di pezzi, per cui non si era presentato alcun segno di esse fratture esternamente.

da *contusioni*, o *flogosi* del midollo spinale. Queste malattie poi sono bene spesso seguite da paralisi degli arti inferiori, e di alcuni visceri addominali. Le quali tristissime conseguenze sogliono succedere, in alcuni casi, anche parecchie settimane, e mesi dopo che avvenne la violenza esterna, e quando più non rimane traccia di frattura.

### e) *Frattura della scapola, od omoplata.*

Noi accenniamo a questo luogo la frattura della scapola, come quella che fa parte del torace, e vi è immediatamente attaccata. In generale le rotture di quest' osso sono di facile guarigione tutte volte che accadono: 1.° nel corpo dell' osso; 2.° all' apofisi detta *acromion*, o protuberanza acromiale; 3.° al suo angolo inferiore.

Quando le fratture avvengano o nell' uno o nell' altro di questi tre punti, e sieno semplici, nè complicate con altre lesioni, esse possono anche guarire facilmente.

Al contrario esse riescono gravissime e pericolosissime, e bene spesso mortali, quando succedano

1.° All' apofisi coracoide così detta.

2.° In quella parte dell'osso, che costituisce la cavità glenoidale.

La ragione di questa differenza si è, che in queste ultime rotture hanno luogo inevitabilmente altre gravi lesioni, contusioni, e lacerazioni più o meno profonde di parti molli e dei visceri del petto. In moltissimi casi, ciò avvenendo, la scena è chiusa dalla morte; ma quando pure ciò non avvenga, rimane o atrofia, ovvero paralisi dell' arto superiore, o estrema difficoltà a compierne i movimenti.

## ARTICOLO II.

### *Delle ferite penetranti nel petto* senza lesioni dei visceri contenuti.

Queste ferite avvegnachè da molti credute non pericolose, possono esserlo però non rade volte per due ragioni principali: 1.° per l'ingresso dell'aria nel petto che può produrre irritazione, compressione al polmone, massime se la esterna ferita sia molto ampia: 2.° per la difficoltata respirazione a cagione appunto dell'aria entrata nel petto per la via della ferita, quando l'apertura di quest'ultima specialmente sia tanta da superare quella della glottide.

A togliere fin dove è possibile questi inconvenienti, che possono talvolta tornare gravissimi, vanno chiuse queste ferite immediatamente, e nel modo più possibilmente esatto. Esse non vanno per regola generale specillate, potendo un leggiero movimento del torace, o degli strati muscolari far mutare direzione allo specillo. *Rarissime volte* adunque dovrà il chirurgo far uso dello specillo, onde esplorarle.

Le ferite *solamente penetranti nel torace* sono contraddistinte generalmente dai seguenti caratteri:

1.° Dolore vivissimo, spasmodico, principalmente sotto i movimenti del respiro.

2.° Lo spasmo può essere tale e tanto da suscitare movimenti convulsivi, massime allora che qualche cospicuo filamento nervoso venne reciso.

3.° Difficoltà più o meno rimarchevole nei movimenti del torace e della respirazione, e bene spesso enfisema locale.

4.° Emorragia esterna più o meno copiosa, e sintomi di irritazione, e flogosi alla pleura che ne conseguono.

Vuolsi però dai chirurghi notare che a distinguere in pratica questa specie di ferite *solamente penetranti* da quelle che sono *penetranti* nel torace *con lesione de' visceri contenuti*, è mezzo non fallace l' uscita dell' aria dall' apertura della ferita esterna; imperocchè quando questa, entrata nel torace, è pure costretta ad uscirne, (ed è inculcato dai pratici di farla uscire intieramente più che sia possibile), esce nella *espirazione* quando appunto non vi ha lesione del polmone. Il che vuol dire che l' aria entrata per la ferita nel torace è costretta ad uscirne nel momento che la cavità toracica, *espirando*, si restringe; essendochè viene allora compresa in uno spazio minore, e perciò è costretta a scappare per quell' unica apertura che le rimane, cioè la ferita.

## ARTICOLO III.

*Ferite penetranti nel petto* con lesione de' visceri contenuti.

Queste ferite comprendono:

1.° Quelle delle arterie intercostali e mammarie.

2.° Quelle dei polmoni.

3.° Quelle del pericardio e del cuore.

4.° Quelle dei vasi maggiori, dell' esofago e del diaframma.

Noi tratteremo ora brevemente delle une e delle altre specie di queste lesioni de' visceri toracici.

## § I.

### *Ferite delle arterie intercostali e mammarie.*

La lesione di queste arterie può arrecare gravissime emorragie, quindi versamento di sangue più o meno cospicuo nella cavità del petto. Si conosce che il sangue viene dall'intercostale:

a) Quando il sangue sgorghi a getto sincrono al battito del polso, mentre quello che esce dalla cavità toracica, cola nel tempo della espirazione.

b) Col mettere un pezzo di carta da giuoco sotto il margine della costa superiore, e vedere se il sangue scorra sopra la carta, oppure sotto; nel primo caso, sarebbe sangue che deriverebbe dalla recisa intercostale; nel secondo, dalla cavità toracica.

c) Dilatando la ferita esteriore, e mettendo allo scoperto la sede dell'arteria.

Queste ferite richieggono per prima cura, che si arresti con tutti i mezzi dell'arte la emorragia, o colla legatura, o colla compressione immediata dell'arteria ferita. Esse possono riescire pericolosissime e mortali ben anco atteso lo stravaso di sangue che adducono nella cavità del petto. Quando questo sia poco, e che si abbia mezzo di toglierlo, si può anche sperare di guarirle.

## § II.

### *Ferite del polmone.*

Queste ferite, sempre pericolose, sono non rade volte anche mortali. Ciò dipende dalla lesione più o meno profonda del viscere e dallo stravaso, quindi più o

meno copioso di sangue nella cavità del petto. Hannovi dei casi, in cui la ferita del polmone, essendo stata grave sì, ma non gravissima, potè non arrecare subito la morte, ma condusse il ferito a poco a poco alla tisichezza, e quindi alla tomba. Si danno però delle ferite di polmone così superficiali e leggiere, le quali guariscono senza gravi accidenti, e quasi senza essere conosciute, e allora specialmente che la ferita toracica, essendo molto ampia esternamente, la lesione della pleura costale sia superiore a quella della pleura polmonare, la quale per avventura non rimase che scalfita dall'arma. In simili casi però sembra difficile a concepirsi, come essendo molta larga una ferita penetrante nel petto, non debba trovarsi in proporzione anche la lesione dell'organo polmonare (1).

Le ferite dei polmoni sono in generale contraddistinte dai seguenti caratteri:

1.° Uscita dell'aria dalla ferita esterna in tempo della *espirazione* (2).

(1) V. *Monteggia*: — *Istituzioni chirurgiche*, vol. I pag. 422. — Edizione di Milano, *Truffi*, 1841.

(2) Il celebre *Bertrandi* pone per principio che, nelle ferite del polmone, l'aria esca in tempo della inspirazione; laddove, come abbiamo già cennato, avviene nel tempo della espirazione, quando la ferita sia solamente penetrante senza offesa del polmone. Questo carattere differenziale delle une e delle altre ferite, ammesso come quasi patognomonico da parecchi altri autori moderni, ci valse di norma per giudicare ferito un polmone di un individuo, che fu subbietto di clamorosa causa dibattuta innanzi al Tribunal criminale di Piacenza nel maggio del 1845.— Due periti foresi aveano in un loro referto medico-legale, esistente negli atti del processo, attestato queste parole — « *Si vedea dalla ferita il movimento aereo respiratorio in senso inverso al naturale* » — con sovraggiunta dell'*enfisema* al luogo

2.° Emorragia più o meno copiosa, secondo la maggiore o minore lesione del tessuto polmonare.

3.° Compressione del polmone, vuoi per il sangue

della ferita toracica. — Queste parole e da noi e da altri due nostri colleghi sopra chiamati vennero unanimemente interpretate in questo senso, che, cioè, si vedesse uscire dalla ferita esterna l' aria in tempo della *inspirazione*, e non della *espirazione*. Conciossiachè, in quest'ultimo caso, non sarebbe stato più il fenomeno osservato *in senso inverso*, ma bensì *uniforme* alla respirazione. Aggiungendo poi a questo dato l'altro dell' *enfisema* locale, parve a tutti noi dimostrata la ferita del polmone. E ciò tanto più ci parve dimostrato, in quanto che quei due periti, che aveano per la prima volta veduto il fatto, non aveano esclusa pur essi la possibilità di una tale lesione, ciò essendo chiaro da quelle parole della loro perizia: « *Non diciamo però che non sia ferito il polmone, non avendo potuto specillare la ferita nel timore che la esplorazione potesse aprire una qualche falsa strada.* » E certamente tutti sanno non doversi queste ferite specillare mai, appunto per le false strade che facilmente può lo specillo aprire, e pei danni che ne possono derivare. Se questo adunque era il solo ostacolo che tratteneva que' due periti a dire ferito il polmone, in quel caso era ostacolo inconcludente, in quanto che la non esplorabilità della lesione non costituiva già un carattere suo speciale, ma bensì una circostanza secondaria.

Questo nostro giudizio, avvalorato alla pubblica udienza da ragioni diverse, non toglieva però la possibilità della guarigione, anche data la ferita polmonare, prima dei trenta giorni, com' era infatti avvenuta, in forza dell' energico e ben appropriato metodo curativo, onde si era fatto uso in quel caso, e tanto che in venti giorni circa una così ampia ferita costale era guarita, e con essa la malattia infiammatoria che n' era venuta di conseguenza. Ma la differenza di opinione tra noi e que' due primi periti, circa all' essere, o non essere stato ferito il polmone in quel caso, venne sciaguratamente travisata, travolta dagli ignoranti, dai malevoli, e dagli intriganti. Spropo-

effuso nel petto, vuoi per la colonna d'aria che penetrò per la ferita esteriore.

4.° Escita (in qualche raro caso) del polmone dalla

siti di raziocinio e di buon senso vennerci non solamente attribuiti, ma incolpati perfino di mal animo, e di puntiglio, noi, che in retta coscienza, lealmente e francamente, com' è nostro stile, avevamo giurata e detta in tutta buona fede la verità. La maligna invidia de' tristi trascinò poi anche alcuni nostri amici nella falsa opinione; e poichè volle sciagura che quei due periti fossero al pubblico dibattimento contraddetti da varj altri testimonj intorno ad un fatto puramente materiale affermato da questi, negato da quelli, motivo per cui vennero pubblicamente arrestati nella stessa sala d' udienza, e quindi sottoposti a processo con accusa di falso giudizio in causa criminale; così la volgare ignoranza ebbe un campo più esteso per bersagliare in ogni parte l' onoratezza nostra, addebitando alla nostra divergenza d' opinione quella deplorata sventura di due nostri colleghi. Ma la verità, a dispetto degl'invidi e dei tristi, tosto o tardi trionfa. Chè il nostro giudizio già pronunciato alla pubblica udienza venne ripetuto e confermato maggiormente nella istruzione processuale incominciata subito dopo contro que' due ufficiali di sanità, senza avere minimamente influito sulla loro trista situazione, imputati com' erano di falso giudizio intorno ad un fatto, del quale noi non potevamo dire, perchè da noi non era stato osservato, e intorno a cui volevasi preferibile l' attestazione di gente idiota e non esperta. Ma quell' accusa non avendo potuto reggere, fu giuocoforza abbandonarla, e que' due sciagurati nostri colleghi dopo un mese di crudeli torture vennero ridonati alla stima pubblica ed alla loro libertà. E ciò fu immenso, inaspettato bene per tutti, perocchè quando il clamor pubblico si solleva di mezzo alle passioni, agli affetti offesi, agli interessi personali, è ben raro che la verità e la giustizia possano procedere franche, senza parzialità, desiderate, rispettate da tutti. Chè la passione fa velo bene spesso al giudizio non tanto individuale, quanto pubblico, tutte volte che l'amor della *persona* la vince sull'amor della

ferita esterna stessa, ciò che costituisce *l'ernia del polmone o pneumatocele.*

5.° Affanno di respiro, dolor laterale, tosse, sputi sanguigni, ecc., quando la lesione del viscere fu tanto profonda e grave da produrli.

6.° Infiammazione, suppurazione, indurimento, ed altri esiti, ai quali questo viscere può nei diversi casi soggiacere.

Le ferite del polmone riescono necessariamente mortali tutte volte che sono profonde al segno da lederne i vasi sanguiferi maggiori, e dare luogo quindi a stravasi di sangue più o meno abbondanti nella cavità del petto. Allorchè simili ferite, non essendo assolutamente mortali, volgono a guarigione, questa non è mai, si può dire, perfetta; chè delle reliquie morbose più o meno durature e rimarchevoli rimangono nell' esercizio della respirazione. Solamente in quei pochi casi di lesione di questi visceri, in cui non avvenga quasi emorragia per essere solamente poche cellule lese, la guarigione si può sperare intiera.

*cosa.* Il che poi è causa che coloro i quali sono chiamati o a pronunciare un voto, o a dare un giudizio, sono posti nel difficile bivio o di tradire la propria coscienza, mettendosi dal lato dei prevenuti, o di incontrare lo sdegno di certuni umanitarj da trivio, o da caffè, pronunciando imparzialmente. Chè nelle cause clamorose, giudicate in prevenzione, vorrebbesi l' uomo della legge obbediente piuttosto alle voci dell' affetto, o della travisata opinione, di quello che ai dettami impreteribili dell' onore e della giustizia.

## § III.

### *Ferite del pericardio e del cuore.*

Le ferite del pericardio riescono ordinariamente pericolose, e bene spesso mortali, per queste due circostanze principalmente:

**a**) Per la rapidità colla quale la infiammazione che ne conseguita si appiglia al viscere leso, e rapidissima pure si propaga al cuore ed ai vasi e visceri circostanti.

**b**) Per le raccolte o sierose o sanguigne che si fanno in questo sacco, e le quali possono benissimo essere causa di più o meno sollecita morte.

Però l'arte possiede mezzi e metodi di cura più o meno capaci di vincere la acuta *pericardite*, o di prevenirla ben anco. Laonde non giustamente riguardarono alcuni autori le ferite del pericardio come assolutamente mortali. Chè la morte in questi ferimenti non può essere che *accidentale*.

## § IV.

### *Ferite del cuore.*

Queste ferite si distinguono in *penetranti* e in *non penetranti* nelle cavità cardiache. Le *penetranti nelle orecchiette* sono costantemente e assolutamente mortali per la immediata copiosissima emorragia che ne avviene nel pericardio, e per essere le loro pareti sottilissime e facilissime ad essere trapassate dallo strumento vulnerante. Queste ferite delle orecchiette però sono più

rare di quelle dei ventricoli. Le *ferite penetranti* nei ventricoli riescono mortali *sempre*, e *sul momento*, tutte volte che il sangue possa uscire in copia dalla praticata apertura entro il pericardio. *Qualche volta* però la morte può essere ritardata di alcune ore, od anche di qualche giorno, quando piccola essendo la incisione fatta alla parete del cuore, il sangue vi si coaguli sopra, e la chiuda per qualche tempo, ciò che impedisce lo stravaso; ma al cadere per qualche accidente di quel grumo, il sangue ne sgorga issofatto, e la morte ne è l'immediato risultamento.

Si leggono però delle storie di ferite penetranti profondamente nel cuore, e non seguite così tosto dalla morte, ed anche guarite. Ma queste guarigioni *rarissime* ad avvenire e, quasi diremmo, miracolose, più che a merito dell'arte, vanno attribuite ad un complesso di combinazioni particolari e fortunate in cui si trovò il ferito, le quali nè si possono prevenire, nè prevedere (1).

(1) *Le Rouge*, l'editore, e il commentatore dell'opera di *Saviard* (*Recueil d'observations chirurgicales*) narra di un uomo, che ferito di spada al cuore potè, salvato dai primi accidenti, uscire di stanza *sette giorni* dopo ristabilito. Ma quattro giorni appresso, cioè undici giorni dopo il ferimento, morì per essere andato all'osteria. Tagliato il cadavere in presenza di *Ferrand*, si vide che la spada avea attraversato il polmone, il pericardio, l'orecchietta destra, e l'aorta da parte a parte!!... caso incredibile quasi se non ci venisse assicurato da così autorevoli osservatori.

*Latour* narra pure di un soldato, il quale ferito nel petto per colpo di fucile, ebbe tale deliquio ed emorragia, che si credette morto. Riavutosi alquanto, ed alla emorragia tenendo dietro la suppurazione, uscirono insieme al pus parecchie schegge ossee di una costa che la palla avea fratturata. Dopo tre mesi, la ferita rimarginò; l'infermo guarì, essendogli ri-

Le *ferite non penetranti nel cuore,* avvegnachè sempre pericolosissime, non vengono però in tutti i casi seguite dalla morte. Anzi talune di esse possono anche guarire, quando non insorga emorragia, o violenta *cardite.* Ciò accade principalmente quando sola una piccola porzione del tessuto cardiaco venne lesa, salvi essendo rimasti i più cospicui rami delle due coronarie.

Molte volte però anche queste ferite arrecano prontamente la morte, quando per esse le pareti del cuore, previamente indebolite, si rompano, e ne succeda un fatale stravaso.

## § V.

*Ferite dei vasi maggiori, dell' esofago, del diaframma.*

Le ferite delle due cave, della vena azigos, dell' aorta, dell' innominata, insomma di tutti i vasi maggiori della

masta soltanto della palpitazione di cuore. Durò in vita ancora sei anni; morì poi per malattia affatto estranea alla palpitazione. *Maussion*, chirurgo in capo dell'Hôtel Dieu, ne sparò il cadavere in presenza di molti allievi, e trovò che la cicatrice risultante dalla ferita era molto profonda, con perdita di sostanza alla costa spezzata, e la palla infine nicchiata nel ventricolo destro del cuore, vicino al costui apice, coperta in parte dal pericardio, e in parte appoggiata al setto medio.

Nel 1844, ebbimo a visitare un ferito, il quale dopo avere uccisa a colpi di un comune coltello la propria sorella, colla stessa arma si vibrò parecchi colpi alla regione del cuore, nello scopo di uccidersi, senza esservi pel momento riuscito. Ebbe da quel gravissimo ferimento emorragia copiosa, e deliquì, ma riavutosi alquanto, potè campare alcuni giorni nell'Ospitale; se non che venuto a morte, e sparato il cadavere, si trovò che vi aveano alcune ferite nel cuore, non tali però da avere subito portato lo stravaso di sangue dentro il pericardio.

cavità toracica sono necessariamente e costantemente mortali. Qualora sieno molto ampie, la morte è istantanea; quando sono piccole, ritarda o di ore o di qualche giorno.

L'esofago, se venga troncato trasversalmente, è cagione di morte immediata. Una ferita *semplice* di esso, rimanendo illesi tutti gli altri visceri del torace, potrebbe anche risanare, come fu nel caso narrato da *Payen d'Orleans*, il quale guarì un individuo, in cui un colpo di bajonetta trapassato gli avea da parte a parte l'esofago.

Ma questi casi sono estremamente rari: e le ferite dell' esofago sì per esservi quasi costantemente complicate quelle degli altri visceri del petto, e sì per essere molto estese, riescono sempre o assolutamente, o accidentalmente mortali.

Le *ferite del diaframma* sono sempre pericolosissime, e *spesso necessariamente mortali;* non già perchè questo muscolo, allorchè viene ferito, porti con seco inevitabilmente questo effetto, ma bensì perchè la sua lesione richiama indispensabilmente quella degli altri visceri toracici o addominali; chè rarissimo, e quasi impossibile è il caso, in cui la sua ferita sia affatto isolata, senza essere complicata con quella delle altre parti, o visceri contenuti nel petto e nell' addome.

Pericolosissime poi sempre sono anche le sue più leggiere lesioni per la facilità di sviluppare infiammazioni gravissime. Si distinguono in pratica da taluni autori le ferite della sua parte carnosa da quelle della porzione tendinosa, e si vorrebbero assegnare caratteri distinti alle une ed alle altre. In generale nelle ferite del diaframma si osserva:

1.° Riso sardonico e singhiozzo.

2.° Contrazione spasmodica del petto, e angustiata respirazione.

3.° Convulsioni, delirio, sincopi frequenti.

4.° Tosse forte, frequente, vomito, dolore spasmodico corrispondente alla spina.

5.° Sintomi di emorragia o di stravaso per le complicate ferite di altri visceri dell'addome e del petto.

Però su questi sintomi, che sono per la più parte conseguenza della lesione dei nervi frenici, non si debbe fondare assolutamente il giudizio di mortalità assoluta di tali lesioni; giacchè potrebb'essere che fossero accessorj, oppure concomitanze, o complicazioni di ferita di visceri toracici più importante che non quella del diaframma.

## ARTICOLO IV.

### *Dati per riconoscere in pratica i sintomi più comuni e costanti delle ferite dei visceri del petto.*

La lesione dei visceri toracici, come abbiamo fatto vedere, porta necessariamente seco: 1.° emorragia più o meno copiosa, e quindi stravaso di sangue nel petto: 2.° *enfisema* o infiltrazione dell'aria nel tessuto cellulare.

Lo *stravaso* di sangue nel petto, quando sia copioso, non tarda nel più dei casi a far perire il ferito, qualora non possa il sangue effuso avere libera uscita e sollevare il polmone dalla compressione. Non è sempre facile però di conoscere quando il versamento sanguigno sia avvenuto, e fin dove si estenda. Però stando ai sintomi più ordinarj e frequenti, la diagnosi si avrebbe dai seguenti dati:

1.° Respirazione difficile, breve, affannosa più o meno secondo i casi.

2.° Somma difficoltà e impossibilità di giacere sul lato opposto a quello nel quale accadde lo stravaso.

3.° Maggiore elevatezza e dilatamento del torace da quella parte in cui si trova il liquido effuso.

4.° Suono cupo, che la percussione del petto fa sentire appunto in quel lato dove avvenne lo stravaso.

5.° Comparsa di una ecchimosi violetta dopo qualche giorno all' angolo delle coste spurie.

6.° Uscita e del sangue e dell' aria dalla ferita esterna nel momento della espirazione.

7.° Piccolezza, frequenza, irregolarità di polsi.

8.° Lipotimie, deliquj più o meno prolungati e sincope.

Fra tutti questi sintomi però il più significativo ed essenziale è quello dell' uscita del sangue e dell' aria dalla ferita esterna in tempo della espirazione. Tutti gli altri possono ingannare presi isolatamente; però presi nel loro complesso, possono far *presumere* molto probabilmente avvenuto il versamento sanguigno. Ma i periti in simili casi debbono procedere molto cauti prima di pronunciare giudizio sulla esistenza di uno stravaso sanguigno. Chè molte volte, nell'idea che veramente si fosse effettuato, potrebbero procedere a delle incisioni e a delle aperture, onde effettuarne l' uscita, e riuscire per ciò solo pericolose, od anche fatali. Perocchè individui che aveano in sulle prime presentati tutti i caratteri dello stravaso sanguigno nel petto, poterono per mezzo di cure ordinarie pur nulla meno guarire.

In quanto all' *enfisema*, onde sono bene spesso accompagnate più o meno le ferite penetranti nel petto, questo non è sintomo sufficiente nè per dire sempre ferito il polmone, nè per ritenere, nel caso, molto grave la lesione polmonare. Chè questo fenomeno accompagna non rade volte tanto le ferite penetranti senza lesione, come

quelle con lesione dei polmoni; e in alcuni casi lo si è visto tener dietro anche alle non penetranti. E ciò vuol dire che, derivando questo sintomo dall'aria che si insinua o nella cavità del petto o nei tessuti, questa medesima aria può tanto derivare dall'esterno, e penetrare e insinuarsi per la ferita costale, o fra il tessuto cellulare, intermuscolare, e spandersi dentro il torace, o può anche provenire dal polmone direttamente, secondo i casi; motivo per cui non è sempre l'enfisema a ritenersi fenomeno caratteristico delle ferite polmonari; ma acquista però esso molto valore, quando si unisca all'altro più sopra spiegato dell'uscita dell'aria dalla ferita durante la espirazione.

## CAPO IX.

*Delle ferite del basso ventre.*

Si comprendono in questo capo:

1.° Tutte le ferite esterne, non penetranti in cavità, limitate cioè alle *sole* pareti del ventre.

2.° Tutte le ferite *solamente penetranti*, senza veruna lesione de' visceri contenuti.

3.° Tutte le *ferite penetranti nel ventre, con lesione dei visceri* in esso contenuti.

### ARTICOLO I.

*Ferite del ventre non penetranti.*

Quantunque le ferite del basso ventre, limitate alle *sole sue pareti*, non sembrino a prima giunta molto gravi e pericolose, pure esse lo divengono sempre tutte

volte che vengano lese le mammarie interne e le epigastriche, dalle quali può venire una emorragia più o meno fatale alla vita, se non vi si provegga immediatamente. Oltre di che possono nascere delle flogosi più o meno violente, delle raccolte di pus fra gli strati muscolari delle pareti addominali, non che dei seni fistolosi, causa poi di più o meno funeste conseguenze; nè passando in silenzio la non rara circostanza di veder lesi gli organi genitali, formarsi delle ernie ben anco per lo indebolimento delle pareti dell' addome. Tutte le ferite di questa cavità, considerate rispetto alla causa, si dividono: 1.° in *punture*: 2.° in *incisioni*: 3.° in *contusioni*: 4.° in *lacerazioni*: 5.° in rotture d' ossa del catino o del tronco.

## § I.

### *Punture del basso ventre.*

Le punture dell' addome sono semplici, e poco o nulla pericolose, tutte volte che risparmino il cordone spermatico, nè investano le ossa del bacino, o le vertebre, nè dieno luogo a molta infiammazione. Però esse divengono pericolose più o meno, anche indipendentemente da queste circostanze, quando per la lesione di qualche arteria, e attesa la strettezza e la obliquità della ferita, nasca tumefazione locale, quindi flogosi suppurativa ed ascessi nello spessore delle pareti; i quali sanno i chirurghi quanto difficili sieno ad essere guariti, e qualche volta seguiti da funestissimo esito.

Anche la sola flogosi, che rapida nasca per la puntura alla regione epigastrica, può recare in brevi giorni la morte, o dare luogo a dei centri marciosi diversi, dai quali nascono fistole difficili ad essere poi risanate.

Quando alcuna delle allegate conseguenze, o complicazioni, non venga portata dalla puntura addominale, gli effetti sono leggieri, e la guarigione non è difficile ad ottenersi.

## § II.

### *Ferite da taglio.*

Non egualmente pericolose sono nella più grande generalità dei casi le ferite da arma tagliente fatte nelle pareti del ventre. Di rado sono esse seguite da flogosi violenta, abbenchè sia sempre, anche in questi casi, temibile quella del peritoneo. Ciò non pertanto il pericolo maggiore, che esse arrecano, è quello della disposizione alle ernie che i punti incisi del ventre acquistano, anche guarito che sia il ferimento. Questa debolezza rimanente alle pareti ventrali per dare luogo allo sbucamento dei visceri, proviene dalla recisione delle fibre dei muscoli, la quale, quando avvenga trasversalmente alle medesime, difficilissimamente si può ottenere la riunione dei loro margini; e quando pure si ottiene, non è che col mezzo di un lasso tessuto cellulare, che riesce molto più debole del tessuto muscolare.

## § III.

### *Contusioni del ventre.*

Un corpo contundente può percuotere ed agire sulle pareti dell'addome, o *perpendicolarmente* od *obliquamente* alle medesime. Nel primo caso, i tristi effetti della contusione non si limitano solamente alle pareti, ma si estendono ben anco ai visceri contenuti nella cavità. Anzi la commozione che questi ultimi patiscono in alcuni casi può esser tale e tanta da portare lacerazioni più o meno

cospicue in essi, e morte anche istantanea. Quando però i visceri addominali non soffrano, o solo lievemente, commozione o contusione, la ferita contusa del ventre può guarire anche facilmente, e riesce meno pericolosa.

Ciò che importa notare relativamente a queste lesioni si è che le medesime non lasciano ordinariamente tracce esterne, riconoscibili; quindi possono i medici cadere facilmente in inganno circa alla diagnosi e alla prognosi loro.

In generale le gravi contusioni praticate sul ventre sono seguite:

1.° Da commozione più o meno violenta de' visceri addominali.

2.° Da lacerazioni e rotture ben anco dei medesimi, causa di versamenti interni o di sangue o di umori.

3.° Dalla morte che può talune volte seguire immediatamente, o da gravissime paralisi e malattie più o meno pericolose, superstiti anche all'ottenuta guarigione della ferita.

Le ferite contuse del ventre prodotte da armi da fuoco sono da considerarsi soltanto dal lato della più o meno grave infiammazione che ne può derivare. Se non che questa non procede molto innanzi, nè molto viva, quando si usino tutti i mezzi dall'arte suggeriti onde far uscire il projettile. Tuttavia si possono manifestare de' gravi ed imponenti effetti, quando in tali lesioni sieno state compromesse le aponevrosi profonde, e si dia luogo ad una più o meno estesa suppurazione dei muscoli addominali. Che se poi vi abbia complicazione di frattura o delle vertebre o delle ossa del bacino, allora il caso è molto più grave, e può riescire anche sul momento mortale.

## § IV.

### *Lacerazioni del ventre.*

Ma è ben raro il caso, che quando vi abbiano punture o incisioni delle pareti addominali, non v' abbiano anche delle *lacerazioni* più o meno estese delle medesime. Queste lacerazioni quando non interessino che i soli muscoli, e lascino intatto il peritoneo, possono guarire, perchè semplici, più o meno facilmente. Quando vi abbia in esse interessato il peritoneo, diventano allora molto pericolose, non tanto in sè stesse, quanto per le gravi e rapide infiammazioni, alle quali danno luogo.

## § V.

### *Fratture.*

Bene spesso accade che le ferite d'armi da fuoco scaricate nel ventre portino seco rottura di vertebre, o delle ossa pelviche. Queste lesioni sono in tali casi sempre pericolosissime, e ordinariamente mortali. Tale gravissimo pericolo dipende generalmente:

1.° Dalla qualità della frattura.

2.° Dalla difficoltà di estrarre la palla.

3.° Dalla commozione del midollo spinale.

La frattura del *corpo delle vertebre* è più pericolosa che non quella delle loro apofisi spinose o trasverse. Ciò dipende dalla facilità colla quale può infiltrare del pus o del sangue nello speco vertebrale, e dalla maggiore difficoltà di estrarne le scheggie ossee.

Ma la morte più o meno prontamente avviene pure allora, che non sia possibile estrarre dal corpo della vertebra il projettile ivi innicchiato, o che vi abbia lesione dei muscoli psoas ed iliaco.

La paralisi poi degli arti inferiori consegue immediata, o più o men tempo dopo a queste lesioni; ma non riesce di per sè sola sempre mortale. Anche la vescica, in tali casi, rimane paralizzata. Que'pochissimi individui, i quali possono scampare in caso di sì gravi ferite, rimangono poi sempre debolissimi nelle membra, e soggetti a paralisi più o meno permanenti, e ad altri incomodi diversi di salute.

## ARTICOLO II.

### *Delle ferite penetranti nel basso ventre senza lesione de' visceri contenuti.*

Queste lesioni, anche quando non vi abbiano offese dei visceri contenuti, sono tutte gravi e pericolose sempre. Un tale pericolo deriva dalla facilità e rapidità colla quale si accende in simili casi la infiammazione del peritoneo; infiammazione, che può crescere smisuratamente e recare suppurazione copiosa da non essere più possibile il frenarla coll' arte. Si danno però dei casi, nei quali queste pericolose conseguenze non si avverano, e dove anzi talvolta non si sveglia la *peritonite*. Sono però casi rari. In generale queste ferite sono accompagnate dai sintomi seguenti, comuni però alle varie lesioni addominali:

1.° Vomito di materie biliose o sanguigne; o soltanto nausea e conati di vomito, ed una vomiturazione continua.

2.° Polsi piccoli, frequenti, minuti, irregolari in molti casi.

3.° Dolore fisso, profondo al sito della lesione.

4.° Sudori freddi, e freddo alle estremità.

5.° Dejezioni alvine sanguigne.

6.° Delirio con tutto il corredo sintomatico della *peritonite* più o meno grave.

Questi sintomi però variano più o meno; nè sempre si avverano tutti in tutti i casi. Isolatamente presi, non hanno alcun valore assoluto; ed è solo dal loro complesso che si può con fondamento presumere che vi abbia ferita penetrante, con lesione più o meno cospicua del peritoneo.

## ARTICOLO III.

### *Ferite penetranti nel basso ventre* con lesione dei visceri.

Per lo addietro queste ferite erano da molti autori di Medicina legale ritenute per assolutamente mortali. Ora non si hanno per tali che in alcuni casi soltanto. In molti divengono mortali accidentalmente, ed in alcuni, e non infrequenti, possono guarire, purchè prontamente e convenientemente curate. In generale sono accompagnate da tutti i sintomi cennati nell'articolo precedente per le ferite peritoneali. Vi si aggiugne ora l'uscita degli umori, o materie contenute ne' visceri addominali feriti; ciò che accresce il pericolo della lesione, e complica sempre più o meno gravemente la malattia. Esse, riguardate in quanto all'esito, possono dividersi:

1.° In ferite de' visceri del basso ventre *necessariamente mortali.*

2.° In ferite de' visceri del basso ventre *accidentalmente mortali.*

## § I.

*Ferite de' visceri del ventre* necessariamente mortali.

Sono tali più o meno prontamente tutte le seguenti:

1.° Le ferite della vena cava, dell' aorta, de' vasi coronarj, meseraici, epiploici, e di tutti i rami più cospicui che vanno alla cava ascendente, o che partono dall'aorta discendente, massime in vicinanza a questi due grandi tronchi dei due alberi venoso e arterioso.

2.° Quelle del plesso solare, e di tutti i plessi e gangli de' visceri del ventre, a ferire i quali si richiede necessariamente la lesione dei visceri stessi, o d'altre parti importanti.

3.° Le ferite centrali e profonde del fegato, ledenti o la cistifellea, o il condotto epatico, o il coledoco, o la vena porta; o che attraversano due terzi della maggiore sostanza di questo viscere.

4.° Quelle della milza, quando ne rimane attraversata quasi del tutto, e sieno feriti nello stesso tempo i vasi splenici maggiori.

5.° Quelle del pancreas, quando vi abbia con esse recisione dell' una o dell' altra arteria meseraica, e in forza anche della lesione dei diversi visceri che bisogna attraversare per ferirlo.

6.° Le ferite del canale toracico, degli ureteri, e dei reni, quando sieno lesi i vasi sanguiferi loro principali e le pelvi renali.

## § II.

### *Ferite del ventre e de' visceri contenuti* accidentalmente mortali.

Sotto a questa categoria noi annoveriamo tutte quelle ferite dei visceri addominali, che senza essere assolutamente mortali in sè stesse, lo divengono però nel maggior numero dei casi per qualcuna delle seguenti circostanze, onde sono le medesime ordinariamente accompagnate:

**a**) O per le gravi conseguenze di infiammazione, che si sveglia più o meno prontamente dopo la ferita.

**b**) O per versamenti interni di sangue, di umori, o d'altre materie nell'addome, non sempre amovibili dall' arte.

**c**) O per non apprestati soccorsi dell'arte stessa, vuoi per negligenza, vuoi per ignoranza, o per mancato tempo, o per altra cagione.

**d**) O per condizioni morbose preesistenti, che si complichino al ferimento, sieno poi congenite od acquisite.

Quindi noi crediamo doversi ritenere per *accidentalmente mortali:*

### **A**) *Le ferite dello stomaco*

Le quali sono, a parità di cose, più gravi, e pericolose assai, quando avvengano in vicinanza all' orifizio suo superiore (*cardias*), od inferiore (*piloro*). Il pericolo, onde sono accompagnate le ferite di questo viscere, dipende dalle seguenti circostanze:

1.° Dalla più o meno abbondante emorragia, quindi dallo stravaso di sangue nel ventre, che ne può derivare.

2.° Dalla più o meno violenta *commozione* di questo viscere.

3.° Dalla più o meno rapida e grave infiammazione che perciò si accende, e che l'arte non sempre arriva a frenare.

4.° Dal versamento nel ventre delle materie in esso contenute.

5.° Dalla insufficienza della *gastrorafia*, la quale anche abilmente usata, non arriva molte volte ad ottenere la guarigione.

Quanto minore adunque sarà lo stravaso sanguigno, minore la commozione del viscere, e meno impetuosa la flogosi, tanto più lontano sarà il pericolo di queste ferite. Le quali se per accaso sieno fatte nel mezzo dello stomaco, tanto più probabilmente se ne potrà sperare, con pronta e razional cura, la guarigione.

### B) *Ferite degli intestini.*

Gl' intestini tenui, ed il colon trasverso sono quelle porzioni di tubo intestinale che più delle altre sono esposte ai ferimenti. Per lo passato le si credevano sempre mortali. *Bohnio* però diceva: « *concludere non bis convenit, vulnera intestinorum natura sua, et in se non necessario, seu semper, sed ut plurimum tantum existere lethalia.* » Oggi le non si ammettono dai più che pericolosissime, e solo per accidente mortali.

Ove la ferita degl' intestini sia semplice e di poca estensione, se ne può sperare la guarigione anche senza incontrare gravi inconvenienti.

Quando le ferite sieno parecchie, e di qualche estensione, il pericolo aumenta, e la gravezza è maggiore; però le non sono per questo a dirsi assolutamente mortali. Per la ferita ventrale possono gl' intestini sbucare o ancora illesi, o con ferita più o meno cospicua: ma nè manco in questi casi le si hanno a ritenere per assolutamente mortali. Noi abbiamo in *Larrey*, ed in *Astley Cooper*, ed in molti altri autori dei casi maravigliosi di ferite molte e complicate d' intestini, le quali guarirono completamente (1).

Il pericolo, onde sono queste lesioni accompagnate, dipende:

(1) Nella causa *Garatti* (imputato d'*assassinio*), trattata innanzi al Tribunale criminale di Piacenza nel novembre del 1843, io unitamente all' ottimo amico e collega dottore *Giovanni Rebasti*, sostenni che una ferita d'intestino ileo, di cui lo stesso colpo di coltello avea trapassate tre anse ad un tempo, determinandovi sei ferite di non uguale misura, non potea dirsi assolutamente mortale, com'era detto nella perizia fiscale. E il nostro dire e ripetere erano appoggiati principalmente alle seguenti ragioni:

1.° Perchè oggi non si possono più ammettere fra i necessariamente mortali i ferimenti intestinali, avendoci la chirurgia mostrati dei fatti non pochi di guarigioni ottenute in simili casi, dove e il numero e la estensione delle ferite intestinali aveano fatto giudicare di morte inevitabile.

2.° Perchè in quel caso speciale la morte era piuttosto riferibile alla grave infiammazione cangrenosa svegliatasi nell'intestino leso, il quale sbucato per circa due braccia dal ventre, fu tenuto esposto all' aria per ben quindici ore di seguito, cioè dalla mezzanotte del 1.° alle tre pomeridiane del 2 dicembre 1842.

3.° Perchè la infiammazione sorta subito, in quel caso, poteva in gran parte essere prevenuta, qualora il chirurgo, che subito accorreva sul fatto, avesse adempiuto l' obbligo suo, quello, cioè, di introdurre tosto l'intestino nel ventre; introduzione che era pur facile ad ottenersi mezz' ora dopo il

1.° Dalla quantità, estensione e situazione delle ferite.
2.° Dallo stravaso di sangue, di bile, di chilo, o di escrementi versati nell' addome.
3.° Dalla rapida accensione della flogosi nelle parti lese, bastando poche ore a farla nascere, massime quando l' intestino sia fuori sbucato, e non subito ridotto.
4.° Dalla facilità della cangrena, o della suppurazione che derivano in simili casi.

La cucitura delle ferite intestinali non è necessaria che nelle molto ampie ferite; quando queste sieno piccole, rimarginano anche senza cucitura. Nè sono pericolosi molto gli stravasi di materie alimentari, o fecali nel ventre, in quanto alla permanenza loro in questa cavità, sapendo, come corpi stranieri diversi esistano talvolta nel basso ventre senza che per questo si abbia a patire grave disturbo il malato. Sono pericolosissimi sempre, e spesso mortali, i versamenti interni o di bile, o di sangue. Quando il caso poi sia de' più disperati, un *ano artificiale* provede al pericolo, e concede una vita stentata, piena di molti incomodi e dispiacenze.

fatto, se quindici ore dopo si potè eseguire, anche senza bisogno di dilatare la ferita, da un altro chirurgo che non potè non maravigliare per quella negligenza.

Ma queste ragioni, che pure parvero soddisfare a molti, perchè dettate dal fatto e dalla esperienza, non furono molto convincenti per coloro nelle cui mani stava la sorte dell'imputato. Il quale, mentre si credeva, e lo credevano molti che sarebbe stato punito coi lavori forzati a tempo, venne in quella vece, e con meraviglia di tutti, condannato ai lavori forzati a vita; sentenza, per quel che dissero, appoggiata ad una massima stabilita dal Tribunale supremo di revisione, che in caso consimile, dove la ubbriachezza di un chirurgo avendo impedito di introdurre gl' intestini fuorusciti in un tale ferito, era stata quindi causa della costui morte, ritenuto di questa imprevedibile conseguenza funesta risponsabile il feritore.

C) *Ferite dell'omento, e dei mesenterj.*

Non meno gravi e pericolose sono le ferite di questi visceri, massime se sieno lesi i vasi maggiori loro; più temibili però sono quelle del mesenterio che non le altre dell' omento. Ciò dipende dai vasi più numerosi e più cospicui esistenti in quello, che non in questo. La stessa flogosi, conseguenza più o meno immediata sempre di siffatte lesioni, si accende e più rapida e più rovinosa ne' mesenterj, che non nell'epiploon. Essi possono costituire anche delle *ernie*, uscendo per la ferita esterna del ventre. Nel qual caso debbono essere prontamente ridotti e fatti rientrare, per toglierli alla perniciosa influenza dell' aria. Qualche volta pel taglio della meseraica superiore, o della epiploica, la emorragia divenne prontamente mortale. Quando però si tratti di ferita semplice e non molto estesa, e che vengano prontamente prestati i dovuti soccorsi dell'arte, si può anche non difficilmente ottenere di guarirla.

D) *Ferite del fegato, della milza, del pancreas.*

Le ferite del fegato possono essere, secondo i casi, e *assolutamente*, e *accidentalmente* mortali. Delle prime abbiamo già fatto cenno più sopra. Delle altre diremo ora. Certune ferite superficiali, o non molto profonde, di questo viscere poterono anche guarire più o meno bene. Quando adunque in queste ferite vengano salvati i condotti epatico e coledoco, la vescichetta del fiele, la vena porta (1) e i vasi maggiori epatici (nel qual

(1) Nella notte del giorno 24 al 25 settembre del 1843, venne assassinato in Piacenza un uomo giovane, robusto, con

caso riescono, come dicemmo, assolutamente mortali), tutto il pericolo allora dipende non tanto dalla lesione in sè stessa, che è sempre grave, quanto anche dal rapido insorgere della *epatite*. La quale termina per lo più nella suppurazione del viscere ; malattia questa, che può benissimo condurre il ferito al sepolcro, tutte volte che sia intensa, o complicata con qualche altra alterazione morbosa preesistente. Ma la morte in tal caso non sarebbe che *accidentale* per le circostanze anzidette. E quando l'arte può giugnere a tanto da vincere la forza del male, e liberare il fegato dagli ascessi marciosi che per ciò ne nascono, allora la malattia guarisce più o meno perfettamente. Questo è per cui tutte le ferite del fegato non vogliono essere giudicate assolutamente mortali non solo, ma nè manco accidentalmente tali, essendovene alcune sanabili, purchè semplici esse sieno, superficiali, e prontamente curate.

Le stesse considerazioni si possono fare relativamente alle ferite della milza. Le quali sono allora solamente mortali, quando l'arteria o vena splenica vengano recise; ciò che produce copioso stravaso di sangue nell' addome. Del resto anche alcune ferite di questo viscere misterioso possono guarire, quando sieno nelle circostanze

un solo colpo di coltello, il quale di lama lunga e stretta, e *forse* tagliente in amendue i lati, avea penetrato nel ventre dal basso in alto, un po'obliquamente al destro ipocondrio, essendosi approfondato per bene un sei pollici nella sostanza maggiore del fegato, verso il centro della vena porta, che avea troncata trasversalmente. L' emorragia conseguente fu in brevi istanti mortale, solo avendo potuto il ferito vivere circa un quarto d'ora. Quella ferita venne da noi giudicata per *assolutamente mortale.*

medesime che le sanabili del fegato, di cui abbiamo or ora cennato.

Anche le ferite del pancreas non sono di per sè stesse *sempre* assolutamente mortali; ma lo divengono tutte volte che, per arrivare a questa ghiandola, lo strumento feritore recide vasi e nervi d'altri visceri, ciò che adduce stravaso di sangue mortale nella cavità del ventre.

### E) *Ferite dei reni ed ureteri.*

Quando in queste lesioni vengano dall'arma feritrice tagliate le vene emulgenti e le pelvi dei reni, abbiamo detto riescire prontamente mortali le ferite di questi visceri; per causa, cioè, dello stravaso o di sangue o di urina, che si farebbe nel ventre in simil caso, senza poter dare a questi liquidi stravasati una libera uscita. Ma non sempre son tali codeste ferite; o solo accidentalmente avviene la morte per le più o meno gravi malattie alle quali danno luogo. La *nefrite*, che ne è la ordinaria conseguenza, anche passando allo stato suppurativo, può essere frenata dall'arte, purchè si sappia, e si possa soccorrere in tempo.

Se non che i periti, rispetto alle ferite dei reni, debbono procedere con molta cautela nel fare la diagnosi di esse, massime allora che il corpo vulnerante penetrò posteriormente nella regione de' lombi. Chè si può talune volte credere ferito un rene, appunto dal vedere molto profondamente penetrato lo strumento feritore ne'lombi, e non esserlo realmente, e la ferita rimarginarsi in breve tempo.

Le *ferite degli ureteri*, atteso il versamento dell'urina che producono nel basso ventre, e la emorragia più o meno copiosa che ne deriva per la recisione de' vasi

corrispondenti, riescono più o meno prontamente mortali tutte volte che a queste due inevitabili conseguenze non sappia, o non possa l' arte porre sollecitamente riparo.

### F) *Ferite della vescica.*

Le incisioni e le punture della vescica, onde la chirurgia ha continuamente bisogno per liberare questo viscere cavo dalla presenza di corpi estranei in esso contenuti, o dal soverchio liquido che lo distende, e che per le vie naturali non può in alcuni casi uscire, provano evidentemente che alcune sue ferite non sono assolutamente mortali, come si credeva una volta.

Se non che le ferite della vescica che l' arte chirurgica forma, non sono la stessa cosa di quelle lesioni violente che possono sulla medesima essere praticate dalle varie specie di stromenti vulneranti. In ogni maniera giova considerare che le ferite di qualunque genere, le quali si facciano sulla vescica, acquisteranno maggiore gravezza e pericolo, e potranno riescire anche più o meno prontamente mortali tutte volte

1.° Che venga ferita la vescica quando è distesa dall' urina.

2.° Che sieno lesi i suoi vasi maggiori.

3.° Che la ferita occupi principalmente la parete sua posteriore.

Nelle circostanze opposte, minore è il pericolo che accompagna siffatte lesioni. Imperocchè quando la vescica è piena d' urina, o sia lacerata, o sia contusa, può avvenire e nell' un caso e nell' altro lo stravaso urinoso nel ventre, tanto per rottura, come per crepatura della medesima, la quale soggiace a commozioni più o meno

violente. In simili casi, la morte ne è la ordinaria conseguenza. Così si dica quando lo strumento feritore tagliasse i suoi vasi sanguiferi maggiori, dove l'arte non saprebbe porvi rimedio di sorta. Quindi è che tutto il gran pericolo onde sono le ferite di questo viscere accompagnate, consiste principalmente nel versamento o del sangue o dell'urina nel ventre. Quando questi due effetti sieno poca cosa, e possano i liquidi stravasati avere col soccorso dell'arte una pronta e libera uscita all'esterno, allora il pericolo va scemando, e può sperarsi anche la guarigione. Queste ferite poi possono anche essere *lacero-contuse*, massime allora che vennero procurate da arme da fuoco. Nel qual caso la presenza del corpo vulnerante può complicare lo stato morboso e per modo che la morte o ne succeda più pronta, o la malattia che ne deriva sia più ribelle ai mezzi dell'arte, e non sia concessa la estrazione del corpo estraneo penetrato.

Quando le ferite della vescica sono al basso fondo di essa, e vi sia interessato il retto intestino eziandio, ammettono una probabilità maggiore di guarigione, maggiore o minore sempre a misura della molta o poca loro estensione. Ma generalmente anche allora che esse sono sanabili, lasciano dopo di sè delle *fistole retto-vescicali*, che per lo più non guariscono e molto imperfettamente e dopo lunghissimo tempo.

## ARTICOLO IV.

### *Delle ferite del catino e degli organi della generazione.*

Le lesioni che possono essere esercitate su queste parti da corpi esterni, o da atti violenti qualunque, riguardano:

1.° Alle fratture delle ossa pelviche.

2.° Alle contusioni delle parti molli esterne ed interne.

3.° Alle ferite propriamente dette o da taglio o da punta.

4.° Alle ablazioni, od asportazioni di alcuna delle medesime parti.

Noi le esamineremo tutte distintamente le une dalle altre.

## § I.

### *Fratture delle ossa pelviche.*

Il catino, come tutti sanno, è formato dall' osso sacro, dal coccige, dalle ossa iliache e pubiche. Le quali ossa tutte possono benissimo rompersi per colpi violenti esercitati sovr' esse.

Tutte le rotture dell' osso sacro, e degli ossi del pube sono generalmente gravissime, e quasi sempre mortali:

1.° Per la violenta e fortissima commozione dei visceri contenuti nel bacino e nella pelvi inferiore principalmente.

2.° Per le lacerazioni, distrazioni, contusioni inevitabili delle parti molli interne ed esterne, onde sono simili fratture complicate.

3.° Per la rottura di vasi cospicui, che generalmente ne avviene.

4.° Per la lesione di plessi, gangli o rami nervosi importanti che ne è compagna.

Quando poi le dette fratture siano *composte*, o *complicate*, tanto più il pericolo si aumenta, e la morte è sollecita ad avvenire.

Se uno solo di questi ossi venga infranto, e la frattura sia *semplice*, senza veruna altra complicazione, si

può sperarne la guarigione nello spazio di cinque, sei, sette settimane circa.

Quando la *frattura* accada *al coccige*, la difficoltà di guarigione è sempre grandissima, perchè generalmente finisce in necrosi, o in carie, oppure vi ha stento nel camminare. In alcuni casi però di semplice rottura se ne può ottenere la guarigione.

## § II.

### *Contusioni delle parti molli.*

Allorchè le contusioni si limitano solamente alle parti molli che vestono esteriormente il catino, generalmente parlando, sono poco pericolose, e di facile guarigione. Pur nullameno considereremo a parte

1.° Le contusioni dello scroto; 2.° le contusioni dei testicoli; 3.° le contusioni delle pudende muliebri.

#### a) *Contusioni allo scroto.*

Sono queste lesioni generalmente accompagnate da *infiltramento*, ovvero da *spandimento* sanguigno nella tunica vaginale. Il loro pericolo dipende mai sempre dalla quantità più o meno grande di sangue infiltrato od effuso, e dalle complicazioni diverse cui possono dar luogo.

#### b) *Contusioni ai testicoli.*

Queste sono offese, le quali in generale sono sempre più o meno gravi e pericolose, non tanto in sè stesse, quanto per le conseguenze morbose che ne derivano. Generalmente queste lesioni sono accompagnate:

1.° Da dolore vivissimo, e tanto da portare alcune volte il deliquio.

2.° Da ingorgo vascolare e tumefazione che più o meno prontamente succedono nella parte.

3.° Dalla flogosi che ne è la più diretta conseguenza.

4.° Da scirroso indurimento che rimane superstite anche alla flogosi vinta, e che necessita l'*asportazione* della ghiandola indurita.

È da notare poi, che quando le offese ai testicoli sono violente assai, possono suscitare tal flogosi da recare ben anco la morte. La quale non avvenendo prontamente, può nascere lo *scirro* o il *cancro*, malattie infrenabili dall' arte, anche ricorrendo alla *asportazione*.

### c) *Contusioni alle pudende muliebri.*

Queste lesioni, quando sono limitate alle parti esterne, sono in generale di lieve momento: ma di queste abbiamo parlato nel trattare dello *stupro*.

## § III.

### *Ferite propriamente dette.*

Le ferite o da arma tagliente, o pungente, o lacerante, che si possono fare agli organi della generazione, comprendono: 1.° quelle del pene: 2.° quelle dei testicoli: 3.° quelle delle vulva: 4.° quelle dell' utero.

### a) *Ferite del pene.*

Il pene può essere inciso *superficialmente*; può essere ferito *profondamente*; e può essere reciso *totalmente*. — Le ferite superficiali, interessanti cioè i sem-

plici tegumenti, non sono ordinariamente gravi o pericolose; ne' casi più semplici, si possono riunire in sei, otto, dieci giorni circa.

Le ferite *profonde*, le quali interessano qualche corpo cavernoso, sono anch'esse sanabili, ma non per *prima*, ma bensì per *seconda* intenzione, impiegandovi quindici, venti, trenta e più giorni. Esse lasciano ordinariamente superstite qualche viziatura più o meno grave; l'erezione non è che stentata, stante lo incurvarsi del membro da quella parte nella quale venne leso profondamente il corpo cavernoso.

La *ablazione totale del pene* o viene fatta alla costui radice, o in una distanza più o meno grande dal pube. Generalmente se non riescono sul colpo mortali queste lesioni, sono però sempre pericolosissime per le gravi, profuse, e quasi sempre irreparabili emorragie alle quali danno luogo.

Quando pure i feriti ne scampano, cadono per consueto in una rimarchevole melanconia. Se il pene venne reciso alla radice, allora vi ha impotenza assoluta al coito, come abbiamo già mostrato. Vi hanno però dei casi, in cui amputato il pene, venne prontamente arrestata la emorragia collo allacciamento dei vasi, e il ferito potè guarire.

### b) *Ferite dei testicoli.*

L'amputazione o recisione di amendue i testicoli, od anche di un solo, sono ferite pericolosissime, e talvolta mortali, massime allora che il taglio essendo netto, e fatto da ben affilata lama, come sarebbe il rasojo, non si possa subito arrestare la profusa emorragia che ne deriva. Si hanno però degli esempi in cui la recisione

dei due cordoni spermatici non arrecò la morte, anche in onta ai non prontamente apprestati soccorsi dell'arte. In Parma, fanno già parecchi anni, un pazzo si tagliò con un coltellino da tasca poco affilato i due cordoni spermatici, e non ne morì; poca fu la emorragia, le fibre inegualmente recise si corrugarono, il sangue cessò dallo sgorgare, e la ferita in meno di un mese cicatrizzò. Recentemente un prete del contado piacentino, e attualmente nell'ospizio de' mentecatti a Parma, volendo nella sua pazzia imitare *Origene*, si è tagliati amendue i testicoli con una cesoja, per quanto dicono; della quale castrazione guarì in poco tempo. Generalmente è più assai pericolosa la recisione dei due testicoli fatta da ben affilato, che da male affilato tagliente; nel primo caso, non avviene il corrugamento o costrizione del funicolo spermatico, che arresta la emorragia, mentre avviene nel secondo. Quando i testicoli vengano poi lacerati in vario modo, ne nascono tali fenomeni più o meno imponenti di infiammazione e suppurazione, che generalmente traggono allo indurimento ed allo scirro.

La castrazione porta con seco più o men presto la impotenza alla generazione; lo stesso accade quando sieno lese le vescichette seminali, in modo che ne venga la obliterazione de' condotti escretori. Noi abbiamo veduto a questo proposito le severissime pene che le leggi pronunciano contro i colpevoli di castrazione e di evirazione sull' altrui persona. Del resto si può ritenere che le malattie, alle quali la violenta asportazione dei testicoli può dare luogo, sono generalmente gravi, più o meno durature, difficili a vincersi, e susseguite da reliquie morbose superstiti, invincibili dall' arte.

### c) *Ferite della vulva.*

Generalmente le ferite semplici delle pudende esterne nella donna sono facilmente guaribili, e non adducono alcun grave pericolo. Però potrebbe darsi il caso, che taluno cacciasse un ferro ben affilato, come sarebbe il rasojo, attraverso il tessuto cellulare delle grandi e piccole labbra fino ad una certa profondità, e recidesse così dei rami vascolari cospicui, da cui poi stravasi di sangue interni più o meno prontamente mortali, senza che la ferita esteriore ne potesse offerire indizio. Questi casi, sebbene rari, pure sono accaduti; e gravissime e fatali conseguenze si ebbero da siffatte lesioni. Del resto le lacerazioni semplici delle parti esterne muliebri sono facilmente e prontamente sanabili.

### d) *Ferite dell' utero.*

Queste ferite sono rarissime tutte volte che l' utero si trovi vuoto, e ridotto allo stato e volume suo naturale; nel qual caso suole ordinariamente sfuggire all' arma feritrice. Però quando pure venga colpito, è facile che le profonde sue ferite riescano prontamente mortali, attesa la lesione dei molti vasi e nervi che conviene attraversare prima di giugnere all' utero. Queste lesioni avvengono facilmente nell' utero gravido, sia che venga tagliato con lama incidente, o perforato con arma pungente. In tal caso possono riescire prontamente mortali e per la madre e per il feto. Contusioni, rotture, lacerazioni d' utero possono pure essere praticate con effetto o direttamente o indirettamente mortale, in seguito a percosse, colpi, compressioni, od altra qualsiasi violenza esercitata sull' utero gestante.

## CAPO X.

### *Delle ferite degli arti.*

Molti riguardano le ferite degli arti superiori ed inferiori come *non mai mortali* in sè stesse. Taluni in vece le ritengono per tali in non pochi casi. Noi non staremo a guardare chi abbia ragione o torto, nè a pesare gli argomenti prodotti dall' una e dall' altra parte. Se la mortalità di un ferimento debb' essere desunta dalla sua *insanabilità* assoluta, o relativa, certo è che le ferite degli arti, per quanto gravi esse sieno, non sono a credersi mortali mai, in quanto che l'arte può collo asportare, od amputare nel più disperato caso il membro ferito, trovare riparo al pericolo più o meno urgente e minaccioso. Ciò nulladimeno può la morte tenere dietro più o meno prontamente anche a tali ferite in tutti i casi seguenti:

1.° Quando vi abbiano lacerazioni, squarci estesi, profondi, di parti molli con rottura di vasi cospicui, e complicati a fratture più o meno composte degli arti stessi.

2.° Quando lo spasimo nelle parti lacerate sia tanto e così insopportabile che dia luogo a gravissime convulsioni tetaniche, le quali finiscono ben presto la vita.

3.° Quando la cangrena e lo sfacelo investano rapidamente l'arto, e si diffondano sollecitamente da un punto all' altro.

4.° Quando o per grave emorragia profusa, o per vaste suppurazioni venute, l'individuo sia così esinanito di forze da svenire continuamente.

In tutti questi casi, può la morte accidentalmente succedere anche a tali lesioni. Ma tutte volte che l'arte possa e sappia soccorrere prontamente coi mezzi suoi; tutte volte che le arterie e le vene recise possano essere subitamente allacciate; tutte volte che si amputi il membro guasto, la guarigione sarà sempre sperabile e ottenibile più o meno prontamente. Giova però riflettere, che anche quando questa si ottiene, non è generalmente mai, o quasi mai, completa; chè rimangono superstiti delle più o meno gravi e durature infermità, le quali rendono impossibile o stentato assai l'uso dell'arto offeso. Le reliquie morbose che in generale rimangono superstiti a simili lesioni, si riducono:

1.° A difficoltà od assoluta impotenza nel muovere le varie articolazioni dell'arto stato offeso.

2.° A paralisi più o meno completa del medesimo.

3.° All' anchilosi che bene spesso conseguita alla offesa articolazione.

4.° All'amputazione dell' arto resa molte volte inevitabile.

5.° All' atrofizzamento che qualche volta succede dell'arto stesso.

Potendosi tutte queste speciali circostanze avverare nella svariata moltitudine dei casi, egli è per ciò che la legge ha contemplate queste offese, non tanto per ciò che sono in sè medesime, e pei pericoli che adducono, e per le malattie cui danno luogo, quanto anche per la perdita dell' uno o dell' altro membro che traggono seco, e per le reliquie morbose di deformità che rimangono anche dopo la guarigione.

Sotto alla denominazione generale di ferite degli arti si comprendono: 1.° le *lussazioni*, o slogature: 2.° le *fratture*: 3.° le *contusioni*: 4.° le *lacerazioni* e le ferite *lacero-contuse*.

## ARTICOLO I.

### *Delle lussazioni degli arti.*

Queste offese si dividono naturalmente in due categorie distinte:

1.° Lussazioni degli arti superiori.

2.° Lussazioni degli arti inferiori.

La prima categoria abbraccia le seguenti specie: 1.° la lussazione dell' omero colla spalla: 2.° quella dell' avambraccio coll'omero stesso: 3.° la lussazione dell' avambraccio col carpo della mano.

### § I.

### *Lussazioni o slogature dell'omero.*

Generalmente parlando, l'omero esce dalla sua cavità articolare in seguito di cadute o di percosse gravi fatte sulla spalla, o sul braccio, o sul gomito. Questa slogatura può avvenire in tre modi diversi: 1.° dall' alto in basso: 2.° all' innanzi: 3.° all' indietro - lussazioni dette *inferiore*, *anteriore* e *posteriore*.

La lussazione *inferiore* dell'omero si riconosce ai sintomi, o segni seguenti:

1.° La testa dell' omero si sente nel cavo dell' ascella sotto forma di un tumore rotondo, saliente, non angoloso.

2.° L' angolo inferiore della scapola è tirato all'indentro.

3.° Abbassamento sensibile della spalla e della parte superiore del braccio veduti posteriormente in confronto dell' altro arto.

La lussazione *anteriore* si riconosce:

1.° Dallo allontanamento più o meno considerevole del gomito dal tronco.

2.° Dalla sporgenza in fuori della testa dell' omero sotto la apofisi coracoide.

3.° Dall' appiattimento del muscolo deltoide posteriormente.

Finalmente la terza specie di lussazione, che è a dire la *posteriore*, è caratterizzata:

1.° Dall' essere il braccio portato all' innanzi e all' indietro.

2.° Dal protuberare la testa dell'omero fuori dell' angolo anteriore della scapola, sotto la base dell' acromion.

Quando queste slogature tutte sieno semplici, non complicate con altre lesioni della parte, e sieno ridotte prontamente, la loro guarigione si ottiene tostamente. La durata però è sempre relativa al patimento che poco o molto soffersero i legamenti articolari nella forzata distrazione portata dallo slogamento.

## § II.

### *Lussazioni dell' avambraccio.*

Nel più gran numero di casi, questa slogatura avviene nell' articolazione omero-cubitale, o cubito-omerale. Essa è per lo più il risultato di una violenta caduta fatta sul palmo della mano. Quando sia semplice, nè complicata con altre lesioni, guarisce facilmente. In pratica la si riconosce ai segni seguenti:

1.° Tumefazione più o meno rimarchevole nei muscoli *bicipite-bracchiale* e *bracchiale-anteriore*.

2.° Sporgenza all' infuori, o protuberanza dell' olecrano dell' ulna posteriormente al gomito.

3.° Sporgenza all' infuori, e anteriormente alla piegatura del gomito, dei due condili dell' omero.

4.° Non infrequente rottura dell'arteria bracchiale, e lacerazione del nervo mediano.

Le slogature laterali dell' omero sono, si può dire, *quasi* impossibili, e rarissime volte complete.

## § III.

### *Lussazioni della mano.*

Può la lussazione avvenire nell' antibraccio anche nella sua articolazione inferiore col carpo della mano. Essa è pure la ordinaria conseguenza di cadute improvvise, o di colpi violenti, e può succedere tanto *al di fuori*, quanto *all' indentro*. Sono queste slogature guaribili facilmente, quando sieno semplici; ma non è che col tempo che l' articolazione si può ripristinare completamente.

## ARTICOLO II.

### *Lussazioni degli arti inferiori.*

Si comprendono in queste lussazioni le seguenti:

1.° Quelle del femore col catino.

2.° Quelle della rotula.

3.° Quelle del ginocchio o dell' articolazione femoro-tibiale.

4.° Quelle della gamba col piede, o dell'articolazione fibulo-tibiale coll'osso del calcagno.

5.° Quelle del piede.

## § I.

### *Lussazioni del femore col catino.*

In diverse maniere può avvenire la slogatura del femore col bacino:

1.° In alto e all' infuori, ossia lussazione *superiore-esterna.*

2.° All' inbasso e all'indentro, ossia lussazione *inferiore-interna.*

3.° In alto e all' indentro, ossia lussazione *superior-interna.*

4.° All' indietro e all'in basso, ossia lussazione *posteriore-inferiore.*

a) *Lussazione superiore-esterna.*

Questa specie di slogatura avviene tutte volte che un colpo violento, od una grave percossa venga data alla parte posteriore ed esterna della coscia, e tale che abbia fatto girare il femore e il ginocchio bruscamente allo innanzi ed all'infuori. Si riconosce in pratica ai seguenti sintomi:

1.° Accorciamento dell' arto.

2.° Rotondità maggiore, e maggiore globosità nella natica che corrisponde al femore lussato.

3.° Elevazione maggiore della piegatura, che la natica stessa forma coll' arto, comparativamente all' arto opposto.

4.° Flessione della coscia.

5.° Suo ravvicinamento al corpo.

6.° Protuberanza in alto del grande trocantere.

b) *Lussazione inferiore-interna.*

Quando per qualche improvvisa caduta, o colpo violento qualunque, venga la parte inferiore ed interna della coscia ad appoggiare fortemente contro qualche corpo duro, resistente di guisa che la estremità inferiore del femore venga portata bruscamente in fuori, allora avviene questa seconda specie di slogatura. La quale in pratica si riconosce generalmente ai segni seguenti:

1.° Allungamento dell' arto in confronto dell' altro, che si vede più corto.

2.° Considerevole infossamento nella natica corrispondente al femore slogato.

3.° Deformità nella piegatura della natica stessa.

4.° Spostamento della coscia dal tronco.

5.° Punta del piede rivolta all' infuori.

### c) *Lussazione superior-interna.*

Generalmente accade questa lussazione in seguito a cadute nelle quali succeda un gravissimo sforzo d' articolazione femoro-tibiale determinato principalmente dal peso del corpo.

Viene questa lussazione in pratica caratterizzata dai sintomi seguenti:

1.° Raccorciamento rimarchevole dell' arto in confronto dell' altro.

2.° Appiattamento della natica che corrisponde all'arto lussato.

3.° Rovesciamento all' infuori del ginocchio e del piede.

4.° Testa del femore nella piegatura dell' anca sotto forma di un tumore rotondo, e dove si sente palesemente a pulsare l' arteria crurale.

La lussazione all' indietro e all' in basso, ossia *posterior-inferiore* succede rarissime volte. — In generale tutte queste slogature sono gravissime e pericolosissime per le molte complicazioni morbose alle quali danno luogo. Esse sono difficilmente riducibili, difficilmente sanabili, e lente poi ad essere nei loro effetti singolarmente e intieramente dissipate.

## ARTICOLO III.

*Delle fratture degli arti.*

Queste lesioni particolari delle ossa delle estremità si dividono necessariamente in due famiglie distinte:

1°. Rotture d'ossa negli arti superiori.

2.° Rotture d'ossa negli arti inferiori.

Cadute, colpi, percosse ed altre simili violenze costituiscono le più ordinarie cause di siffatte lesioni.

Fra le rotture delle ossa degli arti superiori si comprendono principalmente le seguenti:

1.° Frattura dell'omero, o braccio.

2.° Frattura dell' ulna e del radio, ossia dell' antibraccio.

3.° Frattura del carpo, e delle varie ossa della mano.

Fra quelle poi relative agli arti inferiori stanno:

1.° Le varie fratture dell'osso del femore, o della coscia.

2.° Quelle della rotella, o del ginocchio.

3.° Quelle della tibia, e della fibula, o della gamba.

4.° Quelle infine delle varie ossa del piede.

### § I.

*Rotture dell'omero.*

L'omero per alcuna delle accennate cause può rompersi in varj modi, e nella parte sua superiore, che comprende il *capo*, e nella parte media, ossia nel *corpo* dell'osso, e nella parte sua inferiore condiloidea. Percuotendo forte sulla parte superiore di quest'osso, allorchè il braccio si trova accostato al tronco, come quando uno cade sul fianco, ha luogo allora la sua rottura, non

precisamente al *collo* dell'osso, ma ordinariamente al disotto di questo, e delle sue due tuberosità. Codesta diagnosi è però difficile nel più dei casi a farsi, stantechè lo spessore naturale del muscolo deltoide, che in simili casi rimane contuso, impedisce di distinguerla. Però la si potrà in generale riconoscere ai dati seguenti:

1.° Immobilità del braccio, il quale però cede facilmente al maneggio che se ne può fare in ogni senso.

2.° Dolori pungenti e vivi a que' movimenti, che al braccio stesso vengono impressi.

3. Infossamento al di sotto della testa dell'omero per la più ordinaria slogatura del pezzo inferiore, che vien tratto all'indentro.

4.° Slogatura laterale non rade volte dello stesso pezzo inferiore, che determina l'avvicinamento del cubito al petto.

5.° Accavallamento dei pezzi fratturati, che qualche volta succede.

Questa frattura del collo dell' omero fu presa alcune volte per una *lussazione inferiore* del medesimo, pigliato avendo equivoco dallo infossamento al di sotto della spalla, dalla protuberanza che s'incontra nel cavo ascellare, e dalla positura del gomito nei casi più ordinarj. Nulladimeno potrà schivarsi un tale equivoco, osservando che nella frattura vera del collo dell'omero si ha:

1.° Situazione più in basso della mentovata protuberanza ascellare, e del ricordato infossamento sotto alla spalla.

2.° Immobilità del capo dell'omero.

3.° Rotondità sussistente della spalla.

4.° Sporgenza dell' acromio non maggiore del naturale.

5.° Maggiore cedevolezza del braccio ai movimenti che gli si danno.

6.° Accorciamento più o meno notevole nel braccio; il quale per lo contrario, nella lussazione, è allungato.

Questa frattura è per lo più grave e pericolosa per le complicazioni morbose che facilmente trae con seco. In ogni caso poi, anche essendo *semplice,* richiede moltissimo tempo a consolidarsi; maggiormente poi quando sia *composta,* o *complicata.* Generalmente se non venga con ben appropriato metodo curata, lascia dopo di sè l'*anchilosi,* o deformità, o mancanza d'unione, o protuberanza di callo.

Più facili a curarsi e a diagnosticarsi sono le rotture del *corpo,* o parte media dell'omero, che talvolta si rompe in due, tre, o più pezzi. Quando la rottura sia semplice, può guarire in quaranta o cinquanta giorni, e non rimanervi anche deformità. Ma in gran numero di casi, questa rottura si associa a quella della inferior parte dell'omero stesso, o dei suoi condili; nel qual caso la lesione è assai più grave e pericolosa, in quanto che i frammenti, per poco che sieno scostati, urtano più vivamente nelle parti tendinee e nervose. In qualche caso di simile rottura, sopraggiunse anche il *tetano,* e l'ammalato rapidamente morì.

Le *fratture dei condili dell'omero* consistono in una divisione longitudinale, che li disgiunge l'uno dall'altro, terminando in alto con una divisione trasversale ed obbliqua del corpo dell'osso, che perciò trovasi diviso in tre pezzi. Tale frattura dei condili si riconosce:

1.° Alla deformità e mobilità considerevole dei medesimi.

2.° All'allontanarsi l'uno dall'altro, quando si faccia pressione in mezzo ad essi.

3.° Allo stato quasi costante di pronazione dell'avambraccio.

4.° Alla crepitazione che si sente muovendo colla mano

i due condili divisi, sia nel volgerli in varie direzioni, sia nello accostarli l'uno all'altro.

Anche questa frattura della parte inferiore dell'omero può essere scambiata colla lussazione posteriore del gomito, o viceversa, questa essere presa per quella. Ma la *crepitazione* o *scroscio* è sempre quel grande e non fallace criterio che può fare distinguere l'una dall'altra.

## § II.

### *Fratture dell'antibraccio.*

Le due ossa *ulna* e *radio*, componenti l'antibraccio, si possono rompere unitamente, od anche separatamente per alcune, o varie delle già tante volte ricordate violenze. Più frequente però accade la rottura verso la inferiore e più magra estremità dell' antibraccio. Talvolta le due ossa si rompono nello stesso sito; ma bene spesso anche a diversa altezza. Sovente sono l' effetto di forte colpo o percossa data sull'antibraccio con qualche bastone pesante, il quale d' ordinario rompe quel solo dei due ossi che più vi fu esposto. L' effetto stesso può avvenire però anche per una caduta sulla mano (1).

Può avervi dunque *frattura dei due ossi;* e frattura o *semplice* o *composta* tanto dell'ulna, quanto del radio separatamente, secondo i casi. La frattura dei due ossi insieme è più facile a conoscersi per la più deforme scomposizione dell'arto, che rimane più o meno piegato al luogo della frattura, o per lo accavallamento de'quat-

(1) *Desault* e *Boyer* però pensano che in questo caso molto difficilmente restino infranti i due ossi, ma solamente il *radio*, come quello che solo riceve l'urto della mano nella caduta.

tro pezzi, che bene spesso, o sotto o sopra, traforano le carni ed i tegumenti, e per la più facile *crepitazione*, non che per la più sensibile e pronta mobilità e flessibilità della parte offesa.

La frattura *di uno solo dei due ossi* dell'antibraccio non ammette pure difficoltà alcuna ond' essere diagnosticata. Generalmente il frammento inferiore viene trascinato, più del superiore, verso lo spazio interosseo dall' azione del muscolo pronator quadrato; perciò l'infossamento corrisponderà piuttosto all' inferiore, che al superiore frammento. Grave e pericolosa si è la frattura *composta* di amendue le ossa dell' antibraccio; ma più ancora la *complicata*, quando vi abbia uscita d' osso nella parte anteriore o interna ed inferiore per la offesa dei nervi e dei muscoli flessori, che può dar luogo o a cangrena, o al tetano. Facile e pronta si è in generale però la guarigione delle fratture o dell' uno o dell'altro osso, massime se prontamente curate. Solo che, avvenendo al grande o piccolo olecrano, cioè nell' impegno articolare dell' ulna, è facile che rimanga anchilosata, o deforme la articolazione.

## § III.

### *Frattura della mano.*

Generalmente le ossa del *carpo*, del *metacarpo*, e delle *falangi*, componenti la mano, non si rompono mai senza complicazione di altre lesioni più o meno gravi. Per lo più rimangono infrante dalla violenta azione di corpi contundenti, pesanti, che pestano, schiacciano la mano più dall' una che dall' altra parte. E qui la *slogatura* può succedere più facilmente della rottura.

Ordinariamente si complicano a queste rotture delle ferite laccro-contuse, per cui abbisogna bene spesso amputare la mano; ciò specialmente accade in caso di ferite da arma da fuoco.

## ARTICOLO IV.

### *Delle fratture d'osso negli arti inferiori.*

### § I.

### *Frattura del femore.*

Per causa di forte colpo, o percossa diretta violentemente sulla coscia, oppure in seguito a caduta dall'alto sui piedi, o sui ginocchi, e talvolta anche per contraccolpo, può rompersi l'osso del femore nella sua parte superiore, cioè al *collo*, e nella sua parte media, o *corpo*, nella sua parte inferiore od estremità condiloidea; rotture diverse dipendenti dalle diverse circostanze dei casi. Rompesi il *collo del femore* ordinariamente per una caduta improvvisa sui ginocchi o sulle anche ; e la frattura che ne deriva è sempre gravissima, per lo più insanabile perfettamente, dappoichè anche consolidata, rimane più o meno sensibile lo zoppicamento della persona per l'arto raccorciato. Che se poi la frattura diviene *composta* o *complicata*, può benissimo trarre a funesto esito il ferito, appunto per le più o meno gravi sue complicazioni.

Meno gravi e pericolose sono le rotture del femore, che avvengono o nella sua parte media ed inferiore, comparativamente a quelle or ora accennate. Quando esse sieno *semplici*, possono anche guarire radicalmente in modo più o meno completo. Generalmente nei fanciulli

si consolidano fra i trenta, trentacinque, quaranta giorni. Negli adulti, fra i cinquanta e sessanta giorni circa; mentre nei vecchi impiegano settanta, ottantacinque e più giorni, purchè non vi esistano complicazioni di altre lesioni, e sienvi tutte le circostanze individuali le più favorevoli al consolidamento.

## § II.

### *Frattura della rotula, o rotella.*

Un colpo, una forte percossa, una caduta sul ginocchio possono determinare la rottura della *rotella;* la quale puossi pur rompere in forza di una violenta contrazione straordinaria dei muscoli estensori della coscia. Questa rottura, generalmente parlando, si distingue ai sintomi seguenti:

1.° L' individuo cade all'istante in ginocchio, quasi come la frattura fosse effetto della caduta, quando ne è invece la causa.

2.° Simili fratture sono per lo più *trasversali*, o veramente *oblique*.

3.° Una frattura *longitudinale* di quest' osso suppone uno strumento, o corpo angoloso, il quale abbia agito secondo la lunghezza dell'osso medesimo.

Questa frattura è di lentissima e difficile guarigione; nè il ginocchio riacquista più la sua forza, o movimenti di prima.

## § III.

### *Fratture della gamba.*

Più facili ad accadere delle qui descritte sono le rotture dei due ossi della gamba per qualcuna delle mentovate esteriori violenze. Tali rotture avvengono per l'ordinario a breve distanza dai malleoli. Talvolta si rompe la sola tibia; e quando la frattura fosse *semplice*, non potrebbe essere ancora tolto affatto l'incesso, essendovi ancora la fibula, o perone, a tenere tuttavia in sesto i frammenti dell' osso rotto. Ma la fibula ancora spessissimo si frange, impotente com'è, attesa la sua piccolezza, a sostenere da sola tutto il peso del corpo. Tale sua frattura accade per lo più in seguito al girare violento del piede all'indentro; o quando, come dicevamo or ora, sia essa sola costretta a sostenere col suo margine esterno tutto intiero il peso del corpo. Debbesi notare però che queste rotture possono avvenire anche per lievi cause accidentali, in forza di colpi o percosse od altre cause violente; ciò dipendendo nel più dei casi dalla positura accidentale del piede.

Generalmente le fratture di queste ossa, quando sieno semplici, guariscono ordinariamente fra i quarantacinque cinquanta, sessanta giorni. Non così facilmente quando sieno complicate, o vi abbiano ferite lacero-contuse delle parti molli; nel qual caso possono richiedere l'amputazione della gamba. Quando pure risanano, esigono per molto tempo dopo l'uso delle grucce; essendochè il loro consolidamento è lentissimo, e non si perfeziona che cogli anni.

## § IV.

### *Rotture del piede.*

Generalmente nel piede avvengono fratture *comminutive,* o complicate, non tanto nelle ossa del tarso, quanto in quelle del metatarso, e delle falangi delle dita. È ben raro il caso che il corpo contundente si limiti o a frangere qualcuno solamente dei diversi ossi del piede in modo semplice, e non ischiacci piuttosto, o rompa parecchi di essi, o almeno non vada colla rottura complicata la contusione, o la lacerazione dei tessuti molli. Allorchè avvengono simili complicazioni, la frattura porta pericolo e gravezza al segno da dover richiedere anche l' amputazione. Ciò però dipende sempre dalle circostanze speciali del caso. Generalmente si è la parte posteriore dell'osso del calcagno, che più di tutte le altre del tarso, è esposta ad essere fratturata in vario senso; frattura la quale, quando è semplice, e in individuo bene costituito, si consolida ordinariamente e guarisce fra i trenta o trentacinque giorni circa, o quaranta.

Però in quanto alle fratture fin qui descritte, proprie e degli arti superiori ed inferiori, debbono i periti notare che il pericolo, la gravezza e la durata loro variano notabilmente a seconda dell'età, del temperamento e costituzione dell'individuo, della qualità dell' osso, se cioè stato, o no, contuso, ammaccato, della forma e numero delle fratture, non che della loro complicazione, e più o meno pronta e razionale medicatura.

Per norma generale, le rotture d'osso guariscono più presto nei giovani, robusti e sani; più lentamente e a stento nei vecchi, mal temprati e malaticci. Più presto

si consolida una frattura coperta appena dai tegumenti, o pochi strati muscolari, che non quando la involga una massa carnosa. Minor pericolo adducono simili lesioni qualora avvengano nel corpo dell' osso di quello che quando pigliano le estremità sue articolari, come abbiamo già sul principio fatto notare.

### ARTICOLO V.

### *Delle contusioni degli arti.*

Percosse, colpi, cadute od altre violenze di questa fatta possono determinare delle *contusioni* più o meno gravi nelle estremità tanto superiori quanto inferiori del corpo. Anzi ne costituiscono le uniche cause, o le più comuni almeno. La contusione o si limita alle parti molli, o si estende anche alle cartilagini, ai legamenti, alle ossa. In quest'ultimo caso, essendo gravi, determinano facilmente o la *carie*, o la *necrosi* dell'osso contuso. Limitate però alle parti molli più esterne, sono di facile guarigione, e non traggono seco alcun pericolo. Bene spesso accade, che in forza di grave contusione rimangano ammaccati i filamenti nervosi dell' arto o membro percosso; per cui si desta un dolore vivissimo nella parte, ed una gonfiezza circostante, sopra tutto se i rami nervosi rasentino l' osso nel loro cammino. Ciò accade più sovente nella contusione del nervo cubitale contro la parte interna del cubito. Imperocchè ove sia molto grave, può produrre anche la paralisi completa della parte. La quale paralisi non bisogna confonderla con quella perdita momentanea del senso e del moto, che per il dolore spasmodico, e intormentimento del cubito, avviene in simili casi, ma che poi cede più o men presto ai soccorsi dell' arte.

Ma queste contusioni dei nervi sono più facili nelle ferite de armi da fuoco (1).

Può darsi però che la ecchimosi, o lividura, effetto il più ordinario della contusione, comparisca all' esterno solo dopo tre, quattro e più giorni dalla contusione, e ciò per ragioni già altrove cennate.

Raro è il caso che, in seguito a colpi o percosse date sui muscoli degli arti, avvenga la costoro *attrizione*. In tal caso però il prognostico sarà molto difficile, e si avranno a temere le più sinistre conseguenze.

Sono più facili ad accadere le contusioni al ginocchio; ma sono però le più difficili a scomparire, a parità di cose. Per lo più esse traggono con seco tali complicazioni, le quali finiscono o coll' *anchilosi* o col *tumor bianco* articolare; conseguenze per lo più irreparabili dall' arte, se non è per mezzo dell' amputazione, la quale però non sempre riesce in tutti i casi, nè sempre viene indicata. Le contusioni alla gamba, al piede, purchè semplici, non molto estese, e superficiali, guariscono fra i dieci, quindici, venti giorni circa. Quando sono profonde, traggono seco per lo più altre lesioni, e quindi formano complicazione di casi già sopra contemplati.

(1) *Ribes* narra di un soldato, che colpito in battaglia da una palla nel punto di riunione del terzo superiore e medio della gamba nella sua parte esterna, il projettile essendovi rimasto per ben tre mesi nicchiato, la ferita potè cicatrizzare solamente dopo l' uscita dal corpo estraneo. Il quale convien dire che avesse per modo contuso e irritato il nervo sciatico, che convulsioni, tremori alla mascella inferiore, atroci dolori, lo tormentarono d'allora in poi continuamente, e per modo che, otto anni dopo, si dovette passare alla recisione del nervo ischiatico popliteo esterno; recisione, la quale addusse la perdita del senso e del moto nelle parti alle quali questo nervo si distribuisce.

## ARTICOLO VI.

### *Delle ferite degli arti propriamente dette.*

Le ferite degli arti propriamente dette sono: 1.° le *punture*: 2.° le *incisioni*: 3.° le *lacerazioni* e ferite *lacero-contuse*.

### § I.

#### *Punture.*

Sono pericolose, e qualche volta mortali le ferite da punta agli arti inferiori o superiori, quando vanno a ledere direttamente i nervi decorrenti negli arti medesimi. Convulsioni di varia forma, tremori convulsivi alla parte, tetano e morte ben anco possono essere la conseguenza immediata di una profonda puntura dei nervi delle estremità. Un colpo di temperino nell' antibraccio — la stessa ferita del salasso — possono suscitare malattie di strana forma convulsiva, e nevralgie cubitali le più ostinate e ribelli a qualunque tentativo dell' arte. Qualche volta la puntura dei nervi è susseguita dal *nevroma*, specie di tumore che impropriamente dicono *ganglio*, e di cui esistono due specie:

1.° Il tubercolo sottocutaneo doloroso.

2.° Il tumore multiplo o voluminoso.

La prima specie dà luogo a delle nevralgie ricorrenti per lo più ad ascessi, che si ripetono molte volte nella giornata. La seconda può occasionare la morte, quando non si faccia la estirpazione del tumore, massime se molto voluminoso.

## § II.

### *Incisioni.*

Se il taglio sia tale da troncare di pianta l'uno o l'altro dei varj nervi che si distribuiscono agli arti, la *sezione completa dei nervi* è seguita immediatamente da acuto dolore, dalla insensibilità della pelle e dalla paralisi dell'arto. Possono però i due capi recisi del nervo, tenendo in somma quiete la parte, riunirsi in alcuni rari casi, purchè altre complicazioni morbose non esistano. Ma tale riunione non può aver luogo in vicinanza alle articolazioni, dove l'allontanamento dei due pezzi del nervo reciso è molto maggiore. Tale sarebbe, per esempio, la sezione del nervo radiale alla parte inferiore del braccio, che adduce la paralisi permanente della parte.

Quando l'arma tagliente abbia recise soltanto le carni più o meno intieramente, e senza ledere vasi sanguiferi molto cospicui, potranno i margini dell'incisione essere prontamente riuniti con opportuna fasciatura, e la ferita potrà riunirsi immediatamente o risanare in breve tempo.

Più gravi sono le ferite o punture dei tendini: queste sono molte volte seguite da funesti accidenti; e le convulsioni tetaniche le più violente terminanti colla morte ne sono non rade volte la immediata conseguenza.

## § III.

*Ferite lacero-contuse degli arti.*

Qualunque ferita o lacerazione delle parti molli degli arti, per quanto grave ed estesa sia, non può arrecare che *accidentalmente* la morte, come già abbiamo fatto sentire. La poca o molta gravezza, il poco o molto pericolo onde sono accompagnate queste lesioni, dipendono dall' essere le medesime o superficiali o profonde, semplici o complicate. In generale quando esse impegnino solamente i tegumenti e i primi strati muscolari, sono sanabili o per prima o per seconda intenzione in sei, dieci, quindici, venti o venticinque giorni circa.

Le ferite penetranti nel cavo delle articolazioni sono più pericolose in forza dello scolo della sinovia, che le può rendere fistolose. Quindi vivi spasimi, irritazioni, infiammazioni, che l' aria vi sveglia, e poi l'anchilosi, che per consueto è il risultamento più ordinario della immobilità, in cui si debbe tenere l' arto offeso per più o men tempo, non che delle morbose aderenze che si vanno formando fra le membrane sinoviali e i legamenti articolari.

## ARTICOLO VII.

*Come si possano in pratica distinguere le ferite fatte* accidentalmente *da quelle fatte* volontariamente, *o da mano omicida o suicida.*

Quantunque la soluzione di questo problema appartenga piuttosto ai giudici, che la desumono dall' esame

e valutazione delle singole circostanze che accompagnano i fatti speciali, nulladimeno può darsi non rare volte il caso, che essi non possano giugnere allo scoprimento del vero anche in questa parte, senza il concorso dei periti, i quali perciò debbono fare essi pure una minuta analisi del fatto, per dedurne argomento di presunzione o di probabilità più per un caso che per l' altro.

Meno il caso di improvvisa aggressione d'un individuo addormentato, o ridotto a tale stato da non potere opporre resistenza alcuna, o difesa alla propria vita, certo è che nella generalità dei casi il naturale istinto obbliga ciascuno a dibattersi ed opporre più o meno ogni sforzo contro la mano che viene ad assalirci, e che ci minaccia della vita. Questa lotta più o meno duratura tra la persona aggressa e i suoi aggressori, nel caso anche che l' aggresso rimanga vittima, lascia generalmente dei segni sulla superficie esterna del cadavere, e indizj più o meno evidenti del sostenuto dibattimento, desumibili e dalla giacitura e atteggiamento del cadavere stesso, cose tutte che i periti richiesti dovranno con minuto dettaglio esporre ne' loro referti medico-legali.

Volendo poi investigare se quelle ferite vengano da mano *suicida*, bisognerà per un momento armare la mano del cadavere e osservare attentamente se colla natura e qualità delle lesioni che si osservano, concordino pienamente la lunghezza del braccio dell' individuo non che la forma del corpo vulnerante, la direzione della ferita, e la costei situazione, ripetendo la prova per ambedue le braccia.

Molte volte può dare molto lume nei casi speciali il confronto della ferita collo strumento vulnerante, quando questo venga conosciuto. Ciò si rileva dalla osservazione fatta da *Desgrangés*, il quale narra che il dì 8 febbrajo

del 1792 uno Svizzero di circa trent' anni, essendosi ubbriacato in una osteria nelle vicinanze di Morges, paese svizzero, dalla quale si ritirò solamente alle ore undici di notte, venne trovato morto all' indomani sull' orlo di un fossato poco distante dalla sua casa, e fu creduto vittima di un assassinio. *Desgrangés* medesimo venne incaricato di esaminare quel cadavere, sul quale non ritrovò che una ferita obliqua nella parte superiore della laringe, di una forma strana, e che egli con molta presunzione giudicò fatta da un succhiello di ferro, che seco aveva il ferito all' uscire della osteria, portandolo sotto il braccio, col manico rivolto all' indietro, e la punta all' insù. Infatti fu trovato che quello strumento si adattava perfettamente alla forma particolare di quella ferita. Il perchè fu ritenuto che quello sgraziato, essendo caduto perchè la strada alpestre e coperta di neve non gli permetteva di stare così facilmente in piedi, massime perchè avvinazzato, erasi da sè stesso fatta quella ferita con essere caduto col collo sulla punta di quello strumento, il quale penetrò nella laringe, e lo soffocò, avendo poi il ferito stesso co' suoi movimenti allontanato da sè lo strumento stesso. Questa molto probabile e ragionevole spiegazione venne accettata, e l'imputato di quell' assassinio fu messo in libertà.

Talvolta accade di sentire opporsi dal feritore che il ferito si precipitò egli stesso sull' arma da lui imbrandita, senza che avesse veramente intenzione di ucciderlo. Una tale scusa potrà ammettersi solo allora che non le siano avverse le singole e particolari circostanze del fatto; chè si dovrà osservare alla forza e statura dei due individui, del ferito cioè, e del feritore, non che alla direzione delle singole ferite, se dall' alto al basso, oppure dal basso all' alto, e in quali luoghi si trovino, e

fin dove si estendano, e se v' abbiano indizj di altre offese concomitanti quelle. — Ma a compimento delle quistioni che si potrebbero agitare su questo particolare, e a schiarimento loro, noi rimettiamo il lettore a quello che esponiamo nella seconda parte di quest' opera, ove si parla dell' esame giuridico dei cadaveri d' individuo spento tanto per assassinio, quanto per suicidio, e dei caratteri differenziali per distinguere in pratica l' un genere di morte dall' altro.

FINE DELLA PARTE PRIMA.

# PARTE SECONDA

## CRIMINI E ATTENTATI CONTRO LA VITA DEGLI INDIVIDUI

## SEZIONE QUINTA

### Delle diverse specie di morte, e dei segni per riconoscerle

### CAPO PRIMO.

*Della morte reale ed apparente.*

La morte di un individuo forma oggetto di importanti ricerche pel Fisco, tutte volte che se ne ignori la naturale o accidentale cagione che l' ha procurata. Ciò è comandato dalle leggi, che in ogni colto paese d' Europa tutelano la sicurezza individuale e l'ordine pubblico. Nè solamente queste leggi si interessano di conoscere la causa sconosciuta della morte d' un individuo, quando si tolga dall' ordine naturale, ma ben anco di cercare se la morte stessa, cui pure tutti dobbiamo soggiacere, sia *reale*, od *apparente* soltanto, non essendo

questo sempre facile ad essere rilevato. Bene spesso accade che il pubblico ministero di giustizia non abbia che il cadavere, non sempre intiero, da presentare agli esperti, per potere dall' autossia del medesimo arguire la causa e la qualità della morte onde venne colpito quel tale individuo. Ma qui è dove le maggiori difficoltà, e i maggiori ostacoli si elevano pei periti, onde potere nei singoli casi determinare le diverse specie di morte. Generalmente parlando, il problema più comune che il Fisco propone ai medici da risolvere su questo particolare, è il seguente: *Dato un individuo morto, determinare se la morte sia stata naturale, o procurata, e in quest' ultimo caso, se da causa accidentale, o da mano omicida, o suicida, e da quanto tempo.* Problema questo complessivo, perchè ne contiene parecchi altri, giacchè in esso si racchiudono tutte quante le specie di morte, vuoi violenta, vuoi accidentale, o criminosa.

Quando la morte sia *reale* e *naturale*, terminazione cioè di malattia insuperata o insuperabile dall'arte, essa non può cadere sotto le ricerche fiscali, a meno che ad accelerarla non vi sia concorsa la colpa, o volontaria od involontaria; ciò di cui non ci occupiamo per ora.

Perchè la morte di un individuo possa formare subbietto di ricerche fiscali, debbe essere *repentina, violenta*, o *procurata*, senza conosciute cagioni, non preceduta da alcuno, o da rapidissimo male. Allora è di sommo interesse per la giustizia il cercare, e scoprire codeste cagioni sconosciute; allora è che si esige il più accurato esame anatomico del cadavere, per poter risolvere il proposto problema. Ma prima di risolvere questo, necessita di risolverne un altro, cioè quello intorno alla morte *reale*, od *apparente*, la cui distinzione difficilis-

sima in molti casi bisogna pure nettamente stabilire, se non si vuol essere tratti in forti inganni, di credere cioè morto un individuo ancor vivo.

## ARTICOLO I.

### *Dei segni caratteristici della morte reale.*

Gli autori di Medicina legale indicano i seguenti segni, come i più dimostrativi della *morte reale*:

1.° Faccia cadaverica.
2.° Raffreddamento del corpo.
3.° Colore particolare della pelle, e degli organi.
4.° Perdita di trasparenza nelle mani e nelle dita.
5.° Oscuramento, e infossamento degli occhi nelle loro orbite.
6.° Immobilità assoluta del corpo.
7.° Immobilità della mandibola inferiore, che abbassata rimane al punto in cui si fa arrivare.
8.° Completa abolizione delle facoltà sensitive e intellettuali.
9.° Abolizione completa delle funzioni del circolo e del respiro.
10.° Rigidezza cadaverica delle membra.
11.° Putrefazione.

1.° In quanto al primo segno, bisogna osservare che la faccia cadaverica, detta anche *ippocratica*, è un sintomo di per sè stesso quasi inconcludente, in quanto che può trovarsi, essendo tuttavia vivo l'individuo. Il che si osserva principalmente in que' casi di lunga e lenta, distruggitrice malattia, di grave spavento, che affilano i tratti del volto, e gli danno

l'impronta del cadavere. Al contrario in molti casi, come nei morti repentinamente, essendo giovani e robusti, questo segno manca al postutto.

2.° Il *raffreddamento del corpo* è assai più costante, e merita di essere *sino ad un certo punto* valutato. Però esso varia in quanto al tempo, nel quale si compie intieramente. Nella generalità dei casi, il raffreddamento è compiuto dopo quindici o venti ore dalla morte. Però hannovi varie circostanze più o meno influenti ad accelerare, o a ritardare questo raffreddamento, come si può vedere dal *prospetto* che qui ne presentiamo.

Oltredichè giova osservare che non è questo un dato sempre costante per modo che esso si possa dire un fenomeno essenziale. Lo si dee sempre valutare insieme a molti altri; nè considerato da solo, potrebbe mai essere sufficiente a far giudicare realmente morto un individuo nel quale si presentasse.

## CAUSE GENERALI

che accelerano, o ritardano più o meno il raffreddamento dei cadaveri.

**A.** Genere della malattia.
- accelera
  - La morte per sommersione.
  - Le malattie croniche tutte, ma particolarmente il *marasmo*, e la *tisi* polmonare.
- ritarda
  - L'apoplessia, e le malattie acute.
  - L'asfissia per gas acido-carbonico.
  - L'avvelenamento per acido prussico.
  - La morte per strangolamento, o soffocazione.

**B.** Obesità, o magrezza del corpo - e l'età.
- accelera
  - La magrezza, e l'età avanzata, senile.
- ritarda
  - La obesità, e l'età matura, o adulta.

**C.** Stagione e clima.
- ritarda
  - Temperatura elevata dell'ambiente, dell'atmosfera, e del clima, ecc.
- accelera
  - Temperatura bassa dell' ambiente, dell' atmosfera, del clima, ecc.

3.° Il *colore della pelle*, ecc. Generalmente il sangue dopo morte ripara nelle vene cave, e nelle destre cavità del cuore, e nel polmone; mentre le cavità sinistre, e le arterie si trovano ordinariamente vuote; ciò che è causa del pallore universale del corpo. Ma anche questo dato è poco significativo.

4.° *Perdita di trasparenza*, ecc. Nè meno questo dato può offerire alcuna sicura prova di per sè stesso, circa al giudicare di morte o apparente o reale.

5.° *Infossamento degli occhi*, ecc. Segno più assai dimostrativo della morte reale si è lo infossamento e la flaccidezza degli occhi, e il cuoprirsi la cornea lucida di un intonaco di viscosa materia. Questo è uno dei fenomeni che più costantemente si osservano ne' cadaveri (1).

6.° *Immobilità del corpo*, ecc. Anche questo si può considerare per uno dei dati cadaverici più costanti, comecchè si dieno dei casi speciali, in cui la contrazione de'muscoli rimase duratura perfino a quarantotto ore e più dopo morte, come nel vivente. Generalmente la contrattilità fibrosa o muscolare si estingue prima nel sinistro ventricolo del cuore, poi negli organi muscolosi, per ultimo nei muscoli propriamente detti, quindi dopo di questi nelle cavità destre del cuore e nelle vene.

7.° *Immobilità della mandibola inferiore*, ecc. Secondo alcuni, questo segno ha un sommo valore in pratica. *Bruchier* dice che nella morte apparente

(1) Il celebre *Louis*, del quale parliamo distesamente nella nostra *Storia della Medicina*, nella sua IV lettera intorno alla *certezza dei segni della morte*, propone questo fenomeno come il più indubitato e sicuro, che può dispensare dalla aspettativa della putrefazione. Se non che potrebbe accadere che gli occhi, in prima smorti ed infossati di un morente, divenissero lucidi e brillanti dopo morte, per la distensione dello stomaco prodotta da alcuni gas, per cui spinto all'insù il diaframma, si accumulasse sangue nelle destre cavità del cuore, e tornassero quindi a riempirsi di sangue le vene del capo, della faccia, e degli occhi.

la mascella non resta nella posizione che gli si è fatta prendere, ma che si avvicina più o meno alla mascella superiore. Ciò però potrebbe derivare anche da un avanzo di contrattilità muscolare in quella parte.

8.° *Abolizione dei sensi*, ecc. Poco concludente è questo segno, in quanto che varie malattie del cervello sono capaci di portare quest'effetto.

9.° *Abolizione del circolo*, ecc. Questo sarebbe l'unico e più parlante fenomeno per dire se la morte sia reale, o no, qualora fosse facile il poterlo pienamente constatare; ma ciò non è sempre ottenibile, dappoichè vi hanno delle apparenze le più ingannevoli per questa parte, che farebbero credere spenta affatto la funzione del circolo e del respiro, quando non è.

10.° *Rigidezza*, ecc. Il celebre *Louis*, poc'anzi ricordato, ritiene questo fenomeno come prova non dubbia dell' annichilamento dell' azione vitale. Dalle osservazioni poi a questo proposito istituite da *Nysten* (1), si rileva che lo irrigidimento cadaverico comincia sempre dal tronco e dal collo, poscia si propaga agli arti superiori, quindi agli inferiori, i quali sono gli ultimi a perderlo. Quanto più la rigidità ritarda a manifestarsi dopo morte, tanto è più duratura, e viceversa. Essa incomincia dal momento che si estingue il calore vitale; e la si può quindi più o meno ritardare collo immergere il cadavere in un bagno tiepido; ed essa ritarda infatti nei morti o appiccati, o asfissiati dal vapore di carboni accesi(2).

(1) Vedi « *Ricerche di fisiol. e di patol.*, ec. » Parigi 1811.

(2) In taluni casi però, giova notarlo, la rigidità del cadavere sopraggiugne anche essendo il calore del cadavere tuttavia

Quando la rigidezza cadaverica cede, allora incomincia la *putrefazione*, della quale fra breve parleremo. Secondo *Nysten*, i *soli muscoli* costituirebbero la vera *sede* di questo fenomeno. Infatti tagliati che vengano, cessa; non così, tagliando solamente i tegumenti. La *causa* viene da lui attribuita alla contrattilità, muscolare la quale sebbene, affievolita dopo morte, pure non è intieramente abolita, nè si abolisce se non quando la rigidità del cadavere cessa.

Non si può confondere, volendolo, la *rigidità cadaverica* con quella che dicono *convulsiva*, o coll' altra prodotta da certune *asfissie*. Generalmente parlando, in queste succede rapidamente, e tosto dopo i fenomeni che produssero la *sincope* e la morte apparente. Nel cadavere, al contrario, impiega ordinariamente più o men tempo, lascia degli intervalli più o meno lunghi, e per ultimo, quando si è veramente stabilita nei muscoli, questi, assoggettati all'azione della pila, non danno più segni di sensibilità. E però questo della rigidità cadaverica vuol essere considerato come *uno dei segni meno fallaci* onde distinguere, al caso, la morte reale dall'apparente, come quando si avesse la rigidità prodotta dall'applicazione al corpo di un freddo intenso.

## ARTICOLO II.

### *Della putrefazione dei cadaveri.*

Puossi allora solamente giudicare *con certezza* della morte *reale* in un individuo, nel cui cadavere sia già

sensibile. Rammentiamo che di questi fatti vengono narrati da *Morgagni*, e da parecchi altri osservatori.

incominciata la putrefazione. Questo grande fenomeno della natura animale, che a poco a poco si sface, e si scioglie per ritornare alla materia i suoi elementi, soggiace a delle fasi e mutazioni singolari, le quali vogliono essere distinte, come sommamente necessarie a distinguersi in Medicina legale.

## § I.

*Cambiamenti del cadavere che si va putrefacendo immerso in mezzi diversi.*

Noi abbiamo tolti questi varj mutamenti fisici da una serie di sperienze istituite sopra cadaveri, o intieri, o in parte, che vennero immersi in diversi mezzi, e particolarmente:

1.° Nell'aria atmosferica.
2.° Nell'acqua, e stagnante, e corrente.
3.° Nel fecciume delle latrine.
4.° Nel letame.
5.° Nella terra.

Prima però di venire al dettaglio di questi risultamenti sperimentali, giova esporre quelle più comuni circostanze, le quali, *qualunque sia il mezzo* in cui si faccia putrefare il cadavere, valgono però o a ritardare, o ad accelerare la sua putrefazione. Di queste circostanze, che andiamo a spiegare, vuolsi rettamente calcolare nè singoli casi la influenza. Esse sono principalmente:

1.° Età, e stato di pinguedine, o magrezza del corpo; essendochè individuo giovane e pingue più presto soggiace alla putrefazione.
2.° Maggiore o minore durata della pregressa malattia.
3.° Indole della malattia stessa, se acuta, oppur cronica.
4.° Temperatura atmosferica più o meno elevata; essen-

dochè è provato che il corpo animale più presto si decompone a + 15° o 25° *Reaumur*, che a 0.°, ovvero al di sotto dello *zero*.

5.° Presenza di *insetti* e di *vermi*, oppure la loro mancanza.

Queste sono generalmente le circostanze più influenti, e dimostrabili comunemente nel corso del processo putrefattivo. — Ora diremo dei fenomeni diversi, che succedono dipendentemente dal *mezzo* nel quale si opera la putrefazione del corpo animale.

## § II.

### *Risultanze sperimentali.*

*Orfila, Gerdy* ed *Hennelle* intrapresero appositamente una serie di varie sperienze per misurare l' azione putrefacente dei diversi mezzi, ed eccone i risultati finali.

#### a) *Esposizione all'aria.*

Furono esposti il giorno 6 maggio, alle ore dieci del mattino, l' antibraccio e la mano di un feto morto il giorno prima, mentre la temperatura si trovava da + 14°, a 17° del *centigrado*.

Il giorno 13 successivo, la dissoluzione putrida della parte dorsale era già vicina ad essere compiuta. Il giorno 14, il color verde era predominante; e il 15, la faccia palmare della mano in disseccazione incipiente; nel giorno 18, la putrefazione era compiuta.

**b**)

Posto l'istesso membro sopra un vaso pieno d'acqua, senza però toccarla, ma alla distanza di alcuni pollici, quella umidità che evaporava faceva progredire e accelerare la putrida scomposizione.

**c**)

Lo stesso antibraccio e mano, incisi profondamente in tre luoghi diversi, ed esposti parimenti nella stessa stagione e giorni all' aria libera, la putrefazione accelerò per modo il suo processo, che nel dì 13 maggio aveva distrutte già quasi tutte la parti molli, che erano in preda alle larve ed agli insetti. Nel giorno 15, null'altro più si scorgeva che una guaina di pelle arida ripiena di larve.

**d**)

Due feti, uno dei quali avente il petto e il ventre aperti, morti il dì innanzi, vennero esposti all'aria libera il giorno 6 maggio, nell'ora, e colla temperatura esterna sopra ricordata.

Il *feto aperto*, dopo cinque giorni, presentava già distrutti dalle larve i visceri interni; al sesto giorno, la pelle del ventre era distaccata, i muscoli addominali distrutti, e i visceri tutti ridotti ad un bruno nerastro fetidissimo.

Il *feto non aperto*, a quattro giorni dopo, cioè il giorno 10 maggio, sprigionava odor fetido; la pelle avea già contratta una tinta verde, e la epidermide si staccava. Ma aperto il giorno 11 successivo, si trovavano

i visceri interni in quello stato medesimo, che si sarebbero trovati nel dì della esposizione all' aria, se allora fosse stato aperto; ciò che prova non essersi la putrefazione ancora inoltrata negli interni tessuti.

Risulta adunque da queste esperienze, non che da quelle già prima tentate da *Fourcroy*, che la materia animale, essendo perfettamente secca, non cade in putrefazione, o almeno non così rapidamente come quando è umida; che l'aria asciutta la ritarda, essendochè questa a poco a poco si impadronisce di tutta la umidità del cadavere (1); mentre l'aria umida, non rinnovata, la favorisce ed accelera oltremodo. Quindi i periti per giudicare esattamente dello stato più o meno incipiente od inoltrato della putrefazione di un cadavere esposto all'aria libera, dovranno: 1.° Vedere se fu aperto, o no, o se vennero su di esso praticate delle incisioni. 2.° Se l'aria fu umida, secca, calda, o fredda.

### e) *Immersione del cadavere in varj gas.*

Secondo alcune sperienze di *Hildenbrand*, della carne messa a contatto coll'ossigeno, all'undecimo giorno, era putrefatta pienamente; per cui si ritiene che la putrefazione più lenta progredisca nei gas che non contengono ossigeno, o che difficilmente lo cedono; il che deriva dalla molta affinità dell' ossigeno stesso per l' idrogeno, e per il carbonio delle sostanze animali, ciò che alimenta maggiormente la putrefazione.

(1) Le mummie d'Egitto, come riflette *Orfila*, altro non sono che cadaveri duri, inflessibili, imputrescibili, fragili, di colore giallognolo, o bruno, i quali perdettero molto del loro peso primitivo, e che divennero tali per essere stati lungamente esposti a correnti d'aria asciutta e calda dei deserti dell' Africa.

f) *Immersione del cadavere nei gas delle latrine.*

I signori *Orfila, Gerdy* ed *Hennelle*, dianzi ricordati, posero, il giorno 24 luglio, l'arto inferiore di un feto a termine, morto il dì innanzi, all'aria libera impregnata di umidità che sorgeva dalla evaporazione dell' acqua; e un altro ne misero il giorno stesso nell'umida e fetida atmosfera dei gas che si sprigionavano da una latrina, per farne osservazioni di confronto, ed ebbero per risultato, che il primo, *dieci giorni* dopo, cioè il 3 di agosto, era passato per tutti i gradi della putrefazione, e che era già completamente disseccato; e il secondo era già ridotto a scheletro, rimanendo i soli legamenti articolari, soltanto sei giorni dopo la esposizione, cioè il dì 30 luglio. - Epperò conchiusero che la putrefazione dei cadaveri nei gas delle latrine viene accelerata assai comparativamente all'influenza della sola aria atmosferica.

g) *Immersione del cadavere nell'acqua.*

Gli stessi sperimentatori or ora ricordati posero una gamba ed un piede di un feto a termine, morto il dì innanzi, nell' acqua di pozzo stagnante, la mattina del giorno 6 maggio, alle ore dieci. Il rammollimento, la corrosione e lo scioglimento dei tessuti molli, che la putrefazione nell' acqua andava gradatamente provocando, furono tali che il giorno 25 dello stesso maggio, la materia loro erasi convertita in *grasso saponificato* (1), e

(1) Secondo *Chevreul*, questo prodotto della putrefazione delle sostanze animali nell' acqua è un vero *sapone* con eccesso d'acido stearico. È una materia grassa, la quale, oltre di contenere

nel dì 13 giugno, circa quaranta giorni dopo, non rimanevano più che alcuni tendini e legamenti dell' arto, mentre le ossa apparivano come in una specie di guaina composta dello stesso grasso saponificato, che si è detto or ora.

Fatta poi di confronto la stessa esperienza coll' acqua rinnovata sull' arto medesimo due volte al giorno — e ripetuta poi sopra il cadavere intiero, immerso prima nell' acqua stagnante — e poscia nella rinnovata essa pure, ebbero gli accennati autori le seguenti risultanze:

1.° Che la decomposizione putrida dei cadaveri nell' acqua è affatto diversa di quella che succede per esposizione dei medesimi all' aria libera.

2.° Che la *saponificazione* dei cadaveri avviene per la combinazione dell'acido stearico ed oleico, somministrato dal grasso animale combinato coll' ammoniaca che viene data dalla fibra muscolare.

3.° Che la putrefazione de' cadaveri procede più rapida nell'acqua, quando questa sia rinnovata e corrente, che non nella stagnante.

**b**) *Immersione del cadavere nell' acqua dei cessi.*

L' arto inferiore di un feto a termine, morto il dì 6 maggio, venne la mattina del giorno successivo, alle ore dieci, immerso nell' acqua fecciosa di una latrina. Osservati tutti i gradi di progressivo ammollimento dei

in eccesso questo acido, tiene pure unita una piccola quantità di acido oleico, un poco d'ammoniaca, della potassa e della calce. Esso è il prodotto della decomposizione che subiscono i *muscoli* e il *grasso;* quelli danno l'ammoniaca, e questo somministra i due acidi.

tessuti giorno per giorno, dopo trentanove o quaranta dì, che è a dire il giorno 13 giugno successivo, non vi si scorgeva più che qualche brano di tessuto cutaneo saponificato nel modo che si è detto sopra, il quale si staccava dai sottoposti muscoli, che avevano tuttavia un colore rosaceo, ed erano molto rammolliti.

i) *Seppellimento del cadavere nel letame.*

L'altro arto dello stesso feto, cioè coscia e gamba, venne nello stesso giorno, ed ora medesima, sepolto nel *letame*. Osservato ventidue giorni dopo, cioè il giorno 28 maggio, non furono ritrovati che alcuni brani di pelle, per cui si vide che a questo modo la putrefazione erasi accelerata.

k) *Seppellimento del cadavere nella terra.*

Nell'istess'ora e giorno summentovato, sepolto l'arto superiore del medesimo feto in un terreno mantenuto appena umido, dopo quattro giorni, cominciò la pelle a distaccarsi, ed ebbe principio la putrefazione; la quale, al settimo giorno, avea già rammollita la pelle, e saponificato il grasso sottocutaneo al tredicesimo giorno. Nel quattordicesimo, i muscoli erano rammolliti e ridotti a fetidissima poltiglia; al quindicesimo, scoperti i tendini; e al venticinquesimo, distrutta la pelle, annientati i muscoli, denudate le ossa, o tutto al più i muscoli erano ridotti in poca poltiglia color di rosa fetidissima, fino a che il giorno 6 giugno, che è a dire un mese dopo il seppellimento, non trovarono che grasso di cadavere saponificato perfettamente nel modo superiormente descritto.

## § III.

*Conclusioni intorno alla putrefazione dei cadaveri.*

Dalle esperienze adunque istituite fin qui, e dalle osservazioni che si sono finora raccolte intorno ai mutamenti del cadavere indotti dalla putrefazione, risulta oggi dimostrato fuor d' ogni dubbio:

1.° Che la putrefazione *realmente stabilita* costituisce il carattere più sicuro della morte *reale*.

2.° Che la putrefazione *appena incipiente* non può ancora bastare per pronunciare un tale giudizio, giacchè vi hanno dei fatti, i quali mostrano che certe macchie violacee in sulla cute, e certo fetido odore, possono osservarsi anche in individui morti soltanto *in apparenza*, ma che poi richiamati vennero alla vita.

3.° Che però la rigidità *veramente cadaverica*, non confondibile colle altre guise di rigidezza superiormente descritte, può in molti casi autorizzare il giudizio di morte reale, senza aspettare che si stabilisca la putrefazione; ciò che tornerebbe pregiudicevole alla salute pubblica ed all' igiene.

4.° Che fuori della rigidità cadaverica, niun altro segno potrebbe avere valor tale individualmente da farci dritto a giudicare di morte reale; ma poterla benissimo far *conghietturare* il *complesso* di tutti i segni che si sono superiormente accennati, ad eccezione dei due ultimi.

## ARTICOLO III.

*Della morte apparente o asfissia.*

Noi parleremo prima di quelle condizioni morbose, che inducono la *morte apparente*, e per cui si può essere tratti in inganno, credendola reale. Diremo poscia delle misure legislative intorno alle inumazioni dei cadaveri vigenti in Francia e in Italia; infine parleremo dei segni e sperimenti proposti dagli autori per distinguere la reale dalla morte apparente, e del valore che si debbe ai medesimi accordare.

### § I.

*Delle malattie che possono far credere morto un individuo ancora vivo.*

Vi hanno malattie, le quali riducono a tanto stremo di vita da far comparire come morto chi non lo è ancora. Tali sono, per modo d'esempio, la *apoplessia*, l'*epilessia*, l'*estasi*, la *catalessi*, l'*isterismo*, la *lipotimia*, l'*assideramento*, il *tetano*, e alcune ferite.

Fatti numerosi, registrati negli annali di Medicina, provano che può, per qualcuna di queste ingannevoli circostanze morbose aver luogo il seppellimento di un vivo nell'idea di aver sepolto un morto. Almeno questo avvenne pel passato, e più frequentemente avvenne, che non avvenga oggi, per la provvidenza delle leggi. Tutti rammentano la storia di quel *Francesco Céville*, gentiluomo normanno al tempo di Carlo IX di Francia,

il quale sottoscrivevasi: « Francesco Céville, morto tre volte, tre volte sepolto, e tre volte per la grazia di Dio risuscitato. » Anche il celebre *Winslow*, anatomico rinomatissimo, venne per ben due volte sotterrato come morto, mentre in vece era ancora vivo (1). Ma sorprendente più di tutti in questo particolare si è il fatto narrato nel « *Journal des savans* » pel 1746, di quella

(1) *Thouret*, antico decano della facoltà medica di Parigi, assicura che, incaricato egli di presiedere al dissotterramento nel cimitero degli Innocenti, osservò moltissimi cadaveri ed ossami in tali e così strani atteggiamenti, che si poteva molto ragionevolmente sospettare di seppellimento troppo precipitoso, quando, cioè, non erano quegli individui ancora morti. Per lo passato, in cui le leggi tacevano su questo conto, simili disgrazie avvenivano più frequenti. Taluni che si dicevano morti, erano passati al teatro anatomico per esservi sezionati, e si sa di alcuni i quali si svegliarono ed insorsero all'atto, o al primo immergere del coltello nelle loro carni. Così si narra del celebre *Vesalio*, il quale venne accusato di omicidio, per avere sezionata una signora spagnuola non per anco morta; di che ne ebbe tanto rammarico, che per evitare le persecuzioni, fuggì la patria, e nell' esilio, non guari dopo, morì. Lo stesso vuolsi pure accaduto a *Michele Serveto*, ed a *Filippo Peu*. L' abbate *Prévot*, essendo stato colpito da fulminante apoplessia il 23 novembre del 1763 nella foresta di *Chantilly*, venne da tutti creduto morto, e per tale spacciato. Prima però di dargli sepoltura, volle il Fisco che si procedesse all' autossia secondo le regole di giustizia. Ma quale non fu lo spavento e di lui, che scosso dal dolore risorse, e di quegli che col coltello aveva incominciato a inciderne le carni, e di coloro che aveano con tanta premura ordinato quello sparo! Dalle più recenti Statistiche di Francia veniamo assicurati, e in modo ufficiale, che il numero de' seppellimenti immaturi, stornati per fortunate circostanze, ascende dal 1833 in avanti, a 94.

*Miledy Russel*, creduta morta da tutti, e dal marito, amantissimo di lei, non abbandonata anche dopo la morte. Perocchè questi, ancorchè fossero trascorse le quarant' ore prescritte dalle leggi inglesi prima di poter dare sepoltura ai cadaveri, non volle lasciare le fredde spoglie della sua donna che amaramente piangeva. Per guisa che, venuto a notizia della regina come l' addolorato marito non volesse permettere la inumazione di quel cadavere, mandò consiglio perchè a ciò una volta si decidesse, e più non si ostinasse in quel rifiuto, accordando alla perduta consorte gli onori della tomba. Ma quegli, sensibilissimo alla cortese rimostranza della sua sovrana, rispose che gli fosse dato di tenere ancora presso di sè il freddo corpo della sua donna finchè apparissero i segni della putrefazione, di cui fino allora non era apparso indizio veruno. Ciò essendogli stato concesso, si tenne ancora attento osservatore di quel cadavere per qualche giorno, fino a che, nell'ottavo dalla creduta morte, mentre il marito baciava e comprimeva ancora contro le sue labbra una di lei mano, la donna, allo scampanìo che forte si udiva da una vicina chiesa, si svegliò improvvisamente, e alzandosi sul letto, disse queste parole — « *Ecco l'ultimo segno della preghiera*: *andiamo*: *è tempo di partire.* » — Quella signora guarì dopo perfettamente d' ogni suo male, e visse lungo tempo ancora.

*Bacone* stesso nella sua « *Historia vitæ et mortis* » racconta di simili fatti; fra i quali è memorabile quello di *Giovanni Scott,* che pativa di *catalessi* e di convulsioni tetaniche, e che venne sepolto per morto, prima che al seppellimento potesse trovarsi presente un di lui servo, il quale sapeva di questo suo male. E però essendo tardi arrivato, e fatto aprire tosto l' avello, fu

trovato quell' infelice « *ch' ambo le mani per dolor si morse* », e che avea il capo tutto pieno di contusioni, ciò che provava ch' egli era morto nel sepolcro (1).

## § II.

### *Delle leggi civili e penali vigenti in Francia intorno all' inumazione de' cadaveri.*

Non si potrebbero quindi mai lodare abbastanza quelle provvide leggi, che oggi la sapienza e l' umanità dei Governi hanno emanate intorno al tempo in cui si debbono seppellire i cadaveri umani, appunto allo intendimento di schivare simili sventure. Noi sappiamo che gli antichi legislatori pure vollero stabilire un tempo, prima del quale non potesse avere luogo la sepoltura de' morti; e fossero poi pretesti politici o religiosi quelli coi quali cercavano di coonestare queste misure, certo egli è che le leggi egizie proibivano la inumazione prima dei quattro giorni dalla morte; e quelle dei Persiani allora soltanto la permettevano quando per l'odore della putrefazione venivano gli augelli di rapina adescati a divorare i cadaveri. Anche i Chinesi usano di lasciar scorrere tre dì dopo la morte. Alcuni storici poi ci assicurano che il legislatore spartano pure prescriveva che per undici giorni si dovessero dai superstiti piangere i defunti, i quali prima di quel tempo non poteano essere se-

(1) Narrano che anche l'imperatore *Zenone* venisse sepolto vivo, e che nel sepolcro morisse poi di fame e di disperazione.

polti (1). Gli Ateniesi in vece li piangevano per tre dì, e dopo facevano loro i funebri.

Oggi in Francia le leggi civili e penali hanno molto saviamente provveduto a questi inconvenienti. Infatti l' articolo 77 del Codice civile prescrive, che non si possa dare sepoltura ad alcuno se non dopo trascorse ore ventiquattro dalla morte, e dopo che l' ufficiale dello stato civile, o in persona, o sulla fede di un ufficiale di sanità, siasi realmente assicurato della morte, per poter accordare il permesso di sepoltura. L' articolo 80 poi dello stesso Codice impone a tutti i direttori, superiori, ispettori, amministratori, sopraintendenti agli ospedali militari e civili di dar parte entro ventiquattro ore all' uffiziale dello stato civile di qualunque morte venga ad accadere ne' loro stabilimenti, perchè l' uffiziale stesso vi si possa trasferire e constatarla e ricevere le opportune dichiarazioni da essere registrate. Lo stesso obbligo viene prescritto dall' articolo 84 del Codice medesimo ai custodi, carcerieri, sopraintendenti alle carceri e case di custodia. « Che se risultino segni o indizj « di morte violenta od essendovi luogo a sospettarla per « altre circostanze, non si potrà seppellire il cadavere « se non dopo che l'uffiziale di polizia, assistito da un « medico o da un chirurgo, abbia steso il processo ver- « bale sullo stato del cadavere, e delle circostanze re-

(1) Sembra però questo un abbaglio degli storici. Licurgo stabilì che il lutto durasse undici dì, e non altro. — In Atene, i morti si tenevano esposti un giorno nel vestibolo della casa, e si seppellivano poi, o si abbruciavano prima del nascere del sole. Qualche volta però la loro esposizione durava fino al terzo giorno.

« lative, come anche delle notizie che avrà potuto ri-
« cavare sul nome, sul cognome, sull' età, sulla profes-
« sione, sul luogo di nascita e sul domicilio del defunto. »
(Codice civile francese, articolo 81) (1).

(1) Il prefetto della Senna conte di *Cabrol*, emise il 3 dicembre del 1830 un' ordinanza, colla quale veniva nominato un medico per ogni quartiere di Parigi, destinato a constatare ogni caso di morte, e a trasmettere al sindaco, od uffiziale dello stato civile apposita dichiarazione contenente tutte le indicazioni speciali, come nel qui sotto esposto *prospetto:*

| Num.° d'ordine | Nome Cogno-me del morto | Sesso | Stato Civile | Età | Condizione | INDICAZIONE DELL' Anno | Mese | Giorno | Ora | INDICAZ. DEL Quartiere | Strada | N. della Casa | Piano della Casa | Malattia | Se abbisogni l'autossia | Cause precedenti o soprag-giunte | Durata della ma-lattia | Persone che hanno curato il defunto | Persone che hanno assistito il defunto | OSSER-VAZIONI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Chiunque poi volesse in Francia violare le leggi sulle inumazioni, andrebbe incontro alle disposizioni seguenti del Codice penale :

Art. 358. « Chiunque senza averne ottenuta la debita autorizzazione dall' ufficiale pubblico , nel caso in cui questa è prescritta, avrà fatto seppellire un uomo trapassato , sarà punito colla prigionia di sei giorni a due mesi, e con una ammenda di sedici a cinquanta franchi, senza pregiudizio del procedimento contro ai misfatti, de' quali l' autore o gli autori di questo delitto potessero essere in tal circostanza imputati.

« La stessa pena avrà luogo contro coloro che avranno contravvenuto in qualsisia maniera alla legge ed a' regolamenti relativi alle inumazioni precipitate (1). »

Art. 359. « Chiunque avrà nascosto, o ricevuto per nascondere, il cadavere di una persona uccisa o morta in seguito di percosse o ferite , sarà punito con una prigionia di sei mesi a due anni , e con una multa di cinquanta a quattrocento franchi; senza pregiudizio delle pene più gravi, se ha partecipato al misfatto. »

(1) Questo articolo 358 del Codice penale francese ha sanzionato il decreto già emanato dalla Repubblica francese il 4 termidoro, anno XIII, col quale si vietava a qualunque sindaco, aggiunto, o membro dell'amministrazione municipale, di tollerare il trasporto , la presentazione , il deposito , l' inumazione di cadaveri , non che l' aprimento delle sepolture — e a qualunque chiesa , concistoro, o altri che hanno diritto di fare gli apparati richiesti pei funerali, di consegnare siffatti apparati — a qualunque curato , economo , o pastore di recarsi a rilevare cadaveri , o di accompagnarli fuori delle chiese e dei templi senza presentarsi loro l' autorizzazione dell' ufficiale dello stato civile per la inumazione, sotto pena di essere processati come contravventori alla legge.

Art. 360. « Chiunque si sarà fatto colpevole di violazione di tombe, o di sepolture, sarà punito con una prigionia di tre mesi ad un anno, e con una multa di sedici a duecento franchi, senza pregiudizio delle pene contro ai misfatti e a' delitti che fossero a questa congiunti. »

## § III.

*Legislazione civile e penale di Parma sul medesimo argomento.*

L'articolo 333 del Codice civile di Parma, che abbiamo già riportato (Vedi P. I, sez. I, cap. I), prescrive ad imitazione precisa di quello di Francia, che non venga data sepoltura ai defunti se non dopo scorse ventiquattro ore dalla morte, e previa licenza ottenuta dall' ufficiale dello stato civile, che dovrà accertarsi, prima di concederla, se la morte sia realmente avvenuta. Coll'articolo 338 poi, ivi pure riportato da noi (Vedi luogo cit.), si ordina di procedere all' autossia del cadavere tutte volte che esistano segni o indizj di morte violenta, o vi abbia luogo a sospettarla tale per altre circostanze. Il Codice penale parmense poi non reca disposizioni speciali intorno alla violazione delle sepolture e alla legge e regolamenti intorno alla inumazione de' cadaveri. A questo manco sembra avere provveduto una legge sovrana del 18 novembre 1819, nella quale viene vietato di dare sepoltura a cadaveri nelle chiese, oratorj, cappelle, ospizj, conservatorj, conventi e monasteri, fatta eccezione pei soli vescovi, e si ordina di trasportare, od erigere i cimiteri fuori delle borgate, terre, città o luoghi chiusi. I trasgressori di quella legge sulle inumazioni sono puniti colla prigionia da un mese ad un anno, e colla multa di sedici a cinquanta lire.

Recentemente poi, cioè il 20 maggio 1845, quasi che non fossero bastevoli le chiare disposizioni del Codice civile, uscì una legge relativa ai cimiteri, nella quale si acchiudono altre disposizioni relative alla inumazione de' cadaveri che meritano di essere qui riferite:

Art. 13. « Nessun defunto potrà essere trasportato alla chiesa, o al cimitero, nè tampoco essere chiuso comunque in cassa, o bara, se non sieno scorse trentasei ore dalla morte, e se prima non sia stata conceduta la permissione di seppellimento a termini dell'articolo 333 del Codice civile, la quale non sarà accordata se non dopo che il Podestà avrà fatto procedere alla visita del corpo del defunto, col mezzo di un uffiziale di sanità, per assicurarsi della morte.

« Il sopraddetto termine di ore trentasei potrà per concessione del Podestà essere abbreviato qualora dalla attestazione dell' uffiziale di sanità, che avrà proceduto alla visita, risulti che il cadavere sia in istato di rapida putrefazione. »

Art. 14. « In caso poi di morte per malattia contagiosa, od epidemica, il cadavere sarà trasportato direttamente quanto più presto si potrà dalla casa al cimitero senza pompa ed accompagnamento; ma il seppellimento non avrà luogo che scorse trentasei ore da quella della morte, durante le quali la cassa o bara dovrà rimanere non chiusa (1). »

(1) Lo scopo di questa nuova legge, parafrasi diremo per questa parte, o appendice a quanto già prescrivea il Codice civile, è savio ed umano; essa tende ad ovviare al pericolo di seppellire qualche persona viva per morta; e perciò lodevolissima in ogni maniera. Ma lo scopo non può con questa essere raggiunto, essendone i mezzi o inconcludenti, o nocivi, perchè viene con essa aggiunto un peso ad una disgrazia, che sovra-

## § IV.

*Legislazione austriaca sullo stesso argomento.*

Anche le leggi austriache attualmente in vigore provveggono molto opportunamente ai pericoli ed inconvenienti preaccennati, come si può scorgere dalle seguenti disposizioni:

sta un dì o l'altro a ciascuna famiglia. E per vero le difficoltà pratiche molte, e i non pochi inconvenienti che in questi pochi mesi di esperienza ha sollevati questo nuovo statuto, mostrano evidentemente o che non vennero prese le opportune misure, o che non furono consultate le persone dell' arte, le quali bisognava pur consultare trattandosi di simile materia. E ciò è tanto vero, che il Ministero dell' interno ha dovuto pigliarsi briga di munire questa legge di tanti commenti, interpretazioni, e risposte a quesiti, che ne centuplicano il volume. Senza parlare del grave disturbo che arreca alle povere famiglie la presenza di un cadavere per una giornata e mezzo, o per due, o anche per tre, giusta la poca o molta distanza della famiglia dalla Municipalità; senza voler far sentire ciò di cui ognuno è testimonio ogni dì, del ribrezzo invincibile, naturale, che le famiglie hanno alla vista del cadavere di colui che prima accarezzavano, per cui appena spirato il loro congiunto, fuggono, o si allontanano dal suo cadavere, pel quale vige tuttavia un superstizioso timore; diremo bene che per evitare il pericolo di seppellire un vivo, non si dovea far sentire il carico delle disposizioni intieramente sulle famiglie rispettive. In quella vece, si dovea stabilire che i cadaveri venissero, quanto più presto si poteva, trasportati in luogo conveniente e adattato all'uopo, ed ivi fossero osservati per certo tempo, prima di ordinarne il seppellimento, come si usa in alcuni paesi. Che se con questa nuova legge si mirava unicamente ad accertare lo stato di morte, cotanto saviamente prescritto dall' articolo 333 del Codice civile, bastava che questa prescrizione si fosse

§ 129. « (*Cod. Pen. P.* 2.) Chi all' atto della visita di un cadavere notifica inesattamente il tempo della seguita morte, ed è causa perciò che sia stato sepolto, o notomizzato prima del termine che la legge ha stabilito, onde impedire la sepoltura e la sezione dei morti apparenti, è punito coll'arresto rigoroso da uno a sei mesi. »

Oltredichè l' I. R. Cancelleria Aulica, riformando nel 1838 i due Decreti 5 settembre 1806, e 3 gennajo 1811 fino allora stati in vigore intorno al seppellimento dei cadaveri umani, emanò le seguenti disposizioni :

Art. 1.° « In caso di morte di qualunque persona è dovere degl' individui della famiglia o di qualunque altro

richiamata in vigore, e imposto nuovamente agli uffiziali dello stato civile di farla scrupolosamente osservare. Ed essi avrebbero potuto farlo agevolmente, senza bisogno di accrescere i già gravosi carichi delle spese comunali, senza necessità di nominare altro ufficiale di sanità, costretto dalle circostanze a sacrificare il decoro delle sue convenienze alla prepotenza dei pregiudizj volgari, incaricare delle attestazioni esplicative di morte i singoli medici e chirurghi curanti, come quelli che soli possono ne' casi ordinarj fornire alla statistica civile sicuri elementi, e assicurare la esecuzione di sì provvida legge. Diciamo ne' casi ordinarj, che sono il maggior numero; dappoichè per gli straordinarj, inaspettati, la legge ha già provvisto, com' è ordinato coll'articolo 338 del Codice civile. Infine i mezzi proposti sono, come dicevamo, inconcludenti e nocivi; e per vero a che giova una visita, che un giovane medico, uscito or ora dalle scuole, fa ad un morto, qualunque sia l' ora in cui lo osserva, giacchè può essere tanto una, quanto venti ore dopo la morte, per poter giudicare se sia, o no, morto realmente ? Se oggi sappiamo per certo che la *putrefazione* è il solo criterio sufficiente a pronunciare un tale giudizio, come si potrà assicurare con una sola visita fatta di premura, perchè altre simili lo chiamano, onde aumentare il numero, e in proporzione gli emolumenti;

convivesse col defunto di farne al più presto la notificazione all' ufficio della rispettiva Congregazione municipale o alla Deputazione dell' amministrazione comunale.

« In mancanza di parenti o di altre persone conviventi col trapassato, l' obbligo di tale notificazione spetta al medico, al chirurgo, alla levatrice, al parroco o sacerdote, od a chiunque altro ha assistito negli ultimi momenti di vita il defunto.

« Per le persone che cessano di vivere nei pubblici stabilimenti, la notificazione della morte deve essere fatta dai direttori o capi degli stabilimenti medesimi.

« Qualora poi si trovasse qualche persona estinta

come si potrà, dicevamo, assicurare che si tratti di morte piuttosto reale, che apparente? Come lo potrà un giovane inesperto, se i più provetti nell'arte potrebbero essere tratti essi pure in inganno, se vi vuole osservazione continua per alcun tempo prima di pronunciare sentenza? Dicevamo nocevoli i mezzi proposti, e lo proviamo. Se dal rapporto dell'ufficiale di sanità incaricato di queste faccende risulta che il cadavere si trova in istato di rapida putrefazione, per cui si ordina anzi subito il suo trasporto dalla casa al cimitero, a che non comandarne subito il seppellimento? A che prescrivere che la bara, o cassa venga tenuta aperta? Forse a imbalsamare l'aria con quegli effluvj putridi di corpo appestato? E non ne ha a temere la pubblica e la privata igiene? Ma se quel cadavere è già in istato di rapida putrefazione, quale, più certo, più infallibile termometro della morte realmente avvenuta! Chè certamente non vi potrà essere alcuno, il quale, per quanto ignorante sia di queste materie, debba, o possa credere ancor capace di risorgere un individuo fatto cadavere e passato già a rapida putrefazione. Non fu adunque precipitata la nostra sentenza di avere, cioè, affermato che quanto provvido e filantropico si è lo scopo della nuova legge parmense allegata, altrettanto insufficienti e perniciosi sono i mezzi proposti a raggiugnerlo.

in qualsivoglia luogo, sia pubblico o privato, ma in modo tale che possa credersene tuttora ignota la morte alla pubblica Autorità, è dovere di chiunque che pel primo ne fa la scoperta, o ne viene in cognizione, di farne la notificazione.

« Chi essendone in dovere come sopra, e non essendone impedito da legittima causa, omette di fare o ritarda oltre un termine congruo e ragionevole simili notificazioni, *è punito con una multa da dieci sino a trenta lire austriache.* »

Art. 2.° « Le Congregazioni municipali o Deputazioni all' amministrazione comunale, avuta la denunzia di morte, ne fanno seguire la verificazione *col mezzo* dei loro commessi o cursori comunali, i quali, a tal fine, dovranno visitare il cadavere in concorso del medico o chirurgo che avrà curato il defunto e di qualche persona della famiglia o conoscente almeno del defunto stesso.

« Qualora il medico o chirurgo della cura per legittimo impedimento non potesse intervenire alla visita, o qualora il defunto fosse morto senz' assistenza medico-chirurgica, l'Autorità comunale dovrà (come potrà in qualsivoglia caso che lo trovi conveniente per un sospetto qualunque o per le vedute di sanità e di polizia medica) far intervenire un altro medico o chirurgo del luogo, e non essendovene, il medico o chirurgo condotto del comune più vicino, salvo a questi il compenso che sarà di ragione a carico degli eredi del defunto, o del comune quando essi sieno poveri.

« Trattandosi di feti presuntivamente nati morti, la visita di verificazione dovrà essere fatta in concorso di un chirurgo approvato anche in ostetricia, o di una levatrice approvata.

« I commessi od agenti comunali in caso di omessa o ritardata verificazione, i medici, i chirurghi e le levatrici, che chiamati si rifiutassero, senza legittima causa, di prestarsi alla visita per verificazione di morte, *saranno per la prima volta puniti con una multa di austriache lire venti a sessanta, e del doppio in caso di recidiva.*

« Chi all' atto della visita di un cadavere indica falsamente l' epoca in cui l' individuo cessò di vivere, per cui questo venga ad essere sepolto o sottoposto a sezione anatomica prima del tempo che avrebbe dovuto regolarmente trascorrere, incorrerà nella pena dell' arresto rigoroso da uno sino a sei mesi a termini del § 129 della seconda parte del Codice penale. »

Art. 3. « Verificata nel modo prescritto dal precedente articolo la morte di un individuo, il commesso o cursore comunale ne stende il relativo atto che viene sottoscritto da lui, dal medico, chirurgo o levatrice che sarà intervenuto alla visita, e da qualsiasi altra delle persone che vi si saranno trovate presenti in prova dell' identità dell' individuo defunto.

« Tale atto deve contenere le seguenti indicazioni:

**a**) L' anno, mese, giorno ed ora in cui viene eseguita la visita;

**b**) Il nome e cognome del defunto;

**c**) Quello del padre e della madre di lui;

**d**) La sua condizione;

**e**) L' età;

**f**) La qualità e durata della malattia, per la quale ha cessato di vivere, o quella qualunque altra causa certa o presunta che ha prodotta la morte;

**g**) L' epoca precisa di questa;

**h**) In caso di morte per malattia contagiosa, che

vennero eseguite le prescrizioni vigenti, onde garantirne i congiunti e gli altri abitanti del paese;

i) Lo stato del cadavere e tutte le circostanze che possono servire di norma per determinare il tempo del seppellimento, il quale potrà anche essere proposto espressamente. In ogni caso ove si sospettasse una morte violenta, dovrà la visita del cadavere eseguirsi da un medico o chirurgo approvato. »

Art. 4. « L'atto di morte appena compiuto deve essere dal commesso o cursore comunale rassegnato alla Congregazione municipale o Deputazione all'amministrazione comunale, dalla quale viene rilasciata sia ai parenti od eredi del defunto, sia direttamente al parroco la licenza od ordine pel seppellimento del cadavere, prescrivendo precisamente il tempo pel quale il cadavere stesso dovrà essere lasciato sul letto, collocato e chiuso nella cassa, trasportato alla chiesa o luogo di deposito presso la medesima, e finalmente trasportato al cimitero e sotterrato.

« Nel sospetto di morte violenta, dovrà nell'atto di visita venire espressamente indicata la necessità della visita giudiziaria del cadavere ed il tempo in cui questa avrà luogo. »

Art. 5. « Il termine ordinario pel seppellimento di un cadavere è di quarantotto ore dopo la morte. In caso però di morte repentina o quando possa esservi dubbio di morte apparente, come nelle asfissie, nelle malattie convulsive, specialmente quando trattisi di donne gravide e puerpere, non sarà da farsi luogo al seppellimento, nè a chiudere la cassa se non dopo che con tutta sollecitudine e nel frattempo saranno fatte dal medico o chirurgo tutte le pratiche e tentativi suggeriti dall'arte per ricuperare se sia possibile

l'individuo, sotto pena in caso di mancanza o di colpevole ritardo della sospensione dall' esercizio, oltre la processura cui potesse farsi luogo contro di loro a termini degli articoli 111 e 114 del Codice delle gravi trasgressioni politiche.

« Nei casi in vece di morte per malattia contagiosa maligna di rapida putrefazione dei cadaveri, e quando per altre speciali circostanze il lasciare insepolto un cadavere per tutto il termine ordinario di quarantotto ore, potesse portare pregiudizio alla salute degli abitanti nella casa del defunto e vicini, l'Autorità comunale, sul giudizio del medico e chirurgo che avrà visitato il cadavere, potrà anche abbreviare un tal termine secondo che l' assoluta necessità sarà per esigere. »

Art. 6. « Nei casi di morte che dieno sospetto di morte violenta o di delitto, l'Autorità comunale dovrà informarne la competente Autorità giudiziaria per le ispezioni e pratiche di suo istituto.

« Il medico o chirurgo che sarà intervenuto alla visita del cadavere, è pure tenuto per sua parte di farne relazione all'Autorità giudiziaria immediatamente ed al più presto possibile coll' indicazione di tutte le circostanze che possono servire di lume ed appoggio alla medesima nella relativa sua processura, sotto pena in caso di mancanza, per *la prima volta, del pagamento di una multa dalle venticinque alle cento lire austriache, per la seconda volta, della sospensione dall' esercizio da uno a tre mesi, e per la terza, dell'interdizione assoluta e definitiva dell' esercizio stesso.*

Art. 7. « Non può essere eseguita la sezione anatomica di alcun cadavere prima del termine prescritto dagli articoli precedenti pel seppellimento e senza l' assenso

dei parenti prossimi del defunto, eccettuati i casi che la sezione si rendesse necessaria a salvare un feto, o convenisse anticiparla per gli effetti della giustizia punitiva, in quanto le discipline di quest' ultima il permettano. È pur fatta eccezione riguardo all' assenso dei congiunti pei cadaveri degl' individui morti negli spedali, ferma però anche in quanto a questi la massima che la sezione non debba farsi prima del termine stabilito pel seppellimento. La sezione dei cadaveri può aver luogo nelle case private, eccettuati i casi ove trattasi di cadaveri di persone morte di malattie contagiose maligne, in cui la sezione si farà o nella stanza a ciò espressamente destinata negli spedali, o nelle camere che ordinariamente si hanno all' uopo presso i cimiteri.

« Ove in tali casi non siavi ospitale e manchi pure luogo adattato presso i cimiteri, l'Autorità comunale stabilisce il sito ove deve farsi la sezione pei dovuti riguardi di sanità, di buon ordine e di decenza. Alle sezioni che non si fanno negli spedali deve sempre essere invitato il medico condotto, onde, volendo, possa assistervi.

« Pei cadaveri di persone morte di malattie contagiose maligne (cioè ove dopo la morte dei cadaveri stessi possa temersi l' infezione) le sezioni anatomiche non possono farsi in alcun caso senza speciale licenza dell' I. R. Delegazione provinciale, la quale non l' accorda se non per cause straordinarie ed importanti, sentito il proprio medico d' ufficio, e sotto l' osservanza di quelle cautele che possono esser necessarie per prevenire ogni sinistro accidente, per cui possa derivare comunicazione e diffusione del contagio. La sezione di cadaveri d' individui morti d' idrofobia non

è permessa che presso le cliniche delle Università od in altri stabilimenti di pubblica istruzione (1), e non può essere eseguita che da un professore o dottore impiegato nell' istruzione pubblica, semprechè esso spontaneamente voglia intraprendere tale sezione, e sotto la restrizione che all' atto dell' operazione stessa non venga ammessa veruna persona estranea, non eccettuati gli scolari di medicina e chirurgia.

« Intorno le sezioni che si eseguiscono per oggetti della punitiva giustizia serviranno di norma le istruzioni già emanate a stampa pei medici e chirurghi risguardanti le visite giudiziali dei cadaveri » (2).

Art. 8. « Il trasporto dei cadaveri si fa o in casse particolari che vengono provvedute dalle famiglie o dagli eredi dei defunti a loro spese, e che in tal caso sono da seppellirsi coi cadaveri, oppure colle bare, carrettoni od altri simili mezzi, sempre però coperti, che si provvedono e somministrano dai rispettivi comuni, dai quali devono altresì essere provveduti gli utensili e stromenti occorrenti pel seppellimento dei cadaveri. »

Art. 9. « I cadaveri di persone morte di malattie contagiose maligne devono trasportarsi direttamente dalla casa al cimitero senza eccezione e senza pompa od accompagnamento.

(1) L' I. R. Cancelleria aulica unita, con decreto 18 agosto 1832, comunicato colla ordinanza delegatizia 12 settembre detto anno, num. 29797-6858, accordò anche ai medici dello spedale maggiore di Milano la facoltà di sezionare i cadaveri degli idrofobi, quando vogliano farla spontaneamente, e purchè non vi siano ammesse che le persone assolutamente necessarie.

(2) Istruzioni per uso de' medici e chirurghi incaricati di pubblico servizio negli I. R. Stati austriaci risguardanti le visite giudiziali dei cadaveri. Milano, dall' I. R. stamperia, 1818.

« Negli altri casi essi vengono portati prima alla chiesa per le sacre funzioni funebri, coperti e chiusi sempre in modo però che non abbiano a tramandare fetide esalazioni. »

Art. 10. « Eccettuati i casi d'infezione contagiosa maligna o d'incominciata putrefazione, per cui importi di sollecitare il seppellimento a termini di quanto è stabilito all'articolo 5, il trasporto dei cadaveri, pei quali si fa uso del carrettone od altro simile mezzo comune, e specialmente di quelli d' individui morti negli spedali, deve essere eseguito dopo la mezzanotte, sotto pena ai contravventori *di una multa da lire dieci sino a cento per la prima* contravvenzione, e *del doppio in caso di recidiva, colla sospensione dall' impiego in ambo i casi.* »

Art. 11. « Presso ogni chiesa parrocchiale deve esservi una stanza, cella o cappella con accesso verso strada per deporvi, quando occorra, prima o dopo i funerali i cadaveri che vengono per tale oggetto portati alla chiesa stessa, non dovendo essi rimanere nelle chiese che pel tempo necessario alle sacre funzioni. In mancanza di una camera o cella mortuaria presso la chiesa parrocchiale, può destinarsi all'uso preaccennato un oratorio o stanza vicina adattata all'uopo. »

Art. 12. « Nelle stanze o cappelle sono pure da depositarsi i cadaveri di persone sconosciute, lasciando in tale caso aperta la porta verso strada col riparo però di una tenda e con un custode, perchè se ne possa in tale maniera ottenere il riconoscimento nel tempo che potrà passare sino al loro seppellimento. »

Art. 13. « Ciascun comune deve essere provveduto di cimitero pel seppellimento dei cadaveri de' suoi abitanti. »

Art. 14. « I cimiteri devono essere collocati in luogo aperto, ventilato, non soggetto ad innondazione o scoscendimenti, su fondo avente le qualità opportune per la regolare, cioè nè troppo lenta, nè troppo pronta decomposizione dei cadaveri, e la necessaria profondità di terreno mobile per la scavazione delle fosse senza incontrare sorgenti d'acqua, ed alla distanza di duecento metri almeno da ogni abitazione e dalla chiesa parrocchiale, salvo quelle eccezioni che le circostanze particolari rendessero necessarie.

« La scelta del luogo per tutte le premesse vedute deve essere approvata dall'I. R. Delegazione provinciale.

« L'ampiezza dei cimiteri è da regolarsi in ragione della popolazione cui devono servire, di maniera che bastino al seppellimento ordinato e progressivo dei cadaveri che possono aversi nel corso di dieci anni almeno.

« I cimiteri vogliono essere cinti di mura, l'altezza delle quali non sia minore di metri due e palmi quattro; devono essere chiusi con porte a cancello di ferro o di legno, e sono affidati alla custodia continua del seppellitore, o di uno dei seppellitori se questi sono più. »

Art. 15. « Il seppellimento dei cadaveri si fa ordinatamente in tante fosse scavate successivamente l' una presso dell' altra nella stessa direzione in fila continuata e paralella, lungo uno dei lati del cimitero, cominciando ad una estremità della linea (ove si metterà un segno stabile coll' indicazione dell' epoca del primo seppellimento) e procedendo regolarmente sino all'altra estremità della linea medesima. Compiuta ed occupata una fila, se ne incomincia e continua una seconda paralella e collo stesso ordine della prima, e così di mano in mano successivamente sino a che sia occupato tutto il cimitero.

« Le fosse devono essere profonde un metro e palmi otto, e gl'interstizj tra una fossa e l'altra non possono essere minori d' un palmo e mezzo, salve le variazioni in più che la qualità e le circostanze del terreno rendessero necessarie.

« Pei bambini si destina una fila particolare di fosse, le quali devono avere la profondità di un metro. La loro larghezza e lunghezza viene regolata a norma dei casi.

« Non può essere sepolto più d'un cadavere in una stessa fossa. Appena deposto il cadavere nella fossa, questa viene otturata colla terra comprimendola ed appianandola con esattezza ed in modo che la superficie del terreno non presenti prominenza o cavità che impediscano lo scolo delle acque. »

Art. 16. « Occupata che sia col seppellimento dei cadaveri tutta l' area del cimitero, deve esserne informata l'I. R. Delegazione provinciale, la quale quando sieno trascorsi dieci anni dall' epoca in cui si diede principio al seppellimento dei cadaveri nel cimitero, fa praticare col mezzo del medico della Delegazione provinciale, a spese del comune, una visita e gli scandagli necessarj per conoscere se le parti molli dei cadaveri sepolti nella prima fila sieno intieramente consunte, ed in tal caso permette che sia ricominciato il seppellimento nel cimitero stesso con quelle cautele e prescrizioni che trova necessarie ed opportune a norma delle circostanze. »

Art. 17. « Venendo accordata dalla Delegazione una tale licenza; la rinnovazione delle fosse si fa coll' ordine stesso nel quale fu eseguita da prima. Le casse che di mano in mano si trovano vengono abbruciate, e le ossa si seppelliscono in profonda e separata fossa in un angolo del cimitero. »

Art. 18. « Se la Delegazione non accorda la licenza per la rinnovazione delle fosse, il comune deve far dilatare il cimitero già esistente, o costruirne un altro di nuovo.

Art. 19. « È vietato ai seppellitori ed a chiunque altro di levare i cadaveri dal cimitero o dalle casse e lo spogliarli, o l' appropriarsi altrimenti gli abiti o robe esistenti presso i cadaveri stessi, *sotto pena dell' arresto di tre giorni da estendersi sino ad un mese,* e qualora da un tale fatto sia derivato o potesse derivare pregiudizio alla pubblica salute, *la pena* sarà inasprita a termini del § 210 del Codice delle gravi trasgressioni di polizia. »

Art. 20. « È vietato il collocare monumenti sepolcrali sulla superficie del terreno nel cimitero, essendo solamente permesso di mettere delle croci di legno o di ferro piantate verticalmente nel terreno, dell'altezza non maggiore di un metro, e della larghezza di due terzi di metro al più, o delle lapidi nei muri che cingono il cimitero di dimensione non maggiore di quella determinata per le croci. Con particolare licenza dell'Autorità comunale possono poi erigersi lungo e sulla linea del muro di cinta monumenti ed anche celle con tombe e sepolcri particolari di famiglia, in modo però che non venga ristretta l'area del cimitero e le celle non abbiano comunicazione che coll' interno del cimitero medesimo. »

Art. 21. « La piantagione di alberi nell'area dei cimiteri è permessa soltanto coll' autorizzazione dell' Autorità comunale, ed in tal caso nei soli cimiteri da essa prefissi.

« È vietata qualunque coltivazione di terreno, come pure di lasciar entrare animali a pascolare le erbe

che crescono nei cimiteri. In caso di contravvenzione, il seppellitore che ha la custodia del cimitero, viene punito per la *prima volta* con una *multa di lire venti alle quaranta*, ed in caso *di recidiva con multa doppia e colla destituzione dall'impiego.* »

Art. 22. « I cimiteri che venissero abbandonati non possono affittarsi od alienarsi, e devono tenersi chiusi in modo che non possa entrarvi persona od animale alcuno sino a che sieno passati dieci anni dall' epoca nella quale sarà stato sepolto l' ultimo cadavere.

« Anche trascorso questo periodo di tempo non si potrà smuovere la terra senza speciale licenza dell' I. R. Delegazione, la quale non la accorda se non dopo d'essersi assicurata nel modo stabilito all' articolo 18 che i cadaveri ivi sepolti sieno intieramente consunti, e coll'obbligo di far abbruciare le casse, come all' articolo 19, e di collocare le ossa in quel luogo che a norma delle circostanze troverà più opportuno, e che verrà dalla medesima determinato. »

Art. 23. « I sepolcri privati fuori del cimitero non sono permessi che ai soli vescovi, come all'articolo 25. Occorrendo però di por mano a sepolcri già esistenti in chiese, oratorj ed altri simili edificj tanto pubblici che privati, o di farne uso in modo qualunque, deve essere chiesta licenza al Governo, dirigendo le relative istanze alla rispettiva I. R. Delegazione provinciale, la quale, previe le pratiche e verificazioni prescritte all'articolo 18, ne fa rapporto al Governo medesimo per le sue determinazioni.

« Coloro che senza la permissione del Governo aprissero i suaccennati sepolcri, o disperdessero le ossa in essi esistenti, saranno puniti con arresto da tre giorni ad un mese. »

Art. 24. « Per massima generale ciascuno deve essere sepolto nel cimitero del comune al quale appartiene.

« Colla licenza però della Delegazione può essere permesso il trasporto e seppellimento de' cadaveri in altro cimitero sia della stessa provincia, sia anche di altre provincie dipendenti dallo stesso Governo. In questo secondo caso, la Delegazione che accorda il permesso deve mettersi in corrispondenza e procedere di concerto colla Delegazione della provincia in cui viene trasportato il cadavere, non meno che con quelle sulla giurisdizione delle quali esso dovesse passare.

« Trattandosi del trasporto di un cadavere fuori del territorio dipendente dal Governo, la concessione della licenza è riservata al Governo medesimo. Tanto nell'uno, quanto nell' altro caso, si prescriveranno dalla Delegazione o dal Governo le discipline e cautele che saranno da usarsi nel trasporto a norma delle distanze e delle circostanze, tra le quali cautele imprescindibile è quella che il cadavere sia collocato in cassa foderata di piombo ermeticamente chiusa.

« In nessun caso e modo può essere permesso il trasporto di un cadavere quando consti o siavi anche semplicemente dubbio d'infezione contagiosa. »

Art. 25. « Ai vescovi soli è conceduta la sepoltura nei sepolcri loro assegnati per antico costume, sia nelle cattedrali, sia in altri luoghi sacri, colle opportune cautele per impedire qualunque nociva esalazione, e specialmente coll'avvertenza che i cadaveri sieno posti in cassa foderata di piombo ed ermeticamente chiusa«.

Art. 26. « Pel seppellimento dei cadaveri di accattolici o di quelli appartenenti ad altre religioni saranno osservate le vigenti costumanze e discipline tanto in linea di sanità e di polizia, quanto in linea di spese».

Art. 27. « Le spese da pagarsi dagli eredi dei defunti pel trasporto e seppellimento dei cadaveri nella via ordinaria si limitano a quelle che risguardano l' uso della bara o del carrettone pubblico nella misura che viene determinata dalle II. RR. Delegazioni provinciali sulla proposizione delle rispettive Congregazioni municipali o Deputazioni all' amministrazione comunale. »

Art. 28. « Chiunque seppellisse o facesse seppellire, trasportasse o facesse trasportare altrove cadaveri senza la licenza della competente autorità, o senza l'adempimento delle pratiche prescritte secondo i casi dal presente regolamento, *è punito coll'arresto di tre giorni ad un mese, salve quelle altre pene più gravi alle quali potesse farsi luogo a termini del cap. XXVII del Codice dei delitti quando si trattasse di persona uccisa o morta per ferite, percosse od altra causa che costituisse un delitto o ne desse sospetto.*»

Art. 29. « Qualunque contravvenzione al presente regolamento, per la quale non sia stabilita una pena particolare, è punita *con multa* da due a cinquanta lire e con arresto da uno a otto giorni. »

Art. 30. « Le contravvenzioni al presente regolamento saranno conosciute e giudicate dalle *Preture urbane* e dalle *Preture foresi* nel rispettivo circondario. Coloro che non fossero in grado di pagare le multe incorse a termini del presente regolamento, le scontano con un giorno di carcere per ogni cinque lire. »

Art. 31. « Le II. RR. Delegazioni provinciali, i Commissariati distrettuali, le Congregazioni municipali, le Deputazioni comunali, le Preture urbane e le Preture foresi, i parrochi, i medici ed i chirurghi sono incaricati, per ciò che rispettivamente li risguarda, dell'esecuzione della presente Notificazione. »

## § V.

*Legislazione di Napoli sul medesimo argomento.*

Le stesse misure civili e penali, che sono in Francia relativamente alle dichiarazioni di morte, e alle inumazioni dei cadaveri, e contro la violazione delle sepolture, sono state adottate a un dipresso anche nel regno delle Due Sicilie. In quanto alle penali disposizioni, gli articoli 358 e 359 del Codice francese sopra riferiti vennero, si può dire, trascritti negli articoli 393 e 394 del Codice napoletano, il quale punisce simili reati colla pena del primo grado di prigionia, col confino e con una multa non maggiore di dieci ducati (articolo 393), e colla pena del primo al secondo grado di prigionia (articolo 394) lo stesso delitto, giusta lo spirito espresso dall' articolo 359 del Codice penale francese.

## § VI.

*Legislazione sarda sullo stesso argomento.*

Anche S. M. il re di Sardegna provvide saviamente con leggi opportune, acciò le dichiarazioni di morte, e la inumazione de' cadaveri vengano fatte legalmente. In questo proposito nel « *Regolamento per la tenuta dei registri dello stato civile*, » Capo primo, stanno le seguenti disposizioni:

Art. 21. « Non si darà sepoltura, che dopo scorse almeno ventiquattr'ore dalla morte; e dopo quarant'otto ore se la medesima sia accaduta improvvisamente per causa interna; avuto riguardo in ogni caso ai regola-

menti di Polizia, e specialmente a quelli che vietano di seppellire coloro, i quali si sospetta essere periti di morte violenta, se non dopo che il giudice avrà eseguiti gli atti che gl'incombono. »

Art. 24. « I decessi che seguiranno negli ospedali, carceri, ed altri luoghi di ricovero o detenzione, saranno notati nei registri dal parroco, nella cui parrocchia trovinsi tali stabilimenti, sulla dichiarazione che gli verrà fatta a diligenza dei rettori o preposti dei medesimi. Nel caso di morte violenta, o di morte occorsa nelle prigioni, o case di arresto, o di esecuzione della sentenza di morte, non si farà nei registri menzione alcuna di tali circostanze. »

Art. 26. « Nel caso in cui un neonato per difetto di battesimo, od un adulto cattolico non potesse godere della sepoltura ecclesiastica, il parroco del luogo ne stenderà l'atto con tutte le indicazioni prescritte negli articoli 22 e 23 in un registro distinto dagli altri, e non stampato, sulla dichiarazione che gli verrà fatta dal capo di casa, ed in mancanza di lui, da uno della famiglia, ed in difetto di questo, dai vicini di abitazione. Lo stesso si osserverà nella morte di una persona non cattolica in una città o comunità, in cui l'esercizio della sua religione non fosse tollerato. »

Art. 45. « Nelle ventiquattro ore dalla morte di un'individuo, il capo di casa, o il direttore dello spedale, del carcere, o di quell'altro stabilimento pubblico, o di casa religiosa di donne in cui è occorsa la morte, dovrà farne seguire la opportuna dichiarazione. »

Art. 46. « In caso di morte violenta di un individuo, il segretario del giudice che avrà proceduto alla ricognizione del cadavere, ed in caso di esecuzione a morte, il segretario che avrà steso il verbale di

esecuzione, dovrà trasmettere le indicazioni opportune per la redazione dell'atto di morte. »

La trasgressione poi di queste misure, ossia la colpevole negligenza, o mancanza nel fare le prescritte dichiarazioni di morte, viene punita giusta l'articolo 565 del Codice penale con multa estensibile fino a duecento lire. E intorno alle « *violazioni delle leggi sulle inumazioni* » stanno registrate nel Codice stesso le seguenti disposizioni:

Art. 563. « Coloro che senza precedente autorizzazione dell'ufficiale a ciò destinato, nei casi in cui essa è prescritta, avranno fatto seppellire il cadavere di una persona, saranno puniti col carcere estensibile a due mesi, o con multa fino alle lire duecento, salve le pene maggiori per gli altri reati dei quali si fossero resi colpevoli. »

Art. 564. « Colla stessa pena saranno puniti coloro che avranno contravvenuto in qualunque siasi modo alle leggi ed ai regolamenti relativi alle inumazioni. »

Art. 566. « Chiunque avrà nascosto il cadavere di una persona morta in conseguenza di un reato sarà punito col carcere da sei mesi a due anni, salve le pene più gravi in caso di complicità nel reato. »

Art. 567. « Sarà punito colla reclusione, o col carcere, o con multa estensibile fino a lire trecento, secondo la maggiore o minore gravezza dei casi, chiunque si sarà reso colpevole d'insulti ai cadaveri, o di violazione di tombe o di sepolcri. »

## § VII.

*Legislazione toscana sul medesimo argomento.*

Nella Toscana pure vi hanno speciali disposizioni e regolamenti intorno alla tumulazione dei cadaveri. Già fino dal secolo scorso, cioè nel gennajo del 1777, un *motuproprio* sovrano prescriveva che non si dovessero seppellire i cadaveri prima di ventiquattro ore dal decesso; e che quando si fosse trattato di morti subitanee, prodotte cioè o da apoplessia, paralisi, epilessia, catalessi, sincope, convulsioni, inalazioni di vapori malefici, o arie non respirabili, emorragie, o da tutt' altre cause capaci di produrre le apparenze di morte, si dovesse lasciar correre ancora maggior tempo a discrezione degli intendenti, o di quelli alla custodia dei quali veniva commesso il cadavere.

Ma altre lodevoli misure recava ancora quella legge stessa; ed altre vennero poscia dai governi successivi emanate con molta saviezza su questo particolare che sarebbe bene di vedere imitate anche in que'paesi, nei quali ancorchè v'abbiano leggi relative alla inumazione de' cadaveri, pure non se ne può raggiungere il giusto scopo, o per insufficienza o per nullità de' mezzi proposti dalle medesime a raggiungerlo.

La citata legge toscana adunque del 2 gennajo 1777, pur tuttavia in vigore, prescrive:

Art. 2. « Nello spazio delle ventiquattro ore, o in quel maggior tempo in cui dovrà essere differita la inumazione, non sarà regolarmente permessa la sezione del cadavere; ma ad essa sola si potrà devenire senza la detta limitazione di tempo nei casi straordinarj,

come di epidemie incipienti, e malattie d' incognita cagione, purchè per giudizio di idonei professori sieno senza contraddizione manifesti i segni della morte seguita; e ciò per non defraudare il pubblico di quei vantaggi che derivano alle arti salutari dalle ricerche di tale natura.

« Sarà in facoltà delle rispettive famiglie dei defunti il ritenere il cadavere nella propria casa per tutto quel tempo che a forma della presente legge deve restare sopra terra. »

Art. 13. « I trasgressori, di qualunque condizione sieno, tanto secolari che ecclesiastici, saranno sottoposti alla pena di scudi venticinque per ciascuna trasgressione a qualunque degli articoli contenuti nella presente legge, ed all' arbitrio secondo le circostanze.

« I cadaveri umani non dovranno essere coperti se non che quanto richiede la onestà e la decenza, con cioè solamente una camicia e calze o veste lunga a piacimento, purchè non sia fermata troppo stretta al collo in modo da serrare le vene giugulari e le arterie carotidi esterne.

« Non dovranno situarsi colle braccia e mani strette gravitanti sul torace, o sul ventricolo, ma bensì affatto distese; e nei casi ove si possa dubitare di morte apparente, non dovrà tenersi il cadavere supino, ma inclinato sopra una parte.

« Non si ricoprirà col solito cappuccio, od altro pezzo di tela, la faccia del cadavere, se non che all' atto di tumularlo.

« Sarà cura dei cancellieri di invigilare che le stanze od oratorj da scegliersi per la esposizione dei cadaveri sieno esenti da umidità, suscettibili di ventilazione, luminose e non fredde, e la loro capacità

sia proporzionata al bisogno delle rispettive parrocchie.

« Occorrendo per qualche urgente motivo di levare i cadaveri dalle casse, cataletti o bare, si avrà cura di situarli sopra tavole o assi, e non mai sopra il nudo suolo.

« Nei casi di morti repentine o violente, mentre il cadavere viene tenuto esposto in una qualche stanza od oratorio, converrà che sia di tempo in tempo osservato, ad oggetto di rilevare se comparisca qualche segno di vita, come di pulsazione al cuore, di respirazione, ecc., e ciò accadendo, passare agli opportuni soccorsi, a forma delle istruzioni pubblicate dal collegio medico nel 1782, per ravvivare gli annegati ed altri morti apparentemente. » (Vedi Legge citata del 2 gennajo 1777.)

Quelle savie istruzioni poi, alle quali si riporta in quest'ultimo articolo la legge or sopra espressa, vennero richiamate in vigore con atto sovrano del 20 febbrajo 1822. Se non che, acciò lo scopo che le medesime si propongono, venga il più possibilmente raggiunto, le leggi toscane prescrivono la rigorosa osservanza pur oggi di tutte le qui sopra riferite disposizioni della legge 2 gennajo 1777, intorno alle inumazioni. Anzi la circolare del 20 febbrajo 1822, nel richiamare in vigore, come or dicevamo, le istruzioni sanitarie pubblicate dal collegio medico nel 1782, imponeva ai giusdicenti provinciali di informarsi con precisione se nella loro giurisdizione venivano quelle misure rigorosamente osservate, obbligandoli nel tempo stesso a denunziare i trasgressori di quegli ordini al dipartimento della Presidenza di buon governo per l'uso corrente, e ingiugnendo loro altresì di vegliare per la esattezza nell'avvenire.

## ARTICOLO IV.

*Di alcune prove sperimentali istituite allo scopo di conoscere se uno sia, o non sia morto.*

Molti autori consigliano alcune prove o sperimenti da farsi sui cadaveri per distinguere se apparente o reale sia la loro morte. Ma siffatte prove, a ben considerarle, riescono o insufficienti, o erronee, o frustranee. Nulladimeno noi qui le indicheremo in brevi parole, lasciando poi che ognuno le apprezzi come meglio gli tornerà di fare ne' casi speciali. Insegnano adunque:

1.° Di accostare alla bocca e alle narici del defunto un filo di paglia, di cotone, uno specchio, la fiamma della candela per vedere, se movendosi quegli oggetti od appannandosi lo specchio, possa aversi segno di non ispenta respirazione.

2.° Di mettere un bicchier d' acqua sulla cartilagine della penultima costa, ovvero all' appendice ensiforme dello sterno, giusta il consiglio di *Winslow*, per vedere se dal moto dell' acqua si abbia indizio di non cessato respiro (1).

3.° Di esplorare i battiti del cuore e delle arterie, sia col tastare il polso in varj punti del corpo, dove le arterie corrono superficiali, sia coll' applicare anche lo stetoscopio alla regione cardiaca. Ma siccome può la circolazione continuare, benchè de-

(1) Tutti e due questi sperimenti sono inconcludenti; giacchè tutti sanno che nell' asfissia cessa ogni movimento del respiro, senza che perciò quell' individuo che è asfissiato possa dirsi realmente morto.

bolissima, in alcuni visceri interni, e cessare nel cuore e nelle grosse arterie, così si vede quanto incerto, insufficiente, fallace riescir debba anche questo criterio (1).

4.° Di applicare alle narici delle sostanze volatili e penetranti, *ammoniaca*, *etere*, *aceto radicale*, ecc., non che di titillare le fauci, l' ugola, di cauterizzare la cute per risvegliare la sopita sensibilità (2).

5.° Di sottoporre all' azione della pila i muscoli dell' individuo morto, essendo questo, al dire di *Marc*, l' unico e non fallace mezzo, onde assicurarsi a questo modo della morte reale, o solo apparente di un individuo (3).

(1) *Foubert* consigliava di incidere il torace tra la quinta e la sesta costa per assicurarsi col dito della immobilità del cuore. Ma chi mai nel dubbio vorrebbe azzardare questa tremenda prova?

(2) Questi mezzi, che riescono più o meno efficaci in casi di deliquio, giovano a nulla in casi di morte o apparente o reale, dove le più profonde punture, e le lacerazioni non furono talvolta avvertite, nè manco allora che si trattava di sola asfissia o morte apparente.

(3) Noi sappiamo da sperimenti tentati, che se si apre un animale vivo, cui sia stato tagliato il capo, veggonsi tuttavia il cuore e gl'intestini in istato di contrazione. Cessati questi movimenti, si possono rianimare ancora col galvanismo. Per mezzo di forti pile voltaiche si fecero fare diversi movimenti muscolari a dei morti giustiziati. Se dobbiamo anzi credere a *Veinhold*, basterebbe colare una miscela di mercurio di argento, e di zinco nel canal vertebrale, o nel cranio di un animale privato dal cervello, per vedere ricomparire la circolazione e la respirazione e varj movimenti non distinguibili facilmente dai volontarj; fenomeni duraturi a quindici o venti minuti, che poi cessano affatto.

Se non che a ben considerare la cosa, ci sembra di poter affermare su questo proposito: 1.° che di tutti gli sperimenti fin qui proposti per assicurarsi se uno sia, o no, morto realmente, quello della pila voltiana vuolsi ritenere per il meno fallace: 2.° che alcuni dei qui ricordati non vogliono essere messi in pratica mai: 3.° che altri si possono usare in vista del niun danno o pericolo che portano seco: 4.° che quando pure, in onta a tutti questi tentativi, rimanga dubbio ancora se reale o apparente sia la morte di un tale individuo, il migliore spediente sia quello di differirne il seppellimento.

## CAPO II.

*Degli omicidj volontarj e involontarj considerati rispettivamente alle disposizioni penali.*

### ARTICOLO I.

*Legislazione penale di Parma intorno agli omicidj.*

Art. 305. « Il togliere volontariamente ad altrui la vita è omicidio. »

Art. 306. « L'omicidio commesso con premeditazione è *assassinio*, ed è punito colla morte (1). »

Art. 307. « L'omicidio commesso nella persona dei genitori, od altri ascendenti legittimi, o in quella di ge-

(1) La parola *assassinio* deriva dagli *Assassini*, i quali erano fanatici Musulmani, che imbevuti ciecamente delle massime dell'Alcorano, ed entusiasti eccessivamente per propagarle, scorrevano le provincie dell' Impero Ottomano onde uccidere proditoriamente i Cristiani; di qui il nome di *assassinio* dato all'omicidio commesso a tradimento. (V. Mattei, *De Crimin.* lib. 48.) — Vedi però anche il Manno, nella sua opera: *Della fortuna delle parole.* Torino, 1834 pag. 203.

nitori naturali soltanto, che abbiano già legalmente riconosciuto il figlio uccisore, è *parricidio*, ed è punito di morte specialmente esemplare, in conformità dell' articolo 12 (1). »

Art. 307. « Il parricidio tentato soggiace alla stessa pena. »

Art. 311. « Saranno riputati colpevoli di assassinio, e puniti colla morte i malfattori, i quali per la esecuzione di qualsiasi crimine commettono atti di barbarie. »

Art. 312. « L' omicidio volontario sarà punito colla morte, quando sarà stato mezzo o conseguenza immediata di un altro qualunque crimine, o il delitto non sia che tentato. »

Art. 313. « L' omicidio meramente volontario non accompagnato da alcuna delle circostanze o qualità annoverate negli articoli precedenti è punito coi lavori forzati a vita. »

(1) L'articolo 12 del Codice penale parmense è così espresso : « In alcuni casi espressamente indicati dalla legge, l'esecuzione della pena di morte si fa in un modo specialmente esemplare : « Il condannato è tradotto al patibolo a piedi nudi, e col capo coperto da un velo nero. E' viene esposto alla pubblica vista sovra di un palco, e vi rimane fino a tanto che un usciere abbia letto ad alta voce la sentenza di condanna. »

Anticamente col nome di *parricida* veniva indicato chiunque avesse commessa una strage atroce, e più particolarmente quegli che uccideva il capo del governo. Ma la Giureprudenza romana, acciò non si equivocasse con quella espressione, definì colla Legge Pompeja il parricidio per la uccisione che si commette nella persona dei genitori, dei figli, dei fratelli, sorelle, zii paterni e materni, avunculo, zia, consobrino, o di grado prossimo, marito, moglie, suocero, genero, patrigno, figliastro, patrono, sposo, sposa, e rispettivi parenti. — (V. *Leg. Pomp.* De Parricid.).

Art. 314. « Chi avendo il proposito di commettere un omicidio si procura i mezzi necessarj e adatti per consumarlo, ma o per errore, o per non previsto accidente, o per opera altrui, usa poi di mezzi non idonei alla consumazione del medesimo, sarà punito colla reclusione. »

Art. 349. « Chiunque per inavvedutezza, per imperizia dell'arte o professione che esercita, per imprudenza, disattenzione, negligenza o inosservanza dei regolamenti, abbia involontariamente commesso un omicidio, o ne sia stato cagione, sarà punito con prigionia da tre mesi a due anni. »

Art. 350. « Se per le cause, di cui nel precedente articolo, saranno derivate soltanto ferite, contusioni, rotture d'osso o simili offese, sarà punito il colpevole con prigionia non maggiore di sei mesi, e colla multa da trenta a seicento lire, le quali pene potranno eziandio essere imposte separatamente. »

Art. 351. « Per qualunque omicidio volontario, e non premeditato, sarà minorata la pena ordinaria quando in esso si verifichi alcuna delle circostanze seguenti:

1.° Se è stato commesso nell'impeto dell'ira dietro grave provocazione, per violenze personali o percosse, o per minaccie a mano armata, o per qualunque attentato violento al pudore.

2.° Se è stato commesso per impeto istantaneo di un giusto, intenso dolore.

3.° Se è stato commesso di giorno, nell'atto di respingere lo scalamento, o la rottura di recinti, muri, porte, finestre di una casa, o di un appartamento abitato, o di luoghi dipendenti da abitazione.

4.° Se è stato commesso dal conjuge sulla persona

dell'altro, e del complice nell'atto chè li coglie entrambi sul fatto di adulterio (1).

« In tutte queste circostanze l'omicidio, di cui sopra, sarà punito colla reclusione, non essendo tolto ai Tribunali o di ridurre la pena ad un solo anno di reclusione, od a commutare eziandio la reclusione in prigionia non mai minore di sei mesi, quando la situazione del colpevole all' atto dell' omicidio meritar potesse un giusto particolare riguardo, il che verrà motivato nella sentenza di condanna. »

Art. 353. « La pena del parricidio, e delle percosse, e dei ferimenti, od altre personali violenze considerate nell' articolo 324, non sarà in qualsiasi caso minorata (2). »

Art. 355. « Non vi ha nè crimine, nè delitto, allorquando l'omicidio, le ferite e le percosse sono ordinate dalla legge, o comandate da legittima autorità. »

Art. 356. « Non vi ha parimenti nè crimine, nè delitto, allorquando l'omicidio, o ferite o percosse avvengano durante la necessità attuale di legittima difesa, sia di sè stesso, sia d' altrui.

(1) Questa *quarta* circostanza dell'articolo 351 del Codice parmense corrisponde all' articolo 324 del Codice penale francese. Però anche l'antica Giureprudenza scusava in tali casi l'omicidio volontario. Se non che la legge Giulia permetteva al solo padre, ed al solo marito di uccidere l'adultero, quando il primo lo avesse sorpreso o nella propria casa, o in quella del genero, di qualunque condizione fosse poi l' adultero stesso; ma dovea insieme a questi uccidere anche la figlia; al secondo poi cioè al marito, tutte volte che avesse sorpreso il seduttore nella propria abitazione, e fosse stato di condizione abbietta; non gli era però permesso di uccidere la moglie.

(2) Anche l'articolo 325 del Codice francese dichiara il *parricidio* non mai scusabile.

Art. 357. « Al caso di necessità attuale di legittima difesa sono pareggiati i due seguenti:

1.° Se l'omicidio, le ferite, o percosse abbiano avuto luogo in tempo di notte, nell'atto di respingere lo scalamento, o di impedire la rottura di recinti, muri, porte, finestre di una casa, o di un appartamento abitato, o di loro dipendenze.

2.° Se il fatto ha avuto luogo per difesa contro gli autori di furti, o spogli eseguiti con violenza. »

## ARTICOLO II.

*Legislazione penale francese sul medesimo argomento.*

Art. 295. « L'uccisione volontaria di una persona è qualificata *omicidio*. »

Art. 296. « Ogni omicidio commesso con premeditazione, o con agguato è qualificato per *assassinio*. »

Art. 302. « Il colpevole di assassinio, di parricidio.... sarà punito colla morte (1). »

(1) L'articolo 299 del Codice penale francese qualifica *parricidio* la uccisione volontaria de'padri e madri legittimi, naturali, o adottivi, o di qualsivoglia altro ascendente legittimo. La Cassazione di Francia, con sua sentenza del 15 dicembre 1814, stabilì che l'omicidio in persona del suocero non è parricidio, come lo è in persona del padre. (V. *Sirey* tom. 15 part. I, pag. 87.)

Anche in Francia il parricidio è punito con pena esemplare, com'è stabilito dall'articolo 13 di quel Codice penale. Il parmense lo adottò, come abbiamo veduto, intieramente, ad eccezione del taglio della mano diritta, esasperazione di pena, che per massima il Codice nostro non vuole. La Cassazione di Francia poi, con sua sentenza del 3 dicembre 1812, decise che questa aggravazione di pena debba essere pure inflitta al complice del

Art. 303. « Saranno puniti come colpevoli di assassinio tutti que' malfattori, qualunque sia la loro denominazione, i quali per compiere i loro misfatti impieghino tormenti, o commettano atti di barbarie. »

Art. 304. « L'omicidio volontario sarà punito colla morte quando avrà preceduto, accompagnato, o susseguito un altro *crimine*. E sarà punito egualmente colla morte, se avrà avuto per oggetto sia di preparare, facilitare, od eseguire un *delitto*, sia di favorire la fuga, o di assicurare l' impunità degli autori, o complici di questo delitto. In ogni altro caso, l'omicidio volontario sarà punito colla pena dei lavori forzati a vita (1). »

parricida. A Napoli, il taglio della mano destra non fu ammesso nè manco allora che vigeva il Codice francese. Il Codice di S. M. il re di Sardegna, coll'articolo 577, stabilisce pel parricidio l' egual pena che viene portata dal Codice parmense. Giova notare però che questa pena esemplare pei parricidi era ammessa pure dalle leggi romane. Le quali, e nei primi tempi, e quando poi vennero rinnovate da Pompeo e da Costantino I (V. *unica Cod. de his, qui parent. et lib. occid.*), e da Giustiniano (§ 6 *Just. de publ. judic.*) imponevano la pena capitale, che esacerbavasi col *culleo*. Questa esacerbazione venne dopo « *tacitis moribus abrogata* », e limitato il castigo alla sola pena capitale. Però in Ispagna venne conservato l'uso di gittare il parricida nel *culleo*, quando però già fosse giustiziato.

(1) La Cassazione di Francia, con sua sentenza del 21 settembre 1815, stabilì non essere questo articolo applicabile al caso in cui l'uccisore nascondesse il cadavere dell'ucciso, quantunque il fatto materiale sia un delitto correzionale previsto dall'articolo 359. Questo fatto però non può caratterizzarsi delitto, o delitto separato quando venga commesso dall'autore dell' omicidio. (V. *Sirey* tom. 16, part. I.) Con altra poi del 18 aprile 1816, decise che acciò si possa applicare al colpevole la

Art. 319. « Chiunque per inavvedutezza, imprudenza, disattenzione, negligenza, o inosservanza de' regolamenti, avrà commesso involontariamente un omicidio, o ne sarà stato la cagione involontaria, sarà punito colla prigionia da tre mesi a due anni, e colla multa di cinquanta a seicento franchi (1). »

Art. 320. « Se per mancanza di accortezza, o di precauzione non ne derivino che ferite o percosse, la prigionia sarà dai sei giorni a due mesi, e la multa da sedici a cento franchi. »

Art. 321. « L'omicidio, volontario del pari che le ferite, e le percosse sono scusabili se sono stati provocati

pena di morte, bisogna che, dietro dichiarazione del *Giurì*, consti che sia stato un tal crimine preceduto, accompagnato, o susseguito da altro delitto.

(1) Anche la romana legislazione puniva diversamente dalle altre questa specie di omicidj. Chè, giusta quanto dice il Giureconsulto *Paolo* nella legge Cornelia, *culpa pro dolo non accipitur*. Però l'autore di un omicidio volontario era obbligato, secondo la legge Aquilia, ad una indennizzazione penale, che era regolata da altre leggi; non che qualche volta ad una correzionale animadversione, e temporaria relegazione, come si raccoglie dalle leggi che vennero dopo quella famosa legge Cornelia *De sicariis*.

La Cassazione di Francia, con sua sentenza del 18 settembre 1817, rigettò una decisione della corte di Lons-le-Saulnier, che avea voluto fare applicazione dell'articolo 319 ai medici e mammane che per loro imprudenza cagionassero la morte dell' infermo; più particolarmente poi alle mammane, che in un parto difficile non chiamassero un medico, come quelle che così adoperando, commetterebbero una imprudenza; e dove poi ne venisse la morte della madre o del neonato, fossero punite come colpevoli di omicidio involontario commesso per imprudenza. (V. *Sirey*, tom. XVIII, part. I.)

da percosse, o da violenze gravi contro le persone (1). »

Art. 322. « I crimini e delitti mentovati nell'articolo precedente sono pure scusabili, se sono stati commessi nel respingere di giorno la scalata, o la rottura di luoghi chiusi, muri o ingresso di una casa, o di un appartamento abitato, o sue dipendenze. — Se il fatto

(1) Prima del Digesto, e prima del Codice, le antiche leggi romane autorizzavano una diminuzione di pena per gli omicidj commessi in rissa. Ciò si raccoglie non solo dalla citata legge Cornelia, *De sicar. et venef.* — ma ben anche dall' altre, — *De justitia et jure* — *De vi et vi armata,* ec., e da parecchie altre.

La Cassazione di Francia, con sentenza dal 27 febbrajo 1813, stabilì non essere scusabile l' omicidio quando non fu provocato che da semplici ingiurie, e specialmente se queste ingiurie non presentino il carattere di calunnia. (V. *Sirey* tom. XIII, part. I.)

Con altra poi del 13 marzo 1817, pronunciò che l' articolo 321 si applica ai soli omicidj, ed atti di violenza commessi sovra individui non aventi qualità pubblica, o agenti fuori dell'esercizio di siffatta qualità, esclusa quindi la applicazione del medesimo agli omicidj ed atti di violenza commessi contro gli agenti dell' autorità e della forza pubblica nell' esercizio delle loro funzioni. Conciossiachè « in tali casi non sarebbe ammis-« sibile alcuna scusa per la provocazione con violenza e per-« cosse, e l' adottare altri principj sarebbe una manifesta « contravvenzione al Codice penale, non che un affievolire « l'azione della forza pubblica, un incoraggiare lo spirito di « ribellione, e un sovvertire l' ordine sociale. » (V. *Sirey,* tom. XVII, part. I.) E fu in forza appunto di questa massima, che più tardi, con altra decisione del gennajo 1825, stabilì che l' omicidio commesso dal gendarme nell'esercizio delle sue funzioni, quando fu provocato, o percosso, non solo è scusabile a termini dell' articolo 321 surriferito, ma che è un omicidio mancante del carattere di qualunque crimine, o delitto.

è avvenuto in tempo di notte, questo caso allora cade sotto il disposto dell'articolo 329, — l'omicidio e le ferite non costituendo in simile circostanza nè crimine, nè delitto (1).

Art. 327. « Non vi ha nè crimine nè delitto, quando l' omicidio, le ferite, e le percosse sono comandate dalla legge, e ordinate da legittima autorità (2). »

Art. 328. « Non vi ha nè crimine, nè delitto, quando l' omicidio, le ferite, e le percosse erano comandate dalla necessità attuale d' una legittima difesa o di sè stesso o di altri (3). »

Art. 329. « Sono compresi fra i casi di necessità attuale di difesa i due seguenti:

(1) Questa disposizione ripetuta a un dipresso egualmente da tutti gli altri Codici basati sul diritto romano, è tolta da quelle parole: « *Si metu quis mortis furem occiderit, non dubitabi-* « *tur, quin Lege Aquilia non teneatur. Si autem cum posset* « *apprehendere, maluit occidere, magis est ut injuria fecisse* « *videatur; ergo et Cornelia tenebitur.* » Ma era lecito di ucciderlo, se il ladro preso si difendesse col ferro, purchè si fosse conclamato.

(2) Vi hanno esempi di omicidj permessi nella legislazione romana. Perocchè i rei di *crimen-lesae* (*L.* 35 *de relig. et sumpt. funer.*), i disertori che in tempo di guerra passavano al nemico (*L.* 2 *Cod. de desertor.*), i famosi e pubblici ladroni (*L.* 4 *Cod. de his qui ad Eccles. confug.*) potevano da tutti essere impunemente uccisi.

(3) Questa disposizione parte da quell' antica sentenza del Giureconsulto Paolo, « *vim vi defendere, omnes leges, omniaque jura permittunt.* » Intorno a questo articolo, la Cassazione di Francia, con sua decisione del 19 dicembre 1817, stabilì che si debba questa disposizione intendere nel senso che non esista veruna colpabilità per parte di chi cagiona le ferite, e neppure una *colpa* che possa autorizzare contro di lui una condanna al risarcimento dei danni ed interessi a favore del querelante. (V. *Sirey*, tom. XVIII, part. I.)

1.° Se l'omicidio è stato commesso, se le ferite sono state fatte, se le percosse sono state date nel respingere di notte la scalata o la rottura di luoghi chiusi, di muri, o ingresso di una casa, o di un appartamento abitato, o loro dipendenze.

2.° Se il fatto ha avuto luogo nel difendersi contro gli autori di un furto, o di spogli eseguiti con violenza. »

## ARTICOLO III.

*Legislazione penale austriaca sullo stesso argomento.*

§ 117. « (*Codice penale universale austr. parte I*). Quegli che colla risoluzione di ammazzare una persona la tratta in modo che le ne derivi necessariamente la morte, si fa reo del delitto di *omicidio*. »

§ 118. « Le specie dell' omicidio sono:

1.° Omicidio *proditorio*, che si commette col veleno, o con altri mezzi insidiosi.

2.° Omicidio *con rapina*, che vien fatto colla intenzione di appropriarsi la roba altrui mediante violenza alla persona.

3.° Omicidio *per mandato*, al quale taluno viene prezzolato, od in altro modo determinato da un terzo.

4.° Omicidio *semplice*, che non appartiene ad alcuna delle più gravi specie di omicidio fin qui indicate. »

§ 119. « Ogni omicidio consumato è punito colla pena di morte tanto nell' immediato autore, come in quello che lo ha in qualche modo ordinato, od ha prestato l'ajuto ad eseguirlo. »

§ 120. « Quelli che in uno dei modi più rimoti enun-

ciati nel § 5 (1) hanno avuto parte nel commesso omicidio, se questo è semplice, sono puniti col carcere duro da cinque ai dieci anni; ma se fu commesso in un parente in linea ascendente o discendente, o nel conjuge del reo principale, o di un suo complice, essendo lor note tali relazioni; ovvero se l'omicidio fu proditorio, o con rapina, sono puniti col carcere duro tra dieci e venti anni. »

§ 121. « L'omicidio semplicemente attentato, ma non consumato, è punito nell' autore e nei correi col duro carcere da cinque fino a dieci anni; nei complici più rimoti da uno fino a cinque anni. Ma nell' attentato omicidio proditorio, con rapina, o per mandato, ovvero contro parenti nel grado indicato nel paragrafo precedente, la pena dell'autore, e dei correi è del carcere duro da dieci fino a venti anni, ed anche in vita, se concorrono circostanze particolarmente aggravanti; dei complici più rimoti da cinque fino a dieci anni. »

§ 123. « Se l'azione, dalla quale deriva la morte di una persona, non fu veramente intrapresa colla risoluzione di ammazzarla, ma però con altra nemica intenzione, il delitto in tal caso è di *uccisione*. »

(1) Il § 5 del Codice penale austriaco dice: « Reo del « delitto non è solamente quegli che n' è l' immediato au- « tore, ma ogni altro ancora, che col mandato, col consiglio, « coll' istruzione, coll' approvazione apre l'adito al misfatto; « con animo deliberato dà l' occasione di commetterlo, col « somministrare a tal uopo i mezzi, col rimuovere gli osta- « coli od in qualunque siasi modo lo promuove, vi presta « ajuto, contribuisce a renderne sicuro l' eseguimento; od an- « che solamente con prevj concerti s' accorda coll' autore « del delitto su l' ajuto, e l' assistenza da prestargli dopo averlo « commesso, o sopra una parte del lucro, o vantaggio, che se « ne fosse per ritrarre. »

§ 124. « Se in un' intrapresa rapina viene una persona trattata in modo sì violento, che necessariamente le ne derivi la morte, l'uccisione è punita in tutti coloro, che hanno cooperato alla morte, colla pena dell' ultimo supplizio. »

§ 125. « Negli altri casi l'uccisione è punita col carcere duro da cinque fino a dieci anni; e se l'uccisore era in prossima parentela coll' ucciso, od aveva seco lui qualche altro vincolo di particolare dovere, da dieci fino a venti anni. »

§ 126. « Se in una rissa insorta tra più persone resta qualcuno ucciso, ciascuno di quelli che gli hanno impressa una ferita mortale, è reo di uccisione. Ma se la morte è derivata dal complesso di tutte le ferite, ovvero non può determinarsi chi abbia impressa la mortale ferita, nessuno può essere considerato reo di uccisione; ma tutti quelli, che hanno portata la mano contro l' ucciso devono riputarsi rei di grave ferimento. »

§ 127. « Chi nell' opporre una necessaria, giusta difesa, uccide un altro, non commette alcun delitto. Bisogna però che sia provato, o che con fondamento risulti dalle circostanze di tempo, di luogo, e delle persone, essersi dall'uccisore impiegata una necessaria difesa a preservazione della propria, od altrui vita, sostanza, o libertà. »

### ARTICOLO IV.

*Legislazione penale sarda intorno allo stesso argomento.*

Art. 568. « Quegli che toglie volontariamente ad alcuno la vita è reo di omicidio volontario. »

Art. 569. « L'omicidio volontario dei genitori, o di altri ascendenti legittimi, o di genitori naturali, quando questi abbiano legalmente riconosciuto il figlio ucci-

sore, ovvero del padre, o della madre adottivi, è qualificato *parricidio.* »

Art. 572. « L'omicidio commesso con *prodizione*, con *premeditazione*, con *agguato*, è qualificato *assassinio.* »

Art. 576. « Sono pure riputati colpevoli di assassinio i malfattori, che per la esecuzione di un crimine fanno uso di tormenti, o commettono altri atti di gravi sevizie. »

Art. 577. « I colpevoli di parricidio . . . e di assassinio sono puniti colla morte.

Il condannato per parricidio sarà condotto al luogo del patibolo in camicia, a piedi, e col capo coperto di un velo nero. »

Art. 578. « I colpevoli di crimini di parricidio, o di venefizio, quantunque mancati, sono puniti colla morte.

« Potrà però secondo le circostanze farsi luogo alla diminuzione di un grado della pena. »

Art. 580. « L'omicidio volontario è anche punito colla morte:

1.° Quando è commesso per altrui mandato, sia con mercede, sia gratuitamente;

2.° Quando è commesso in totale mancanza di causa, e per solo impulso di una brutale malvagità;

3.° Quando avrà avuto per oggetto, sia di preparare, facilitare, o commettere un altro crimine, od anche il delitto di furto, sia di favorire la fuga, o di assicurare l'impunità degli autori, o dei complici dei reati stessi, benchè non se ne sia ottenuto l'effetto. »

Art. 581. « È punito anche di morte l'omicidio volontario, quando è stato mezzo o conseguenza immediata del delitto di ribellione alla giustizia, ancorchè solo tentato, e quando è stato la conseguenza delle violenze usate verso le persone nei casi di cui negli articoli 231 e 241. »

Art. 582. « L' omicidio volontario non accompagnato da alcuna delle circostanze e qualità indicate negli articoli precedenti sarà punito coi lavori forzati a vita. »

Art. 583. « Le pene sovra stabilite per gli omicidj volontarj saranno sempre applicate, quando anche per errore siasi ucciso uno per l' altro. »

Art. 584. « Chi avendo in animo di commettere un omicidio, si procura i mezzi necessarj e adatti per consumarlo, ma o per errore o per non previsto accidente, o per opera altrui, usa poi di mezzi non idonei alla consumazione del medesimo, sarà punito colla reclusione, od anche coi lavori forzati a tempo, secondo le circostanze. »

Art. 602. « Chiunque per inavvertenza, disattenzione, imprudenza, negligenza, o per imperizia dell' arte o della professione che esercita, o per inosservanza dei regolamenti, avrà involontariamente commesso un omicidio, o vi avrà dato causa, sarà punito colla pena del carcere da tre mesi a due anni. »

Art. 604. « La pena inflitta per l' omicidio volontario sarà diminuita nei seguenti casi:

« Se è stato commesso dal conjuge sulla persona dell' altro conjuge, o del complice, o di entrambi nell' istante, in cui li sorprende in flagrante adulterio.

« Se è stato commesso dai genitori e nella loro casa sulla persona della figlia o del complice, o d' entrambi nell' atto che li sorprendono in stupro o adulterio flagrante.

« Nei casi sovra enunciati, l' omicidio sarà punito col carcere, che non potrà essere minore di sei mesi. »

Art. 605. « L' omicidio, se è commesso nell' impeto dell' ira, in seguito di provocazione, sarà punito con uno a tre gradi di meno della pena, che sarebbe applicata se non vi concorresse tale circostanza attenuante.

« Se la provocazione fu grave, la pena sarà della reclusione o della relegazione, le quali pene potranno anche commutarsi in carcere per tempo non minore di sei mesi.

« È riputata provocazione grave, quella che si fa con percosse o violenze gravi contro le persone, o con minaccie a mano armata, o con atroci ingiurie, avuto riguardo all' indole dei fatti, ed alla qualità delle persone provocanti e provocate. »

Art. 606. « Se in una rissa insorta fra più persone resta qualcuno ucciso, ciascuno di quelli che hanno recata una ferita mortale, è reo di omicidio.

« Ma se non si conoscesse il preciso autore di detta ferita, o se la morte fosse stata prodotta dal complesso di più ferite, tutti quelli che hanno portato la mano sull' ucciso, o che si sono resi in altro modo colpevoli nel fatto dell' omicidio, sono puniti colla reclusione o colla relegazione, od anche col carcere, avuto riguardo alla qualità ed alla quantità delle ferite cagionate, alla qualità delle armi delle quali si è fatto uso, ed alla parte più o meno attiva presa nella rissa. »

Art. 607. « L' omicidio commesso per eccesso nella difesa della vita o del pudore, o per eccesso nell' esercizio della forza pubblica, è punito col carcere che non sarà però minore di sei mesi.

« Colla stessa pena è punito l' omicidio che per eccesso nella difesa sia commesso di giorno nell' atto di respingere lo scalamento, o la rottura di recinti, muri, finestre di una casa o di un appartamento abitato, o di luoghi dipendenti da abitazione. »

Art. 608. L' omicidio commesso nello stato di ubbriachezza da colui, che non è solito ubbriacarsi, è pu-

nito colla reclusione non minore di anni sette, od anche coi lavori forzati a tempo. »

Art. 613. « Non vi è reato, quando l'omicidio, le ferite o percosse sono ordinate dalla legge, e comandate dall' autorità legittima. »

Art. 614. « Non vi è reato, quando l' omicidio, le ferite, le percosse sono comandate dalla necessità attuale della legittima difesa di sè stesso o di altrui, od anche del pudore in atto di violento attentato. »

Art. 615. « Sono compresi nei casi di necessità attuale di legittima difesa i due seguenti:

1.° Se l' omicidio, le ferite, le percosse abbiano avuto luogo nell' atto di respingere di notte tempo la scalata, la rottura di recinti, di muri o di porte di entrata in casa, o nell' appartamento abitato, o nelle loro dipendenze.

2.° Se hanno avuto luogo nella difesa contro gli autori di furti o di saccheggio eseguiti con violenza. »

## ARTICOLO V.

*Legislazione penale di Napoli sullo stesso argomento.*

Il Codice penale del regno delle Due Sicilie coll' articolo 352, punisce colla morte:

1.° Il *parricidio*, al quale unisce il terzo grado di pubblico esempio.

2.° Il *venefizio*, cui unisce il primo grado di pubblico esempio.

3.° L' *infanticidio*.

4.° L' *omicidio premeditato* od assassinio.

5.° L' omicidio in persona di chi non è l' offensore dell'omicida per vendicare un'offesa da altri ricevuta.

6.° L' *omicidio*, che abbia per oggetto l' impunità o

la soppressione della prova di un reato, o la facilitazione di un altro reato, benchè l' oggetto non se ne sia ottenuto.

7.° L' omicidio per altrui mandato, sia mercenario, sia gratuito.

Coll' articolo 353, viene pure punito di morte l' omicidio volontario sull' ascendente legittimo naturale, sul figlio naturale, quando è commesso dalla madre, sul figlio naturale legalmente riconosciuto, quando è commesso dal padre sul figlio adottivo, sul conjuge, sul fratello, o sulla sorella in secondo grado, aggiugnendosi in tutti questi casi il primo grado di pubblico esempio, se vi sia stata premeditazione.

Finalmente coll' articolo 354 viene prescritto che tutti questi qualificati omicidj, se sieno mancati, si puniscano col quarto grado di ferri; e col primo al secondo grado nel presidio, quando sieno semplicemente tentati.

L' articolo 355 poi, che è una riforma dell' articolo 304 del Codice francese, reca che ogni altro omicidio volontario viene punito col quarto grado dei ferri; ma ove sia mancato col secondo grado nel presidio, e col primo grado della stessa pena, quando sia semplicemente tentato.

Se non che un reale decreto del 28 marzo 1823 prescrisse che si dovesse aggiugnere, che dopo l' espiazione della pena, l' omicida che non avesse potuto ottenere il perdono dagli offesi, venisse allontanato dal loro domicilio, nella distanza non minore di trenta miglia, colla pena, in caso di contravvenzione, del primo grado di prigionia; espiata la quale, fosse nuovamente obbligato ad allontanarsi dal domicilio dei parenti dell' offeso.

Una circolare poi del ministro della giustizia in data del 21 maggio dello stesso anno 1823 recò che questa punizione dell' allontanamento dopo la espiazione della

pena si dovesse aggiugnere a tutte le condanne portanti pena criminale per omicidj, e sebbene fossero anteriori alla promulgazione di quella legge.

In quanto alle disposizioni penali relative agli omicidj involontarj, commessi cioè per imprudenza, gli articoli 375 e 376 del Codice di Napoli si uniformarono quasi intieramente al prescritto dagli articoli 319 e 320 del Codice penale francese, infliggendo pena correzionale soltanto ai colpevoli di questi delitti, colla prigionia del primo al secondo grado, e col confino.

Non è così degli articoli 321 e 322 del Codice francese, già da noi riferiti, i quali, sebbene adottati dall' articolo 377 di quello di Napoli, pure le disposizioni per essi recate vennero in quest' ultimo assai riformate.

Perocchè d' omicidj e di ferite volontarie scusabili sono in quest' articolo contemplati quattro distinti casi:

1.° Per provocazione fatta con ferite, con percosse ed altre *gravi* violenze contro le persone;

2.° Per provocazione fatta con ferite, con percosse ed altri atti violenti *lievi* contro le persone;

3.° Se si commettano nell' atto di respingere di giorno la scalata, o la rottura di muri, recinti, ingressi o di un appartamento abitato o di sue dipendenze;

4.° Finalmente se si commettano in rissa, della quale il colpevole non sia l' autore, riputandosi autore colui che il primo la provochi con offese o ingiurie punibili almeno con pene di polizia (1).

(1) Negli omicidii commessi in rissa, contemplati in questo primo grado di scusa, due altre utili disposizioni si contengono negli articoli 389 e 390 del Codice penale di Napoli. Chè giusta l' articolo 389, ognuno dei rissanti è rispettivamente tenuto per la sola parte di azione ch' egli ha avuto nel fatto, ma la

Venne poi dichiarato nell'articolo 378, che le cagioni ammesse come scusanti sono comuni ai genitori, od altri ascendenti, ai figli o altri discendenti, ai fratelli e sorelle in secondo grado, a' conjugi, ed agli affini negli stessi gradi, de' quali gli uni vendicassero le offese degli altri (1). Del resto nè il parricidio non solo, ma nè anche gli omicidj qualificati nell' articolo 352, sono mai scusabili giusta l' articolo 385 del Codice stesso. Anche l' omicidio commesso in persona del conjuge non è mai scusabile, tranne il caso in cui sia *provocato da ferita o da percossa grave*, nel qual caso viene punito colla reclusione. Però nel caso di adulterio flagrante, quando il marito sorprendendo la moglie adultera e il suo complice li uccida, o li percuota o ferisca, non è punito che col secondo al terzo grado di prigionia, e nel caso di sole ferite, se costituiscono un crimine, col primo grado di prigionia o col confino, e se costituiscono un delitto con pene di polizia.

Queste scuse però, che come abbiamo veduto, la legge

pena non può essere minore del secondo grado di prigionia. L'articolo 390 poi ordina, che se in una rissa fra più individui segua un omicidio, chiunque dei *rissanti* abbia cagionato ferite, o percosse gravi, e pericolose della vita, è risponsabile del commesso omicidio. Ma se si ignori chi ne sia stato l' autore, ciascuno che abbia presa una parte attiva nella rissa, offendendo la persona che è rimasta uccisa, viene punito colla pena delle ferite gravi e pericolose.

(1) Una decisione della Corte suprema di giustizia in Napoli, pronunciata il 14 febbrajo del 1810, stabilì che qualora agli omicidj fossero concorse queste due circostanze — l'una che l'omicidio avesse superata la intenzione del delinquente — l'altra che fosse stato commesso in rissa, non potesse aver luogo una sola minorazione di pena.

penale di Francia accorda e valuta al solo marito, sono applicabili in quella di Napoli anche al padre, il quale sorprenda in casa propria in atto o di stupro o di adulterio, la figlia ed il complice suo, sia che li uccida o ferisca entrambi, oppure uno soltanto. Ma le stesse scuse non si possono però mai menar buone nè al marito, nè ai genitori, quando venisse provato che essi fossero delle rispettive mogli e figlie i lenoni collo averne favorita la prostituzione.

Del resto le massime e le disposizioni portate dai citati articoli 327, 328 e 329 del Codice penale francese, vennero pienamente adottate dagli articoli 372, 373, 374 del Codice delle Due Sicilie (1).

## ARTICOLO VI.

*Legislazione penale toscana sullo stesso argomento.*

Nella Toscana il diritto penale colà vigente intorno agli omicidj è appoggiato alla legge del 30 novembre 1816. Questa, all'articolo 67, stabilisce che « gli omicidj pre-
« meditati, nella classe dei quali sono pure gli infanti-
« cidj, i venefizj, e tutti gli altri omicidj che diconsi
« qualificati, saranno sempre considerati come delitti
« atrocissimi, e perciò irremissibilmente puniti colla
« pena da Noi stabilita per ultimo supplizio, previa
« un' ora di gogna; e alla stessa pena saranno soggetti
« i mandanti, gli ausiliarj, gli assistenti, ed ogni altro,
« che deliberatamente avrà cooperato a tali omicidj. »

(1) La medesima Corte suprema di giustizia, con sentenza del 23 agosto 1822, mise per massima, essere omicidio legittimo, o scusabile quello che il padre commette sulla persona che aggredisce l'onore della propria figlia, trovata in flagranti.

Art. 68. « Negli omicidj commessi in rissa e in tutti gli altri occasionati da una causa non preveduta, ancorchè si tratti dell' autore della rissa o provocante, potrà il giudice diminuire la pena indicata; e se si tratterà del provocato, la pena sarà sempre più mite a misura dell' eccesso, lasciando nel rimanente alla disposizione di ragione quelli che saranno commessi a necessaria difesa, e col moderare dell' incolpata tutela veramente colposi, e fuori dell'intenzione. »

## ARTICOLO VII.

*Legislazione penale vigente negli Stati pontificj sullo stesso argomento.*

Art. 275. « Ogni omicidio commesso con animo deliberato è punito coll'ultimo supplizio. »

Art. 276. « È punito colla morte di esemplarità:

§ 1. Il parricidio in persona degli ascendenti, o discendenti, dei fratelli, e sorelle germane, consanguinee ed uterine, del marito e della moglie.

§ 2. L'uccisione del magistrato in odio di ufficio.

§ 3. Chi uccide con prodizione, o insidie, o col veleno.

§ 4. Chi uccide con animo di rubare, sia in campagna, sia nell'abitato, ancorchè non accada il furto.

§ 5. Il mandante e il mandatario di un omicidio seguito, ancorchè il mandato sia gratuito.

§ 6. Chi uccide la persona che difende il proprio, o l'altrui pudore, o chi per l'abuso di essa le produce la morte.

§ 7. L'infanticidio; solo quando lo abbia commesso la madre, onde occultare per sentimento d' onore un parto illegittimo, è punito colla reclusione in vita. »

Art. 277. « La evirazione dolosa, che produce la morte del paziente entro lo spazio di quaranta giorni, è punita colla galera perpetua. »

Art. 278. « Non ne seguendo la morte, è punita dagli anni dieci ai quindici di galera. »

Art. 279. « L'omicidio commesso in rissa dalla persona che l'ha dolosamente provocata, onde farsi strada all'uccisione, o da altro che pel medesimo fine si associa alla rissa, è punito coll'ultimo supplizio. »

Art. 280. « Se l' omicida provocò la rissa senz' animo di uccidere, e si associa alla rissa, come sopra, è punito colla galera perpetua. »

Art. 281. « L' omicidio commesso in seguito di provocazione è punito colla galera dai quindici ai venti anni. »

Art. 282. « Se in seguito di grave provocazione, colla galera dai dieci ai quindici anni. »

Art. 283. « Se in seguito di provocazione gravissima, coll'opera pubblica dai tre ai cinque anni. »

Art. 284. « Quando dal momento della provocazione a quello della uccisione del provocante vi è corso l'intervallo di ore ventiquattro, l'omicida è punito come reo di omicidio commesso con animo deliberato. »

Art. 285. « È riputata provocazione nei rispettivi gradi sopra espressi l'offesa recata agli ascendenti e discendenti, al fratello, alla sorella carnale, ed al conjuge. »

Art. 286. « Ignorandosi l'autore dell'omicidio commesso in una rissa, nella quale più individui sostennero le parti contrarie all'ucciso, sono tutti puniti colla galera dai cinque ai dieci anni. »

Art. 287. « L'omicidio commesso nella ubbriachezza da chi è solito ad ubbriacarsi, è punito colla galera perpetua. »

Art. 288. « Colui che volontariamente s'inebbriò, a fine

di commettere un omicidio, è punito come reo d'omicidio commesso con animo deliberato. »

Art. 289. « Se senza tal animo, o fine, l'omicidio è commesso nello stato di ubbriachezza da chi non è solito di ubbriacarsi, è punito colla galera dagli anni cinque ai dieci. »

Art. 290. « Se l'omicidio è accaduto per colpa lieve, è punito colla detenzione dai due mesi ad un anno. »

Art. 291. « Se con colpa grave, è punito coll' opera pubblica da un anno ai tre. »

Art. 292. « Se con colpa gravissima, è punito coll'opera pubblica dai tre anni ai cinque. »

Art. 293. « Questa pena si applica all'autore di omicidio colposo, mentre esso dava opera a cosa illecita, oltre la pena del delitto, al quale dava opera. »

Art. 294. « Se nell'omicidio commesso per difesa della vita, dell'onore, e delle proprietà siensi ecceduti i limiti della necessaria difesa, il trasgressore è punito da un anno ai tre di detenzione. »

Art. 295. « L'omicidio per errore della persona uccisa non rende mai per sè stesso scusabile l'autore del delitto. »

Art. 346. « La rapina a mano armata e con gravi minaccie di morte alla persona assalita è soggetta alla pena del furto qualificato, aumentata di un grado fino alla galera perpetua inclusivamente. »

Art. 337. « Se con ferita o altra grave lesione segua o no l'ablazione è punita colla galera perpetua. »

Art. 349 « Se colla morte, è punita coll'ultimo supplizio di esemplarità. »

Art. 349. « La aggressione commessa sulla pubblica strada senza ferita o lesione dell' aggredito, è punita colla galera in vita: se con ferita o grave lesione, colla morte esemplare. »

Art. 350. « L'ingresso o invasione nelle abitazioni di campagna, o in qualunque altro luogo campestre, chiuso o aperto, con minaccie o con ostensione di armi, o con maschera, o contraffazione del volto, o con altri mezzi che incutano terrore per estorcere od involare danaro, od altri effetti, seguendo il furto, è punito colla galera in vita; non seguendo il furto, con un grado minore di pena. »

Art. 351. « Nel caso dell'articolo precedente, occorrendo anche le sole ferite, o gravi lesioni, o sevizie personali, segua o no il furto, la pena è quella della morte di esemplarità. »

Art. 354. « Chi per estorcere danaro, o altra cosa come sopra, fa ricetto, privando di libertà la persona, traducendola in casa propria, od altrove, è punito colla galera perpetua. »

Art. 355. « Se vi è stata ferita, o altra grave lesione, è punito coll'ultimo supplizio. »

Art. 356. « Se non vi fu ferita, o altra grave lesione, nè l'estorsione della cosa richiesta ebbe effetto, il reo è punito colla galera dai quindici ai venti anni. »

## ARTICOLO VIII.

*Legislazione penale estense sul medesimo argomento.*

Art. 1. « (*Cod. Est., lib. V tit. III*) Chiunque commetterà omicidio con appensamento, o sia animo deliberato, sarà punito con pena di morte. »

Art. 2. « Chi poi lo commetterà in rissa si punirà con pena di galera, o di carcere, o relegazione a tempo, o perpetua, secondo la qualità delle persone e delle

circostanze, purchè non sia però egli stato l'autor della rissa. »

Art. 3. « Che se sarà stato l'autor della rissa, o il provocante, oppure avrà commesso l'omicidio con arma atta ad uccidere, e proibita a portarsi, incorrerà la pena di morte. »

Art. 4. « Pena ugualmente di morte si incorrerà dal corrissante omicida se dal tempo della seguita rissa a quello dell' omicidio sarà passato l'intervallo di sei ore. »

Art. 5. « Per il parricidio dolosamente commesso fra gli ascendenti e discendenti dell'uno e dell' altro sesso, la pena sarà indistintamente della morte da esasperarsi colla mazzola, e collo squarto (1) ».

Art. 6. « E se il parricidio come sopra seguirà in semplice rissa, la pena sarà del taglio della testa. »

Art. 9. « L'omicidio doloso tra fratelli, sorelle, marito e moglie, suocero e suocera, genero, e nuora, patrigno e figliastro, si punirà con la forca, e seguendo in

(1) Questa esasperazione di pena, onde parla non solo in questo articolo, ma in più altri luoghi il Codice penale degli Stati estensi, venne dall' or defunto duca Francesco IV abolita con decreto del 28 agosto 1814, allora appunto, che volendo distruggere fino la memoria, se era possibile, del reggimento italo-francese, che veniva di essere spento, richiamò in vita il *Codice di leggi e costituzioni* promulgato nel 1771 da' suoi antecessori. L'articolo 10 del precitato decreto è espresso nei seguenti termini:

« Vogliamo che la pena di morte, in qualunque modo sia « comminata dal Codice estense, non possa eseguirsi se non « colla decapitazione, tolta qualunque esacerbazione; salvi però « i casi di lesa maestà di primo grado, e di parricidio fra « ascendenti e discendenti, nei quali casi alla decapitazione « precederà immediatamente il taglio della mano destra. »

rissa si aggraverà secondo le circostanze la pena prescritta di sopra rispetto all' omicidio rissoso (1) ».

Art. 10. « E tra le persone suddette chi verrà dolosamente all' atto prossimo di ucciderne, e di percuoterne, o ferirne gravemente alcuna, incorrerà la pena della galera per un decennio. »

Art. 11. « La pena dell' assassinio, ossia dell' omicidio commesso per mandato, tanto collo sborso o promessa di danaro, o di altro premio, quanto senza sborso, promessa e speranza, sarà non meno per il mandatario, che per il mandante, e per qualunque altro complice la morte esasperata colla mazzola, e collo squarto (2). »

Art. 19. « L'omicidio proditorio, che si intenderà commesso sotto colore d' amicizia, oppure con arte e insidie contro chi non aveva motivo di guardarsi dall'uccisore, sarà punito con pena di forca e di squarto, nella qual pena incorrerà pure chi ucciderà dopo la pace rotta e violata (3). »

Art. 20. « In questa sorta di delitti sarà punito anche il semplice attentato con pena afflittiva proporzionata alla qualità dell'attentato medesimo. »

Art. 25. « Commettendosi omicidio con qualità di latrocinio, verrà il reo punito con la pena di forca e dello squarto (4). »

(1) Anche in questo caso la aggravazione, o esacerbazione della pena di morte, venne abolita dall' articolo 10 or riferito del decreto ducale 28 agosto 1814.

(2) Abolita la esasperazione giusta l'articolo 10 or citato.

(3) Anche in questo caso non vi ha che pena capitale, senz'altra esasperazione.

(4) L'articolo 10 del citato decreto è applicabile pure a questo caso.

Art. 26. « Non seguendo la morte dell'assalito, ma che però siasi venuto all'atto di percuoterlo o ferirlo, la pena sarà della forca, ancorchè non resti effettuato il furto. »

Art. 27. Per il solo attentato senza alcuna offesa si incorrerà la pena di galera a tempo secondo le circostanze. »

Art. 28. « Chi per errore ucciderà uno volendo uccidere un altro, sarà punito con quella stessa pena, nella quale secondo la qualità del delitto sarebbe incorso se avesse uccisa la persona che aveva in animo di uccidere. »

Art. 29. « Per l'omicidio colposo la pena sarà della galera, o di carcere, o relegazione a tempo, giusta la qualità delle persone e delle circostanze. »

Art. 30. « Rispetto agli omicidj meramente casuali, o a difesa, resteranno nel loro essere le disposizioni del Gius comune. »

Art. 31. « Nei casi rispettivi, in cui si è prescritta la esacerbazione dello squarto, si dovranno esporre i quarti in luogo vicino a quello del seguito delitto, se questo sarà stato commesso fuori di città, terre, e borghi (1). »

Art. 32. « E per gli omicidj, per i quali il reo sia condannato in pena di morte, s' intenderà anche incorso in quella della confisca dei beni. »

(1) L'articolo 10 del citato decreto, avendo abolita la esacerbazione della pena collo squarto, rimane per conseguenza abolito tutto questo articolo 31 del lib. V, tom. IV, del Codice estense summentovato.

## CAPO III.

*Delle quistioni medico-legali relative all' esame giuridico dei cadaveri.*

Bene spesso accade, come già abbiamo fatto sentire, che non si abbia che il solo cadavere da esaminare, per poter cavare da esso la causa prossima della morte onde un tale venne colpito. Mancano alle volte tutte le cognizioni speciali non solamente del fatto, ma dell' individuo ben anco, il cui cadavere o intiero, o mutilato, o incolume, sfigurato, o fresco, o putrefatto, si può trovare sulle strade, in luoghi reconditi, sepolto, abbandonato, sommerso, o in altro qualsiasi luogo cacciato. Se non che pure allora che non mancano le circostanze o accidentali, o colpose che occasionarono la morte di un individuo, pure allora che sono note le cause criminose che procurarono quella morte stessa, non può il Fisco esimersi dal sottoporre all' esame delle persone dell'arte il cadavere dell' ucciso, perchè è soltanto dall' autossia, che può ottenersi la evidente dimostrazione dell' assoluta oppur relativa mortalità, ond' era causa all' individuo, vuoi questa, vuoi quella maniera di violenze esercitate contro il medesimo, e per cui ne rimase vittima.

Ma un cadavere qualunque può essere presentato alle persone dell'arte in circostanze molto differenti fra loro, e dipendentemente dai varj casi speciali. Queste diverse circostanze noi le riduciamo a *sei*.

1.° Cadavere fresco, non passato per anco allo stato di putrefazione.

2.° Cadavere in istato di *incipiente*, oppure di più o di meno *inoltrata* putrefazione.

3.° Cadavere in istato di incipiente od inoltrata putrefazione, *estratto dalle acque*.

4.° Cadavere *con*, o senza *violenze* esteriori riconoscibili.

5.° *Avanzi di cadavere* soltanto, cioè alcune membra od ossa.

6.° *Cadavere combusto*, o in molta parte carbonizzato.

Da tutte queste circostanze diverse, e le più generali che risguardano lo stato di un cadavere, emergono quasi naturalmente quattro grandi quistioni medico legali, che i periti dell' arte debbono risolvere immancabilmente, perchè esse costituiscono come i quattro sommi capi intorno ai quali s' annoda la immensa famiglia dei singoli fatti speciali. Sono le seguenti:

*I. Quistione.* — Dato un individuo morto, determinare *il tempo* da che la morte dell' individuo medesimo è avvenuta.

*II. Quistione.* — Dato un individuo morto, determinare qual *genere di morte*, o per quali *cause* la morte stessa avvenisse.

*III. Quistione.* — Dato un individuo morto con ferimenti, e segni di violenze esercitate sopra di lui, come si possa determinare, se quelle ferite e quelle violenze fossero, o no, l'*unica causa* ed immediata della morte.

*IV. Quistione.* — Dato un individuo morto per ferimenti, od altre violenze esterne, come si possa determinare se quelle violenze e ferimenti vennero piuttosto da mano *omicida*, ovvero *suicida*, oppure da mero *accidente*.

Queste quattro quistioni poi si potrebbero comprendere in una sola generale, così espressa:

— *Dato un individuo morto, determinare il tempo*

*e le cause della morte in lui avvenuta, se cioè accidentali o volontarie; e in quest' ultimo caso, se da mano omicida o suicida.*

Per rispondere però adequatamente a tutte queste quistioni, ci è forza di dividere la materia in varj articoli relativi alle diverse specie di morte violenta; ma prima di venire alla trattazione particolare di queste, noi dobbiamo mettere innanzi quelle regole o norme generali le più opportune, le più necessarie, alle quali debbono pur sempre attenersi le persone dell' arte richieste dal pubblico Ministero di Giustizia per l' esame giuridico dei cadaveri.

### ARTICOLO I.

*Metodo pratico generale per l' esame anatomico dei cadaveri in affari giudiziali.*

Questo esame riguarda tanto lo *stato esterno*, quanto lo *stato interno* del cadavere: e nell'esame di quest'ultimo consiste più propriamente l' *autossia*, o dissezione che la legge in moltissimi casi prescrive. Le persone dell'arte richieste a praticarla dovranno e dell' uno e dell' altro stato riferire con preciso dettaglio la esatta descrizione, notando principalmente:

1.° La situazione precisa del cadavere in quanto al luogo nel quale venne loro presentato la prima volta per la richiesta necroscopia.

2.° La giacitura del medesimo, se prona, supina, sui fianchi, con membra distese, o no, con mani o dita retratte, flessibili, o no.

3.° Se nudo, coperto, spogliato o vestito, e di quali coperte o indumenti, se esistano armi, o stromenti attorno al medesimo valevoli a dare indizio di morte procurata.

4.° Se v'abbiano lesioni esterne, ferite, contusioni offese di qualsiasi specie, notandone le dimensioni tutte, e la posizione, e la quantità.

5.° Lo stato della fisonomia, se alterata o naturale, sfregiata o no, sformata, e da quale apparente causa.

6.° In caso di individuo sconosciuto, misurarne l'altezza col tracciare una linea retta sul piano orizzontale sul quale giace il cadavere; linea che dal sommo vertice vada alla pianta dei piedi.

7.° Specificare l'età più o meno apparente, la costituzione fisica del corpo, se smagrito o pingue, con musculatura pronunciata, o no, descrivere il colore dei capegli, la lunghezza, lo stato dei denti, degli occhi, della bocca, del naso.

8.° Notare tutte le deformità apparenti, vuoi congenite, vuoi acquisite.

9.° Specificare la qualità del sesso, e lo stato apparente degli organi sessuali, descrivendo nel medesimo tempo tutte quelle lividure od ecchimosi cadaveriche che si possono riscontrare.

10.° Determinare lo stato o di non per anco cominciata, oppure incipiente od inoltrata putrefazione, desumibili dalle esteriori apparenze.

Tutte queste particolarità relative allo stato esteriore del cadavere andranno mai sempre raccolte dai periti con accuratezza tutte volte che sarà possibile di farlo. Esse hanno troppa relazione colla identità della persona, quando questa fosse sconosciuta, e molta ne potrebbero avere collo stato interno dei tessuti, per non doversi negligere in tali disquisizioni.

In quanto al metodo pratico da adottare per la sezione dei cadaveri, noi lo abbiano già descritto, parlando dell'*autossia del feto*. Qui, dove più particolarmente par-

liamo di cadaveri d' adulti, non faremo che riepilogare quelle norme pratiche medesime, applicandole a questi casi, e lasciando poi al senno degli esperti di modificarle a norma della costoro varietà (1).

Incominciare l'esame de' visceri interni piuttosto dall' una che dall' altra cavità dipende dalle speciali circostanze del fatto. Non si può su questo particolare prescrivere alcuna regola generale. Ciò può anche dipendere dal sospetto più o meno fondato che si abbia intorno alla causa della morte reperibile più nell' una che nell' altra cavità del corpo. Quando però delle ragioni speciali non militino per dover operare altrimenti, si può incominciare dal petto, poi passare al ventre, per ultimo al cranio ed alla spina. Dobbiamo però avvertire che tutte queste cavità, o almeno le tre principali, vanno osservate sempre in qualunque caso di autossia che venga dalla legge prescritta. Non si può mai, per massima, prescindere dallo esame di tutte e tre. Ma quando pure vi abbiano delle circostanze speciali, in cui non siasi potuto istituire sovra tutte tre, vuol essere nel rapporto medico-legale nettamente dichiarato. Chè la reticenza in molti casi potrebbe essere nocevole o all' innocenza, o all' interesse della punitiva giustizia. E il dichiarare di avere osservate tutte tre le cavità principali del corpo, quando una o due soltanto si fossero esaminate, sarebbe commettere una falsità, di cui per altro in Francia si è visto il riprovevole esempio (2).

(1) Per gli Stati austriaci, veggansi le: *Istruzioni per uso de' medici e chirurghi incaricati di pubblico servizio, risguardanti le visite giudiziali dei cadaveri*, stampate nel 1818, e già citate di sopra.

(2) Narra *Briand*, che nel 1816, i signori D... e N..., ufficiali di sanità, richiesti ad esaminare il cadavere di N..., mugnajo,

## § I.

*Autossia del petto e del ventre.*

1.° Fare un taglio longitudinale, che pigli dalla metà del labbro inferiore, e vada sempre nel mezzo, fino alla parte inferiore e anteriore del collo.

2.° Segare, denudata che sia, la mandibola inferiore, o per metà, o in due terzi, onde mettere allo scoperto la faringe, l' esofago, la laringe e la trachea.

3.° Altro taglio orizzontale alla parte anteriore-inferiore del collo, a livello cioè del primo, che da ciascun lato vada circa alla metà di ciascuna clavicola.

4.° Dalla metà di ciascuna clavicola si tira giù una incisione longitudinale, passando sul terzo anteriore del costato, e andando lateralmente all'addome.

5.° Sulla incisione per ciascun lato del petto segare la metà della clavicola e delle coste, rovesciando

nella Comune di P..., avendo ommesso di esaminare il cranio, pure asserirono di averlo esaminato, e di aver trovato il cervello ingorgato di sangue. Se non che essendosi dal clamor pubblico sparso sospetto che la morte di quel mugnajo fosse stata opera di un delitto, il Fisco ordinò una controvisita per mezzo di altri periti, i quali verificarono che il cranio non era stato menomamente aperto. Il perchè que' due primi periti furono tradotti innanzi alla Corte criminale d'Ille-et-Villaide, imputati di *avere constatato come vero un fatto falso in un processo verbale, che in qualità di pubblici ufficiali redigevano, dichiarando avere nella apertura del cadavere, di cui erano stati incaricati, fatta una particolare attenzione ai visceri ed agli organi della testa, non che al cervello, che trovato aveano ingorgato* . . . (Estr. dell' atto d'accusa.) Vennero assolti però per la ragione che, non essendo essi *ufficiali pubblici*, ma *semplici arbitri*, non poteva, in virtù dell'art. 146 del Codice Penale, esservi luogo a condanna.

poscia all'ingiù dall' alto al basso lo sterno, e procurando di salvare i vasi sotto-clavicolari, e staccando con cautela la cellulare sottostante allo sterno. In questo modo si mettono allo scoperto i visceri della cavità toracica.

6.° Un'altra incisione va praticata al diaframma nella parte sua anteriore, ove aderisce allo sterno.

7.° Continuare i due tagli laterali, arrestati alla base del torace, fino al pube, rovesciando così sui genitali e sulle cosce quella lunga zona rettangolare, costituita dallo sterno e dalle pareti anteriori dell'addome, per mettere così a nudo i visceri contenuti in questa cavità. I quali si dovranno prima descrivere nella loro sede, ed apparenze esteriori, rimovendoli poscia con cautela, per vedere e descrivere i più profondi di mano in mano.

## § II.

*Sezione del cranio e della spina.*

1.° Rasi i capegli, fare due incisioni in croce sul capo, l'una delle quali, pigliando alla radice del naso, vada posteriormente all' occipite, passando per la volta sincipitale del cranio; e l'altra che da destra procedendo a sinistra, da un temporale all' altro, si incrocicchi colla prima sul vertice.

2.° Rovesciare i quattro lembi così incisi, e denudare la volta del cranio.

3.° Tracciare colla punta di un coltello sulla nuda ossea parete una linea orizzontale, che dal mezzo della fronte, un po' sopra alle protuberanze frontali, cammini tutt' attorno, e vada a finire un po' sotto alla protuberanza occipitale.

4.° Segare sulla traccia di quella linea, con buona sega, le pareti ossee, avendo la precauzione di non approfondare molto la sega, onde non ledere così o le meningi, o il cervello.

5.° È una pratica riprovevole quella di aprire e rompere le ossa del cranio a colpi di martello, per le scosse troppo forti che riceve il cervello, e per le lacerazioni e sconcerti che ne possono derivare.

6.° Descritto lo stato esteriore della meninge, si incide la gran falce alla sua inserzione alla cresta di gallo dell' etmoide, e si rovescia all'indietro.

7.° Descritta la superficie esterna del cervello, si rovescia a poco a poco all' indietro, tagliando di mano in mano le origini dei nervi cerebrali con precauzione, onde evitare le lacerazioni.

8.° Essendo il cadavere coricato sul ventre, cogli arti pendenti dal tavolato sul quale giace, praticare dovrannosi due incisioni; l'una longitudinale, che dal mezzo dell'occipite giunga fino all'apofisi spinosa dell'ultima vertebra lombare; l'altra trasversale, che da una apofisi mastoide vada a quella del lato opposto.

9.° Staccherannosi quindi i tegumenti e le carni sino all' origine delle coste; indi si divideranno con la sega le lamine delle vertebre, avvicinandosi fin dove è possibile alle apofisi trasverse.

10.° S' inciderà quindi il canale della dura meninge, per mettere allo scoperto la midolla spinale (1).

Terminata a questo modo l' autossia, si debbono raccogliere tutti i visceri e parti esaminate, e rimetterle nelle

(1) *Béclard* dice che per esaminare completamente quest'organo, si debba, esaminate che siensi le altre cavità, staccare le coste dalle apofisi trasverse di ciascuna vertebra.

rispettive loro cavità, ricoprire quindi con quel gran lembo sterno-addominale, superiormente descritto, le due cavità del petto e del ventre, e con larghi punti di cucitura chiudere le medesime, facendo riporre il tutto nella bara, giusta la consegna avuta dall' ufficiale pubblico che richiese quelle operazioni. Molto saviamente il dottor *Rénard*, in una recente sua dissertazione inaugurale sul modo di praticare le autossie giudiziali, fece osservare essere riprovevole costume quello di riempire le cavità viscerali o di crusca, o di segatura di legno, o di cenere, calce viva, poichè cotali materie imbrattano, o snaturano per tal modo le parti, da togliere i mezzi ad ulteriori disamine nel caso che dal Fisco venissero ordinate. È precetto poi inculcato dai principali autori di Medicina legale, che nell'esame interno dei visceri, si debba guardare di non asportare alcun viscere senza un' assoluta necessità. E quando ciò si debba fare, essere necessario il farne menzione nel rapporto di autossia. Allora il pezzo, o viscere asportato vuol essere chiuso in un apposito recipiente, immerso nell'alcoole, e cautelato nelle debite forme; consegnando il tutto all' ufficiale pubblico richiedente, per tutte quelle ulteriori indagini, ed operazioni che le circostanze particolari del caso rendessero necessarie.

## ARTICOLO II.

*Come si possa stabilire che le ferite, o lesioni che si trovano in un cadavere, furono fatte in vita, o dopo la morte dell'individuo cui il cadavere appartiene.*

Questo problema si potrà risolvere sempre facilmente ne' due seguenti casi:

1.° Quando le ferite, o lesioni qualunque esterne, vennero fatte *due, tre* o *quattro e più giorni prima della morte.*

2.° Quando le ferite o lesioni medesime vennero fatte *due, tre,* o *quattro* e *più giorni dopo la morte.*

In questi due estremi ed opposti casi, vi hanno dei caratteri sicuri concomitanti quelle lesioni, i quali non potrebbero essere confusi gli uni cogli altri. Se non che tra l'uno e l'altro estremo esistono questi altri due possibilissimi casi :

1.° Che le ferite o lesioni or dette possono essere state fatte *poche ore prima* della morte.

2.° Che le ferite o lesioni stesse possono essere state fatte *poche ore dopo* la morte.

In questi due casi, il giudizio riesce difficile assai, e gli esperti debbono imperciò procedere guardinghi molto prima di pronunciarlo. E però essi dovranno innanzi tutto constatare, e descrivere scrupolosamente la quantità, posizione, estensione, forma e direzione delle ferite, come abbiamo mostrato nel capo dei ferimenti, e specialmente avere sott' occhio quanto viene espresso in quest' opera, parte I, sez. IV, capo IV, art. II.

A risolvere poi il più possibilmente la quistione che abbiamo proposta in questo articolo, e in appendice a quanto si è già detto al citato luogo, parlando dei ferimenti, noi diamo qui un piccolo prospetto comparativo de' caratteri anatomici che distinguono le *contusioni*, le *ferite* e *piaghe* fatte nel vivo, da quelle che possono essere fatte nel cadavere con corpi e stromenti diversi.

## PROSPETTO COMPARATIVO

*de' caratteri anatomici delle* **contusioni** *fatte nel* **vivo**, *e nel* **cadavere**.

| Se fatte in tempo di vita. | Se fatte dopo la morte, |
|---|---|
| 1.° Pelle variamente tinta-violacea - o giallastra, giusta il tempo che passò più o meno dalla contusione. | 1.° Cute, sebbene violacea, pure molliccia, non resistente al tatto. |
| 2.° Gonfiezza circostante per spandimento, o infiltrazione di sangue nel tessuto cellulare sottocutaneo - e in quest'ultimo caso, semplici macchie violacee. | 2.° Niuna infiltrazione di sangue negli interstizj della parte lesa, nè nel tessuto cellulare circostante. |
| 3.° Grumi di sangue nel tessuto cellulare stesso. | 3.° Veruna gonfiezza, o appena appena, intorno alla lividura. |
| 4.° Insinuazione, o infiltrazione sanguigna in tutto il derma, che appare scuro-più denso - e resistente. | 4.° Niuna infiltrazione sanguigna, od injezione nella cute. |
| 5.° Ecchimosi uniforme più o meno circoscritta nello spazio della pelle contusa, effetto della notata infiltrazione. | 5.° Sangue tuttavia fluido, sparso nel tessuto cellulare sottocutaneo, o raccolto in qualche luogo particolare. |

## PROSPETTO COMPARATIVO

*de' caratteri anatomici delle* **ferite**, *e* **piaghe** *fatte nel* **vivo** *e nel* **cadavere**.

| Se fatte in tempo di vita. | Se fatte dopo la morte. |
|---|---|
| 1.° Margini per lo più sanguinolenti, se la ferita è recente, con sangue effuso all' intorno. | 1.° Margini per l'ordinario non sanguinolenti, pallidi, non divaricati, o appena, meno il caso in cui fossero le ferite state fatte *appena* dopo morte. |
| 2.° Injezione più o meno appariscente nella cute. | 2.° Niuna injezione sanguigna nel derma. |
| 3.° Divaricamento più o meno forte dei labbri per la retrazione della pelle, secondo poi la sede, direzione, ecc., delle ferite. | 3.° Niuna gonfiezza, e niun rossore della parte ferita. |
| 4.° Il divaricamento de' bordi è maggiore, *generalmente*, nelle ferite del cranio, e degli arti, che in quelle del tronco; ed è più sensibile nelle ferite trasversali, che in quelle parallele alle fibre della parte lesa, o longitudinali. | |
| 5.° Gonfiezza e rossore più o meno marcato della ferita. | |
| 6.° Processo più o meno inoltrato di cicatrizzazione, quando la ferita fosse stata fatta molto prima della morte. | 4.° Niun processo di cicatrizzazione. |

## ARTICOLO III.

*Come si possa stabilire che i ferimenti che hanno cagionata la morte di un individuo provenissero da causa* accidentale, *oppure* volontaria; *e in quest'ultimo caso, fossero opera piuttosto di un* omicidio *che di un* suicidio, *e viceversa.*

A compimento di quanto abbiamo già detto nella Parte I.ª sez. IV, cap. X, art. VII, noi diremo ora, che a risolvere questa quistione gravissima e difficilissima, e massime nel secondo caso, se cioè le lesioni o violenze osservate sul cadavere provennero piuttosto da *omicidio* che da *suicidio*, dovranno in ogni caso i periti dell' arte determinare scrupolosamente:

1.° La situazione precisa delle ferite, o lesioni di qualsiasi specie, se cioè fatte posteriormente o anteriormente, o lateralmente al capo, o al tronco.

2.° Se esistano ferite alle mani, e specialmente al dorso od alla palma, attestanti la forza opposta al feritore, sì per volerne riparare i colpi, e sì per istrappargli di mano l' arma omicida, o per non abbandonarla in caso che all' ucciso si fosse voluta prendere. Una tale resistenza è presumibile sempre *generalmente* quando si tratti di individui aggressi non isproporzionati per età e per altre circostanze alla forza o al numero degli aggressori, o non colti all' improvviso, o addormentati.

3.° Notare la direzione delle ferite rispetto all' asse verticale del corpo, se cioè da destra a sinistra, o viceversa.

4.° Il numero più o meno grande delle medesime nelle diverse parti del corpo.

## § I.

*Del suicidio considerato relativamente alla legislazione penale.*

Le leggi penali di Francia e di Parma non puniscono il suicidio, sia poi consumato, o solamente tentato. All' incontro troviamo in altri Codici le seguenti disposizioni:

### A) *Codice penale austriaco.*

§ 90. « (Parte II.) Quando alcuno si fosse ferito, od in qualunque altro modo offeso col disegno di togliersi la vita, ma avesse desistito dal compiere il suicidio, mosso dal proprio pentimento, dev' essere chiamato dinanzi alla magistratura, da cui gli verrà fatta una seria ammonizione sulla enormità del suo attentato, che offende tanti doveri. »

§ 91. « Se la esecuzione non ebbe luogo per puro accidente, o contro la volontà dell' autore, dee questi essere posto sotto sicura custodia, e sorvegliato rigorosamente fino a tanto che ricondotto con rimedi fisici o morali all' uso della ragione, ed al riconoscimento de' suoi doveri verso il Creatore, verso lo Stato e verso sè stesso, si mostri pentito della sua azione, e faccia sperare per l' avvenire uno stabile ravvedimento. »

§ 92. « Qualora poi fosse avvenuta la morte, il cadavere del suicida, accompagnato soltanto dalla guardia, viene trasportato in un luogo posto fuori del cimitero, e sotterrato dai fanti di giustizia. »

**B)** *Codice penale sardo.*

Art. 585. « Chiunque volontariamente si darà la morte, è considerato dalla legge come vile, ed incorso nella privazione dei diritti civili, ed in conseguenza le disposizioni di ultima volontà, che avesse fatte, saranno nulle, e di niun effetto; sarà inoltre il medesimo privato degli onori funebri di qualunque sorta.

« Il colpevole di tentativo di suicidio, quando l'effetto ne sia mancato non per ispontaneo suo pentimento, ma per circostanze indipendenti dalla sua volontà, sarà condotto in luogo di sicura custodia, e tenuto sotto a rigorosa ispezione da uno a tre anni. »

**C)** *Codice penale estense.*

Art. 54. « (Lib. V, tit. IV.) Contro la memoria di chiunque, il quale constando che fosse di sana mente, ucciderà sè stesso, dovrà procedersi criminalmente, facendo apparire nelle solite forme del corpo del delitto, e deputando per curatore uno de' di lui parenti, se vorrà accettare la cura, e se no, altra persona *ex officio*, la quale ne assuma le difese, dalle quali non risultando alcuna cosa a scarico del defunto, dovrà condannarsi ad essere appeso alla forca il di lui corpo, e in difetto di esso, la di lui effigie. »

Questo articolo però soggiace alle modificazioni portate dall' artic. 10 del decreto 28 agosto 1814, da noi superiormente allegato.

Art. 35. « Qualora si trovasse che prima della morte avesse egli commessi altri delitti, dovranno aver luogo compatibilmente le pene per essi incorse, e massime quando portassero la confiscazione de' beni. »

Art. 36. « Chiunque pure come sopra volontariamente si ferisse per darsi la morte, o venisse ad altro atto prossimo di uccidersi, dovrà essere punito con pena arbitraria, anche afflittiva, a misura delle circostanze più o meno aggravanti. »

## § II.

### *Del suicidio considerato fisicamente ne' suoi effetti riconoscibili nel cadavere.*

Generalmente il suicida, se usa d' istrumento perforante, onde togliersi la vita, la ferita che ne risulta vedesi camminare ordinariamente da destra a sinistra, dall' innanzi all' indietro. E qualora si valga di ferro bene affilato, come *rasojo*, *bistorì*, od altro simile istrumento, la direzione del taglio suole essere da sinistra a destra. In somma la posizione di una ferita va attentamente considerata e valutata, come già abbiamo fatto notare, potendo essa sola dare diritto a giudicare con fondamento, se fu o non fu quel ferimento conseguenza di suicidio (1).

Quando il suicida usa, per uccidersi, o del *pugnale*, o di uno *stilo*, o di un *coltello*, se lo caccia o nel petto, o nel ventre ordinariamente. Osservando allora attentamente quelle ferite, le si veggono camminare obbliquamente da destra a sinistra. Ciò non è quando invece si valga di ferro soltanto tagliente. Allora le ferite sono nel più dei casi alla gola, e con direzione da sinistra a destra.

(1) *Fodéré* fa notare che in generale le ferite fatte posteriormente, o alla testa, o al tronco, od alle membra, non sono per l'ordinario conseguenza di suicidio. In qualche strano caso però la ferita era più posteriore, che anteriore, come appunto si rileva dalla osservazione riferita da *Dance* di un tale ipocondriaco, il quale si uccise con un colpo di pistola tiratosi posteriormente, e alquanto sopra alla apofisi mastoide destra.

Che se ricorra a qualche arma da fuoco, egli per consueto se le fa esplodere o nella bocca, o alle orecchie, o alla fronte, od anche di contro il petto. Molti scrittori di Medicina legale hanno asserito, ed asseriscono che il suicida perisce *di un colpo solo*, per cui il numero delle ferite esistenti in un cadavere dee far presumere che quell' individuo perisse piuttosto per mano omicida che per mano suicida. Noi abbiamo veduto dei suicidi essersi feriti in diverse parti, prima di morire (1). Oltre-

(1) Noi potremmo qui ricordare il fatto deplorabile di un causidico piacentino, il quale si uccise, fanno già parecchi anni, in Piacenza, con una orribile carnificina del suo corpo fattasi da sè stesso.... Nel 1845, il fratricida, di cui abbiamo già fatto cenno, si diede replicati colpi al cuore, e non per questo finì di uccidersi, avendo potuto campare alcuni giorni ancora. — Nell' aprile del 1845, nelle carceri di custodia in Piacenza, una schiuma di scellerato, creduto per parecchi anni un galantuomo da molti, vedendo scoperta una orrenda tela di crimini e delitti in parte già consumati, e in parte progettati, dei quali era egli l'anima principale, si uccise in un modo orribile: dopo essersi fatte tre o quattro ferite al cuore, una delle quali mortale, se ne fece altre pure mortali alla laringe, e potè nell'intervallo di tempo corso dalle une alle altre ferite, avere tanta forza ancora da respingere la mano di chi accorreva per impedire quella tragica fine. — Il nostro buon amico il chiarissimo dottore L. Marieni di Milano ci narrava, fanno pochi giorni, il caso luttuoso avvenuto ad un giovine medico, di molte speranze, che esercitava con plauso la medicina nella Valle Brembana. Nell' idea di avere egli, praticando un salasso, ferita l' arteria, e di averne quindi ed onta, e rimprovero, decise di uccidersi. Caricò a doppia palla una pistola, e se la sparò nella faccia, ma le palle non fecero che trapassare da parte a parte le guancie, e offendere due soli denti, per cui non cadde morto; anzi la ferita sarebbe stata ancora guaribile. Allora quell' infelice, orribilmente intriso di sangue, discese dal primo piano della casa al pian terreno, e dato di piglio ad uno stocco, se lo cacciò nel cuore, che trapassò da parte a parte, e così finì miseramente la vita.

dichè sono noti i fatti narrati da *Orfila*, *Fodéré*, e da tanti altri, di individui maniaci, che si ferirono mortalmente in tempi successivi, asportandosi ed amputandosi da sè stessi diverse parti del corpo, e quasi dilettandosi di quelle carnificine, e non trattenendoli il dolore (da essi per altro non sentito) che è insopportabile, massime trattandosi di ferite penetranti in cavità. Ciò mostra quanto incerto sia il dato, cui molti si appoggiano relativamente al numero delle ferite, per escludere nel caso il suicidio. Ci manca insomma in alcune difficili circostanze una norma sicura per poter risolvere questa quistione. Quindi è che i periti richiesti dovranno informarsi ben anco della fisica e morale costituzione dell'individuo, non che dell'età, e intorno alla stagione nella quale si crede essere avvenuto il suicidio; chè generalmente è rarissimo di vederlo prima della pubertà e invece è frequente dai venti ai cinquant'anni, e non raro pure dai cinquanta ai sessanta.

Se non che per risolvere intieramente la quistione proposta in questo articolo, mancheranno ordinariamente gli elementi positivi; e solo in pochi casi potrassi pronunciare un giudizio certo, mentre nella più parte non si potranno che esprimere argomenti di *presunzione*, o di *probabilità*, quando non ajutino a superare le difficoltà le speciali circostanze dei singoli fatti. Maggiormente arduo poi noi troveremo sempre il decidere se un individuo ferito in più parti, e il cui cadavere venga trovato a piè di una rupe, o in fondo a un precipizio, vi cadesse, o precipitasse vivo o morto, accidentalmente, oppure volontariamente, se per opera propria, o d'altrui. Per tutte queste eventualità, comecchè non ci sentiamo molto disposti a dare un gran valore ai caratteri esposti da *Fodéré* per differenziare l'uno dall'altro caso, pure non possiamo a meno di qui riferirli per norma altrui.

« Quegli che andava soggetto a delle vertigini, alla « epilessia, a dei trasporti di sangue al capo, o alla ub- « briachezza, qualora perisca cadendo da una qualche « altezza, presenterà la faccia rossa, o plumbea, ingros- « sata la lingua, i vasi del cervello molto dilatati.

« Quegli che sarà caduto senza avere la testa occu- « pata dalle malattie or dette, presenterà la faccia pal- « lida e scolorata. — Non è lo stesso di quegli che « venne lanciato da qualche altura in un precipizio; la « paura lo invade prima della morte, e se pallida e « scolorata è la di lui faccia, ciò è per lo meno una « prova di non essere stato dagli accidenti suddetti at- « taccato prima della sua morte. Qualora poi la caduta « fosse stata volontaria e premeditata, non esisterà « il pallore, nè il rossore citati; ma la faccia potrà bene « ancora conservare i lineamenti della disperazione: ciò « che verrà d' altronde confermato dalla cognizione del « morale dell' individuo, e dalle lesioni nel tessuto dei « visceri osservate (1). »

## CAPO IV.

### *Delle asfissie, o morti apparenti e delle varie specie di morte reale.*

Il vocabolo *asfissia* (2) suona lo stesso che sospensione della vita per l'azione di cause esterne operanti più particolarmente sugli organi del respiro. — Quindi, o perchè l' aria non può liberamente penetrare nelle vie del polmone — o perchè, anche potendolo, sia di tale na-

(1) V. *Fodéré* Op. cit. Tom. I, pag. 186.

(2) Questa parola deriva dal greco, cioè da *a* (negativa) e da σφύξις (polso), che vuol dire privazione, mancanza, cessazione del polso.

tura, e così viziata, da far cessare, o da non suscitare il movimento respiratorio, si avrà sempre asfissia, o morte apparente. La quale per poco che continui quello stato non tarda a mutarsi in morte vera e reale. Molte le cause sono, per le quali può sospendersi, o cessare il moto della respirazione. Ve ne hanno in generale delle *meccaniche*, delle *chimiche*, *fisiche*, *morali*, di diverso genere e provenienza. Noi specifichiamo però a preferenza le seguenti:

1.° La sezione, o profonda lesione qualunque della porzione cervicale della spina, vuoi per frattura, o lussazione delle vertebre, o vuoi per altra simile causa.

2.° La recisione, o allacciatura dei nervi diaframmatici.

3.° La recisione, allacciatura, o lesione profonda dei pneumo-gastici alla parte inferiore del collo sopra al ramo laringeo.

4.° La paralisi dei polmoni.

5.° La dimora dell' individuo o nel vuoto, o nell'acqua.

6.° Tutti gli ostacoli e cause meccaniche, come strettura, compressione del canale aereo con corda, laccio, o con liquidi versati nel canale stesso. Tutte queste cause impediscono l' ingresso dell' aria nei polmoni, o per la costoro paralisi immediata, o per la chiusura meccanica delle vie del respiro. Ma ancorchè queste ultime sieno sgombre da ogni impedimento, qualora l' aria non sia pura e rinnovata, qualora contenga molto *azoto*, od altri gas irrespirabili, l' asfissia anche allora è pronta ad aggredire l' individuo posto in simili circostanze. Da tutte però le cause diverse capaci di far morire un individuo, indipendentemente dalle *ferite*, e delle quali ci siamo intrattenuti lungamente, emergono quattro maniere diverse di morte, i cui caratteri speciali

costituiscono come quattro tipi generali di alterazione patologica, di cui ci occuperemo distintamente. Sono esse le seguenti:

1.° *Asfissia e morte per sommersione.*
2.° *Asfissia, e morte per strangolamento.*
3.° *Asfissia, e morte per soffocazione.*
4.° *Asfissia, e morte per gas deleterj alla respirazione.*

## ARTICOLO I.

### *Della morte per sommersione, o annegamento.*

Morire annegato nell'acqua costituisce, generalmente parlando, il fatto dell'*asfissia e morte per sommersione*. Questa morte può essere *accidentale*, come quando sventuratamente si precipita in un fiume, in un canale, in un pozzo, in una cisterna dove vi abbia tant'acqua da sommergere l'individuo. E può essere anche *volontaria*; tanto, cioè, per mano propria, quanto per mano altrui: nel primo caso sarebbe un *suicidio*; nel secondo un *omicidio*.

La forma morbosa nella quale risolvesi ordinariamente questo genere di morte violenta, è una *sincope*, od una *apoplessia cerebrale* o *polmonare*. Possono però tutte queste tre forme distinte trovarsi riunite nel medesimo fatto.

In quanto alla causa prossima di questa morte, variano molto le opinioni degli autori. Chi la attribuì alla deglutizione dell'acqua introdotta nello stomaco; e chi alla chiusura della glottide per lo abbassamento della epiglottide che impedisce l'uscita dell'aria dai polmoni. Altri invece ne incolparono, e ne incolpano l'ingresso

dell' acqua nei bronchi, e la qualità viziata dell' aria rinchiusa nel petto. Ma oggi le due prime cause sono dimostrate prive affatto di fondamento; le altre due sono meritevoli di essere qui brevemente esaminate.

## § I.

### *Penetrazione dell' acqua nella trachea e nei polmoni degli annegati.*

Anche intorno a questo fatto sono molto discrepanti le opinioni degli autori. *Louis*, *Berger*, *Goodwyn*, ed altri affermano che nei bronchi e nei polmoni degli annegati entri costantemente acqua. D' altra parte *Becker*, *Detharding*, ed altri negano questo fatto. *Evers*, poi assicura di non avere potuto osservare goccia d' acqua nei bronchi di due ubbriaconi che erano morti annegati. Molti però stanno più per la prima, che per la seconda opinione. Conciossiachè pare oggi dimostrato che l' acqua penetra ne' bronchi de' sommersi, sebbene in piccola quantità, e si mescola all' aria, formando una guisa di materia schiumosa, che scorgesi talvolta ad occhio nudo sotto la pleura, e che, quando non esca spontaneamente, si può con una moderata pressione far passare dai bronchi nella trachea. Certamente non si può trovare tant' acqua nei polmoni degli annegati quanta ordinariamente se ne trova nello stomaco. Sopra ventotto cadaveri di sommersi, di diversa età e sesso, da noi fatti anatomizzare dal 1836 al 1844, e di cui abbiamo tenuto nota, abbiamo osservato la spuma acquosa nei bronchi costantemente; in soli quindici di essi, ci si è presentata l' acqua nello stomaco per previa deglutizione fattane. Con tutto questo non si debbe guardare la pre-

senza dell' acqua nei bronchi come la esclusiva ed essenziale cagione di questo genere di morte. Essa vuolsi piuttosto considerare come una causa accessoria o secondaria. Chè dietro le esperienze istituite appositamente da *Gardien* e da *Varnier* sui cani e sui conigli, non parrebbe che l' acqua fosse di grande ostacolo alla continuazione del respiro.

## § II.

### *Aria viziata rinchiusa nel petto.*

Dietro esperimenti fatti da *Berger* e da *Macquer* intorno alla causa immediata e costante della morte negli animali che periscono sommersi, risulta trovarsi costantemente nel torace dell' aria viziata, alterata nei suoi elementi. Per guisa che, a vece di contenere da ventuna a ventidue parti di ossigeno, come pur dovrebbe, non ne conterrebbe che da quattro o cinque circa; appunto come avviene di osservare in quegli animali che si fanno perire sotto a delle campane senza rinnovamento d' aria.

Però non è a credersi che questa causa operi sempre sola; ma altre ancora si aggiungono alla medesima, per lo più meccaniche, o individuali, che rendono sempre più sollecito il morire. Chè giusta i pensamenti del celebre *Marc*, appunto dalle cause occasionali e circostanze diverse emergono quattro diverse maniere di morte per sommersione, cioè:

1.° Di coloro che muojono sommersi per *soffocazione* o strozzamento operato dall' acqua che penetra nel polmone, e va ad occupare quel posto che la natura destinò alla sola aria atmosferica.

2.° Di coloro che muojono sommersi per una specie di *sincope*, o di asfissia nervosa, che li coglie prima che l'acqua abbia potuto penetrare ne' bronchi, o nell'atto in cui vi entrava ciò, che si osserva più particolarmente in individui di temperamento nervoso, e sopra tutto nelle isteriche.

3.° Di coloro che muojono sommersi per *congestione cerebrale*, o per *apoplessia* cagionata dalla fredda temperatura, o da violenta caduta sul capo, o da costituzione apopletica, o dalla ubbriachezza, o dalla collera, o da ripienezza di stomaco, o dallo stringimento del collo con cravatte o lacci troppo serrati.

4.° Di coloro che muojono sommersi per *soffocazione e apoplessia insieme*, e questi compongono il maggior numero (1).

## ARTICOLO II.

### *Delle quistioni medico-legali relative alla morte per sommersione.*

Due sono le principali quistioni che si possono sempre muovere dal Fisco ai periti intorno a questo argomento:

1.° Come dall'esame del cadavere di un annegato si possa ricavare che vivo, o già morto fosse l'individuo prima della sua sommersione nell'acqua?

2.° E se vivo, come si possa con certezza stabilire che la morte per sommersione provenisse piuttosto

(1) V. *Marc* « Mem. *intorno ai mezzi onde constatare la morte per sommersione* 1808.

da *accidente*, che da causa *volontaria*, piuttosto da *omicidio* che da *suicidio*? e viceversa.

Noi tenteremo di risolvere, fin dove è possibile, l'una e l'altra di queste due quistioni.

## § I.

### *Quistione prima.*

Non si potrà mai risolvere dai periti questa quistione intieramente, se prima non raccoglieranno ed esamineranno scrupolosamente tutti i segni che il cadavere dell'annegato presenta, tanto nell'esterno, quanto nell'interno. Sono però varj questi segni o caratteri, dappoichè dipendono generalmente:

1.° Dal tempo più o meno lungo di sua immersione nell'acqua.

2.° Dallo stato speciale dell'individuo all'atto della immersione nell'acqua, se, cioè, vivo o morto, giovane o vecchio, sano, malato, ecc.

3.° Dalla stagione, dalla temperatura e qualità dell'acqua e dai modi coi quali venne il cadavere estratto dall'acqua stessa.

4.° Dal tempo più o meno lungo, che dopo essere stato estratto dall'acqua, rimase esposto all'aria.

### a) *Segni che presenta ordinariamente il cadavere degli annegati.*

I segni che il cadavere di un sommerso presenta esteriormente, quando non sia per anco cominciata la putrefazione, sono nella generalità dei casi i seguenti:

1.° Appena lo si estrae dall'acqua ha *pallida*

*la cute*; e massime allora che il sommerso morì per *asfissia sincopale*. Questo sintomo però è incerto e variabile, dipendendo sempre dal tempo più o meno lungo che il cadavere rimase nell'acqua, e dalla sua più o meno lunga esposizione all'aria, dopo che ne venne estratto; circostanze le quali mutano in fosco il colore prima pallido o smorto della pelle.

2.° Faccia per solito gonfia o rossa, palpebre socchiuse, pupille dilatatissime, bocca chiusa, lingua sporgente all'innanzi verso l'orlo interno delle labbra, schiuma bianca nella bocca e nelle narici. Anche questi segni non sono sempre costanti.

3.° Estremità delle dita come scorticate, scalfite; e nelle mani sabbia o terra, e di queste imbrattate pure le ugne, indizio degli sforzi che il sommerso fece prima di morire (1).

4.° I segni poi che presentano i cadaveri dei sommersi, osservati internamente, sono i seguenti: *a*) *Nel cranio*. — Injezione de' vasi meningei — dei plessi coroidei — del rete mirabile del Galeno. — Ne' ventricoli laterali, talvolta alquanto siero — cervello d'altronde sano (2).

(1) Questo segno però, comecchè più importante dei nominati, non è sempre costante. Chè può darsi il caso che l'individuo perisca prima di toccare il fondo; e d'altronde potrebbe trovarsi in taluno che, rotolando dalla sponda di un fiume, tentasse, prima di toccar acqua, di aggrapparsi a qualche cosa, e che, cadendo poi nell'acqua, vi affogasse prima di andare al fondo. Nulla di meno, quando questo segno si incontra, merita ogni considerazione per parte degli esperti.

(2) Anche questi dati sono di poco valore, perchè comuni a varie altre forme morbose.

5.° *b*) *Canale aereo.* — Epiglottide nel più dei casi alzata — trachea, bronchi, polmoni *contenenti più o meno della materia schiumosa* bianca, oppure sanguinolenta — rarissime volte dell' acqua naturale — polmoni crepitanti al taglio (1).

6.° *c*) *Stomaco.* — Acqua nello stomaco, e tanta che in alcuni casi è giunta fino alle quattro o cinque libbre (2).

7.° *d*) *Cuore e vasi.* — Cavità destre del cuore, le vene cave e l' arteria polmonare distese da molto sangue nero; le cavità sinistre e le arterie *quasi vuote* (3). Il destro ventricolo appare di un colore

(1) Giova però avvertire che una piccola quantità d' acqua può, *anche dopo morte*, penetrare nella trachea e ne' bronchi; il che rende sommamente difficile il giudicare in tutti i casi, dalla sola esistenza dell' acqua nel canale aereo, se vivo veramente o morto fosse l' individuo prima della sua immersione. Però quando la quantità fosse notevole, e si trovasse fango, terra, od altre materie estranee miste all'acqua stessa, il giudizio allora sarebbe facile, nè potrebbe fallire.

(2) Ciò mostra che la deglutizione, in simili casi, si fece nell'atto della sommersione, indizio certissimo di vita nell'individuo che ne perì. Se non che, onde questo dato possa avere in pratica tutto il valore di cui è capace, conviene provare che l' acqua contenuta nello stomaco sia identica a quella dalla quale venne tratto il cadavere; prova di molta difficoltà, e non ottenibile in molti casi.

(3) *Curry* pretendeva che fossero *affatto vuoti;* ma noi possiamo assicurare non solamente di non averli trovati mai affatto vuoti, ma di avere eziandio osservato nel cadavere di un cocchiere, affogato nell'acqua nel febbrajo del 1844, in Piacenza, il ventricolo, e l'orecchietta sinistra con tutto l'arco aortico pieni di sangue, parte fluido e parte coagulato, mentre assai poca ne era la quantità contenuta nelle cavità destre del cuore.

scuro-nerastro, il sinistro ha un colore roseo più o meno carico.

8.° Fluidità del sangue ne' vasi maggiori e minori: carattere quasi sempre costante nel cadavere degli annegati (1).

9.° Abbassamento del diaframma più o meno sensibile nella maggior parte dei casi, per il succedere della morte nei sommersi in tempo della inspirazione (2).

10.° Colorito de' visceri addominali in generale più scuro; ma questo carattere, d' altronde incontestabile, prova che vi fu asfissia, essendo esso comune in tutti gli asfitici; nè da sè solo poi basterebbe a dimostrare che l' asfissia provenisse da sommersione.

11.° Urina nella vescica (3).

(1) Nel luglio del 1845, io ho fatto tagliare il cadavere di un fanciullo d' anni sette circa, morto sommerso nell' acqua di un canale da mulino. La autossia fu fatta quarantott' ore circa dopo la morte. Fu sorprendente che si trovasse tuttavia fluido il sangue anche ne' minimi vasi. Però in un altro annegato, il cui cadavere potei esaminare nel giugno del 1839, dopo circa venti giorni che egli era perito nelle acque del Po, il sangue delle cavità destre del cuore, e delle vene cave era aggrumato, quasi poliposo; ciò che anzi di prima giunta faceva credere ad un' alterazione organica di que' vasi, la quale poi non esisteva.

(2) Questo dato però ha valore allora soltanto che venga escluso il caso dell'essere il medesimo prodotto dalla distensione di alcuni gas deleterj.

(3) Questo segno indicherebbe che l'individuo era vivo quando cadde sommerso nell'acqua; mancando, mostrerebbe che era già morto prima della sommersione. Nulladimeno non è questo un dato sempre costante, come pretenderebbe *Piorry*. Nel fanciullo perito sommerso, qui sopra ricordato, non si è trovata urina in vescica. Eppure, e le circostanze del fatto speciale, e tutti i dati dell' autossia concorrevano insieme per giudicare che egli era caduto vivo nell'acqua. D'altronde dobbiamo ricordare che

La enumerazione de' segni esterni ed interni che presenta il cadavere degli annegati, da noi or ora descritti, mostra evidentemente come niuno ve ne abbia, il quale possa dirsi caratteristico e costante in tutti i casi. Ognuno di essi, preso isolatamente, ha pochissimo valore. Considerati tutti insieme, possono indurre argomento di *presunzione* o di *probabilità* di morte per sommersione. Difficilmente potranno indurre il grado di *certezza*, e allora soltanto che vengano escluse nel caso speciale tutt' altre cause di morte violenta. E però i periti dovranno in simili casi attenersi generalmente alle seguenti norme:

**a**) Assicurarsi di tutte le circostanze relative al luogo donde fu estratto il cadavere; dello stato in cui si trovava all' atto della sua estrazione, e dei mezzi impiegati per trarnelo fuori.

**b**) Cercare di stabilire il tempo che rimase esposto all'aria o al sole, dopo che venne cavato dall'acqua.

**c**) Esaminare minutamente lo stato suo esteriore, e particolarmente le mani, i piedi, le dita, le ugne.

**d**) Passare quindi all' esame dei visceri interni, incominciando dalla trachea, bronchi e polmoni, che si dovranno esaminare lasciandoli in sede, senza asportarli.

**e**) Osservare la qualità della materia liquida o schiu-

*Piorry* faceva le sue osservazioni sui cani, i quali costringeva a morire affogati nell'acqua. Ora chi non sa che la vescica del cane è maggiormente contrattile di quella dell'uomo? Del resto fu trovata in alcuni annegati la vescica piena d' urina anche dopo che era scomparsa la rigidezza cadaverica. La quale bisogna ritenere essere nella pluralità dei casi, e a parità di circostanze, più pronta a comparire nel cadavere dei sommersi, di quello che nel cadavere di individui periti per tutt'altre cagioni.

mosa raccolta nelle vie aeree, e determinarne il più possibilmente la quantità.

**f**) Specificare nettamente la densità e il colorito dei polmoni, e le bolle d'aria o d'acqua che si trovano nel parenchima polmonare.

**g**) Non accordare gran valore ad una piccola quantità d'acqua che si potesse trovare nella trachea, o nei bronchi, potendo benissimo esservisi intrusa anche dopo morte.

**h**) Fare molto caso al contrario di una certa quantità di schiuma bianca acquosa che si incontrasse nelle vie aeree, segno importantissimo onde giudicare di morte per annegamento.

**i**) Fare egualmente caso di una certa quantità d'acqua contenuta nello stomaco, massime allora che sia mostrata identica a quella dalla quale venne tratto fuori il cadavere.

**k**) Passare quindi all'esame anatomico delle meningi, del cervello, della vescica, e degli altri visceri addominali, raccogliendone tutti i dati morbosi relativi allo stato dei medesimi.

Giova però riflettere che non sempre nei singoli casi si trovano riuniti tutti i segni qui sopra enumerati. Nulladimeno, quando si possa trovar nel cadavere di un sommerso:

1.° Certa quantità rimarchevole di acqua, o materia schiumosa bianca nella trachea, ne' bronchi, ne' polmoni (1);

(1) *Devergie* ha notati i caratteri fisici di questa materia spumosa. Essa è biancastra, e risulta di una grande congerie di minutissime bollicine, che rassomigliano piuttosto ad un'acqua, o liquido spumeggiante, che ad una vera spuma. Aderisce leggermente alla mucosa bronchiale, e le bollicine, onde risulta, si possono facilmente staccare, e allontanare l'una dall'altra. La

2.° Quantità d'acqua più o meno considerevole nello stomaco simile a quella onde venne cavato il sommerso;

3.° Vescica piena d'urina;

si potrà con giusto fondamento giudicare che l'individuo fosse vivo prima della immersione nell'acqua. Se non che questi tre segni acquistano un valore molto più grande, quando sieno in concorso cogli altri sopra descritti.

## § II.

*Quistione seconda.*

Ma come decidere dalla sola ispezione cadaverica di un sommerso, se *accidentalmente*, oppure *di sua volontà*, o *forzatamente* per opera altrui cadesse nell'acqua nella quale però soffocato? Come con dati certi distinguere il caso fortuito, involontario, da quello di suicidio od omicidio? Noi crediamo che la scienza sola sia insufficiente a somministrare delle norme sicure applicabili a tutti i casi. Egli è piuttosto dal complesso delle circostanze speciali, offerte dai singoli fatti, che ne sor-

più parte di loro si rompono a contatto dell'aria. Questa materia spumosa è il prodotto di una miscela d'aria e d'acqua, che nelle ultime agonie del sommerso si forma nelle rapide inspirazioni ed espirazioni; miscela, la quale venendo sbattuta insieme al muco tracheale e bronchiale, viene poi ad assumere l'aspetto di spumosità. Nei varj cadaveri di persone sommerse da noi esaminati ci siamo incontrati ordinariamente in questa spuma, della quale il *Devergie* ci ha dati i caratteri fisici; ma abbiamo trovato bene spesso variare il colore, che a vece di essere biancastro, fu non rade volte trovato sanguinolento, o di quel colore rosso sbiadito, che ha la così detta *lavatura di carne*.

gerà la convinzione morale dell' uno piuttosto che dell' altro genere di morte. In ciò le notizie che il Fisco potrà nei singoli casi riunire, riusciranno giovevolissime agli esperti per pronunciare più l' uno che l' altro giudizio. Generalmente non bastano i soli fenomeni connaturali alla morte per sommersione. Chè nel più dei casi, sono le ferite e le lesioni di qualunque genere, che si incontrano sul cadavere degli annegati, le quali fanno credere piuttosto ad un assassinio di quello che ad un' accidentale caduta nell' acqua, ovvero ad un suicidio.

Se non che su questo particolare debbono i periti aver sempre presente la somma facilità di illudersi e di cadere in abbagli. Se esisteranno adunque delle ferite esterne fatte da arma pungente o tagliente, o da armi da fuoco; se delle ecchimosi circolari si troveranno attorno al collo, e le mani strettamente legate, e dei pesi attaccati ai piedi, come avvenne dell' infelice *Caracciolo*, ammiraglio del regno di Napoli, si potrà con molto fondamento giudicare di un commesso assassinio. Nullameno il giudizio vorrà essere sempre non assoluto, ma relativo e circospetto assai, e prudentemente dettato. Chè si hanno nella storia registrati dei fatti molto singolari di suicidi che si ferirono con arme di diverse specie, e si attaccarono perfino de' pesi ai piedi per calare più presto al fondo, e tutto ciò prima di precipitarsi nell'acqua. Le sole contusioni poi non basterebbero mai a far credere piuttosto una causa che l'altra; dappoichè potrebbero essere tanto il prodotto di percosse e violenze riportate, quanto anche di caduta dall'alto nell'acqua, battendo sopra corpi duri e resistenti.

## ARTICOLO III.

*Come si possa stabilire il tempo che un individuo è stato sommerso nell' acqua.*

Per risolvere questa quistione, o almeno per fornire agli esperti alcuni elementi sperimentali onde risolverla, riferiremo qui il risultato delle osservazioni istituite da *Devergie* intorno alla putrefazione dei cadaveri nell' acqua. Del quale fenomeno, comecchè se ne sia già parlato discorrendo della putrefazione de' corpi animali in diversi mezzi; pure avvisiamo opportuno di esporre in questo luogo gli speciali cangiamenti che riguardano gli annegati, indotti ne' medesimi dal processo putrefattivo. E tanto più di buon grado lo facciamo, in quanto che noi in varj anni che ci è toccato di osservare cadaveri da più o men tempo sommersi, e raccolti dalle acque o del Po, o di canali e torrenti, abbiamo potuto verificare quasi intieramente le osservazioni di questo illustre medico francese. Non si creda per altro che intorno a questa quistione si possano sempre stabilire dei dati sicuri e positivi. Chè la putrefazione dei cadaveri nell' acqua è variabile tanto quanto quella che si opera all' aria; ciò che abbiamo già notato. Una tale variabilità dipende generalmente dall' età, dal sesso, dal temperamento individuale, dalla stagione, dalla temperatura dell' acqua, dallo stato sano o morboso del sommerso, dalla sua più o meno lunga esposizione all' aria, anche per poche ore, allorchè venne estratto dall' acqua stessa, e in fine da altre meno concludenti circostanze.

# PROSPETTO

## DEI MUTAMENTI SPECIALI CHE SUBISCONO I CADAVERI PER LA PUTREFAZIONE NELL' ACQUA.

| Epoche d'immersione. | Stagione fredda, ossia invernale. | Stagione estiva. |
|---|---|---|
| Indicazione speciale | Specificazione dei cangiamenti che mano mano succedono. | Valore comparativo colla stagione calda |
| Dal 1.° al 2.° giorno. | Nissun cangiamento si osserva esternamente. . . . | |
| Dal 3.° al 5.° giorno. | Rigidezza cadaverica, - principia ad imbiancarsi la epidermide delle mani. . . . | 5, o 6 ore di estate equivalgono a 3 o 4 giorni di inverno. |
| Dal 4.° all' 8.° giorno. | Epidermide alla palma della mano bianchissima - le altre parti ancora colla tinta loro naturale, ma inzuppatissime. . . . | |
| Dall'8.° al 12.° giorno. | Comincia lo imbianchimento della epidermide al dorso delle mani, - le altre parti son flaccide - rammollita la faccia - pianta dei piedi bianca, e inzuppata. . . . | 24 ore d'estate equivalgono a 4, 6, 8 giorni di inverno. |
| Dal 12.° al 15.° giorno. | Epidermide delle mani e dei piedi bianca - tranne che al dorso dei piedi; quella della palma della mano si increspa - faccia gonfia e qua e colà rossa - tinta verdastra alla parte media dello sterno - cellulare sottocutanea del petto rossa. . . . | 4 giorni di estate sono equivalenti a 15 d'inverno. |

| Indicazione speciale | Specificazione dei cangiamenti che mano mano succedono. | Valore comparativo colla stagione calda |
|---|---|---|
| Dal 15°. al 30.° giorno. | Faccia rossa - scura, - palpebre e labbra verdi, - petto macchiato nel davanti da una tinta verdognola, circondata da striscia rossa, - epidermide delle mani e dei piedi che si piega e si corruga, come in seguito alla applicazione di cataplasmi ammollienti - di colore bianchissimo, - capegli peli - ugne ancora resistenti, - tessuto cellulare rossissimo, - polmoni enfisematici. . . . | |
| Da uno a due mesi. | Distaccamento della cuticola della palma della mano e della pianta dei piedi - cominciano a staccarsi le ugne, - capegli poco aderenti, - peli egualmente, - faccia scura, straordinariamente gonfia, - labbra voluminosissime, spalancate, - bocca mostruosamente aperta, - fisionomia non più riconoscibile, - arcate dentali scoperte, - tinta scura allo sterno, - color verde ai lati del petto - alle spalle - lateralmente all'addome - nel contorno dell'ano, - color naturale ancora alla parte media del ventre - alle cosce - alle gambe, - cellulare sottocutanea del petto e del collo infiltrata di un liquido rosso bruno. - Vene intieramente vuote - | 20 o 25 giorni d'estate equivalgono a due mesi d' inverno. |

| Indicazione speciale | Specificazione dei cangiamenti, che mano mano succedono. | Valore comparativo colla stagione calda |
|---|---|---|
| | arterie e pericardio rossastri e cuor-flacido - vuoto - colle interne pareti delle cavità destre nere, se queste erano piene di sangue all' atto dell'immersione - e così pure nelle sinistre, quando queste fossero state piene di sangue all' atto della morte. Tubo gastro-intestinale rossissimo quasi come infiammato, - visceri ed organi cavi distesi da gas. | |
| Dai due, ai due mesi e mezzo circa. | Distaccamento totale della epidermide - e delle ugne dalle dita delle mani. - Distaccamento totale della epidermide plantare e dorsale dei piedi - le ugne però sono ancora aderenti- incremento progressivo della tinta verde al tronco, superiormente notata - *saponificazione* del grasso animale ossia suo tramutamento in grasso di cadavere - principalmente alle guancie ( e ciò massime nelle donne ) ai sopracigli - al mento - alla parte superiore del collo - alla parte anteriore delle cosce, - sfacimento di parte del cuojo capelluto - delle palpebre - del naso. - Saponificazione parziale della faccia - della parte superiore del collo - delle ânche. - Cor- | Un mese d'estate equivale a due e mezzo d' inverno. |
| Dai due mesi e mezzo ai tre, e tre e mezzo circa. | | |

| Indicazione speciale | Specificazione dei cangiamenti che mano mano succedono. | Valore comparativo colla stagione calda |
|---|---|---|
| Dai tre mesi e mezzo ai quattro e mezzo circa. | rosione e distruzione della pelle in varj punti del corpo - sollevamento e distacco completo della epidermide delle mani e dei piedi - ugne affatto staccate - cellulare sottocutaneo consistente - filamentoso alle ânche, al collo. - I polmoni non occupano più che una parte della cavità toracica - Cuore allo stato medesimo che nel periodo antecedente descritto . . .<br>Distaccamento totale, e quasi intiera distruzione del cuojo capelluto. Calvaria nuda - principio di friabilità nelle ossa, - saponificazione *quasi* totale del grasso della faccia - del collo - delle ânche - e delle cosce nella costoro parte anteriore - principio di saponificazione nella parte anteriore del cervello - pelle di un colore come opalino.<br>Dopo quest'epoca non è più possibile di notare con dati positivi e distinti i passi ulteriori e progressivi della putrefazione. | |

Dal prospetto delle osservazioni che abbiamo qui riferite risulta chiaramente dimostrato che mentre nei cadaveri esposti all' aria libera la putrefazione incomincia dalla regione ombelicale nel ventre per poi guadagnare le parti superiori — petto — faccia — collo — estremità; — nei cadaveri che si putrefanno invece nell'acqua, incomincia alla faccia, per poi discendere al collo, allo sterno, di dove poi ai lati del petto, alle spalle, alle coste, al ventre, alle ânche, alle braccia, alle cosce, alle gambe e all' antibraccio.

## ARTICOLO IV.

### *Dell' asfissia e morte per strangolamento.*

La violenta compressione esercitata attorno al collo, mediante una fune, un laccio qualunque, un capestro, costituisce lo *strozzamento* o *strangolamento* che adduce la morte. L' *appiccamento*, o sospensione col capestro, è una maniera particolare di strozzamento. Nell' un caso e nell' altro, succede una strettura violenta della trachea, delle vene giugulari e delle carotidi, per cui il sangue ristagna ne' vasi cerebrali. Se non che nella *morte in sulle forche*, o per appiccamento, che viene inflitta ai colpevoli di delitto capitale in diversi Stati d'Italia, succede lussazione o frattura delle prime vertebre cervicali, quindi lesione immediata del midollo spinale, che è causa istantanea di morte; mentre nella semplice *sospensione*, può la vita continuare ancora per più o men tempo, e ripristinarsi ben anco, tolto che venga il laccio. Generalmente parlando, avvenga la morte più nell' uno o più nell' altro modo, egli è sempre per via di congestione cerebrale, di apoplessia insieme all'asfissia, da soffocazione che av-

viene questa morte violenta. Almeno ciò sembra dimostrato da gran numero di osservazioni istituite finora sovra molti appiccati.

Anche intorno a questo genere di morte sorgono naturalmente due grandi quistioni:

1.° Se si possa dalla ispezione anatomica del cadavere di un individuo trovato appeso desumere con certezza che si appendesse vivo o morto.

2.° Se si possa dalla ispezione anatomica del cadavere di un individuo trovato appeso ricavare con sicurezza che lo strozzamento o sospensione di quel tale individuo fu conseguenza piuttosto di *suicidio* che di *omicidio*, o viceversa.

Noi tratteremo ora particolarmente l'una e l'altra quistione.

## § I.

### *Quistione prima.*

Non si potrà mai risolvere plausibilmente questa quistione, se prima non si faccia una seria attenzione ai segni o caratteri anatomici esterni specialmente che presentano i cadaveri degli *appiccati* o strozzati, e sui quali fecero tanto calcolo, fra i diversi autori, *Michele Alberti* e *Hallè*. Questi caratteri, qualunque valore possano avere isolatamente presi, vanno sempre raccolti con molta diligenza nei singoli casi dai periti, e valutati poi insieme a tutte quelle eventuali circostanze che possono accompagnare il fatto speciale, potendo e queste e quelli illuminare moltissimo le ricerche medico-legali su questo particolare.

Generalmente parlando, nel cadavere di un *appiccato* o *strangolato* si osservano i seguenti segni:

1.° Ecchimosi e lividure più o meno profonde, più o meno regolari, attorno al collo, circolarmente disposte o quasi.

2.° Impressione o solcatura più o meno profonda, e marcata attorno al collo medesimo, lasciatavi dal capestro o laccio qualunque.

3.° Tessuto cellulare sottocutaneo, in forza di quella impressione, diviso, condensato, costituente come un piccolo bordo o rialzo circolare, talvolta di un bianco argentino, talvolta di un duro secco.

4.° Lingua sporgente più o meno dalla bocca (1), serrata, o no, fra i denti, livida, ingrossata.

5.° Mucosa interna delle fauci più o meno irritata alla base principalmente della lingua, sopra la epiglottide — mucosa laringea — e tracheale di un colore più o meno rosso e vivace.

6.° Faccia più o meno livida e gonfia — occhi sporgenti — vene cerebrali turgide di sangue — ecchimosi varie — irregolari, sparse qua e colà pel corpo.

7.° Flessione delle dita della mano sulla palma della medesima, ossia stato di contrazione più o meno forte delle dita stesse.

8.° Erezione, o semi-erezione del pene, ed ejaculazione più o meno sensibile di sperma.

(1) Questo sporgere della lingua dalla bocca non è segno sempre costante della morte per appiccamento. Secondo le osservazioni di *Belloc*, parrebbe provato che qualora la compressione della corda si fa al di sopra della cartilagine tiroide, la lingua, per la compressione dell'osso ioide, venendo cacciata indietro, non sporge; ma quando la corda venga collocata sotto alla cricoide, allora la lingua sporge più o meno fuori dalla bocca, diviene livida e gonfia.

9.° Lussazione o rottura delle prime due vertebre cervicali e lesioni conseguenti nel midollo spinale.

10.° Spuma più o meno sanguinolenta nelle vie del respiro.

Tutti questi caratteri presi individualmente non hanno valore così assoluto da potere autorizzare il giudizio di una morte per appiccamento o strozzatura. Molti di essi riuniti insieme infonderanno più o meno *presunzione di probabilità*, e in qualche caso anche di certezza. Ma intanto, volendo fare calcolo delle osservazioni in proposito istituite da *Esquirol*, da *Louis*, da *Chaussier* e da *Orfila* sopra molti appiccati, noi dobbiamo ritenere oggi per dimostrato non avervi cosa più facile dello ingannarsi in queste ricerche, se, cioè, vivo o morto venisse un tale individuo sospeso, del quale non resta che il solo cadavere da esaminare. Imperocchè risulta:

1.° Che le impronte lasciate dalla corda o dal capestro sul collo, specialmente sulla pelle e sul tessuto cellulare sottocutaneo, possono farsi indistintamente tanto nell' individuo vivo, quanto nel morto.

2.° Che queste impronte non sono costituite sempre generalmente da vere ecchimosi per spandimento sanguigno, di cui non si trova in alcuni casi traccia nè nel tessuto cellulare, nè nei muscoli sottoposti, derivando l' inganno dalla tinta scura della pelle nella rimasta solcatura.

3.° Che la vera ecchimosi per ispandimento sanguigno è sommamente rara ad avvenire; e che sarebbe un azzardo pericoloso quello di giudicare dalla sola impronta circolare lasciata sul collo, se fosse vivo, o morto l' individuo che si trovò appiccato; che però quando la *vera ecchimosi* esiste, è una prova sicura della morte per sospensione a corpo vivo.

4.° Che sommamente variabili, incerti sono ed incostanti i segni desunti dalla faccia, dalla schiuma sanguinolenta nella trachea, e dalle lividure e contrazioni delle estremità, potendosi simili fenomeni osservare in altri casi morbosi indipendentemente da questa causa.

5.° Che nello stato attuale delle nostre cognizioni, sarebbe *impossibile* di affermare che fosse stato impiccato vivo un individuo, il quale non presentasse lussazione o frattura di alcuna delle prime due vertebre cervicali e lesione corrispondente nel midollo spinale.

6.° Che in alcuni casi si possono emettere degli argomenti di probabilità, avuto specialmente riguardo a quelle lesioni, le quali possono dare indizio dello avere dovuto la persona soccombere all'asfissia.

Se non che intorno alla slogatura delle prime due vertebre cervicali conviene osservare che, sebbene difficilissima ad accadere, generalmente parlando, pure non è impossibile ad avvenire in persona di debole costituzione, o in un ubbriaco, o in uomo profondamente addormentato, allora specialmente che vengano esercitate violente trazioni sul collo. Il celebre *Louis*, per quello che si narra, meravigliato della prontezza con che il boja di Parigi facea perire coloro che appiccava, seppe da lui che per un rapido moto di rotazione, che dava al corpo intiero, stando la testa fissa, egli determinava la lussazione delle due prime vertebre cervicali (1). Or

(1) Oggi il carnefice usa di calpestare col piede destro la testa del giustiziato, calcandola sulla spalla destra, mentre un ajutante, attaccandosi ai piedi del paziente appeso, stira in basso il corpo del medesimo; e ciò allo scopo di determinare

bene per distinguere generalmente se questa slogatura venne fatta, o no, a corpo vivo, dovrannosi attentamente esaminare i segni tutti rimasti sul collo. Nella più parte dei casi, daranno indizio che fu operata nel vivo i seguenti segni:

**a**) *Ecchimosi* profonde, circolari nel tessuto cellulare sottocutaneo del collo, nei muscoli vicini alle vertebre lussate, non che nei legamenti articolari delle medesime.

**b**) Ordinariamente avviene uno stravaso di sangue nello speco vertebrale.

**c**) Ritarda a comparire la rigidezza cadaverica.

**d**) Esiste lesione più o meno profonda, e lacerazione del midollo spinale al punto della slogatura.

**e**) V' ha ingorgo sanguigno cerebrale e polmonare come nell'asfissia per soffocazione.

## § II.

*Quistione seconda.*

Generalmente parlando, la morte per sospensione, o per appiccamento è piuttosto scelta dai suicidi che dagli omicidi. Ciò almeno accade nel più gran novero dei casi. Chè per consumare il crimine dello strangolamento di un uomo, non basta ordinariamente uno solo; ma si richiede il concorso di più persone, onde soffocare le grida, ed impedire la resistenza della vittima. Acciò un solo uomo potesse strozzare un altro uomo, converrebbe che

la lussazione delle due prime vertebre del collo. Sembrerebbe però preferibile il modo usato dal boja di Parigi al tempo di *Louis*, perchè certamente è spettacolo ributtante quello di vedere quel ripetuto calpestamento della testa in sulla spalla.

l'assassino lo cogliesse alla sprovvista, o addormentato, e gli gittasse improvvisamente il laccio attorno al collo, e lo stringesse immediatamente. Il suicidio poi *per strozzamento* è ancora più raro ad accadere di quello per semplice sospensione, od appiccamento. Si hanno però dei casi di suicidio anche da strozzamento. In quello proveniente da *semplice sospensione* si notano nella generalità dei casi i segni seguenti:

1.° Per consueto il laccio occupa la parte superiore del collo.

2.° La solcatura, o impronta rimasta, non è veramente circolare, ma più o meno obbliqua dallo innanzi all'indietro, dal basso in alto.

3.° La solcatura stessa è per lo più *unica* (1), e rimonta lateralmente dietro gli angoli della mascella inferiore.

4.° Talvolta però vi ha doppia solcatura, od impressione, per essere stato il laccio applicato ad un tempo alla parte posteriore del collo, e ricondotti i capi al davanti incrocicchiati sotto il mento, e ritornati poscia in dietro; in questo caso è circolare l'impronta del primo giro, obliqua quella del secondo.

(1) « Qualora la impressione della corda (dice *Fodéré*) sia « presso a poco circolare, e nella parte inferiore al collo, al « di sopra delle spalle, *chiaro in tal caso apparisce essere un* « *tal segno non equivoca prova di assassinio*, darsi non po- « tendo cotale circostanza nella torsione immediata sulla parte, « come farebbesi col torcolare. » Tale affermazione però non è sempre in accordo coi fatti; chè alcuni suicidi poterono strangolarsi con una corda, o con una cravatta, sospendendosi ad un albero, e servendosi del manico di un vaso di terra rotto a bella posta, come di sbarra, e rimanendo poi sul collo una impressione circolare.

Ma per quanto valore vogliano taluni autori accordare al numero, alla direzione, alla profondità di queste solcature lasciate in sul collo dalla corda, o dal laccio che servì ad appiccare, non si potrà mai da questi indizj soli cavare argomento sicuro, per credere piuttosto opera di omicidio che di suicidio quella morte. Chè tanto nell' uno quanto nell' altro caso, quelle impronte possono esistere e illudere fortemente. Nulla di meno non vogliamo negare che nella più grande generalità dei casi di *omicidio per istrozzamento* si trova:

1.° Una doppia impressione, o impronta circolare sul collo.

2.° Il laccio situato nella parte inferiore del collo medesimo.

Non per questo scompare quella incertezza che pure accompagna sempre i dati suespressi, in quanto al giudizio che debbono i periti pronunciare intorno a quella morte, se più, cioè, conseguenza di omicidio o di suicidio. Essi però potranno in genere appigliarsi alle norme seguenti:

**a**) Esaminare attentamente il numero, la direzione, la profondità delle impronte o solcature lasciate dal laccio, o capestro sul collo.

**b**) Notare il modo col quale venne fatto il laccio, stesso, ed a quale oggetto venisse attaccato per la sospensione.

**c**) Descrivere lo scompiglio e il disordine (se vi abbiano) delle vesti; dei mobili della stanza, e dire se alcuno scanno, od altro oggetto esistesse rovesciato in poca distanza, o vicino ai piedi del cadavere dell'appeso.

**d**) Osservare lo stato della fisionomia, se alterata o naturale, pallida o livida, gonfia o no, o colante spuma dalla bocca.

e) Esaminare scrupolosamente tutte le ecchimosi e lividure che si possono trovare alle mani e ai piedi, non che la piegatura delle dita e della palma della mano.

f) Vedere se vi fu erezione del pene, ed emissione di sperma.

g) Anatomizzare finamente i tessuti della regione cervicale, per vedere se sieno alterati, o no, e fin dove, nel caso, si estenda la alterazione.

h) Constatare le ecchimosi del tessuto cellulare, e dei muscoli del collo, e delle prime due vertebre, e dei vasi venosi e arteriosi, se cioè sieno, o no, interiormente lacerati.

Queste sono le osservazioni indispensabili a farsi dai periti dell' arte in ogni caso di morte per sospensione, o per istrozzamento, pel quale sieno richiesti a pronunciare giudizio. Se non che il fatto della slogatura della prima sulla seconda vertebra cervicale, che pure parrebbe dover essere il più caratteristico per differenziare il caso di omicidio da quello di suicidio, viene da molti scrittori di Medicina forense ammesso possibile anche in quest'ultimo. Una tale *possibilità* viene appoggiata principalmente al caso narrato da *Pfeffer* di quello zoccolajo di Liegi, di cui non è male nè inopportuno il fare qui cenno. Questo uomo venne trovato appeso ad una trave della lunghezza di quattro pollici e mezzo; la corda onde si era valso per strangolarsi, con uno de'suoi capi, cingeva la detta trave; l' altro passato sotto al mento scorreva dietro le orecchie, cingeva il collo e andava a terminare verso la parte superiore dell' occipite. *Pfeffer*, il quale esaminò il cadavere *poco tempo* dopo la morte di quell' individuo, trovò pallido il volto, e non gonfio, non sporgente la lingua, gli occhi nello stato na-

turale, colla testa in un modo straordinario rovesciata indietro. Ma l'autorità giudiziale non avendo voluto permettere l'autossia, *Pfeffer* da quel forte rovesciamento del capo all' indietro argomentò la slogatura delle due prime vertebre cervicali; e quindi la lesione del midollo spinale, causa immediata della morte; nel che convenne anche il celebre *Antonio Petit*, il quale fu su questo particolare consultato.

Se non che questa opinione di *Pfeffer* venne giudicata erronea dopo dal celebre *Esquirol*. Il quale disse francamente, che quando egli, per difendere la moglie ed il genero di quello zoccolajo, imputati di avere appiccato quell'uomo, ricorse all'idea del suicidio, e della slogatura delle due prime vertebre cervicali, mise innanzi una *supposizione* in vece di un fatto; supposizione smentita dalla ragione e dalle osservazioni, rinfacciandogli poi con poco garbo, ch'egli aveva veduti pochissimi appiccati per voler ciò sostenere. D' altronde quel fatto non era, per quanto probabile potesse sembrare, per nulla dimostrativo; in quanto che l'autossia non lo aveva confermato. Indarno poi gli autori hanno dopo cercato di addurre qualche altro fatto analogo al narrato da *Pfeffer*; chè nessuno ve n' ha finora così evidente, e così provato da potersi autorizzare ad ammettere possibile la slogatura delle due prime vertebre cervicali anche nel *suicidio per strozzamento*.

Ciò nulla meno una tale possibilità non è al tutto negata. Alcuni scrittori insegnano il come potere, nel caso, differenziare la slogatura or detta proveniente da omicidio da quella che fosse effetto di suicidio. E per vero fra i più recenti scrittori di queste materie vi ha il dottor *Richond*, il quale, in una sua dissertazione inaugurale, afferma che qualora si incontri una tale lussazione,

e sia provato che fu fatta a corpo vivo, interessa di osservare:

1.° Se, essendo il corpo dell'appeso robusto, e pesante, v'abbia rilassamento o no nei legamenti articolari.

2.° Se pallido sia il volto, offuscati gli occhi, flessibili le membra.

3.° Se vi si trovino fratture di altre vertebre, ed ingorghi viscerali interni.

In tali circostanze è probabile, giusta l' opinione del dottor *Richond*, che la lussazione sia stata immediatamente mortale, e conseguenza di suicidio.

All'incontro se si troveranno:

1.° Alterazione più o meno estesa nella colonna, e midolla spinale,

2.° Lacerazione della trachea,

3.° Livido il volto, injettati gli occhi, e la lingua,

allora con questi dati sarà probabile che la lussazione stessa possa essere stata consecutiva all'asfissia, e conseguenza di omicidio.

In ogni maniera, per non correre rischio di azzardare un giudizio troppo precipitoso, sarà bene che i periti, dopo avere constatato se la lussazione avvenisse in vita, o in morte, lascino alle cure del Fisco il cercare se quella morte venisse procurata piuttosto da suicida che da omicida mano, e viceversa (1).

(1) Vuolsi che il chiarissimo professore *Camillo Platner* di Pavia possegga due storie di suicidi per appiccamento, nel cadavere dei quali venne ritrovata la lussazione delle due prime vertebre cervicali. Noi ignoriamo i particolari di quelle due storie, le quali, ove fossero note, gioverebbero sicuramente ad avvalorare maggiormente il fatto suaccennato di *Pfeffer*, ed altri, che si dicono osservati da *Chaussier* e da *Ansiaux*.

## ARTICOLO V.

### *Dell'asfissia, e morte per soffocazione.*

La *morte per soffocazione* differisce da quella per strozzamento in ciò che a produrre quest' ultima abbisogna una forte, continuata strettura e compressione, che si esercita attorno al collo; mentre a far nascere quella, necessita la introduzione nell'interno delle fauci, della laringe, o della faringe di qualche corpo straniero, o sostanza eterogenea, che faccia immediatamente sospendere, o cessare il respiro. Non sempre però questo genere di morte deriva dalla violenta introduzione di qualche corpo che otturi la bocca e le vie naturali della respirazione. Chè anche delle condizioni morbose particolari, proprie delle parti interne della bocca, della laringe, della faringe, possono produrre il soffocamento e la morte. Quindi fra le tante cause capaci di generare un tale effetto si annoverano principalmente le seguenti:

1.° Gonfiezza straordinaria delle tonsille, della lingua, della membrana interna della laringe.

2.° Versamento di sangue cotennoso coagulato nell'interno della laringe e de' bronchi.

3.° Introduzione in questi canali di corpi stranieri, o penetrazione, comunque, de' medesimi nella faringe e nell'esofago.

4.° Istantaneo afflusso e versamento di sangue o di pus nelle medesime vie.

5.° Compressione e schiacciamento della trachea operate da voluminosi tumori di varia natura.

6.° Raccolta di sangue, o di umori versati nella cavità toracica.

7.° Penetrazione dei visceri addominali nel petto per rottura del diaframma.

Di queste cause tutte non abbisogna di tracciare qui minutamente la storia, e i singoli effetti morbosi loro, desumibili dai sintomi o generali o locali. Tutte le opere di patologia esterna ed interna ne trattano distesamente; e queste si suppongono troppo famigliari ai medici, per averne a fare qui speciale trattazione.

In quanto poi alle risultanze cadaveriche generali, che si verificano negli individui morti per soffocazione, esse si confondono con quelle che sono proprie e dell' *apoplessia*, e a varie specie di *asfissia*. Le medesime si risolvono, più o meno, in ingorghi e inzuppamenti sanguigni del polmone, del cervello, ed in generale di tutti i visceri parenchimatosi.

## ARTICOLO VI.

### *Dell'asfissia e della morte prodotta da gas non respirabili e deleterj.*

Noi distinguiamo in tre categorie gli effetti più o meno micidiali, riconoscibili nel cadavere, e che sono addotti necessariamente dalla morte prodotta dalla introduzione di questi gas nelle vie del respiro; sono esse le seguenti:

CAT.ª I.ª *Degli effetti prodotti sull'organismo vivente dal respirare aria non rinnovata.*

CAT.ª II.ª *Degli effetti lasciati nell'organismo stesso dal respirare gas non atti alla respirazione.*

CAT.ª III.ª *Degli effetti lasciati sull' organismo medesimo dal respirare gas micidiali, deleterj essenzialmente per la respirazione.*

Tutti questi effetti più o meno rimarchevoli dipendono, generalmente, da due cause principali, che ai medesimi

sono comuni: cioè 1.° da *mancanza d'ossigeno* nel fluido che si respira, o dalla non proporzionata sua misura come nell'aria atmosferica; 2.° dalla qualità venefica, essenzialmente distruggitrice, ossia dall'*assoluta irrespirabilità* del fluido stesso. Tutti però questi effetti, nati o dall'una o dall'altra di queste due maniere di fluido, o respirabile difficilmente, o irrespirabile assolutamente, sono in pratica riconoscibili per caratteri comuni agli uni e agli altri, giusta anche le osservazioni istituite particolarmente da *Portal* e da *Belloc*. I quali ci assicurano che nei cadaveri di coloro che perirono per causa di *mefitismo*, si incontrano generalmente i segni o caratteri seguenti, salve però sempre quelle speciali condizioni patologiche portate dal modo particolare di agire di ciascuno di questi gas, cioè:

1.° Ingorghi, inzuppamenti, congestioni di sangue al cervello, al polmone, alle cavità del cuore, specialmente le destre.

2.° Continuazione del calore animale, talvolta anche cresciuto più del naturale, per vario tempo dopo la morte, cioè per quattro, sei, dodici, ventiquattro, e perfino trent' ore.

3.° Flessibilità di membra duratura per molto tempo dopo la morte.

4.° Apertura della glottide, e lingua ingrossata tanto, che appena può capire nella bocca.

5.° Carni flosce, e facilmente lacerabili.

6.° Occhi lucidi e brillanti per due, o tre ore ancora dopo la morte.

7.° Volto gonfio, e rosso più o meno, o plumbeo, o livido.

8.° Stravasi di sangue più o meno copiosi nei ventricoli cerebrali, ne' bronchi, nel pericardio.

9.° Sangue nero, spumoso, fluido per molto tempo dopo la morte.

10.° Rossore, e macchie nerastre sparse sulle membrane interne dello stomaco e degli intestini, effetto di vere ecchimosi.

Tutti questi segni, considerati individualmente, hanno poco valore; ma riuniti insieme, possono far *presumere* questo genere di morte più o meno probabile; probabilità, che si potrà convertire anche in *certezza*, quando insieme a tutti questi dati generali dell' azione mortifera dei gas irrespirabili, esistono pur quelli *speciali* che adduce ciascuno di questi gas particolarmente considerato.

## § I.

### *Morte per respiro d'aria non rinnovata.*

L'*aria non rinnovata*, che sia stata cioè respirata a lungo da uno o più individui, contiene sì bene dell'*azoto* a un dipresso in tanta quantità com'è nell'aria atmosferica, ma assai più poco ossigeno, e molto più gas acido carbonico, e vapore polmonare. Essa, come alla combustione, è pure inetta alla respirazione. Sperienze appositamente istituite sopra animali diversi, messi sotto a campane di vetro, lasciarono vedere gli effetti micidiali, che arreca più o men presto il non rinnovamento dell'aria. Ma il fatto più parlante e più dimostrativo che possediamo in questo proposito, si è quello che riferisce il « *Dizionario delle scienze mediche* » il quale lo tolse dalla « *Storia delle guerre degl'Inglesi nell'Indostan.* » Centoquarantasei persone vennero rinchiuse in una camera di soli venti piedi quadrati d'area, la quale non aveva che due piccole finestre, che mettevano sopra

una galleria. Il primo sinistro effetto provato da quei centoquarantasei infelici, stipati in così angusto spazio, fu un sudore copioso, continuato, al quale tenne dietro una sete inestinguibile. Successero quindi le ambasce di petto, le difficoltà sempre crescenti del respiro, e minaccianti soffocazione. Tentarono questi sventurati varj espedienti per procurarsi della ventilazione; tolsero i loro abiti, agitarono l'aria coi cappelli, si misero genuflessi, e si rialzarono simultaneamente dopo alcuni minuti. Per ben tre volte replicarono la dura prova; ma molti in questa manovra defatigati e lassi svennero, e poi morirono. Chiesero acqua da ammorzare la rabida sete, e l'ottennero; ma i più deboli non potevano bersela, sopraffatti, e rovesciati dai più forti. Nè a questi pure fu refrigerio e soccorso bastevole. Una febbre ardente colse gli ancora viventi dopo quei vani sforzi; febbre che addusse delirio e stupido letargo; e questo spettacolo di fenomeni era nel massimo incremento sole quattro ore dopo quell'incarceramento. Scorse sei ore appena, non rimanevano di quei centoquarantasei che soli cinquanta ancora vivi. Lo stesso capo condottiere era caduto asfitico. Alcune ore dopo ancora venne quella prigione aperta, e si vide l' orribile scena di centoventitrè cadaveri ammucchiati in quella caverna sepolcrale, essendone sopravvissuti appena ventitrè, sul fronte dei quali stavano già impressi i lineamenti della morte.

Nel cadavere di coloro che muojono per colpa d'aria non rinnovata, si trova ordinariamente che le cavità del cuore, specialmente le destre, e i vasi precordiali, massime venosi, sono pieni di sangue nero e fluido.

## § II.

*Morte per gas inetti a mantenere la respirazione.*

I gas inetti alla respirazione sono i seguenti:
1.° Gas azoto.
2.° Gas protossido d'azoto.
3.° Gas acido carbonico.
4.° Vapore di carboni accesi.

### A) *Gas azoto.*

Questa asfissia accade talvolta nei sotterranei, nei quali si faccia ammasso di sostanze aventi molta affinità coll'*ossigeno*, come sarebbero gli *olj*. Il *gas azoto*, come sappiamo dalla chimica, è incoloro, elastico, diafano, insolubile nell'acqua, senza veruna azione sulla tintura di tornasole, inetto alla combustione, e che non produce alcun precipitato nell'*acqua di calce*. Coloro ai quali avvenne di respirare questo gas sono, generalmente parlando, pallidi, sparuti, con tinta verdastra; se sono tuttavia vivi presentano ansietà, frequenza di respiro; presto cadono in una prostrazione generale di forze, e in pochi minuti muojono. Nel cadavere non si trova generalmente alcuna lesione al sistema nervoso; e oltre ai fenomeni generali surricordati per queste *asfissie*, trovansi il sinistro ventricolo del cuore, e i vasi arteriosi zeppi di sangue fluido e nero.

### B) *Gas protossido d'azoto.*

I fenomeni che la inspirazione di questo gas produce sul vivo variano secondo i casi. Chè talvolta adduce vertigini, pizzicore, o bruciore di stomaco, delirio allegro; ma tal altra a questi sintomi succede un senso piacevole di ebrietà, od un malessere inesprimibile, senso di calore al petto, difficoltà e ansietà di respiro, poi sincope mortale. Gli effetti cadaverici sono a un dipresso analoghi ai precedenti (1).

### C) *Gas acido carbonico.*

Questo gas, abbondantissimo in natura, trovasi in certe grotte di alcuni paesi vulcanici, come quella detta *del Cane* nelle vicinanze di Napoli. Esso è sparso in piccola quantità pure nell'aria atmosferica. Lo svolgono le piante e i vegetabili in fermentazione, gli animali, le fornaci da calce.

Questo gas non ha colore; arrossa debolmente le tinture vegetabili; estingue i corpi in combustione; si discioglie nell'acqua, e precipita in bianco l'acqua di calce.

Soggiacciono all'asfissia per questo gas particolarmente i fabbricatori di birra, di vini, di calce. Stando alle esperienze istituite da *Nysten* sui cani, risulterebbe:

1.° Che l' acido carbonico, per la facilità colla quale viene disciolto dal sangue, può essere impunemente

(1) Questo gas si conosce anche sotto il nome di *gas esilarante*, perchè dapprima stimola il sistema nervoso, e fa ridere gl' individui che lo respirano. Si sa il caso di *Vauquelin*, il quale avendo inspirato porzione di questo gas, perdette l'uso dei sensi, e quando si riebbe dal male, le prime parole che pronunciò, furono che avea orribilmente sofferto.

injettato nelle vene, senza che per questo la circolazione si arresti.

2.° Che injettato in molta quantità nelle vene, porta la distensione violenta delle destre cavità del cuore, e quindi la morte.

3.° Che la sua azione non si determina primitivamente sul cervello.

4.° Che porta debolezza muscolare, la quale può anche scomparire dopo qualche ora.

5.° Che anche injettato a dose forte, non arreca ai polmoni lesione alcuna.

6.° Che non è gas deleterio *per sè stesso*, e che determina la morte solo perchè non contiene in sè porzione veruna di ossigeno *libero*.

Nel cadavere poi di coloro che morirono per questo gas si trova che il calore animale continua per del tempo dopo la morte; che anche scorse ventiquattro ore, la irritabilità muscolare non è spenta. Nel polmone poi si trova congestione più o meno considerevole di sangue fluido e nero.

### D) *Vapore di carboni accesi.*

Il prodotto della combustione *incipiente* del carbone, giusta le più recenti analisi istituite sopra cento ottantotto parti in volume, risulta:

| | |
|---|---|
| Di gas acido carbonico ..... | parti 26. |
| Di aria atmosferica ..... | » 38. |
| Di gas azoto ..... | » 98. |
| Di gas idrogeno carbonato ..... | » 26. |

Quello in vece della combustione *inoltrata*, preso sopra centosettantaquattro parti in volume, componesi:

Di gas acido carbonico . . . . . parti 20.
Di aria atmosferica . . . . . » 81.
Di gas azoto . . . . . » 73.

174.

Questo prodotto gasiforme non ha colore di sorta, ed è di sua natura trasparente; estingue i corpi che sono comburenti; arrossa sensibilmente la tintura di tornasole; precipita in bianco l'acqua di calce.

I sintomi che il respirare di questi vapori produce sul vivo, sono generalmente parlando:

1.° Gravezza di capo, e tinnito insopportabile d'orecchie.
2.° Offuscamento di vista, stupore di mente, prostrazione di forze, caduta per terra.
3.° Qualche volta un senso piacevole di benessere, che alletta a rimanere in quella micidiale atmosfera.
4.° Altre volte dolor di capo forte, respiro difficile, stertoroso.
5.° Palpitazione di cuore, sospensione di respiro, di circolazione, di moti volontarj, e delle funzioni dei sensi.
6.° Coma profondo, e asfissia generale, cui tien dietro la morte reale.
7.° Membra talvolta flaccide, e cascanti, e talvolta contratte.
8.° Faccia or rossa, o livida, ora pallida e plumbea; bene spesso escrezioni di feci e di urine.

I cadaveri di coloro che morirono asfissiati col carbone conservano essi pure per più o men tempo dopo la morte il calore animale; hanno le membra flessibili, e vermiglie le labbra. In generale le cavità destre del

cuore, e tutto il sistema venoso si trovano pieni di sangue fluido e nero. Ciò specialmente si osserva nei polmoni, e nel cervello; poco o nulla di sangue incontrasi nelle cavità sinistre del cuore e nelle arterie. La lingua è tumefatta; la epiglottide sempre alzata e i polmoni sono enfisematici.

## § III.

### *Morte per respirazione di gas deleterj.*

I gas or ora mentovati sono micidiali all' economia, perchè *inetti,* o non aventi le qualità necessarie a mantenere la respirazione. Conciossiachè, o respirati puri, o con varia miscela fra loro, *l'ossigeno* che è la parte vivificante dell'aria respirabile, o vi manca al postutto, o vi si trova in deficiente quantità. Ma vi hanno altri fluidi aeriformi, i quali non solo non sono capaci di mantenere e alimentare la respirazione, ma posseggono eziandio un'azione più o meno deleteria e micidiale, distruggitrice del tessuto animale. Fra questi noi annoveriamo principalmente :

1.° Il gas idrogene solforato (gas solfidrico).
2.° Il gas idrosolfato d' ammoniaca.
3.° Il gas acido solforoso.
4.° Il gas acido nitroso.
5.° Il gas ammoniacale.
6.° Il cloro.
7.° Il gas acido idroclorico (gas cloridrico).
8.° Il gas idrogene.
9.° Il gas idrogene carbonato.
10.° Il gas idrogene arseniato.

Una parte di questi gas, in miscele e proporzioni va-

rie, si sprigionano dalle fogne, dalle latrine, dalle acque dei cessi, e da tutti insomma quei luoghi ne' quali si trovano in putrefazione sostanze animali o vegetali (1).

### a) *Gas idrogene solforato.*

Questo fluido, che chiamano anche *gas acido idrosolforico, gas solfidrico,* non ha colore di sorta; è trasparente, fetidissimo, come d'uova fracide. Brucia al contatto della candela accesa, con fiamma azzurrognola; si scioglie nell'acqua; e questa soluzione precipita *in nero* i sali di *piombo,* di *rame,* di *bismuto,* d' *argento;* e in un *giallo-ranciato* l' ossido d' arsenico. — Spesso si mescola all'ammoniaca e all' aria atmosferica, come succede nel *gas delle latrine.* Solo pochi secondi che un animale respiri di questo gas, massime se puro, bastano per farlo cader morto. Meno pronta è la sua micidiale operazione sulla economia animale, quando venga introdotto o nella pleura, o nelle vene giugulari; meno ancora poi se introdotto nello stomaco e negli intestini, e meno ancora se applicato venga alla pelle. Però, anche in quest' ultimo caso, può far morire in alcuni minuti i *conigli;* e le *anitre* immerse in questo gas deleterio

(1) Il gas che si sprigiona dalle latrine è detto volgarmente *piombo.* Egli è ordinariamente un miscuglio d'aria atmosferica, e di una certa quantità d' idrosolfato ammoniacale. Infatti dagli sperimenti istituiti da *Thénard* risulta che l' acqua delle latrine contiene per circa un terzo del suo volume di questo idrosolfato. Però non rade volte il gas dei cessi si compone:

| | | |
|---|---|---|
| Di gas azoto . . . . . | *p.* | 94 |
| Di gas ossigeno . . . . . | » | 2 |
| Di gas acido carbonico o carbonato d'ammoniaca . . | » | 4 |
| | | 100 |

con tutto il corpo, a riserva del capo, muojono pure; e tanto più prontamente ed energicamente, quanto sono più piccoli gli animali sottoposti al duro cimento. Da ciò consegue potere l' uomo sottoporsi, anche senza danno, all' uso dei *bagni idrosolforati*, però alle due seguenti condizioni:

1.° Che vi rimanga immerso per breve tempo.

2.° Che il gas svolgentesi dal bagno non venga respirato dal polmone.

Piccola dose di questo gas injettata nella vena giugulare di un cane, o d'altri animali, non reca gran male; ma una dose considerevole li uccide. Un' acqua impregnata e satura di questo gas, che venga injettata nel tessuto cellulare sottocutaneo, oppure nello stomaco e negli intestini, uccide prontamente i cani, i conigli, i ranocchi (1).

I morti per l' azione deleteria di questo gas, al pari di quelli rimasti uccisi dall' idrosolfato d' ammoniaca misto all' aria, presentano nel cadavere:

1.° Ingorghi o distensioni de' vasi, massime attorno alla parte, alla quale venne applicato il gas, ripieni di sangue denso, verdastro o nero.

2.° Lacerazione, rammollimento e spappolamento più o meno considerevole dell' organo che fu a contatto del gas.

(1) *Serullas*, uno de' più distinti chimici francesi, essendosi esposto nel fare certune esperienze alla malefica azione di questo gas, ebbe tosto a provare una estrema prostrazione muscolare, della oppressione di petto, che fu seguita poi da difficoltà di respiro, da nausee, e da un senso di generale abbattimento. Conosciuta la causa di que' fenomeni, si fece strofinare tutto il corpo con una soluzione di *cloro*, per cui ne ebbe sudori copiosi e freddi, e si liberò a questo modo dai tristi effetti provati.

3.° Annerimento dell' organo stesso, e sua facile tendenza e prontezza alla putrefazione.

4.° Questi mutamenti si estendono più o meno anche ad altri organi o visceri.

5.° Muscoli non più irritabili, flosci, e facilmente putrescibili.

6.° Intonacamento più o meno considerevole d' una mucosità vischiosa e nerastra lungo le cavità nasali e i bronchi.

Quando poi il gas respirato contenga anche dell'*azoto*, qualche atomo di *ossigeno*, e un po' d' *acido carbonico* o di *carbonato d' ammoniaca*, allora gli individui che furono costretti a respirarlo, provano dapprima della difficoltà nella respirazione, che si fa più elevata sempre e più stentata, poscia cadono in prostrazione di forze, senza però lesione alcuna nel sistema nervoso. Però in questo caso la morte succede, non per azione deleteria del gas, ma per mancanza d' aria respirabile; e nel cadavere si trova il sistema arterioso disteso dal sangue.

### b) *Gas idrosolfato d' ammoniaca.*

L' idrosolfato d' ammoniaca mescolato all' aria atmosferica costituisce un gas, il quale ha un odore marcatissimo e insopportabile di uova fracide e di alcali volatile. Esso irrita forte gli occhi, senza però essere nemico affatto della combustione, in quanto che non ispegne i corpi accesi. Esso ha la proprietà di precipitare in istato di *solfuro nero* le soluzioni di *nitrato d' argento* e di *acetato di piombo* (1). Questo gas, quando venga inspirato, adduce immediatamente:

(1) Queste proprietà dell'*idrosolfato* d'*ammoniaca*, del *gas solfidrico*, e del *cloro*, e di altre sostanze gazose, vennero da noi

1.° Dei mali di testa più o meno violenti e insopportabili.
2.° Delle nausee, dei deliquii e dolori di stomaco.
3.° Un senso di stringimento alla gola, grida involontarie, alcune volte modulate, bene spesso simili al muggito del toro.
4.° Delirio, riso sardonico, brevi e violente contrazioni muscolari.
5.° Moti convulsivi più o meno forti con incurvamento del tronco in addietro.
6.° Pallore di volto, pupilla immobile e dilatata.
7.° Bocca ripiena di schiuma bianca o sanguinolenta.
8.° Respiro convulso, moti del cuore disordinati, pelle fredda.

A questi sintomi poi, più o meno duraturi, tengono dietro l' asfissia e la morte; la quale può talvolta avvenire anche in un tratto, massime quando l' asfissia coglie al primo entrare nel cesso. I risultati o effetti cadaverici sono a un dipresso quegli stessi che si incontrano nei morti per avere respirato il *gas acido idrosolforico*.

### c) *Gas acido solforoso.*

Questo gas pure non ha colore; è trasparente; ha vivo e penetrante odore, come di zolfo che brucia, solubilissimo nell' acqua, che arrossa in prima, e poi scolora la tintura di tornasole.

osservate particolarmente nelle varie, giudiziose e pregevoli sperienze, alle quali dovemmo assistere in alcuni casi di analisi per venefizio giuridicamente ordinate, ed eseguite dai chimici-farmacisti dottor *Piccinelli*, *Rangoni*, *Bizzi*, *Zaghi*, ed altri.

**d**) *Gas acido nitroso.*

Questo gas, detto anche *vapore d' acido nitroso*, è di un giallo-ranciato, rossastro o rosso-cupo, di odore insopportabile, solubilissimo nell'acqua, arrossa la tintura di tornasole, e intacca rapidamente il mercurio.

**e**) *Gas ammoniacale.*

Il gas ammoniaco non ha colore, è trasparente, di odore piccantissimo e penetrantissimo, sommamente volatile, solubilissimo nell' acqua, e che inverdisce il siroppo di viole.

**f**) *Gas cloro.*

Questo gas è giallo-verdastro, trasparente, di odore penetrantissimo e tutto suo particolare; distrugge la tintura di tornasole; intacca prontamente il mercurio, e riscaldato non porta detonazione.

**g**) *Gas idrogene.*

Il gas idrogene non ha colore, è trasparente, specificamente più leggiero dell' aria atmosferica, insolubile nell'acqua, infiammabilissimo al contatto della fiamma d' una candela, e dalla cui combustione non si ricava che acqua.

**h**) *Gas idrogene carbonato.*

Questo gas pure non ha colore, è diafano; ha un odore spiacevolissimo, infiammabile al contatto della

candela accesa; colla combustione somministra dell'acqua e dell'acido carbonico, il quale raccolto in un recipiente che contenga acqua di calce, viene a precipitare quest'ultima in istato di *sotto-carbonato di calce.*

### i) *Gas idrogene arseniato.*

Anche il gas idrogene arseniato non è colorito; è trasparente, ha un odore fetido, come d'aglio, infiammabile al contatto della candela accesa; bruciando, somministra dell'acqua ed una sostanza particolare, che si crede essere *idruro d' arsenico.*

Tutti questi fluidi aeriformi qui sopra enumerati, allorchè vengano respirati, producono immediatamente la *tosse*, l'*angustia del respiro*, i *capogiri* anche, e per ultimo la *emottisi*, ed altre affezioni più o meno fatali al polmone. Noi non sappiamo se si sia mai avuto il caso di morte violenta prodotta per alcuno di questi gas, fatto respirare volontariamente da mano omicida. Ciò sembra molto improbabile, qualora si osservi che essi sono ordinariamente il prodotto di azioni e reazioni chimiche osservabili soltanto nelle scuole e nei laboratorj. In ogni maniera potendo essi qualche volta prestare mezzi o alla colpa, o all'imprudenza, per determinare la morte di alcuno più o meno prontamente, egli è bene che sappiano gli esperti e la loro natura, e la loro provenienza, e conoscano gli effetti deleterj che sogliono nel più dei casi prontamente destare nella economia animale (1).

(1) Una donna morì per avere inghiottita una soluzione di solfuro di potassa; e si diede la colpa del di lei trapasso al gas acido idrosolforico (V. MUTEL, *Trattato dei Veleni*, p. 459). — Pare però che questo caso fosse accidentale.

## CAPO V.

*Di altre maniere di morte violenta.*

Ma non è solamente nei casi sunnotati, che il Fisco può richiedere l' opera dei medici, onde giudicare la causa della morte di un individuo del quale non venne trovato che il cadavere. Altre cause vi hanno capaci di uccidere un uomo, e diverse, e non confondibili colle descritte, e che possono dare subbietto di ricerche medico-legali. Fra queste noi mentoveremo particolarmente le seguenti:

1.° La morte per freddo.
2.° La morte per inedia o fame.
3.° La morte per fulmine.

### ARTICOLO I.

*Della morte violenta per freddo.*

Non è raro il caso che là dove sono eterne le nevi, sul culmine delle Alpi o di elevatissimi monti, o dove copiosissime cadono in alcune invernate, o dove il freddo si faccia straordinariamente sentire, avvengano disgrazie di individui trovati morti, assiderati dal freddo. Ciò bene spesso incontra a chi valica le Alpi nevose, massime nella più contraria stagione, quando le valanghe si succedono frequenti. E forse il numero delle vittime sarebbe maggiore nel duro passaggio di quelle gigantesche montagne, qualora la carità di frati ospitalieri, che manda continuo a girovagare giù per gli erti calli e per gli inospiti sentieri que' fidi cani, mantenuti al pietoso uficio, non ne salvasse parecchie dal grave pericolo.

Il freddo soverchiamente intenso produce non tanto la asfissia, quanto la morte reale, se non venga provveduto in tempo. Trovato su di una strada il cadavere assiderato di uno, chiede tosto il Fisco ai periti dell'arte, se il freddo fu veramente, o no, la causa unica ed esclusiva di quella morte. Il perchè giova per un momento, che qui si riferiscano que' più generali e costanti sintomi che la intensità di un freddo mortifero arreca, lasciando effetti più o meno sensibili nel cadavere. Generalmente nei morti di freddo si trova:

1.° Una tinta più o meno rosso-bruna sparsa in tutto il corpo.
2. Cute dura, resistente, corrugata.
3.° Rigidezza universale del corpo.
4.° Inflessibilità di membra.
5.° Contrazioni delle dita della mano.
6.° Polmoni lividi, scuri, intasati di sangue.
7.° Ventricolo destro del cuore, vene precordiali, visceri ipocondriaci pieni, inzuppati di sangue semifluido, o piuttosto aggrumato e nero.
8.° Vasi meningei dilatatissimi da sangue scuro.
9.° Spandimenti di sangue coagulato nell' interno del cranio in alcuni casi.
10.° Ventricoli laterali del cervello ingombri di linfa vischiosa.
11.° Sangue concreto, foggiato a strati poliposi nell' interno dei vasi.

## ARTICOLO II.

### *Della morte violenta per fame.*

Chi è che non conosca la tragica fine del conte Ugolino, dannato, per vendetta e tradimento dell' arcive-

scovo *Ruggieri*, a morire di fame con due figli e due nipoti nella famosa torre di Pisa? Quella orribile pittura che *Dante* con sovrano pennello tracciò, si accorda pienamente coi dettami della scienza e coi risultati della osservazione. Quello sventurato padre dovette patire il dolore di vedersi l'un dopo l'altro cadere a' suoi piedi morti di fame i suoi figli, finchè all' ottavo dì cadde egli pure. Ciò prova che la fame è più sopportabile dai vecchi che dai giovani. Quanto più tenera è l'età, tanto maggiormente sentito è il bisogno di nutrimento. Sembra eziandio che le donne, generalmente, sopportino più a lungo il digiuno che non gli uomini. Almeno si hanno più numerosi fatti di lunghe astinenze continuate in donne *ascetiche* per mesi ed anni, che non in uomini. L' uomo sano e robusto che venga condannato a morire di fame, subisce una morte più dolorosa di quegli che sia malconcio di salute e infermo; e più dolorosa ancora gli riesce se è condannato a patire simultaneamente i tormenti orribili della fame e della sete (1).

Stando alle osservazioni che si sono fin qui istituite sui morti di fame, si trovano generalmente nel cadavere:

1.° Emaciazione o dimagrimento considerevole del corpo.

2.° Occhi rossi, injettati ed aperti.

3.° La mucosa della bocca e delle fauci secca.

4.° Rapida decomposizione di tutto il corpo.

5.° Vacuità costante dello stomaco, e dagli intestini particolarmente tenui.

(1) *Sprengel* afferma che « *qui fame decesserunt vacuum* « *ventriculum et intestina, nonnunquam etiam passim adrosa* « *hæc viscera habent, corpus macie confectum, musculos laxos* « *et attenuatos, vasaque pleraque inania.* »

6.° Cistifellea piena di bile.

7.° Vasi sanguiferi vuoti.

8.° Spandimento considerevole di bile nello stomaco, e negli intestini in molti casi.

9.° Fetore intollerabile del cadavere.

Questi sono i risultamenti generali più o meno costanti che si incontrano nel cadavere di coloro che si fecero o che dovettero morire di fame. *Haller*, *Caldani* e *Ploucquet* affermano però che, oltre i sovrallegati caratteri, si trovano pure le braccia morsicate per effetto del delirio, e del furore che piglia gli affamati nelle ultime agonie della vita. Rammentiamoci quel detto del conte Ugolino: « *Ambo le mani per dolor mi morsi.* »

## ARTICOLO III.

### *Della morte per fulmine.*

Lo scoppio del fulmine sull'uomo e sugli animali ne determina immediatamente la morte, lasciando nel cadavere traccie più o meno palesi della sua terribile potenza. Chi per accaso era colpito dal fulmine veniva dagli antichi creduto bersaglio e vittima dello sdegno di Giove, e perciò espulso dal seno della società, privato degli onori funebri. Alcune osservazioni sugli effetti letali della folgore sulla economia animale esistono pure presso gli antichi. *Seneca* fece cenno del rapido imputridire dei fulminati, e della pestifera aura sulfurea che spande il fulmine nel luogo dello scoppio. Parrebbe oggi che dopo i luminosi progressi fatti in questo secol nostro dalla scienza elettrica si potessero stabilire principj giusti e inconcussi intorno ai risultati patologici che lascia la elettricità atmosferica nei cada-

veri. Eppure molto mistero e molte tenebre avvolgono tuttavia questo genere di indagini. In ogni maniera, anche in onta alla discrepanza delle opinioni, noi cercheremo di qui esporre i segni più dimostrativi e costanti finora osservati nelle vittime di questo spaventoso accidente, onde i periti possano distinguere nel caso gli effetti letali del fulmine dalle altre conseguenze patologiche. Essi sono:

1.° Mancanza assoluta d' ogni esterna lesione che possa indicare una morte per colpi, o ferite, o per strozzamento.

2.° Capegli o in parte, o totalmente abbruciati.

3.° Annerimento e scottature della pelle qua e colà pel corpo.

4.° Abbruciati in qualche parte i vestiti.

5.° Corrosa, o fusa anche qualche sostanza metallica, che si fosse trovata indosso al fulminato.

6°. Puzzo più o meno forte di zolfo, non tanto tramandato dal cadavere, quanto anche dal luogo in cui si trova.

7.° Ferite o lesioni del tessuto cellulare sottocutaneo di figura ovale, granulose, oblique, profonde, varie di numero e in alcuni casi disposte a *zig-zag* (1).

8.° Macchia scura, di figura conoidea all' albuginea, ad ambedue i lati di ciascun occhio.

Fra tutti questi segni se anche parecchi se ne hanno, i quali potrebbero essere da qualche raffinato delinquente simulati per far credere colpita dal fulmine la vittima

(1) Il professor *Puccinotti* è stato il primo ad osservare questi segni caratteristici della morte per fulmine sorpra tre cadaveri d'individui, che vennero colpiti dalla folgore sterminatrice il giorno 24 giugno 1827, in Macerata.

del suo reato, questi due ultimi però non potrebbero essere mai simulati. Solo ci attendiamo dal tempo e da osservazioni ulteriori la loro conferma in tutti i casi di morte prodotta dal fulmine.

Molti autori pretendono che la fulminazione determini una commozione cerebrale e nervosa, effetto immediato dello sbilancio elettrico, simile insomma alla così detta *apoplessia elettrica di Sauvages*. Qualunque siasi la forma o condizione particolare di questa morte, stando ai fatti specialmente osservati fin qui, sembra dimostrato essere sulla massa del cervello, e di tutto l' apparato cefalo spinale che si scarica la poderosa forza dell' elettricità, rimanendone sconnesse le suture del cranio, e più o meno lese o crepate le ossa del cranio. Non sembra che la morte provenga da asfissia per soffocazione, giacchè i polmoni in molti casi vennero trovati sanissimi.

# APPENDICE.

Per ovviare al pericolo di alcune ommissioni involontarie, nelle quali per avventura avessimo potuto cadere riferendo lo spirito, e il sunto della Legislazione penale di Napoli, massime intorno ai *ferimenti* ( quella parte che più delle altre trovasi in accordo collo stato attuale della Medicina forense), abbiamo creduto bene di riferire in *aggiunta* gli articoli di quel Codice, perchè ne possa ognuno conoscere il nudo senso letterale relativamente a siffatta materia.

# LEGISLAZIONE PENALE

## DI NAPOLI

### INTORNO AI FERIMENTI.

(*Tit. VIII, cap. I, sez. II.*)

Art. 356. « *È percossa grave, o ferita grave*, quella giudicata pericolosa di vita o di storpio. Essa è punita col secondo al terzo grado di prigionia, se pericolosa di vita; se pericolosa di storpio, col primo al secondo. »

Art. 357. « Se la percossa grave o ferita grave sia commessa con premeditazione; se sia commessa contro le persone indicate negli articoli 348, 349, 353; se sia avvenuta con arme da fuoco, o con qualunque arma propria, la pena sarà del primo grado di ferri nel presidio. »

Art. 358. « Se la percossa grave o la ferita grave abbia prodotto storpio (1), o mutilazione, le pena sarà del

(1) Giusta un Sovrano Decreto, emanato il dì 5 gennajo 1840, sono considerate gravi anche le percosse e ferite giudicate *pericolose di sfregio*, che viene dalla Giureprudenza di Napoli ritenuto per una maniera di *storpio*. Il quale, e per una Circolare del 3 gennajo 1838, emanata dal Ministro di Grazia e Giustizia a tutti i procuratori generali criminali del regno, e per quanto stabiliva il sopra allegato Decreto reale, venne pareggiato allo *sfregio*.

primo grado dei ferri nel presidio; se sia stata commessa nei modi o contro le persone, di cui si parla nell'articolo precedente, la pena sarà del primo al secondo grado dei ferri. »

Art. 359 « È percossa grave, o ferita grave *per gli accidenti*, quella giudicata pericolosa di vita, o di storpio per gli accidenti. Essa è punita col primo grado di prigionia. Se sia stata commessa nei modi o contro le persone di cui si parla nell' artic. 357, è punita col secondo al terzo grado di prigionia. »

Art. 360. « Se la percossa o la ferita grave per accidenti abbia prodotto storpio o mutilazione, la pena sarà del primo grado de' ferri nel presidio, non applicata nel *maximum* del tempo. Se sia stata commessa ne' modi, o contro le persone di cui si parla nell'art. 357, è punita col primo al secondo grado de' ferri nel presidio (1). »

(1) « Per la esecuzione degli articoli 356 e 360 (qui sopra « riportati), oltre la perizia che si eseguisce nel principio « della istruzione sulle percosse e ferite con pericolo di vita « e di storpio, dovran farsene altre, onde certificare l'esito del « pericolo, e così determinare la natura del procedimento e la « pena — Sarà opportuno di eseguire la seconda perizia nel « vigesimo giorno dopo quello delle offese; giacchè ordinaria- « mente dopo questo intervallo non si può conoscere il risultato. « — Se nel vigesimo giorno si trovi sussistente il pericolo, si pro- « cederà alla terza perizia nel giorno quarantesimo, posteriore « a quello delle offese. — La seconda e la terza perizia si ese- « guiranno prima dei termini sopra stabiliti, allorquando ante- « cedentemente cessi il pericolo, o accada lo storpio, la mutila- « zione, o la morte dell'offeso. Quindi le autorità incaricate « della istruzione dovranno procurare di avere spesso notizia « sull'esito del pericolo, ad oggetto di regolare l'epoca di dette « perizie, ecc. » Tale era la prescrizione della Circolare 8 gen-

Art. 361. « *È percossa* o *ferita lieve* quella senza nessun pericolo. Essa è punita col primo grado dell' esilio correzionale (1). Se sia commesso ne' modi o contro le persone, di cui si parla nell' art. 357, è punita col primo al secondo grado di prigionia, o col terzo grado dell' esilio correzionale . . . . »

Art. 362. « Il colpevole di percossa o ferita volontaria da cui segua fra quaranta giorni la morte per la natura di dette ferite o percosse, sarà punito quale omicida. Se la morte dell' offeso non sia accaduta per sola natura delle ferite o percosse, ma per causa sopravvenuta, la pena discenderà di uno o due gradi. »

Art. 363. « Il colpevole di percossa o ferita volontaria, da cui segua la morte dopo quaranta giorni succeduti al misfatto per sola natura di dette ferite o percosse, sarà parimenti omicida, ma la pena discenderà di uno a due gradi. — Se la morte dell' offeso non sia avvenuta per sola natura delle ferite o percosse, ma per causa sopravvenuta, la pena discenderà di tre gradi. . . . »

Art. 364. « Il misfatto di castratura soggiacerà al quarto grado dei lavori forzati. — Se ne sia seguita la morte prima del termine di quaranta giorni, il colpevole soggiacerà alla pena di morte. »

najo 1820, emanata dal Ministro della Giustizia e di Grazia ai procuratori generali delle Corti criminali del regno di Napoli.

(1) L'esilio correzionale viene così definito dall'articolo 25 della legge penale di Napoli: « *L'esilio correzionale* consiste in « allontanare il condannato dal proprio distretto. Egli però « non potrà scegliere il suo domicilio che alla distanza di sei « miglia, così dal proprio comune, come da quello del com- « messo delitto, e dal domicilio degli offesi, o danneggiati. »

Art. 389. « Negli omicidj commessi in rissa, ciascuno dei rissanti è rispettivamente tenuto per la sola parte di azione che egli ha avuta nel fatto. La pena però non potrà essere minore del secondo grado di prigionia. »

Art. 391. « Se nel commettersi volontariamente una percossa o ferita ne nasca un reato più grave, che sorpassa nelle sue conseguenze il fine del delinquente, si applicherà la pena del reato più grave diminuita di uno a due gradi. Questa diminuzione non avrà mai luogo quando il delinquente avesse potuto prevederne le conseguenze, e avesse commessa la ferita o percossa con *armi proprie* (1). »

(1) Ecco poi come il Codice penale di Napoli spiega quali sieno in senso legale le *armi proprie* ed *improprie*.

Art. 148 « S'intendono sotto nome di *armi* tutte le macchine da fuoco, tutti gli istrumenti, tutti gli utensili incidenti, perforanti e contundenti.

« Sono *armi proprie* tutte quelle la cui destinazione principale ed ordinaria è la difesa propria, o l'altrui offesa.

« Le altre non sono riputate armi che quando si rivolgano effettivamente alla offesa, o difesa; e diconsi *armi improprie*. »

Gli articoli qui sopra allegati del Codice penale vigente nel regno delle Due Sicilie riguardano la punizione de' *misfatti* e *delitti* consumati. La stessa legge però considera il *misfatto mancato*, e il solamente *tentato*; ciò che abbiamo fatto osservare anche nel decorso di quest'opera. A questi due casi si riferiscono i due seguenti articoli del Codice stesso:

Art. 69. « Chiunque con la volontà di commettere un misfatto giunge ad atti tali di esecuzione, che nulla rimanga per la sua parte, onde mandarlo ad effetto, se questo non ha avuto luogo per circostanze fortuite, e indipendenti dalla di lui volontà, è punito con un grado meno del misfatto consumato, salve le eccezioni in alcuni casi particolari preveduti dalla legge. Questa specie di tentativo chiamasi *misfatto mancato*. »

Art. 70. « Il tentativo di un misfatto, che non ha avuto luogo

Art. 392. « I medici, i cerusici e tutti gli altri uffiziali di sanità, comprese le levatrici, che tra le ventiquattro ore non dieno parte all'autorità competente di avere medicata una persona qualunque ferita o contusa anche leggiermente, senza investigare se l'anzidetta ferita o contusione sia o non sia imputabile a reato; come parimenti se fra l'anzidetto termine non dieno parte di avere osservato in alcuna persona segni di veleno, — ed in generale non dieno parte di qualunque specie di osservazioni che possano costituire la prova generica di un reato, saranno puniti coll'ammenda correzionale fino a ducati cinquanta. Nei casi di grave momento, può il giudice aggiugnere la interdizione temporanea dall'esercizio della professione; salve le pene maggiori in caso di complicità. »

FINE DEL SECONDO VOLUME.

anche per circostanze fortuite ed indipendenti dalla volontà del colpevole, se sia manifestato con atti esteriori prossimi alla esecuzione, tali però che ancora rimanga all'autore qualche altro atto per giugnere alla consumazione del medesimo, è punito con uno a due gradi meno della pena del misfatto, consumato: salve anche le eccezioni in qualche caso particolare dalla legge prevedute. Questa seconda specie di tentativo chiamasi *misfatto tentato.* »

# INDICE

## DEL SECONDO VOLUME.

### SEZIONE QUARTA

*Delle offese ed attentati contro la salute e la vita.*


CAPO I. Delle ferite considerate in rapporto alla legge penale . . . . . pag. 5
ART. I. Legislazione penale di Parma intorno alle ferite . . . . . » ivi
ART. II. Legislazione penale francese sullo stesso argomento . . . . . » 16
ART. III. Legislazione penale austriaca sullo stesso argomento . . . . . » 22
ART. IV. Legislazione penale sarda sullo stesso argomento . . . . . » 29
ART. V. Legislazione penale di Napoli sullo stesso argomento . . . . . » 31
ART. VI. Legislazione penale toscana sul medesimo argomento . . . . . » 34
ART. VII. Legislazione degli Stati pontificj sullo stesso argomento . . . . . » 37
ART. VIII. Legislazione penale estense sul medesimo argomento . . . . . » 39
CAPO II. Delle ferite in genere considerate in senso medico-legale . . . . . » 42
ART. I. Classificazione delle ferite . . . . . » 45
ART. II. *Classe I, ordine I.* Delle ferite mortali *assolutamente* . . . . . » 48
ART. III. *Classe I, ordine II.* Delle ferite *accidentalmente* mortali . . . . . » 49
ART. IV. *Classe I, ordine III.* Delle ferite *individualmente* mortali . . . . . » 50
ART. V. *Classe II, ordine I.* Delle ferite lievi o semplicissime . . . . . » 51
ART. VI. *Classe II, ordine II.* Delle ferite gravi, o pericolose . . . . . » ivi

ART. VII. Specificazione delle ferite . . . pag. 54
ART. VIII. Alcune considerazioni generali intorno all'andamento, al pericolo, all' esito delle ferite, e sulla parte che hanno in sè stesse a produrli più o meno gravi . . . . . » 57
CAPO III. Delle diverse maniere di ferimento considerate in rapporto alla causa . . . . . » 62
ART. I. Della contusione . . . . . » ivi
§ I. Della ecchimosi, o contusione per ispandimento sanguigno . . . . . » 64
§ II. Caratteri della contusione del tessuto cellulare sottocutaneo . . . . . » 65
§ III. Cause della ecchimosi . . . . . » 66
§ IV. Sede dell' ecchimosi . . . . . » 67
§ V. Diagnosi della ecchimosi . . . . . » 68
ART. II. Della commozione . . . . . » 69
Specificazione delle commozioni. . . . . » 70
Commozione del cervello . . . . . » ivi
Commozione della spina . . . . . » 71
Commozione del fegato . . . . . » ivi
Commozione della milza . . . . . » 72
ART. III. Di altre maniere di ferimenti . . . » 73
§ I. Distensione — distorsione — e distrazione di parti . . . . . » ivi
§ II. Lussazioni, o slogamenti . . . . . » 74
§ III. Fratture d'osso . . . . . » 75
ART. IV. Delle scottature e delle abbruciature . » 77
§ I. Scottatura di primo grado . . . . . » 78
§ II. Scottatura di secondo grado . . . . . » ivi
§ III. Scottatura di terzo grado . . . . . » 79
§ IV. Scottatura di quarto grado . . . . . » 80
§ V. Scottatura di quinto e sesto grado . . » 81
ART. V. Conclusioni intorno alle scottature, al loro prognostico, e quistioni relative . . . . . » ivi
§ I. Del prognostico intorno alle scottature . » 83
§ II. Come distinguere si possa una scottatura fatta nel vivo, da quella fatta nel cadavere.» 84
§ III. Scottature per mezzo di caustici . . . » ivi
ART. VI. Della combustione umana spontanea . » 86
CAPO IV. Delle ferite propriamente dette, e del modo loro di guarigione o cicatrizzazione . . » 89

ART. I. Della guarigione delle ferite per prima e per seconda intenzione . . . . . pag. 90
ART. II. Esame comparativo delle ferite fatte nel vivo, e nel cadavere . . . . . » 95
ART. III. Delle cause o circostanze estranee, le quali possono aggravare gli effetti delle ferite . . » 97
ART. IV. Delle circostanze più o meno influenti sulla guarigione delle ferite . . . . . » 101
CAPO V. Classificazione delle ferite in quanto alla causa . . . . . » 104
ART. I. *Classe I.* Delle ferite da taglio in generale » 105
ART. II. *Classe II.* Delle ferite da punta, o punture . . . . . » 108
ART. III. *Classe III.* Delle ferite lacere, o lacerazioni » 112
ART. IV. *Classe IV.* Delle ferite lacero-contuse. » 113
ART. V. Delle ferite lacero-contuse cagionate particolarmente dalle armi da fuoco, e dei caratteri speciali per distinguerle dalle altre . . . . . » 116
CAPO VI. Delle ferite considerate rispetto alla sede » 119
ART. I. Delle ferite fatte al capo . . . . . » ivi
ART. II. Delle ferite da taglio semplici del capo. » 121
ART. III. Delle punture del capo . . . . . » 122
§ I. Punture de' soli tegumenti . . . . . » 123
§ II. Punture non penetranti delle ossa del cranio. » ivi
§ III. Punture penetranti nel cranio . . . . » 124
ART. IV. Delle contusioni al capo . . . . . » 125
§ I. Contusioni de' tegumenti . . . . . » ivi
§ II. Contusioni delle ossa del cranio . . . » 127
ART V. Delle ferite lacero-contuse del capo . » 128
ART. VI. Delle ferite penetranti nel cervello . » ivi
Fratture delle ossa del cranio . . . . . » 130
ART. VII. Delle ferite lacero-contuse e delle fratture del cranio prodotte da armi da fuoco . » 131
§ I. Commozione cerebrale . . . . . » 132
§ II. Stravasi di sangue nel cranio . . . . » 133
§ III. Infiammazione, e suppurazione del cervello. » 134
CAPO VII. Delle ferite della faccia . . . . » 135
ART. I. Delle ferite alle sopracciglia . . . . » 136
ART. II. Delle ferite al globo dell' occhio . . » 137
ART. III. Delle ferite del naso, de' seni mascellari e frontali. . . . . » 139

§ I. Ferite del naso . . . . . pag. 139
§ II. Ferite dei seni mascellari. . . . . » 140
§ III. Ferite dei seni frontali . . . . . » 141
ART. IV. Di altre ferite della faccia . . . . » ivi
§ I. Ferite delle labbra . . . . . » ivi
§ II. Ferite delle guance . . . . . » 142
§ III. Ferite dell'orecchio . . . . . » ivi
§ IV. Ferite delle ossa mascellari . . . . . » 143
§ V. Ferite della lingua . . . . . » 144
§ VI. Ferite della faccia prodotte da arma da fuoco. » 145
ART. V. Delle ferite del collo . . . . . » 146
§ I. Punture del collo . . . . . » 147
§ II. Lesione de' nervi spinali . . . . . » 149
§ III. Ferite da taglio . . . . . » ivi
§ IV. Ferite in fra l'osso joide e la tiroide . » 150
§ V. Ferite della laringe . . . . . » 151
§ VI. Ferite contuse del collo . . . . . » 152
CAPO VIII. Delle ferite del petto . . . . . » 154
ART I. Delle ferite non penetranti. . . . . » ivi
§ I. Punture delle parti molli . . . . . » 155
§ II. Contusioni del petto . . . . . » 156
§ III. Lussazioni. . . . . » 157
§ IV. Fratture . . . . . » 158
Frattura della clavicola . . . . . » ivi
Fratture dello sterno . . . . . » 159
Fratture delle coste . . . . . » ivi
Fratture delle vertebre dorsali . . . . . » 160
Frattura della scapola, od omoplata . . . » 161
ART. II. Delle ferite penetranti nel petto *senza lesioni dei visceri contenuti* . . . . . » 162
ART. III. Ferite penetranti nel petto *con lesione de' visceri contenuti.* . . . . . » 163
§ I. Ferite delle arterie intercostali e mammarie. » 164
§ II. Ferite del polmone . . . . . » ivi
§ III. Ferite del pericardio e del cuore . . . » 169
§ IV. Ferite del cuore. . . . . » ivi
§ V. Ferite dei vasi maggiori, dell'esofago, del diaframma . . . . . » 171
ART. IV. Dati per riconoscere in pratica i sintomi più comuni e costanti delle ferite dei visceri del petto . . . . . » 173

CAPO IX. Delle ferite del basso ventre . . pag. 175
ART. I. Ferite del ventre non penetranti . . . » ivi
§ I. Punture del basso ventre. . . . . » 176
§ II. Ferite da taglio . . . . . » 177
§ III. Contusioni del ventre . . . . . » ivi
§ IV. Lacerazioni del ventre . . . . . » 179
§ V. Fratture . . . . . » ivi
ART. II. Delle ferite penetranti nel basso ventre senza lesione de' visceri contenuti . . . . » 180
ART. III. Ferite penetranti nel basso ventre *con lesione dei visceri* . . . . . » 181
§ I. Ferite de'visceri del ventre *necessariamente mortali* . . . . . » 182
§ II. Ferite del ventre e de'visceri contenuti *accidentalmente mortali* . . . . . » 183
Ferite dello stomaco . . . . . » ivi
Ferite degli intestini . . . . . » 184
Ferite dell' omento, e dei mesenterj . . . » 187
Ferite del fegato, della milza, del pancreas . » ivi
Ferite dei reni ed ureteri . . . . . » 189
Ferite della vescica. . . . . » 190
ART. IV. Delle ferite del catino e degli organi della generazione . . . . . » 191
§ I. Fratture delle ossa pelviche . . . . . » 192
§ II. Contusioni delle parti molli . . . . . » 193
Contusioni allo scroto . . . . . » ivi
Contusioni ai testicoli . . . . . » ivi
Contusioni alle pudende muliebri . . . . » 194
§ III. Ferite propriamente dette . . . . . » ivi
Ferite del pene . . . . . » ivi
Ferite dei testicoli . . . . . » 195
Ferite della vulva . . . . . » 197
Ferite dell' utero . . . . . » ivi
CAPO X. Delle ferite degli arti . . . . . » 198
ART. I. Delle lussazioni degli arti . . . . . » 200
§ I. Lussazioni o slogature dell' omero. . . » ivi
§ II. Lussazioni dell' avambraccio . . . . . » 201
§ III. Lussazioni della mano. . . . . » 202
ART. II. Lussazioni degli arti inferiori. . . . » ivi
§ I. Lussazioni del femore col catino . . . . » ivi
Lussazione superiore-esterna del femore . . » 205

Lussazione inferiore-interna del femore . pag. 203
Lussazione superiore-interna. . . . . » 204
ART. III. Delle fratture degli arti . . . . . » 205
§ I. Rotture dell' omero. . . . . » ivi
§ II. Fratture dell' antibraccio . . . . . » 208
§ III. Frattura della mano . . . . . » 209
ART. IV. Delle fratture d'osso negli arti inferiori. » 210
§ I. Frattura del femore . . . . . » ivi
§ II. Frattura della rotula o rotella . . . . » 211
§ III. Fratture della gamba . . . . . » 212
§ IV. Rotture del piede . . . . . » 213
ART. V. Delle contusioni degli arti. . . . . » 214
ART. VI. Delle ferite degli arti propriamente dette. » 216
§ I. Punture . . . . . » ivi
§ II. Incisioni . . . . . » 217
§ III. Ferite lacero-contuse degli arti . . . . » 218
ART. VII. Come si possano in pratica distinguere le ferite fatte *accidentalmente* da quelle fatte *volontariamente*, o da mano omicida o suicida. ivi

## PARTE SECONDA.

CRIMINI E ATTENTATI CONTRO LA VITA DEGLI INDIVIDUI.

### SEZIONE QUINTA

*Delle diverse specie di morte, e dei segni per riconoscerle.*

CAPO I. Della morte reale ed apparente . . » 223
ART I. Dei segni caratteristici della morte reale. » 223
Cause generali che accelerano, o ritardano più o meno il raffreddamento dei cadaveri . . » 227
ART. II. Della putrefazione dei cadaveri . . . » 230
§ I. Cambiamenti del cadavere che si va putrefacendo immerso in mezzi diversi . . . » 231
§ II. Risultanze sperimentali . . . . . » 232
Esposizione all' aria . . . . . » ivi
Immersione del cadavere in varj gas. . . » 234
Immersione del cadavere nei gas delle latrine. » 235
Immersione del cadavere nell' acqua . . . » ivi

Immersione del cadavere nell'acqua dei cessi. pag. 256
Seppellimento del cadavere nel letame . . » 257
Seppellimento del cadavere nella terra . . » ivi
§ III. Conclusioni intorno alla putrefazione dei cadaveri . . . . . » 258
ART. III. Della morte apparente o asfissia . . » 259
§ I. Delle malattie che possono far credere morto un individuo ancora vivo. . . . . » ivi
§ II. Delle leggi civili e penali vigenti in Francia intorno all' inumazione de' cadaveri. . . » 242
§ III. Legislazione civile e penale di Parma sul medesimo argomento . . . . . » 247
§ IV. Legislazione austriaca sullo stesso argomento. 249
§ V. Legislazione di Napoli sul medesimo argomento . . . . . » 265
§ VI. Legislazione sarda sullo stesso argomento. » ivi
§ VII. Legislazione toscana sul medesimo argomento. 268
ART. IV. Di alcune prove sperimentali istituite allo scopo di conoscere se uno sia, o non sia morto. » 271
CAPO II. Degli omicidj volontarj e involontarj considerati rispettivamente alle disposizioni penali. » 273
ART. I. Legislazione penale di Parma intorno agli omicidj . . . . . » ivi
ART. II. Legislazione penale francese sul medesimo argomento . . . . . » 277
ART. III. Legislazione penale austriaca sullo stesso argomento . . . . . » 282
ART. IV. Legislazione penale sarda intorno allo stesso argomento . . . . . » 284
ART. V. Legislazione penale di Napoli sullo stesso argomento . . . . . » 288
ART. VI. Legislazione penale toscana sullo stesso argomento . . . . . » 292
ART. VII. Legislazione penale vigente negli Stati pontificj sullo stesso argomento . . . . » 295
ART. VIII. Legislazione penale estense sul medesimo argomento . . . . . » 296
CAPO III. Delle quistioni medico-legali relative all' esame giuridico dei cadaveri . . . . » 300
ART. I. Metodo pratico generale per l'esame anatomico dei cadaveri in affari giudiziali . . » 302

§ I. Autossia del petto e del ventre . . pag. 305
§ II. Sezione del cranio e della spina . . . » 206
ART. II. Come si possa stabilire che le ferite, o lesioni che si trovano in un cadavere, furono fatte in vita, o dopo la morte dell' individuo cui il cadavere appartiene. . . . . » 308
Prospetto comparativo de' caratteri anatomici delle *contusioni* fatte nel *vivo* e nel *cadavere*. 310
Prospetto comparativo de' caratteri anatomici delle *ferite* e *piaghe* fatte nel *vivo* e nel *cadavere* . . . . . » 311
ART. III. Come si possa stabilire che i ferimenti che hanno cagionata la morte di un individuo provenissero da causa *accidentale*, oppure *volontaria*, e in quest' ultimo caso, fossero opera piuttosto di un *omicidio* che di un *suicidio*, e viceversa. . . . . » 312
§ I. Del suicidio considerato relativamente alla legislazione penale . . . . . » 313
Codice penale austriaco . . . . . » ivi
Codice penale sardo . . . . . » 314
Codice penale estense . . . . . » ivi
§ II. Del suicidio considerato fisicamente ne' suoi effetti riconoscibili nel cadavere. . . . » 315
CAPO IV. Delle asfissie o morti apparenti e delle varie specie di morte reale . . . . . » 318
ART. I. Della morte per sommersione, o annegamento . . . . . » 320
§ I. Penetrazione dell' acqua nella trachea e nei polmoni degli annegati. . . . . » 321
§ II. Aria viziata rinchiusa nel petto . . . » 322
ART. II. Delle quistioni medico-legali relative alla morte per sommersione . . . . . » 323
§ I. Quistione prima. . . . . » 324
Segni che presenta ordinariamente il cadavere degli annegati. . . . . » ivi
§ II. Quistione seconda . . . . . » 330
ART. III. Come si possa stabilire il tempo che un individuo è stato sommerso nell' acqua . » 332
Prospetto dei mutamenti speciali che subiscono i cadaveri per la putrefazione nell'acqua. » 333

ART. IV. Dell' asfissia e morte per strangolamento . . . . . pag. 337
§ I. Quistione prima . . . . . » 338
§ II. Quistione seconda . . . . . » 342
ART. V. Dell'asfissia e morte per soffocazione . » 348
ART. VI. Dell'asfissia e morte prodotta da gas non respirabili, e deleterj . . . . . » 349
§ I. Morte per respiro d'aria non rinnovata. » 351
§ II. Morte per gas inetti a mantenere la respirazione . . . . . » 353
Gas azoto . . . . . » ivi
Gas protossido d'azoto . . . . . » 354
Gas acido carbonico . . . . . » ivi
Vapore di carboni accesi . . . . . » 355
§ III. Morte per respirazione di gas deleterj . » 357
Gas idrogene solforato . . . . . » 358
Gas idrosolfato d'ammoniaca . . . . . » 360
Gas acido solforoso . . . . . » 361
Gas acido nitroso . . . . . » 362
Gas ammoniacale . . . . . » ivi
Gas cloro . . . . . » ivi
Gas idrogene . . . . . » ivi
Gas idrogene carbonato . . . . . » ivi
Gas idrogene arseniato . . . . . » 365
CAPO V. Di altre maniere di morte violenta . » 364
ART. I. Della morte violenta per freddo . . . » ivi
ART. II. Della morte violenta per fame . . . » 365
ART. VII. Della morte per fulmine . . . . » 367

APPENDICE.

Legislazione penale di Napoli intorno ai ferimenti » 373

| Ferite *mortali* giusta l'Art. 319 del Cod. pen. di Parma. | | | Ferite *non mortali* giusta gli Art. 315 e 316 del Cod. pen. di Parma. | | | | | | Ferite *non mortali* giusta gli Art. 320 e 321 del Cod. pen. di Parma. | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPECIFICAZIONE | CIRCOSTANZE INFLUENTI in più | CIRCOSTANZE INFLUENTI in meno | Tessuti in genere | LESIONI SPECIALI | SEDE | ESITO E MODO DI TERMINAZIONE | DURATA | OSSERVAZIONI | Tessuti in genere | LESIONI SPECIALI | SEDE | MODO DI GUARIGIONE | DURATA | OSSERVAZIONI |
| 1.° Ferite del cranio . con lesione profonda del cervello . con lesione profonda del cervelletto. con lesione profonda del midollo allungato . . . . . | Malattie precedenti. Abito scrofoloso. | Salute perfetta. Temper.° sanguigno. | Parti molli. | Ferite penetranti nel petto - senza lesione di visceri . | Pleure, e muscoli. | Infiammazione. | 20 a 25 giorni. | | Parti molli. | Graffiature . . . . . | Epidermide . | Strisce sanguigne . . . | 1, 2 a 3 giorni. | |
| 2.° Fratture del cranio - con, o senza depressione di osso - e con versamenti di sangue internamente - e commozione . . . . . | Abito cachetico. | Costituzione robusta. | | Le medesime - con lesione superficiale dei visceri stessi. | Polmone, ec. . | Infiammazione - emorragia - suppurazione . . | 25, 30 a 35 giorni. | | | Spelature . . . . . | Epidermide . | Croste sanguigne . . . | 5, 6 a 7 giorni. | |
| 3.° Ferite profonde del collo - con slogamento, o frattura delle due prime vertebre cervicali, o di una sola . . . . . | Suscettività nervosa - malattie sofferte. | Niuna precedenza di malattie. | | Ferite del basso ventre *solamente* penetranti. . . | Peritoneo . . | Infiammazione suppurativa . | 30 a 35 giorni. | | | Abrasioni . . . . . Infiammazioni della . . . | *idem* Cute e membrane mucose . | *idem* Risoluzione . | *idem* 10 a 12 giorni. | |
| 4.° Ferite penetranti della laringe, col taglio de' nervi ricorrenti, o de' vasi maggiori di quest' organo . . . . . | Niuna cura. | Pronta cura. | | Ferite addominali con leggiera lesione di visceri . | Intestini, omenti. | *idem* | 40 a 50 giorni circa. | | | Ecchimosi cutanee semplici. Contusioni della . . . . Contusioni del . . . . | Cute . . . Cute e membrane mucose. Tessuto cellulare | Risoluzione . Risoluzione . Suppurazione . | 8 a 10 giorni. 8, 10 a 12 giorni. 12, 15, 17 a 20 giorni. | |
| | Disordini di vitto - atmosfera corrotta. | Digiuno o dieta rigorosa - rimedi bene applicati e abilità dell'operatore. | | Ferite speciali di stomaco e d' intestini, senza taglio dei vasi maggiori . . . | Stomaco, ec. | *idem* | 30 giorni circa. | | | Ferite da taglio semplici della . . . . . Ferite da taglio del. . . | Cute e membrane mucose . Tessuto cellulare e muscoli. | Riunione per 1.ª intenzione . Suppurazione . | 4, 5 a 6 giorni. 17 a 20 giorni. | |
| 5.° Taglio delle carotidi e delle vene giugulari. | *idem* | *idem* | | | | | | | | | | | | |
| 6.° Ferite penetranti della trachea e de' bronchi. | Rimedi male applicati. | Aria rinnovata. | | Ferite de' testicoli . . . | Testicolo . . | *idem* | 40 a 45 giorni. | | | Ferite da taglio con perdita di sostanza . . . . | *idem* | *idem* | 25 a 30 giorni. | |
| 7.° Ferite de' vasi e nervi sotto-clavicolari . . | Circostanze locali contrarie. | Fortunate combinazioni. | | Ferite di milza e di fegato superficiali . . . . . | Fegato, milza. | *idem* | 60 giorni circa. | | | Ferite da arma da fuoco . | *idem idem* | Suppurazione con escara . . | 25 a 30 giorni. | |
| 8.° Ferite dell'aorta e della cava toraciche e addominali . . . . . | Accidenti sinistri imprevedibili. | Pronta cura. | | Amputazioni di membra . | Arti . . . | *idem* | Tempo indeterminato. | | | Ferite semplici dei . . . | Tendini { gracili. crassi . | Riunione . . *idem* | 25 a 30 giorni. 35 a 40 giorni. | Individui dalla nascita ai 5 anni. |
| 9.° Ferite delle arterie e vene polmonari . . | *idem* | Integrità di parti precsistente. | | Ferite dei tendini . . . Scottature di 3.°, 4.°, 5.°, 6.° grado . . . . . | Tendini . . Tessuto cellulare e muscoli. | Riunione . . Suppurazione con escara . . | 30 a 35 giorni. 35 a 40 giorni. | Ultimo grado. | | Scottature del 1.° e 2.° grado. Infiammazione del . . . *idem* | Cute . . . Periostio . . Del tessuto spugnoso delle ossa. | Suppurazione Risoluzione . Suppurazione . | 15 a 20 giorni. 17 a 20 giorni. 30 a 35 giorni. | In soggetti dai 25 ai 60 anni. |
| 10.° Ferite del polmone con copioso stravaso di sangue nel petto . . . . . | Rachitide. | *idem* | | | | | | | | | | | | |
| 11.° Ferite del pericardio e de' ventricoli del cuore accompagnate da versamenti di sangue interni. . . . . | Vizi congeniti - clima insalubre. | Niun vizio organico - e clima favorevole. | Parti dure. | Necrosi . . . . . | Ossa lunghe, parte compatta. | Caduta della parte necrosata. | Tempo indeterminato . . . . | Negli individui da 5 ai 25 anni. | Parti dure. | Ferite delle ossa corte . . Ferite delle ossa lunghe . | Tarsi, carpi, ec. Femore, ec. . | Callo . . . Callo . . . | 15 a 20 giorni. 16 a 25 giorni. | |
| 12.° Ferite del diaframma con taglio de' vasi e nervi diaframmatici . . . . . | Stagione - ignoranza medica. | Adesione immediata delle parti divise. | | | | | | | | | | | | |
| 13.° Ferite dello stomaco con taglio dell'arteria circonflessa e della stomachica superiore . | Suppurazione e cangrena. | Poca flogosi - poca suppurazione. | | Fratture delle ossa lunghe degl' arti inferiori . . . | Femore, tibia, ec. | Callo . . . | 35 a 40 giorni . | | | Fratture semplici di ossa corte . . . . . Distorsioni *lievi* dell'articolazione della mano e del piede . . . . . | Falangi, tarso, ec. Ossa della mano, piede, ec. . | Callo . . . Risoluzione . | 16 a 25 giorni. 10 a 15 giorni. | Con deformità della parte. |
| 14.° Ferite del tronco celiaco, e del plesso solare | Emorragia copiosa. | Poca emorragia. | | Fratture degli arti superiori. | Omero, ulna, ec. | Callo . . . | 40, 45 a 50 giorni . . . . . | Individui dai 25 ai 60 anni. | | | | | | |
| 15.° Ferite del fegato con taglio della vena porta e delle arterie epatiche . . . . . | *idem* | *idem* | | Fratture degli arti inferiori. | Femore, ec. . | Callo . . . | 50, 60 a 70 giorni . . . . . | Medesimi individui. | | Distorsioni *gravi* delle stesse articolazioni . . . . Lussazioni . . . . . | *idem* Articolazioni in genere. . . | Suppurazione . Riduzione . . | 20 a 25 giorni. Guarigione istantanea. | |
| 16.° Ferite della milza con taglio della splenica . | *idem* | *idem* | | | | | | | | | | | | |
| 17.° Ferite delle meseraiche, delle iliache primitive, e dei reni con taglio delle emulgenti. | *idem* | *idem* | | Fratture delle ossa corte . | Falangi, tarsi, ec. | Callo . . . | 45 giorni . . . | Individui dai 60 ai 70 anni | | | | | | |
| 18.° Ferite del pancreas con stravaso interno . | *idem* | *idem* | | Fratture degli arti inferiori. | Femore, ec. . | Callo . . . | 60, 70 a 80 giorni . . . . . | Individui dai 60 ai 70 anni. | | Ferite delle articolazioni . | Articolazioni . | Riunione per 1.ª intenzione. . | 4 a 5 giorni. | |
| 19.° Ferite dell'utero e sue appendici con taglio de' vasi uterini maggiori . . . . . | *idem* | *idem* | | | | | | | | | | | | |
| 20.° Ferite della vescica con taglio de' vasi suoi maggiori e stravaso urinoso . . . . . | *idem* | *idem* | | | | | | | | | | | | |
| 21.° Ferite della crurale profonda con stravaso copioso di sangue . . . . . | *idem* | *idem* | | | | | | | | | | | | |

# VOLUME II.

| pag. | lin. | ERRORI. | CORREZIONI. |
|---|---|---|---|
| 6 | 29 | a ciò | acciò |
| 11 | 9 | possa | potesse |
| ivi | 27 | considerare per ciò | considerare soltanto per ciò |
| 12 | 14 | vi ha | è |
| ivi | 16 e 17 | alle parti principali | ad una parte principale |
| 51 | 4 | interessano la cute | interessano solamente la cute |
| 52 | 18 | possa | può |
| ivi | 24, | che | ; chè |
| 53 | 11 | trenta, e colla | trenta, ma colla |
| ivi | 12 | condizione, entrano | condizione del pericolo di vita, entrano |
| ivi | 26 | ed altri si | ed altri, i quali si |
| ivi | 27 | francese. Qualunque | francese, fecero sentire essi pure queste importanti distinzioni. Qualunque |
| 86 | 30 | criminosa | criminosa del corpo umano |
| 95 | 21 | di più | di data più |
| 100 | 14 | conosciute | sconosciute |
| ivi | 23 | in conseguenza una di essa flogosi | in conseguenza di essa una flogosi |
| 101 | 16 | fossero | sarebbero stati |
| ivi | 23 | nel caso | nel concreto caso |
| 103 | 4 | Ma | E |
| 108 | 14 | e | o |
| 156 | 18 | complicate colla | complicate, come nelle ferite per arme da fuoco, colla |
| 163 | 15 | compresa | compressa |
| 165 | 19 | *espirazione* (2) | *inspirazione* (2) |
| 168 | 16 | rimangono nell' esercizio | rimangono nell' individuo a turbare l' esercizio |
| 175 | 13 | espirazione | inspirazione |
| 178 | 23 | nè molto | nè diventa molto |
| 186 | 32 | morte, ritenuto | morte, avea nella pronunciata sentenza ritenuto |
| 191 | 15 | che la morte o | che o la morte |
| ivi | 17 | e non sia | e massime se non sia |
| 220 | 27 | che avesse | che egli avesse |
| 277 | 29 | pena, che | pena mantenuta colà fino a questi ultimi anni, che |
| ivi | 30 | vuole | volle |
| 326 | 18 | trovasse | trovassero |